



TERZO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE

**TERZO RAPPORTO
SULLE
FONDAZIONI BANCARIE**



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

TERZO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane
Viale di Villa Grazioli, 23
00198 Roma

Edizione aprile 1998

INDICE GENERALE

	<i>Pag.</i>
PREFAZIONE	7
INDICE DELLE TABELLE.	17
INDICE DELLE FIGURE	21
INDICE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI	23
NOTA METODOLOGICA	25
 CAP. 1 - IL QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO	 31
 CAP. 2 - L'ASSETTO INTERNO DELLE FONDAZIONI C.R.	 37
Premessa	37
2.1 La composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni C.R.	37
2.2 I requisiti di professionalità degli Amministratori delle Fondazioni C.R.	38
2.3 Il personale delle Fondazioni C.R.	43
2.4 La struttura organizzativa delle Fondazioni C.R.	50
	58
 CAP. 3 - IL PATRIMONIO E LA REDDITIVITÀ DELLE FONDAZIONI BANCARIE	 63
Premessa	63
3.1 La composizione del patrimonio degli Enti conferenti	63
3.2 La struttura degli investimenti e gli assetti partecipativi	64
3.2.1 La composizione degli investimenti	67
3.2.2 Gli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nelle Banche conferitarie	67
3.3 La redditività delle Fondazioni	68
3.4 I costi di funzionamento	73
 CAP. 4 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLE FONDAZIONI	 78

	<i>Pag.</i>
BANCARIE	
Premessa	81
4.1 Le risorse destinate all'attività erogativa	81
4.1.1 Il processo di formazione delle risorse disponibili per le erogazioni	82
4.1.2 I dati di bilancio sull'attività istituzionale	82
4.1.3 Analisi dei dati delle Fondazioni C.R. disaggregate per gruppi dimensionali e territoriali	85
4.2 Indagine quali-quantitativa sulle erogazioni delle Fondazioni C.R. nel 1996	87
4.2.1 Criteri di classificazione dei dati	89
4.2.2 Analisi riferita al totale delle Fondazioni C.R.	90
4.2.3 Analisi riferita a gruppi di Fondazioni C.R.	91
	111
 CAP. 5 - LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE FONDAZIONI C.R.: LETTURA INTEGRATA DEI DATI RELATIVI AL 1996	 137
 CAP. 6 - IL BILANCIO DI MISSIONE COME STRUMENTO DI RENDICONTAZIONE SOCIALE DELLE FONDAZIONI	
6.1 L'evoluzione della rendicontazione sociale in Italia	157
6.2 La rendicontazione sociale e la rendicontazione contabile per le Fondazioni bancarie: valori e limiti	157
6.3 Gli strumenti della rendicontazione sociale: il bilancio di missione	159
	160
Nota Bibliografica (Capitolo 6)	164
 APPENDICE A: TABELLE E FIGURE RELATIVE A DATI ECONOMICO- PATRIMONIALI	 167
APPENDICE B: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI. . .	209
BIBLIOGRAFIA	305

PREFAZIONE

Il Terzo Rapporto sulle Fondazioni bancarie giunge puntualmente, alla scadenza annuale divenuta ormai consueta, per tracciare un quadro di sintesi dei fenomeni principali che hanno attraversato, nell'anno da poco trascorso, il mondo delle Fondazioni bancarie.

Anche il 1997, come era già accaduto negli anni precedenti, è stato caratterizzato da un vivace dibattito intorno alle prospettive future delle Fondazioni bancarie, con una vasta eco negli organi di stampa e nelle discussioni tra addetti ai lavori.

Come è noto, le ragioni di tanta attenzione sono da ricondurre, in primo luogo, al ruolo che le Fondazioni bancarie stanno assumendo nel processo di ammodernamento del sistema bancario nazionale, in relazione alla loro partecipazione, mediante la cessione di quote di partecipazione nelle rispettive Banche conferitarie, ad operazioni di concentrazione e ristrutturazione bancaria.

D'altro lato, non è minore il carico di aspettative rivolte verso le Fondazioni bancarie affinché esse, attraverso il perseguimento delle loro finalità istituzionali, assumano un ruolo, nell'ambito del settore non profit, commisurato alla loro dotazione patrimoniale.

Le Fondazioni bancarie, nel loro complesso, dispongono oggi di un patrimonio di circa 53.809 miliardi di lire, di cui circa 38.262 riferibili alle 82 Fondazioni C.R. e circa 15.547 miliardi riferibili alle Fondazioni I.C.D.P.

L'insieme delle Fondazioni C.R. è caratterizzato da una elevata concentrazione territoriale nel nord del Paese, dalla presenza di poche Fondazioni di grandi dimensioni e da un elevato numero di Fondazioni di dimensione medio piccola.

Nell'esercizio 1995/96, a cui si riferiscono i bilanci analizzati in questo Terzo Rapporto dell'ACRI, il patrimonio delle Fondazioni C.R. ha fatto registrare una redditività complessiva del 2,2%, di poco superiore a quella rilevata l'anno precedente (2%). In particolare, esse hanno percepito proventi per 721 miliardi (+7,5% rispetto all'esercizio precedente), costituiti per il 71% circa da dividendi riscossi dalle Società conferitarie.

Bisogna ricordare, a tale ultimo riguardo, che i suddetti dividendi fanno riferimento all'esercizio chiuso dalle Spa bancarie nel 1994, periodo risultato tra i meno favorevoli degli ultimi anni per la redditività del sistema

creditizio nazionale. In considerazione di questo aspetto, pertanto, il risultato inerente la redditività delle Fondazioni C.R. appare destinato a migliorare nel prossimo futuro. A confortare tale previsione contribuiscono i più recenti segnali di ripresa della redditività delle banche: sia quelli già registrati (il R.O.E. delle Casse di Risparmio italiane è cresciuto dal 2,9% nel 1994 al 4% nel 1996), sia quelli collegati alle attese di ulteriori positivi effetti derivanti dalle ristrutturazioni e concentrazioni bancarie in atto.

I proventi introitati sono stati utilizzati, al netto delle tasse, per coprire i costi di funzionamento (73,5 miliardi, pari al 10% circa dei proventi), per gli accantonamenti statutari e di legge (oltre 277,5 miliardi, pari al 38,5% dei proventi) e per le erogazioni.

È da sottolineare l'andamento relativo agli accantonamenti alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Banca conferitaria, previsti dalla normativa vigente (art. 12 del D.Lgs. 356/90); la loro incidenza sui proventi continua a diminuire attestandosi, nell'esercizio in esame, al 28% (era 50% nel 1993/94 e 35,5% nel 1994/95).

Questa diminuzione si è resa possibile a seguito delle successive modificazioni della normativa sopra richiamata. Essa, infatti, prevedeva in origine che il 50% dei dividendi percepiti dalla Banca conferitaria fosse accantonato a riserva; in seguito, la Direttiva Dini ha previsto la facoltà per le Fondazioni bancarie di ridurre l'aliquota sino ad un valore non inferiore al 10%, fintanto che esse detengano il controllo della Società conferitaria.

Le risorse destinate complessivamente alle erogazioni nel periodo esaminato (esercizio 1995/96), pari a circa 376 miliardi di lire, sono aumentate del 6,1% rispetto all'esercizio precedente.

Con riferimento ai contenuti specifici dell'attività erogativa si possono richiamare i seguenti dati di sintesi.

Nel 1996 (anno solare) le Fondazioni C.R. hanno svolto la loro attività istituzionale realizzando 13.646 interventi.

Si conferma, come in passato, l'elevato grado di concentrazione degli importi erogati: quelli superiori a 50 milioni di lire cadauno assorbono il 67,4% della somma totale pur rappresentando soltanto il 5,4% del numero complessivo di iniziative.

Ben il 28,6% del totale erogato è costituito da interventi di importo unitario superiore a 500 milioni, mentre le erogazioni di importo modesto (inferiore a 10 milioni) hanno assorbito solo il 13% del totale erogato.

Si registra, quindi, una crescente attenzione delle Fondazioni C.R. verso interventi di rilievo economico sempre maggiore, pur non risultando trascurato il tradizionale sostegno alle piccole iniziative, spesso molto importanti per la realtà socio-economica del territorio di riferimento delle Fondazioni stesse.

Le erogazioni annuali continuano ad essere largamente prevalenti (incidono per l'81,7% dell'importo totale), tuttavia sono le erogazioni pluriennali (18,3% del totale) a subire il più sensibile incremento, raddoppiando quasi la loro consistenza, sia in termini di importi (+90,2% tra il 1995 e il 1996) sia per quanto riguarda il numero (+83,6%).

In merito all'origine delle iniziative di erogazione, si rileva che, pur prevalendo tuttora la progettualità di terzi, i progetti in proprio occupano uno spazio non indifferente, e in crescita, considerando sia il numero degli interventi (11,7% del totale) sia, ancora di più, gli importi erogati (24,5%).

È da sottolineare come tra le erogazioni pluriennali, cioè quelle di importo di gran lunga più consistente, l'autonoma linea strategica delle Fondazioni, rappresentata dai progetti propri, veda crescere considerevolmente il proprio peso ed incida ormai per il 43,8% della somma erogata.

È ancora poco diffuso, sebbene in crescita costante negli ultimi tre anni, il coinvolgimento di altri soggetti nel finanziamento dei progetti (erogazioni in pool): questo tipo di iniziative riguarda il 10,2% degli importi erogati ed interessa soprattutto le erogazioni a carattere pluriennale (per queste, l'incidenza delle erogazioni in pool è del 18,5%).

I cosiddetti settori istituzionali di intervento hanno assorbito, anche nel 1996, la quota largamente prevalente degli importi complessivamente distribuiti (88,8% dell'importo totale erogato). Come in passato, quello che occupa il primo posto per importanza è il settore dell'Arte e cultura (con il 32,4%) a conferma della vocazione che il mondo delle Casse di risparmio ha sempre espresso verso la tutela e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale.

Non sono mancati, tuttavia, significativi interventi anche negli altri settori, a cui sono state destinate quote non trascurabili delle risorse a disposizione: all'Assistenza sociale è andato il 15% del totale erogato, all'Istruzione il 13,4%, al Volontariato l'11,4% (quasi totalmente rappresentato dagli accantonamenti ai Fondi speciali regionali previsti dalla legge 266/91), alla Sanità il 10,2% e, infine, alla Ricerca scientifica il 6,4%.

Al di fuori dei suddetti settori istituzionali, la parte restante delle risorse (11,2%) è stata destinata ad iniziative volte alla promozione e sviluppo delle comunità locali, alla tutela ambientale e ad attività di carattere sportivo e ricreativo.

Il grado di specializzazione settoriale dell'attività di erogazione si conferma elevato: il 65,8% delle Fondazioni C.R. ha destinato non meno del 60% delle proprie erogazioni a non più di due settori.

Le erogazioni per finalizzazioni specifiche risultano prevalenti, e in crescita, rispetto ai contributi di gestione (rispettivamente 77,2% e 22,8% degli importi erogati). Inoltre, nella scelta delle tipologie di intervento si sono

privilegiate le iniziative volte a creare nel territorio strutture permanenti e ad acquisire beni durevoli a beneficio della collettività.

Con riferimento all'area territoriale interessata dall'attività erogativa delle singole Fondazioni, permane l'assoluta predominanza dei progetti realizzati all'interno della regione di appartenenza dell'Ente conferente (94,1% degli importi erogati). All'interno, poi, della zona così circoscritta la preferenza si concentra nella provincia nella quale si trova la sede della Fondazione (74,6% degli importi erogati).

In merito alla distribuzione delle risorse tra le ripartizioni geografiche del Paese si registra ancora la prevalenza netta, pur se con una leggera tendenza correttiva, della quota destinata al Nord (78,3%) rispetto a quelle indirizzate al Centro (18,4%) ed al Mezzogiorno (3,3%).

La sintesi dei dati sinora esposti, che saranno ripresi ed approfonditi nel seguito di questo Terzo Rapporto, offre la lettura di un sistema complessivo tutt'altro che immobile.

I processi di trasformazione necessari per dare alle Fondazioni bancarie un definitivo assetto, in linea con il profilo di moderno ente non profit da tutti indicato come obiettivo da raggiungere, sono in piena fase di realizzazione e, in alcuni casi, essi si sono praticamente compiuti. Ciò, nonostante gli ultimi anni trascorsi siano stati caratterizzati da un quadro normativo incerto ed in via di consolidamento.

A tale proposito è da registrare il clima di grande attesa creatosi, tra gli addetti ai lavori, in relazione al progetto di riforma del settore attualmente in fase di approvazione in sede parlamentare.

Si tratta, com'è noto, della proposta di legge presentata dal Governo, nel corso del 1997, per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni bancarie, e per la definizione di una nuova normativa relativamente al trattamento fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

Il disegno di legge governativo, che come si ricorderà si fondava sui risultati degli approfondimenti svolti da una Commissione, appositamente costituita presso il Ministero del tesoro (la c.d. Commissione Pinza), è già stato approfonditamente esaminato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in sede referente, ed è approdato al vaglio dell'Assemblea parlamentare proprio in queste ultime settimane, quasi in contemporanea con la stampa del presente rapporto.

La proposta di legge risolve finalmente l'incertezza sulla natura giuridica privata delle Fondazioni bancarie, consentendo così ad esse di superare l'insieme di vincoli che, a causa di orientamenti che tendevano ad attribuire loro qualificazioni pubblicistiche, ne avevano finora reso meno scorrevole l'operatività.

Il provvedimento prevede, inoltre, un sistema di incentivazione fiscale

teso, in linea generale, a favorire la realizzazione dei processi di ristrutturazione bancaria e, in tal modo, a creare condizioni più favorevoli per innalzare il livello di competitività delle banche del nostro Paese.

In linea generale il disegno di legge riconosce il principio di autonomia delle Fondazioni bancarie, sia sotto il profilo gestionale ed operativo sia per quanto riguarda le scelte inerenti il rapporto con le banche partecipate.

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, non sono previsti obblighi ma viene introdotto un sistema di incentivi fiscali tesi a favorire le cessioni di partecipazioni bancarie da parte delle Fondazioni, lasciando agli amministratori delle stesse la discrezionalità sulle decisioni da assumere in materia.

Saranno soprattutto le valutazioni di mercato, quindi, ad ispirare l'azione delle Fondazioni bancarie in questo campo, orientandole in modo differenziato, da caso a caso, secondo analisi di convenienza economica.

A tale riguardo, si deve evidenziare come l'evoluzione dello scenario economico italiano abbia portato, negli ultimi anni, ad una profonda modificazione dei rapporti di convenienza tra le diverse forme di investimento finanziario, restituendo interesse al settore bancario, caratterizzato come già visto da un trend di redditività crescente, quale possibile destinazione dell'investimento patrimoniale, anche strategico, delle Fondazioni bancarie.

Seguendo le impostazioni sinora descritte, le Fondazioni possono realizzare in concreto l'obiettivo di una diversificazione del patrimonio che, senza correre rischi di depauperamento dello stesso, sia idonea a garantire maggiori livelli di redditività, rispetto a quelli attuali, e consenta, di conseguenza, di accrescere il volume di risorse da destinare all'assolvimento delle finalità istituzionali.

Per le Società bancarie, per contro, si profilano opportunità per un miglioramento della loro competitività fondato su articolati processi di ristrutturazione, anche degli assetti proprietari, tesi a rafforzare l'attività imprenditoriale delle aziende creditizie.

Il recente evolversi della situazione, di cui questo Terzo Rapporto presenta gli aspetti più salienti, offre già importanti riscontri della concreta accelerazione che, su queste basi, le Fondazioni bancarie hanno impresso al processo di trasformazione, pur in mancanza di un quadro normativo definito.

Alla fine del 1997 gli assetti partecipativi delle Fondazioni bancarie risultano profondamente mutati rispetto al passato: basti osservare che, con riferimento alle Fondazioni C.R., l'incidenza sul patrimonio delle partecipazioni nelle rispettive conferitarie è passata da 96,7% nel 1996 (praticamente la quasi totalità del patrimonio era investita in azioni delle Banche conferitarie), ad un ben più equilibrato 65,3% nel 1997.

Si deve quindi rilevare che, già oggi, circa un terzo dell'aggregato patri-

moniale riferibile alle Fondazioni C.R. è svincolato dalle originarie partecipazioni bancarie, ed è ormai indirizzato verso nuove e diversificate forme di investimento, individuate secondo criteri di convenienza economica.

Le Fondazioni bancarie chiamate a definire una precisa strategia di diversificazione del proprio patrimonio sono ancora numerose; tuttavia, può dirsi certamente sbloccata la situazione di attesa che negli anni precedenti aveva caratterizzato le politiche delle Fondazioni bancarie in materia di dimissioni.

Questa nuova direttrice di cambiamento va ad arricchire ulteriormente il composito processo di trasformazione delle Fondazioni bancarie che già in precedenza, come evidenziato nei primi due Rapporti pubblicati dall'ACRI, hanno realizzato importanti innovazioni.

Si ricorderà, infatti, come negli ultimi anni trascorsi le Fondazioni bancarie abbiano già proceduto ad un ampio processo di revisione statutaria, integralmente compiutosi nel 1997, pienamente in linea con gli indirizzi sanciti dalla normativa in materia.

Grazie ai nuovi statuti, integrati dall'adozione di specifici regolamenti interni, sono state individuate con maggiore precisione le finalità perseguite in ogni settore, disciplinando le relative modalità di intervento, ed è stata meglio definita la composizione degli Organi amministrativi.

A tale riguardo, è da sottolineare il significativo ricambio di Amministratori realizzatosi negli ultimi anni, in virtù del quale è stato possibile il superamento del problema delle "incompatibilità" tra le cariche assunte nella Fondazione e nella Spa bancaria, limitandosi ormai i casi di "doppio incarico" ai pochi previsti dal regime di deroga contemplato dalla normativa.

Il rinnovamento della compagine degli Amministratori ha favorito, altresì, un adeguamento delle professionalità espresse all'interno delle Fondazioni bancarie con le esigenze poste dalle nuove configurazioni operative che le Fondazioni stesse sono andate via via assumendo.

Sono da rilevare, inoltre, gli sforzi compiuti dagli Enti conferenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della propria gestione, i cui riflessi possono essere colti dall'esame dei dati riportati all'inizio di questa prefazione, relativamente alla gestione economico-patrimoniale ed all'attività erogativa realizzata.

È più che ragionevole attendersi che, con il completamento dell'iter legislativo della nuova normativa, auspicabilmente orientata nel senso già sopra indicato, le Fondazioni bancarie potranno finalmente esprimere, nel pieno esercizio della loro autonomia, tutte le proprie potenzialità di intervento in campo sociale ed assumere, così, un ruolo trainante tra le organizzazioni che operano nell'ambito del Terzo settore del nostro Paese.

Il Terzo Rapporto sulle Fondazioni bancarie è articolato in sei capitoli.

Il capitolo 1 è dedicato alla descrizione degli sviluppi più recenti del quadro istituzionale di riferimento. L'attenzione maggiore, in tal senso, è dedicata al disegno di legge "Ciampi", a cui si è già accennato in questa premessa.

Il capitolo 2 si occupa degli assetti interni delle Fondazioni C.R. fornendo, innanzitutto, un aggiornamento dei dati riguardanti la composizione degli Organi collegiali, sia in termini numerici sia con riferimento al collegamento esistente tra i requisiti di professionalità dei diversi Amministratori ed i settori di intervento.

L'illustrazione prosegue con una disamina delle caratteristiche principali del personale impiegato dalle Fondazioni C.R. per l'assolvimento delle diverse funzioni operative e dei diversi tipi di struttura organizzativa adottati.

Il capitolo 3 fornisce una descrizione della gestione delle Fondazioni bancarie sotto il profilo economico-patrimoniale, facendo riferimento ai dati di bilancio relativi all'esercizio 1995/96.

Vengono aggiornati i dati relativi alla consistenza ed alla distribuzione dei patrimoni delle Fondazioni bancarie esaminando, inoltre, la situazione delle partecipazioni delle Fondazioni C.R. nelle rispettive conferitarie. A tale ultimo riguardo vengono prese in considerazione anche le rilevanti variazioni verificatesi alla fine del 1997.

L'esame dell'andamento economico della gestione viene poi sviluppato con una dettagliata analisi della redditività delle Fondazioni, in relazione alla composizione dei loro investimenti, e dei costi di funzionamento.

Il capitolo 4 è dedicato all'esame dell'attività istituzionale delle Fondazioni C.R.

Preliminarmente vengono presentati i dati dell'attività erogativa tratti dagli ultimi bilanci disponibili, relativi cioè all'esercizio 1995/96, quindi vengono illustrati i risultati dell'indagine quali-quantitativa annuale sulle erogazioni delle Fondazioni C.R., svolta dall'ACRI con riferimento, questa volta, all'attività erogativa dell'anno 1996.

Il capitolo 5 propone una ulteriore prospettiva di analisi della gestione delle Fondazioni bancarie, complementare a quella sviluppata nei precedenti capitoli (in particolare nel capitolo 3), ed ispirata ad uno schema di analisi innovativo, detto "modello di lettura coordinata degli indici di bilancio". Tale modello, elaborato dall'ACRI e già presentato, nella sua impostazione generale, in occasione del Secondo Rapporto sulle Fondazioni bancarie, trova in questo Terzo Rapporto la sua prima applicazione pratica. Con esso vengono reinterpretati, in particolare, i dati di bilancio delle Fondazioni C.R. relativi agli esercizi 1994/95 e 1995/96 evidenziando, in modo estremamente sintetico ed esaustivo, tutti i principali andamenti che hanno caratterizzato la gestione di dette Fondazioni in quel periodo.

Il capitolo 6, infine, affronta il tema del Bilancio di missione delle Fondazioni bancarie. L'argomento, già introdotto in occasione del Primo Rapporto, viene ora ripreso e sviluppato in modo più ampio, traendo anche spunto di riflessione dagli esiti di una indagine, curata dall'ACRI, in merito ad alcuni aspetti qualitativi dei bilanci redatti dalle Fondazioni C.R.

Si fa riferimento, in particolare, alla qualità della comunicazione assicurata dai bilanci in questione, vale a dire la capacità degli stessi di fornire all'esterno una descrizione delle strategie di intervento sociale perseguite dalle Fondazioni, offrendo altresì un'informazione corretta e completa dei risultati conseguiti in quel campo.

In conclusione di questa nota di presentazione del volume desideriamo rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che, con il loro contributo, ne hanno reso possibile la realizzazione.

È doveroso esprimere la nostra riconoscenza, innanzitutto, alle Fondazioni che hanno fornito, con non trascurabile impegno delle proprie strutture e risorse, la grande mole di informazioni su cui si è incentrato tutto il nostro studio manifestando, così, grande disponibilità e spirito di collaborazione.

Rivolgiamo il più vivo ringraziamento, inoltre, ai docenti universitari che hanno offerto il contributo scientifico indispensabile per lo sviluppo delle diverse parti del Rapporto.

Il Prof. Aldo Predetti, Professore ordinario di Statistica economica nell'Università degli studi di Milano, facoltà di Scienze politiche, ha fornito un contributo decisivo alla elaborazione e all'analisi dei dati riguardanti l'indagine quali-quantitativa sull'attività di erogazione delle Fondazioni C.R.

Il Prof. Luciano Hinna, associato di Ragioneria Pubblica e Revisione aziendale, dell'Università di Tor Vergata in Roma, ha messo a nostra disposizione la sua vasta esperienza e competenza, collaborando alla stesura del capitolo 6, dedicato al Bilancio di missione delle Fondazioni bancarie.

Un ultimo ringraziamento, infine, è rivolto a coloro che hanno letto le prime stesure del dattiloscritto e che, con le loro raccomandazioni critiche, hanno stimolato una varietà di approfondimenti, una più precisa messa a punto dei dati e un maggiore equilibrio tra le diverse parti del volume.

Principali dati statistici delle Fondazioni bancarie

	Numero	Patrimonio (miliardi)
Fondazioni C.R.	82	38.262
Fondazioni I.C.D.P.	6	15.547
Totale Fondazioni bancarie	88	53.809

Principali dati economico-patrimoniali delle Fondazioni C.R.

(esercizio 1995/96)

	(in milioni)	% proventi	% tot. disp.
Proventi patrimoniali	721.452	100,0	
Costi e spese di amministrazione	73.510	10,2	
di cui: compensi agli Organi collegiali	27.479	3,8	
Accantonamenti di legge (ex art. 12 D.lgs. 356/90)	228.727	31,7	
Totale disponibilità per erogazioni	441.371		100,0
Erogazioni	376.097		85,2

Principali dati sull'attività di erogazione delle Fondazioni C.R.

(anno solare 1996)

	(in milioni)	%
Totale erogazioni	252.553	100,0
– erogazioni annuali	206.279	81,7
– erogazioni pluriennali	46.274	18,3

Distribuzione delle erogazioni tra i settori di intervento

Settori di intervento	%
Arte e cultura	32,4
Assistenza sociale	15,0
Istruzione	13,4
Fondi speciali per il volontariato (L. 266/91)	11,4
Sanità	10,2
Ricerca scientifica	6,4
Promozione e sviluppo della comunità locale	5,0
Sport ed attività ricreative	2,3
Tutela ambiente	1,0
Volontariato ed associazionismo	0,1
Altri interventi	2,8
Totale	100,0

INDICE DELLE TABELLE

		<i>Pag.</i>
 CAPITOLO 2		
Tab. 1	– Composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni C.R. . . .	39
» 2	– Fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni C.R. a struttura istituzionale.	40
» 3	– Fonti di nomina delle Assemblee dei Soci delle Fondazioni C.R. a struttura associativa.	41
» 4	– Amministratori e Sindaci delle Fondazioni C.R. con doppio incarico rilevante ai fini dell’incompatibilità.	42
» 5	– Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. per tipologia di professionalità.	44
» 6	– Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. per tipologia di formazione scolastica ed universitaria.	45
» 7	– Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. in relazione alle caratteristiche funzionali delle tipologie professionali .	47
» 8	– Distribuzione percentuale delle propensioni espresse dagli Amministratori delle Fondazioni C.R. verso i settori di intervento istituzionali	48
» 9	– Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. in relazione alle caratteristiche funzionali delle tipologie professionali ed ai settori di intervento	49
» 10	– Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro	51
» 11	– Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla dimensione della Fondazione	52
» 12	– Rapporti di lavoro dipendente: distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla dimensione della Fondazione.	54
» 13	– Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. in relazione alla durata dell’impegno di lavoro giornaliero e per gruppi dimensionali di Fondazioni	56
» 14	– Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. sulla base dell’inquadramento contrattuale e per gruppi dimensionali di Fondazioni	57
» 15	– Distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali e per tipologia di struttura.	60

CAPITOLO 3	Pag.
Tab. 16 – Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali ed aree geografiche (esercizio 1995/96).....	65
» 17 – Variabilità dei patrimoni delle Fondazioni bancarie (esercizio 1995/96)	66
» 18 – Il rapporto partecipativo tra le Fondazioni C.R. e le Banche conferitarie.....	69
» 19 – Classificazione degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. secondo la tipologia di rapporto.....	70
» 20 – Valori dell'indice R.O.E. per il Sistema Casse di risparmio ed il resto del Sistema bancario	73
» 21 – Incidenza percentuale sul totale dei proventi patrimoniali delle principali tipologie di provento.	75
» 22 – Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento.	76
» 23 – Composizione percentuale dei costi e spese di amministrazione per tipologia di costo - Fondazioni C.R.	78
 CAPITOLO 4	
Tab. 24 – Quadro sintetico riguardante l'attività erogativa delle Fondazioni C.R. relativamente agli anni 1995 e 1996 (anni solari).	92
» 25 – Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per origine della progettualità (1995/1996)	95
» 26 – Distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni C.R. in relazione all'uso dell'analisi costi/benefici e al coinvolgimento di terzi nella realizzazione dell'iniziativa (1995/1996)	97
» 27 – Distribuzione percentuale degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per settore beneficiario (1995/1996).	100
» 28 – Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati dalle Fondazioni C.R. per settore beneficiario (1995/1996) . . .	102
» 29 – Distribuzione percentuale degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per soggetto beneficiario (1995/1996)	104
» 30 – Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati dalle Fondazioni C.R. per soggetto beneficiario (1995/1996) ..	105
» 31 – Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazione dell'intervento (1995/1996)	107
» 32 – Distribuzione percentuale degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1995/1996)	109
» 33 – Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati dalle Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1995/1996)	110
» 34 – Quadro sintetico riguardante gruppi di Fondazioni C.R. (1995/1996)	113

	<i>Pag.</i>
Tab. 35 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1996)	114
» 36 – Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1996) . .	115
» 37 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1995)	117
» 38 – Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1995) . .	118
» 39 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per tipo di intervento (1995/1996)	120
» 40 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per alcune caratteristiche dei progetti (1995/1996)	121
» 41 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per settori beneficiari principali (1996)	123
» 42 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per settori beneficiari principali (1995)	124
» 43 – Distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. per grado di specializzazione settoriale (1995/1996)	126
» 44 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per soggetti beneficiari principali (1996)	128
» 45 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per soggetti beneficiari principali (1995)	129
» 46 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali (1996)	131
» 47 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali (1995)	132
» 48 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1996)	133
» 49 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1995)	134

TABELLE RELATIVE

A DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 50 – Stato patrimoniale sintetico	169
» 51 – Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (in mln di lire)	172
» 52 – Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (in mln di lire)	175
» 53 – Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (%)	177
» 54 – Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (%)	179
» 55 – Conto economico sintetico scalare	181

	<i>Pag.</i>
Tab. 56 – Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (in mln di lire)	184
» 57 – Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (in mln di lire)	186
» 58 – Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (%)	188
» 59 – Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (%)	191
» 60 – Alcuni indici di bilancio	193
» 61 – Alcuni indici di bilancio Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali	194
» 62 – Alcuni indici di bilancio Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica	195
» 63 – Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. piccole (Esercizio 1995/96)	196
» 64 – Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. medio-piccole (Esercizio 1995/96)	198
» 65 – Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. medie (Esercizio 1995/96)	200
» 66 – Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. medio-grandi (Esercizio 1995/96)	202
» 67 – Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. grandi (Esercizio 1995/96)	204

INDICE DELLE FIGURE

		<i>Pag.</i>
 CAPITOLO 5		
Fig. 1	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio delle Fondazioni bancarie	138
» 2	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R.	142
» 3	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R. piccole	146
» 4	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R. medio-piccole	147
» 5	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R. medie	148
» 6	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R. medio-grandi	149
» 7	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R. grandi	150
» 8	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R. del Nord-ovest	153
» 9	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R. del Nord-est	154
» 10	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R. del Centro	155
» 11	– Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R. del Mezzogiorno	156

CAPITOLO 6

Fig. 12	– La rendicontazione sociale	161
---------	--	-----

FIGURE RELATIVE A DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Fig. 13	– Diagramma di dispersione relativo ad una coppia di indicatori economico/patrimoniali - Fondazioni C.R. piccole (Esercizio 1995/96)	206
---------	--	-----

	<i>Pag.</i>
Fig. 14 – Diagramma di dispersione relativo ad una coppia di indicatori economico/patrimoniali - Fondazioni C.R. medio-piccole (Esercizio 1995/96).....	206
» 15 – Diagramma di dispersione relativo ad una coppia di indicatori economico/patrimoniali - Fondazioni C.R. medie (Esercizio 1995/96)	207
» 16 – Diagramma di dispersione relativo ad una coppia di indicatori economico/patrimoniali - Fondazioni C.R. medio-grandi (Esercizio 1995/96)	207
» 17 – Diagramma di dispersione relativo ad una coppia di indicatori economico/patrimoniali - Fondazioni C.R. grandi (Esercizio 1995/96)	208

INDICE DEI PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E NORMATIVI

	<i>Pag.</i>
Legge 30 luglio 1990, n. 218	211
Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Titolo III)	228
Legge 11 agosto 1991, n. 266	234
Decreto del Ministro del Tesoro del 26 novembre 1993	246
Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332	248
Decreto Ministeriale 1° giugno 1994	249
Direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994	250
Decreto del Ministro del Tesoro del 1° febbraio 1995	254
Direttiva del Ministro del Tesoro 20 febbraio 1995: modificazioni alla Direttiva 18 novembre 1994	256
Direttiva del Ministro del Tesoro 28 giugno 1995: modificazioni alla Direttiva 18 novembre 1994	257
Circolare del Ministro del Tesoro del 28 giugno 1995	259
Decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1997	267
Disegno di legge n. 3194 presentato il 12 febbraio 1997	273

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire al lettore alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi.

Queste informazioni preliminari sistematizzano e, in qualche caso, integrano quelle riportate nelle diverse parti del volume in cui sono trattati gli argomenti.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Terminologia
- Universo di riferimento
- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Terminologia

Nello schema seguente sono riportate le definizioni ed i significati attribuiti ad alcuni termini od espressioni utilizzati nel testo.

Termine o espressione utilizzata	Si fa riferimento a:
Enti conferenti Fondazioni bancarie	Tutte le Fondazioni di origine bancaria, comprendendo sia le Fondazioni Casse di risparmio sia le Fondazioni Istituti di credito di diritto pubblico.
Fondazioni C.R.	Le Fondazioni Casse di risparmio, cioè gli enti che residuano dalle operazioni di scorporo dell'attività creditizia delle originarie Casse di risparmio e di conferimento della stessa alle nuove Casse di risparmio Spa.
Fondazioni I.C.D.P.	Le Fondazioni Istituti di credito di diritto pubblico, cioè gli enti che residuano dalle operazioni di scorporo dell'attività creditizia degli originari Istituti di credito di diritto pubblico e di conferimento della stessa alle corrispondenti nuove Banche Spa.

Termine o espressione utilizzata	Si fa riferimento a:
Banca conferitaria Società conferitaria Spa conferitaria Banca Spa	La società per azioni bancaria nata dallo scorporo, avvenuto ai sensi della Legge n. 218/90, dell'attività bancaria svolta dagli originari Casse di risparmio e Istituti di credito di diritto pubblico.
Holding	Società finanziaria, partecipata da Fondazioni bancarie, che detiene partecipazioni azionarie di Spa conferitarie.

Universo di riferimento

Nelle parti del Rapporto in cui si fa riferimento alle Fondazioni C.R. si riportano dati relativi alle 81 Fondazioni Casse di Risparmio aderenti all'ACRI. Non è incluso, pertanto, l'Ente Cassa di Risparmio di Roma.

Bisogna tener presente, inoltre, che per quanto riguarda le analisi dei dati economico-patrimoniali (schemi di bilancio e indicatori, modello di lettura coordinata degli indici) non si è tenuto conto della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Siciliane, i cui dati di bilancio, per l'esercizio in esame, a causa della ben nota crisi economica in cui versava la propria banca partecipata, avrebbero reso scarsamente significativo il confronto con i risultati dell'esercizio precedente.

Laddove si fa riferimento alle Fondazioni I.C.D.P. i dati sono relativi ai seguenti Enti: Fondazione Banco di Sardegna, Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni, Compagnia di S. Paolo, Istituto Banco di Napoli, Fondazione Banco di Sicilia. Ad essi si aggiunge, a partire da questo Rapporto, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena I.D.P. che ha chiuso nel 1996 il suo primo esercizio di attività.

Tra le suddette Fondazioni I.C.D.P. aderiscono all'ACRI: la Fondazione Banco di Sardegna, l'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni, l'Istituto Banco di Napoli e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena I.D.P.

Periodo di riferimento dei dati

La raccolta e l'elaborazione dei dati del Rapporto sono state completate nel mese di novembre 1997.

Nelle varie parti dello studio, tuttavia, vengono presentati dati ed informazioni relativi a differenti periodi di rilevazione.

Ciò si deve all'intento di questo Rapporto di fornire una rappresentazione quanto più possibile aggiornata dei diversi fenomeni analizzati, te-

nuto conto del vincolo di dover comunque basare l'analisi su dati riferiti all'intero universo di riferimento.

Ne consegue che, trattandosi di tematiche che abbracciano un campo molto ampio, e quindi in presenza di modalità e strumenti di rilevazione e descrizione molto diversificati, nelle fonti, nelle forme di rappresentazione e nei tempi di produzione, si è dovuto necessariamente procedere all'individuazione di epoche di accertamento differenziate.

- Per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati utilizzati i bilanci relativi all'esercizio 1995/96, cioè l'ultimo chiuso da tutte le Fondazioni bancarie alla data di completamento del presente Rapporto.
- L'analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevata alla data del 15 ottobre 1997.
- L'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'anno solare 1996.
- Per quanto riguarda le tematiche di natura istituzionale (statuti, regolamenti, composizione degli Organi collegiali), i dati sono aggiornati alla data del 30 novembre 1997.
- I dati relativi alle strutture organizzative ed alla composizione degli organici si riferiscono alla situazione esistente alla data del 30 novembre 1997.

Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie

In diverse parti del Rapporto si presentano dati riferiti a particolari gruppi di Fondazioni C.R., al fine di offrire analisi articolate in funzione della loro diversa dimensione e localizzazione territoriale.

Per quanto riguarda i gruppi dimensionali, il criterio adottato prende in considerazione la successione, ordinata in senso crescente, dei patrimoni (nelle analisi riferite ai bilanci e alla composizione degli organici) o degli importi erogati (nelle analisi riferite all'attività erogativa) suddividendola in cinque parti (o classi) formate da un uguale numero di Enti (pari a 16, ad eccezione della prima classe che ne contiene 17). Sono state, pertanto, contemplate le seguenti cinque classi: Fondazioni piccole, medio-piccole, medie, medio-grandi, grandi.

Nell'analisi riguardante le strutture organizzative, le classi sono state composte ricorrendo ad un criterio semplificato che ha consentito di individuare tre classi dimensionali: Fondazioni piccole, medie e grandi.

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quat-

tro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord ovest, Nord est, Centro, Mezzogiorno.

Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

I dati di bilancio che vengono presentati nel Terzo Rapporto sono stati riclassificati secondo gli schemi del bilancio tipo messo a punto dall'ACRI e presentato in dettaglio nel Primo Rapporto, al quale si rinvia per un'analitica descrizione.

Nell'esporre tali dati all'interno del Rapporto, tuttavia, sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio tipo analitico sono accorpate negli aggregati più significativi.

In tal modo, si è inteso offrire un quadro descrittivo dei fenomeni osservati più rispondente alle esigenze di uno studio, come quello proposto in questo Rapporto, di carattere generale e volto a focalizzare l'analisi sullo sviluppo dei principali processi di gestione.

Per una corretta interpretazione dei dati economico-patrimoniali esposti negli schemi di bilancio e degli indici che ne derivano è importante tenere presenti le seguenti note informative:

Voce	Informazioni
Proventi	sono stati riclassificati al netto dei ricavi relativi al credito d'imposta e del valore delle plusvalenze conseguite sulla cessione di partecipazioni nelle Società conferitarie
Imposte e tasse	sono state riclassificate al netto del credito d'imposta
Accantonamenti di legge e statutari	sono stati riclassificati al netto dell'accantonamento del credito di imposta e dell'accantonamento relativo alle plusvalenze conseguite sulla cessione di partecipazioni delle Società conferitarie

Con riferimento agli indici di bilancio, di cui si presentano i valori relativi a vari raggruppamenti di Enti conferenti, si è analizzato anche il fenomeno della dispersione dei dati relativamente ai singoli gruppi dimensionali di Fondazioni C.R.

La variabilità dei dati, nell'ambito di ogni gruppo considerato e del Sistema delle Fondazioni C.R., è stata misurata calcolando il coefficiente di variazione dei dati stessi, mediante la seguente formula:

$$\frac{\text{scostamento quadratico medio}}{\text{media}} = \frac{\sigma}{M} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}}{M}$$

dove:

n = numerosità del gruppo (o dell'intero Sistema delle Fondazioni C.R.);

$$x_i = \frac{a_i}{b_i}$$

è l'indice di bilancio della i -esima Fondazione del gruppo (o del Sistema delle Fondazioni C.R.), dove a e b sono le due poste di bilancio relative all'indice preso in considerazione;

$$M = \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{\sum_{i=1}^n b_i}$$

esprime il valore medio dell'indice del bilancio di ciascun gruppo di Fondazioni di volta in volta considerato, ovvero dell'indice di bilancio dell'intero Sistema.

Le tabelle dedicate all'analisi del fenomeno della dispersione, riferite ciascuna ad un gruppo dimensionale, riportano nelle colonne, per ogni indice considerato, la serie decrescente dei valori relativi alle Fondazioni del gruppo, il valore medio del gruppo ed il corrispondente coefficiente di variazione. Questo sistema di ordinamento dei dati, così definito anche al fine di assicurare la riservatezza delle informazioni relative ai singoli Enti conferenti, comporta che i valori disposti su ogni riga della tabella non siano riferibili alla medesima Fondazione. Pertanto la lettura di dette tabelle deve effettuarsi "per colonne" e non "per righe".

CAPITOLO 1

IL QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

Nel 1997 il quadro normativo di riferimento delle Fondazioni bancarie non ha subito modificazioni: la disciplina specifica è ancora quella recata dal titolo III del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dalla direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.

Quest'ultima, in particolare, rispetto all'impianto normativo generale recato dal richiamato decreto, è intervenuta in due ambiti¹ specifici: il primo, individuato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 474/1994, attiene alle modalità di attuazione del processo di diversificazione dell'attivo patrimoniale degli Enti assistito dal regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1, comma 7-ter della predetta legge; il secondo si riferisce alle modificazioni statutarie riguardanti le finalità, l'assetto organizzativo e l'operatività delle Fondazioni.

In relazione alle previsioni della direttiva, nel corso del 1997 le Fondazioni hanno portato a compimento il processo di revisione statutaria avviato nel biennio 1995/96, dando così completa attuazione alle indicazioni ministeriali, ed hanno proseguito nei processi di diversificazione degli assetti partecipativi delle Società bancarie.

Gli Enti che hanno assunto l'impegno a conformarsi al parametro b) della direttiva ministeriale² sono 42, di questi 33 hanno ottenuto anche il decreto di conformità alla direttiva da parte dello stesso Ministro.

¹ Una disamina dei contenuti della direttiva è contenuta in ACRI, *Secondo Rapporto sulle Fondazioni bancarie*, Roma, 1997, pag. 29.

² La direttiva ministeriale, pur rimettendo agli Enti conferenti ogni determinazione circa le modalità ed i tempi della cessione delle partecipazioni bancarie, prevede che le Fondazioni bancarie procedano, entro il 22 novembre 1999, alla diversificazione del proprio attivo di bilancio in modo che venga rispettata almeno una delle due condizioni previste dall'art. 2:

- le spese sostenute per il perseguimento delle finalità istituzionali siano coperte in misura superiore al 50 per cento con proventi diversi da quelli derivanti dalla partecipazione bancaria (parametro a);
- non più del 50 per cento del patrimonio dell'ente sia investito in azioni della conferitaria (parametro b).

Le operazioni di cessione realizzate per rispettare il suddetto parametro b) godono del particolare regime fiscale previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 489/1993, come sostituito dall'art. 1, comma 7-ter, della legge n. 474/1994.

Nonostante gli interventi effettuati sugli statuti, sono rimaste immutate le difficoltà di ordine normativo ed operativo in cui le Fondazioni bancarie si sono trovate ad agire sin dall'attuazione della legge n. 218/90, la cosiddetta legge Amato-Carli.

Sotto questo profilo, si evidenzia come lo stesso tentativo di caratterizzare gli Enti conferenti, sia sotto il profilo funzionale che sotto quello strutturale, operato dal Ministro del tesoro con la richiamata direttiva del 1994, ha mostrato i propri limiti proprio per l'inadeguatezza del quadro di riferimento.

L'insufficiente disciplina recata dalla predetta legge che, soprattutto oggi, appare largamente superata, ha acuito nell'anno passato la necessità di dare avvio ad un processo di riordino della disciplina degli Enti conferenti³.

La presenza di un orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile alle Fondazioni bancarie norme di carattere pubblicistico e le incertezze che ne derivano sotto il profilo operativo non hanno finora consentito alle Fondazioni di svolgere un ruolo pienamente attivo nell'ambito del sociale.

Il Sistema delle Casse di Risparmio ha più volte auspicato un intervento legislativo che, superando l'impianto normativo definito dal D.Lgs. n. 356/1990, dia alle Fondazioni un assetto regolamentare adeguato al loro ruolo di soggetto *non-profit* e che agevoli i processi di ristrutturazione bancaria, al fine di migliorare i livelli di efficienza degli intermediari creditizi partecipati.

Le esigenze manifestate dal Sistema delle Casse di Risparmio sono state accolte dal Ministro del tesoro che nell'estate del 1996 ha istituito una apposita Commissione, la c.d. Commissione Pinza, per lo studio di soluzioni per il riordino della disciplina degli Enti conferenti⁴.

Sulla base degli approfondimenti della Commissione il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, ha elaborato una proposta di legge che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 30 gennaio 1997 e presentata in Parlamento⁵.

Il disegno di legge governativo, teso a realizzare il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli Enti conferenti e ad incentivare le operazio-

³ L'esigenza di ridefinire il quadro normativo degli Enti conferenti era stata già avvertita dalle Casse di Risparmio in occasione del 16° Congresso Nazionale tenutosi nel 1993 a Venezia.

⁴ Alla Commissione le Casse di Risparmio, per il tramite dell'ACRI, hanno fornito elementi conoscitivi sulle Fondazioni bancarie ed un contributo di proposta circa le possibili soluzioni per incentivare il processo di riorganizzazione e ristrutturazione delle Società conferitarie.

⁵ Trattasi del d.d.l. n. 3194, presentato dal Ministro del tesoro, Ciampi, di concerto con il Ministro delle finanze, Visco, il 12 febbraio 1997 alla Camera dei Deputati.

ni di ristrutturazione bancaria, è stato accolto con favore dalle Fondazioni bancarie⁶.

I contenuti del provvedimento governativo sono stati particolarmente approfonditi nel corso dei lavori del XVII Congresso Nazionale delle Casse e dei Monti (tenutosi a Salsomaggiore Terme nel marzo 1997), a conclusione dei quali è stata espressa una valutazione complessivamente positiva del provvedimento, ritenendolo utile per la diversificazione degli assetti proprietari, le concentrazioni nel sistema bancario e per il riordino della disciplina degli Enti conferenti.

In particolare, per quanto riguarda le Fondazioni, le Casse di Risparmio hanno espresso l'auspicio che nella legge "venga affermata la natura privata degli Enti e vengano ribaditi i fondamentali principi di autonomia e di autorganizzazione", con specifico riferimento al rapporto con il territorio, agli scopi istituzionali, alla natura dei controlli ed alla finalizzazione degli interventi, e che, nell'attuazione dei processi di riorganizzazione delle società bancarie, venga riconosciuto agli Enti la possibilità di valutare autonomamente il migliore rapporto partecipativo.

In relazione alle Società conferitarie, invece, il Congresso ha auspicato "che nella realizzazione dei processi di concentrazione venga attuata, per un rafforzamento delle Società stesse, una diversificazione dei loro assetti proprietari, favorendo una partecipazione diffusa al capitale"⁷.

La salvaguardia dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli Enti è uno degli elementi fondamentali cui le Fondazioni annettono una notevole

⁶ In realtà in Parlamento erano stati presentati in precedenza altri disegni di legge, ma questi, rispetto al testo approvato dal Governo risultano certamente meno organici, essendo finalizzati unicamente a disciplinare la cessione delle partecipazioni bancarie detenute dalle Fondazioni, senza occuparsi della loro disciplina normativa.

Nel complesso, alla data del 31 dicembre 1997, erano state presentate in Parlamento 5 proposte di legge riguardanti gli Enti conferenti. In particolare, alla Camera dei Deputati erano stati presentati i seguenti tre disegni di legge: l'Atto Camera n. 386 (Balocchi ed altri), del 19 maggio 1996, recante norme in tema di cessione di quote delle banche da parte delle fondazioni delle casse di risparmio; l'A.C. n. 3137 (Costa), del 3 febbraio 1997, recante norme in materia di privatizzazione delle banche controllate dalle fondazioni-associazioni; l'A.C. n. 3194 (Ciampi, Visco), del 12 febbraio 1997, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria. Al Senato della Repubblica, invece, erano state presentate le seguenti due proposte di legge: l'Atto Senato n. 863 (Debenedetti), del 3 luglio 1996, recante norme in tema di privatizzazione delle banche controllate da fondazioni-associazioni; l'A.S. n. 2588 (Pieroni ed altri), del 1° luglio 1997, recante norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica.

⁷ Cfr. ACRI, *Atti 17° Congresso Nazionale delle Casse di Risparmio, delle Banche del Monte e delle Fondazioni Bancarie*, Roma, 1997, pag. 191.

importanza in quanto consente loro, pur in presenza di una “tipizzazione” della disciplina, di tenere conto dei diversi assetti e delle differenti origini, dimensioni e modalità operative.

Il disegno di legge, che si propone, tra l’altro, di individuare la natura, gli scopi e l’organizzazione delle Fondazioni bancarie, sembra tenere conto di tale esigenza. Pur essendo condivisibili gli obiettivi cui tende il progetto di legge, è necessario, però, che gli stessi siano coerenti con quell’autonomia statutaria e gestionale degli Enti che l’iniziativa governativa intende salvaguardare e rafforzare.

Nel corso dei lavori parlamentari presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, cui la proposta “Ciampi” era stata assegnata in sede referente, l’ACRI, unitamente ad alcune Fondazioni associate, ha avuto modo di esprimere il proprio orientamento in ordine ai contenuti del disegno di legge, partecipando alla serie di audizioni tenuta dal gruppo ristretto costituito in seno alla Commissione stessa⁸.

La Commissione parlamentare ha concluso i propri lavori nella seduta del 18 novembre 1997 apportando miglioramenti all’originario testo governativo⁹.

In una prospettiva in cui le Fondazioni si vanno orientando a realizzare una reciproca autonomia nelle relazioni con le società conferitarie, il disegno di legge, come è stato autorevolmente sottolineato¹⁰, coglie il cambiamento del modo di porsi degli Enti conferenti rispetto alla società civile.

Il provvedimento, quindi, si propone di riassegnare le Fondazioni alla società civile da cui hanno avuto origine, risolvendo l’incertezza sulla loro natura giuridica privata che consente di eliminare quell’insieme di lacci e laccioli che, a causa di qualificazioni giuspubblicistiche, ne hanno finora reso più complessa l’operatività.

Il disegno di legge, inoltre, rafforza il ruolo delle Fondazioni bancarie

⁸ Alla serie di audizioni innanzi alla Commissione Finanze della Camera, svoltesi tra il 22 maggio e il 3 giugno 1997, hanno partecipato, tra gli altri, la Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la Banca d’Italia, la Compagnia San Paolo, l’Ente Cassa di Risparmio di Roma, l’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, l’Associazione Bancaria Italiana.

⁹ Il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione è riportato in Appendice. Anche se, rispetto al testo originario del provvedimento, il d.d.l. approvato dalla Commissione Finanze accoglie molti degli emendamenti proposti dalle Fondazioni bancarie, permangono nel testo, proprio in considerazione della sua natura di legge delega, talune previsioni non sufficientemente definite nei contenuti.

¹⁰ Cfr. Banca d’Italia, audizione innanzi alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati del 27 maggio 1997.

quali portatrici di autonome funzioni sociali, lasciando alle stesse ogni valutazione in ordine all'individuazione delle finalità statutarie nell'ambito degli scopi di utilità sociale previsti dalla normativa. Sotto questo profilo l'iniziativa governativa non impone un unico modello operativo, ma rinvia alle decisioni di ciascun Ente la scelta circa l'adozione del modello della *grant-making* o della *operating foundation* tipici dell'esperienza anglosassone.

In ambito associativo¹¹, è stato evidenziato come l'obiettivo di "tipizzare" le Fondazioni bancarie connesso al riconoscimento della loro natura giuridica privata deve trovare un adeguato equilibrio nei poteri di vigilanza attribuiti all'autorità amministrativa cui è assegnata la funzione di controllo. A questa, infatti, dovrebbe essere attribuita una vigilanza di tipo prudenziale, volta a salvaguardare l'integrità del patrimonio delle Fondazioni ed a verificare la legittimità degli atti, e non invasiva del merito delle decisioni assunte, affinché l'attività di controllo sia rispettosa dell'autonomia conforme alla natura privata degli Enti.

Tale autonomia deve potersi esplicare anche nella allocazione del reddito prodotto. Sotto questo profilo, l'efficienza dell'attività erogativa può essere perseguita assicurando normativamente l'indipendenza dei componenti gli organi delle Fondazioni dai soggetti chiamati a designarli.

Affinché ogni Fondazione possa assumere ruoli e responsabilità in linea con la propria vocazione è necessario che la loro disciplina sia dotata di una adeguata flessibilità che, nel rispetto delle istanze di interesse pubblico derivanti dall'esigenza di assicurare il perseguimento degli scopi di utilità sociale e la preservazione del patrimonio a tale fine strumentale, consenta ad ogni Ente di definire statutariamente il proprio assetto organizzativo ed il proprio modello operativo più consono alle richieste che promanano dalla collettività di riferimento.

L'introduzione di norme, come quella recata dal disegno di legge "Ciampi", che tende ad imporre alle Fondazioni limiti minimi di redditività del patrimonio appaiono non solo lesive dell'autonomia gestionale degli Enti, ma altresì inopportune.

Una siffatta norma, infatti, oltre ad essere di difficile attuazione da parte dell'autorità di vigilanza – la sua determinazione sarebbe influenzata dalla composizione dell'attivo di bilancio della singola Fondazione, po-

¹¹ Presso l'ACRI il disegno di legge è stato approfondito, sia in sede di Congresso Nazionale, che nel corso dei lavori degli organi. In particolare, il Consiglio ACRI, sulla base degli orientamenti congressuali, ha approvato nella seduta del 9 aprile 1997 un documento nel quale sono state formulate osservazioni e proposte di modifica al disegno di legge.

tendo nello stesso figurare anche componenti che non rispondono a logiche d'investimento, ma ad obiettivi di utilità sociale – determinerebbe effetti distorsivi che, come autorevolmente messo in evidenza¹², potrebbero portare gli Enti a sacrificare la propria consistenza patrimoniale, non attuando la conservazione del valore del patrimonio, ovvero smobilizzando parte degli investimenti meno fruttiferi, con rischi di perdite significative della stessa dotazione patrimoniale.

La diversificazione dell'investimento patrimoniale è un obiettivo che anche le Fondazioni si propongono di realizzare. Tale processo, però, deve essere accompagnato dal legislatore, non imposto.

Sotto tale profilo, il disegno di legge appronta un sistema di incentivazione fiscale che lascia alle Fondazioni la definizione delle più opportune strategie, in termini di dismissioni totali o parziali, ovvero di fusioni e aggregazioni, circa il più idoneo posizionamento delle banche partecipate sul mercato.

Ciò consentirà alle Fondazioni Casse di Risparmio di realizzare una maggiore redditività del proprio patrimonio in coerenza con l'obiettivo di rafforzare l'attività imprenditoriale delle Società bancarie, evitando che venga disperso quell'importante collegamento con il territorio che contraddistingue ancora oggi le Casse di Risparmio.

È necessario, quindi, che il Parlamento definisca rapidamente un coerente assetto normativo che consenta di realizzare appieno lo sviluppo di queste importanti realtà sociali costituite dalle Fondazioni bancarie le cui radici affondano nella storia del nostro Paese.

¹² Cfr. G. Segre, audizione innanzi alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati del 29 maggio 1997.

CAPITOLO 2

L'ASSETTO INTERNO DELLE FONDAZIONI C.R.

Premessa

Nei due precedenti Rapporti sulle Fondazioni bancarie si è già dato ampio risalto al processo di graduale adattamento organizzativo attraverso il quale le Fondazioni stesse hanno modificato i propri assetti interni, adeguandoli alle finalità istituzionali perseguite e conformandoli agli indirizzi fissati dalla normativa in materia.

Il completamento dell'ampio processo di revisione statutaria, avviato dalle Fondazioni bancarie sin dal 1993 e conclusosi nel corso del 1997, e l'adozione di specifici regolamenti interni, hanno consentito di individuare con maggiore precisione le finalità perseguite in ogni settore, di definire meglio, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, la composizione degli Organi amministrativi e di disciplinare le modalità di intervento istituzionale delle Fondazioni.

Nel 1997, anno di riferimento del presente Rapporto, si sono registrati alcuni ulteriori elementi di cambiamento, sebbene l'evoluzione del quadro di riferimento normativo, tutta centrata sul progetto di riordino della materia previsto dal disegno di legge "Ciampi" (cfr. Cap.1), abbia indotto un generale atteggiamento di prudente attesa.

In questo secondo Capitolo, sono raccolti tutti i dati più salienti che, nel loro insieme, permettono di disegnare un quadro descrittivo generale degli assetti organizzativi ad oggi assunti dalle Fondazioni C.R., evidenziandone le variazioni registrate rispetto al precedente periodo di rilevazione.

In particolare, nei primi due paragrafi l'attenzione è rivolta agli Organi collegiali delle Fondazioni bancarie: nel primo paragrafo si propongono i dati relativi alla loro composizione ed alle fonti di nomina dei rispettivi membri, nel secondo si procede ad un esame dei requisiti professionali degli Amministratori in carica.

Nell'insieme, si evince un ulteriore progresso del processo di rinnovamento degli Organi delle Fondazioni C.R., pienamente in linea con l'obiettivo di assicurare una coerenza sempre maggiore tra le professionalità interne ed i fini istituzionali di ogni Fondazione.

Nel terzo paragrafo si descrivono le caratteristiche principali del personale impiegato dalle Fondazioni C.R. per l'assolvimento delle diverse funzioni operative. Al di là di alcuni particolari andamenti, riscontrabili dal confronto con i dati dell'anno precedente e puntualmente illustrati nell'esposizione del citato paragrafo, è da sottolineare che, in questo campo, ha inciso particolarmente la situazione di incertezza normativa, che ha indotto le Fondazioni C.R. a procrastinare eventuali iniziative di riorganizzazione in materia di gestione dei rapporti di lavoro.

Il quarto, ed ultimo, paragrafo è dedicato all'esame dei diversi tipi di struttura organizzativa adottati dalle Fondazioni C.R.

I dati proposti descrivono una linea di sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente, confermando una complessiva propensione del sistema ad utilizzare strutture operative snelle e flessibili.

2.1 La composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni C.R.

Anche nel corso del 1997, come già visto nei precedenti Rapporti pubblicati dall'ACRI, è proseguito il significativo rinnovamento degli Organi di governo delle Fondazioni C.R., in linea con i nuovi assetti organizzativi adottati sulla base delle indicazioni della Direttiva Dini e con il processo di revisione statutaria avviato negli ultimi anni.

Tale processo di rinnovamento degli Organi collegiali contribuisce a favorire una maggiore coerenza tra le professionalità interne e il perseguimento dei fini istituzionali delle Fondazioni C.R.

La Tab. 1 illustra la composizione degli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R. distinte, in base alla loro originaria natura, in Fondazioni a struttura istituzionale e Fondazioni a struttura associativa.

Come si può osservare nella Tab. 1, dall'1/1/97 al 30/11/97 le Fondazioni C.R. hanno proseguito l'opera di ricambio dei propri Organi amministrativi, deliberando nomine per un numero pari al 14% del totale degli Amministratori previsti dallo statuto.

Complessivamente, negli ultimi tre anni sono state effettuate 480 nomine nell'ambito degli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R. pari a circa il 54% del totale degli Amministratori.

Una quota rilevante di queste ultime nuove nomine è dovuta alla copertura di cariche progressivamente scadute nel periodo in esame, mentre solo una piccola parte delle stesse è riferibile all'ampliamento dei Consigli di Amministrazione previsto dai nuovi statuti delle Fondazioni C.R. Infatti, rispetto all'anno precedente il numero totale degli Amministratori è aumentato soltanto di 11 unità.

Tab. 1 - Composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni C.R. (*)						
	Enti a struttura istituzionale		Enti a struttura associativa		Totale	% sul totale degli Amm.ri
	Numero	% sul totale	Numero	% sul totale		
Enti Conferenti	40	49	41	51	81	
Amministratori previsti dallo statuto	467	53	419	47	886	100
di cui:						
- attualmente in carica	449	52	417	48	866	98
- in corso di nomina	18	90	2	10	20	2
Membri del Collegio Sindacale	120	49	123	51	243	100
Amministratori nominati dall'1-1-1997	85	68	40	32	125	14

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1997.

Tab. 2 - Fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni C.R. a struttura istituzionale.

Fonti di nomina	1996		1997 (*)	
	N. nomine	% sul totale	N. nomine	% sul totale
Ministro del tesoro ¹	2	0,4	2	0,4
Comuni (Comunità montane)	115	25,1	115	24,6
Province	72	15,7	72	15,4
Regioni	14	3,1	14	3,0
Prefetto	5	1,1	5	1,1
CCIAA	85	18,5	85	18,2
Ordini professionali	10	2,2	10	2,1
Università	17	3,7	17	3,6
ACRI	61	13,3	60	12,8
Enti ecclesiastici	4	0,9	4	0,9
Cooptati dal Consiglio d'Amministrazione	46	10,0	55	11,8
Altri ²	28	6,0	28	6,1
Totale	459	100,0	467	100,0

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1997.

¹ Il referendum dell'aprile 1993 ha abrogato le disposizioni del R.D.L. n. 204/1938 che attribuivano al Ministro del Tesoro la nomina dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Casse di Risparmio.

Per quanto riguarda le Banche del Monte, il Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385) abrogando la legge n. 745/1938, ha fatto venire meno il potere di nomina del Ministro del Tesoro relativamente ai Presidenti e Vice Presidenti.

Alcune Fondazioni (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino) nell'esercizio della propria autonomia statutaria hanno attribuito la nomina di un Amministratore al Ministro del Tesoro.

² La voce "Altri" comprende: ICCRI, Volontariato, Associazione Federativa Casse e Monti dell'Emilia Romagna, Associazione Fondazioni Casse di Risparmio Piemontesi, U.S.L., Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Ministero della Sanità, Ente per il Turismo, Amministrazione Opere Pie, Consorzio Sviluppo Industriale, Consorzio Sviluppo Universitari di Vicenza e Verona.

Complessivamente, gli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R. sono mediamente composti da 11 membri.

Un altro aspetto di particolare rilievo da esaminare è rappresentato, con riferimento alle Fondazioni a struttura istituzionale, dalle fonti di nomina dei Consigli di Amministrazione.

La Tab. 2 evidenzia, per quanto riguarda tutte le fonti di nomina considerate nell'anno 1997, una situazione di sostanziale stabilità rispetto all'assetto precedente.

È da rilevare, tuttavia, una lieve diminuzione dell'incidenza delle no-

mine di derivazione pubblica (Ministro del tesoro, Regioni, Province, Prefetto, CCIAA, Comuni) che sono passate dal 63,9% nel 1996 al 62,7% nel 1997.

Risulta, invece, sostanzialmente immutato il dato relativo alle nomine riferite alle Università (3,7% nel 1996 e 3,6% nel 1997) ed agli Ordini professionali (2,2% nel 1996 e 2,1% nel 1997).

Si rileva, infine, una ulteriore diminuzione delle nomine facenti capo all'ACRI ed un aumento dei membri cooptati dal Consiglio di Amministrazione.

A tale riguardo, è opportuno ricordare che la circolare del Ministero del tesoro del 28 giugno 1995 ha individuato nell'ampliamento del Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione un utile strumento per realizzare una maggiore rappresentatività degli interessi connessi con i settori di intervento prescelti dalle singole Fondazioni.

Per quanto riguarda le Fondazioni a struttura associativa, nelle quali l'Organo che provvede alle nomine è l'Assemblea dei Soci (composta da soggetti ed organismi che differiscono nelle diverse Fondazioni) la Tab. 3 illustra alcuni dati relativi alle fonti di nomina delle Assemblee stesse nel 1996 e nel 1997.

La Tab. 3 evidenzia, in generale, come esse nel 1997 risultino immutate, in termini percentuali, rispetto al 1996.

Già nello scorso anno, infatti, le Fondazioni C.R. avevano provveduto ad adeguare i loro statuti secondo le previsioni dell'art. 23 del D.Lgs. n. 356/1990, in base al quale "l'integrazione della compagine sociale delle Casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che

Tab. 3 - Fonti di nomina delle Assemblee dei Soci delle Fondazioni C.R. a struttura associativa.

Fonti di nomina	1996 % sul totale delle nomine	1997 (*) % sul totale delle nomine
Enti pubblici territoriali	10	10
CCIAA	2	2
Ordini professionali	6	6
Università	4	4
Altri	9	9
Totale	31	31
Assemblea dei Soci per cooptazione	69	69
Totale	100	100

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1997.

Tab. 4 - Amministratori e Sindaci delle Fondazioni C.R. con doppio incarico rilevante ai fini dell'incompatibilità. (*)						
	Fondazioni a struttura istituzionale		Fondazioni a struttura associativa		Totale	% sul totale
	Numero	% sul totale	Numero	% sul totale		
Fondazioni C.R.	40	49	41	51	81	100
Amministratori previsti dallo statuto	467	53	419	47	886	100
Amministratori con doppio incarico nella Società conferitaria e nella Fondazione C.R. di cui:	18	58	13	42	31	3
- Presidenti e/o Vice Presidenti	14	70	6	30	20	2
- Consiglieri	4	36	7	64	11	1
Sindaci previsti dallo statuto	120	49	123	51	243	100
Sindaci con doppio incarico	6	75	2	25	8	3

(*) Situazione aggiornata al mese di novembre 1997.

hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30% del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, da enti ed organismi economico-professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10% del predetto numero massimo”.

La Tab. 4 illustra la situazione attuale delle Fondazioni C.R. con riferimento all'incompatibilità del doppio incarico degli Amministratori e dei Sindaci.

La tabella evidenzia come il fenomeno del doppio incarico, relativo alle situazioni in cui lo stesso soggetto ricopre cariche amministrative o di controllo negli Organi della Fondazione C.R. e della Società conferitaria, risulti estremamente contenuto.

Inoltre, i casi di doppio incarico tuttora in essere rientrano tutti nelle fattispecie specificamente previste dalla normativa in materia (art. 1 del Decreto Ministeriale 1 febbraio 1995), essendo relativi ad Amministratori e Sindaci di Fondazioni C.R. che hanno deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della Società conferitaria.

2.2 I requisiti di professionalità degli Amministratori delle Fondazioni C.R.

L'analisi relativa agli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R. prosegue, in questo paragrafo, con riferimento alle caratteristiche di professionalità degli Amministratori.

Il tema riveste particolare interesse in quanto, come è noto, da più parti sono state rivolte sollecitazioni alle Fondazioni bancarie affinché fosse assicurata la presenza, nell'ambito dei loro Organi di amministrazione, di requisiti di professionalità congruenti con le finalità istituzionali da perseguire.

In particolare, si è andata sempre più consolidando la convinzione che nei menzionati Organi collegiali dovessero trovare spazio, attraverso una bilanciata compresenza di professionisti di diversa estrazione, sia professionalità di tipo tecnico-specialistico (con competenza specifica sui settori di intervento della Fondazione), sia profili di competenza manageriale (per l'opportuna integrazione gestionale delle risorse).

In questa parte del Rapporto vengono presentati, anche quest'anno come in occasione della pubblicazione dell'anno precedente, i risultati di una apposita ricognizione svolta dall'ACRI sull'argomento in questione.

Al fine di rappresentare in modo dettagliato il fenomeno sono state adottate varie modalità di classificazione ed aggregazione dei dati.

Tab. 5 - Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. per tipologia di professionalità.

Tipologia di professionalità degli Amministratori	Amministratori nominati nel 1996		Amministratori nominati nel 1997		Tot. Amministratori in carica	
	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale
Dirigenziale ed imprenditoriale	37	28	45	36	343	40
Ad elevata specializzazione	53	40	42	34	280	32
Tecnico-amministrativa	43	31	34	27	231	27
Commerciale e di servizio	1	1	4	3	12	1
Totale	134	100	125	100	866	100

Nella Tab. 5 le professioni degli Amministratori sono state classificate in quattro tipologie che prendono in considerazione il livello di complessità e la funzione aziendale espressa dalla singola professione.

Con riferimento alla situazione attuale la tabella mostra come la composizione degli Organi collegiali sia caratterizzata da una marcata presenza di professionalità dirigenziali e imprenditoriali (40%) e, seppure in misura minore, di professionalità caratterizzate da elevata competenza tecnica (32%).

In particolare, con riferimento alle nuove nomine, si registra nel 1997 un sostanziale incremento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale (36%) rispetto al 1996 (28%) e una diminuzione sia dei soggetti con alta specializzazione professionale (34% nel 1997, 40% nel 1996), sia dei soggetti con professionalità di tipo tecnico-amministrativo (27% nel 1997, 31% nel 1996).

Tale dato conferma, come rilevato nel Secondo Rapporto, l'orientamento crescente delle Fondazioni di dotarsi, in funzione della complessità del sistema sociale di riferimento e degli specifici ambiti d'intervento, di professionalità di tipo manageriale ed imprenditoriale che sappiano integrare risorse diverse ed orientare le stesse verso il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Da questa prima analisi generale emerge, pertanto, come all'interno degli Organi amministrativi vi sia un equilibrato presidio di tutte le funzioni di gestione, specialistiche e di amministrazione.

Un altro aspetto preso in considerazione è quello relativo al titolo di studio o, più precisamente, alla formazione scolastica ed universitaria degli Amministratori delle Fondazioni C.R.

La Tab. 6 evidenzia, con riferimento alla totalità degli Amministratori,

Tab. 6 - Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. per tipologia di formazione scolastica ed universitaria.

Tipologia di formazione	Amministratori nominati nel 1996		Amministratori nominati nel 1997		Tot. Amministratori in carica	
	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale
Agraria	10	7	4	3	49	6
Economica	25	19	25	20	192	22
Giuridica	39	29	22	18	191	22
Letteraria	10	7	7	6	88	10
Medica	15	12	18	14	86	10
Scientifica	14	11	18	14	110	13
Tecnica	10	7	19	15	65	8
Politico-sociale	3	2	3	3	29	3
Altre	8	6	9	7	56	6
Totale	134	100	125	100	866	100

una rilevante presenza dei titoli di studio di natura economica e giuridica, che insieme rappresentano il 44%, oltre a diverse altre tipologie, quali ad esempio quella scientifica (13%), letteraria (10%), medica (10%).

Per quanto riguarda le nuove nomine si registra una minore incidenza percentuale sia dei soggetti che possiedono una formazione giuridica (18% nel 1997 e 29% nel 1996), sia dei soggetti che hanno competenze nel settore agrario.

Al contrario, risulta aumentata l'incidenza dei soggetti che possiedono una formazione tecnica, scientifica e medica.

Nel complesso, i dati sembrano confermare la tendenza, in atto nelle Fondazioni, di avvalersi di soggetti con esperienze formative altamente differenziate che possano essere utilizzate come risorse di esperienza e di conoscenza per il più efficace perseguimento delle finalità istituzionali.

Infatti, l'eterogeneità delle esperienze formative dei propri componenti conferisce agli Organi amministrativi delle Fondazioni quelle caratteristiche di flessibilità necessarie per operare incisivamente nei diversi campi di attività.

Un altro aspetto dell'analisi svolta prende in considerazione le particolari relazioni che collegano le professioni degli Amministratori all'attività svolta delle Fondazioni in ambito sociale.

Il modello di analisi, già utilizzato nel Secondo Rapporto, identifica sei grandi tipologie di professionalità:

Professionalità imprenditoriali e manageriali - Tale tipologia identifica le professioni che hanno come comune denominatore un orientamento

alla attivazione e alla gestione di iniziative e progetti di impresa, esprimendo competenze sul piano metodologico nell'utilizzo di strumenti di pianificazione e di integrazione sistemica.

Professionalità dell'ambiente e del territorio - Tale tipologia identifica professionalità che, con livelli diversi di specializzazione tecnica, operano nella progettazione e nella gestione esecutiva di iniziative rivolte alla conservazione e allo sviluppo dell'ambiente e del territorio.

Professionalità di supporto socio-economico - Tale tipologia identifica le professionalità operanti nel campo dell'assistenza e della consulenza sia di natura giuridica (normativa generale e di settore) ed economica, sia di tipo socio-sanitario, sia di orientamento e sviluppo sociale ed individuale.

Professionalità tecnologiche, innovative e di comunicazione - Tale tipologia identifica le professionalità che operano nel settore della comunicazione di massa e della tecnologia informatica e di rete e che esprimono competenze riferibili all'area del networking.

Professionalità amministrative - Tale tipologia identifica l'insieme delle professionalità destinate alla gestione di problematiche economico-amministrative, organizzative e produttive.

Professionalità creative, di studio e di ricerca - Tale area identifica le professionalità caratterizzate da un marcato orientamento all'innovazione e che si occupano della gestione dei processi qualitativi che interessano le strutture di produzione del sapere e dei valori artistici espressi dalla comunità.

Con riferimento all'attuale composizione degli Organi amministrativi, la mappa delle professioni degli Amministratori delle Fondazioni C.R. (v. Tab. 7) evidenzia una elevata presenza di professionalità di tipo manageriale e imprenditoriale (40%), e di professionalità di supporto socio-economico (32%) a cui fanno riferimento figure professionali che svolgono attività quali quella di avvocato, commercialista, medico, insegnante, ecc.

Le professionalità di natura amministrativa (ragionieri, contabili, impiegati e funzionari bancari) rappresentano il 20% del totale delle professioni degli Amministratori.

Tale tipologia esprime professionalità la cui area di competenza è rappresentata dalla gestione di aspetti relativi alla contabilità, all'amministrazione e, più in generale, alla valutazione dei profili economici dei progetti e degli interventi.

È interessante rilevare, inoltre, la presenza di professionalità la cui sfera di attività prevede la gestione di problematiche relative all'ambiente ed al territorio (6%). All'interno di questa tipologia rientrano professioni che utilizzano competenze sia di tipo progettuale (ingegnere, architetto) che realizzativo (geometra).

Tab. 7 - Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. in relazione alle caratteristiche funzionali delle tipologie professionali.						
Tipologie professionali	Amministratori nominati nel 1996		Amministratori nominati nel 1997		Tot. Amministratori in carica	
	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale delle nomine	Numero	% sul totale
<i>Professionalità imprenditoriali e manageriali</i> (dirigente d'azienda, dirigente pubblica amministrazione, imprenditore, artigiano, commerciante)	43	32	52	42	348	40
<i>Professionalità dell'ambiente e del territorio</i> • progettazione del sistema ambiente/territorio (ingegnere, architetto, agronomo) • realizzazione (geometra)	9 6 3	7 5 2	5 4 1	4 3 1	56 44 12	6 5 1
<i>Professionalità di supporto socio-economico</i> • consulenza professionale (avvocato, notaio, commercialista, assicuratore) • sostegno socio-sanitario (medico, farmacista, assistente sociale) • orientamento e sviluppo (consulente del lavoro, insegnante, formatore)	51 34 13 4	38 25 10 3	38 19 16 3	30 15 13 2	277 180 75 22	32 21 9 2
<i>Professionalità tecnologiche, innovative e di comunicazione</i> (giornalista, operatore informatico)	0	0	0	0	3	1
<i>Professionalità amministrative</i> (impiegati, ragionieri, bancari)	29	22	29	23	174	20
<i>Professionalità creative, di studio e di ricerca</i> (esperto d'arte, docente universitario)	2	1	1	1	8	1
Totale	134	100	125	100	866	100

Per quanto riguarda le nuove nomine, un dato particolarmente significativo è rappresentato, come illustrato nella Tab. 7, dal costante incremento all'interno degli Organi collegiali, di soggetti in possesso di una specifica competenza manageriale ed imprenditoriale (32% nel 1996 e 42% nel 1997).

Tale dato rappresenta una ulteriore conferma dell'orientamento delle Fondazioni ad utilizzare, in funzione anche della leadership culturale che le stesse possono esercitare nei diversi contesti sociali, modalità gestionali improntate alla pianificazione strategica degli interventi ed alla gestione operativa dei progetti (project management).

Un altro aspetto da evidenziare è rappresentato, sempre con riferimento alle ultime nomine, dalla minore incidenza percentuale delle professionalità di supporto socio-economico nel campo della consulenza professionale (15% nel 1997 e 25% nel 1996). Si registra, al contrario, un aumento dell'incidenza delle professionalità di sostegno socio-sanitario (13% nel 1997 e 10% nel 1996), in linea con la crescente attenzione delle Fondazioni verso problematiche di tipo sociale.

La Tab. 8 presenta un quadro di sintesi sull'orientamento professionale e sull'interesse degli Amministratori rispetto ai settori di intervento istituzionali delle Fondazioni.

Come si può osservare, i settori di intervento verso i quali si concentrano in misura maggiore le indicazioni degli Amministratori, nell'ambito di una indagine "ad hoc" svolta dall'ACRI, sono arte e cultura e utilità sociale, mentre i settori verso i quali si registra una minore propensione sono sanità e ricerca scientifica.

I dati contenuti nella Tab. 9 approfondiscono ulteriormente questa parte dell'analisi evidenziando la relazione tra il settore scelto e le diverse ti-

Tab. 8 - Distribuzione percentuale delle propensioni espresse dagli Amministratori delle Fondazioni C.R. verso i settori di intervento istituzionali. (*)

Settori di intervento	% sul totale delle scelte effettuate
Arte e cultura	20
Sanità	11
Istruzione	17
Ricerca scientifica	16
Utilità sociale	36
Totale	100

(*) Nella presente tabella sono riportati i dati relativi ai 560 Amministratori che hanno risposto all'indagine (pari a circa il 65% degli Amministratori in carica); a ciascuno di essi è stato richiesto di esprimere la propria propensione verso uno o più settori d'interesse.

Tab. 9 - Distribuzione degli Amministratori delle Fondazioni C.R. in relazione alle caratteristiche funzionali delle tipologie professionali ed ai settori di intervento. (*)

Tipologie professionali	Arte		Sanità		Istruzione		Ricerca Scientifica		Utilità Sociale	
	N.	% tot. Amm.ri	N.	% tot. Amm.ri	N.	% tot. Amm.ri	N.	% tot. Amm.ri	N.	% tot. Amm.ri
<i>Professionalità imprenditoriali e manageriali</i> (dirigente d'azienda, dirigente pubblica amministrazione, imprenditore, artigiano, commerciante)	49	31	10	11	17	12	38	29	160	55
<i>Professionalità dell'ambiente e del territorio</i> • progettazione del sistema ambiente/territorio (ingegnere, architetto, agronomo) • realizzazione (geometra)	15 14 1	10 9 1	2 1 1	2 1 1	6 6 0	4 4 0	5 5 0	4 4 0	20 14 6	7 5 2
<i>Professionalità di supporto socio-economico</i> • consulenza professionale (avvocato, notaio, commercialista, assicuratore) • sostegno socio-sanitario (medico, farmacista, assistente sociale) • orientamento e sviluppo (consulente del lavoro, insegnante, formatore)	63 48 8 7	39 30 5 4	62 8 53 1	71 9 61 1	47 34 5 8	34 24 4 6	34 21 12 1	26 16 9 1	76 51 15 10	27 18 5 4
<i>Professionalità tecnologiche, innovative e di comunicazione</i> (giornalista, operatore informatico)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
<i>Professionalità amministrative</i> (impiegati, ragionieri, bancari)	29	18	13	15	69	49	52	40	33	11
<i>Professionalità creative, di studio e di ricerca</i> (esperto d'arte, docente universitario)	3	2	0	0	1	1	1	1	0	0
Totale	159	100	88	100	140	100	130	100	289	100

(*) Nella presente tabella sono riportati i dati relativi ai 560 Amministratori che hanno risposto all'indagine (pari a circa il 65% degli Amministratori in carica); a ciascuno di essi è stato richiesto di esprimere la propria propensione verso uno o più settori di interesse.

pologie professionali degli Amministratori, così come precedentemente individuate.

L'esame di alcuni dati più significativi consente di rilevare come il settore arte e cultura sia stato indicato per il 31% da soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale e per il 39% da soggetti che operano nel settore del supporto socio-economico.

Il settore sanità è stato individuato, come area di interesse e conoscenza, per il 71% da professionisti dell'area socio-economica (tra questi vi è, naturalmente, una forte incidenza degli operatori socio-sanitari), per il 15% da professionisti di tipo amministrativo e per l'11% da imprenditori e manager.

Il settore istruzione è stato indicato per il 49% da professionalità amministrative, per il 34% dalle professionalità di supporto socio-economico, per il 12% dalle professionalità di tipo imprenditoriale e manageriale.

La ricerca scientifica è risultata prescelta per il 40% da professionalità amministrative, per il 29% da professionalità imprenditoriali e manageriali e per il 26% da professionalità di supporto socio-economico.

Nel settore utilità sociale si rileva una presenza elevata di professionalità imprenditoriali (55%) e di supporto socio-economico (27%).

Nel loro insieme tali dati consentono di rilevare, come peraltro già emerso ed illustrato nel Secondo Rapporto, una distribuzione equilibrata e coerente delle diverse tipologie di professionalità presenti negli Organi amministrativi delle Fondazioni C.R.

Esse, in linea con il ruolo sempre più rilevante assunto in ambito sociale, sembrano in condizioni di poter disporre, all'interno dei propri Organi amministrativi, di una gamma di competenze professionali molto ampia e diversificata.

Emerge, infatti, la presenza sia di professionalità di tipo manageriale, che vengono impegnate nell'attività di pianificazione e gestione delle iniziative, sia di professionalità di natura tecnico-specialistica, il cui contributo è rivolto alla analisi e alla valutazione tecnica dei progetti, nonché di professionalità nel campo amministrativo, che assolvono una indispensabile funzione di supporto per l'attività complessiva della Fondazione.

2.3 Il personale delle Fondazioni C.R.

Lo stretto collegamento che le Fondazioni C.R. hanno mantenuto, in questi primi anni di operatività, con le rispettive Banche conferitarie ha molto influenzato le soluzioni organizzative adottate in merito al personale da impiegare.

Infatti, fino ad ora, le Fondazioni C.R. hanno fatto ampio ricorso a forme varie di collaborazione con la Banca conferitaria, in virtù delle quali è stato impegnato personale della banca stessa sia per l'assolvimento di funzioni direttive sia per svolgere attività di natura squisitamente operativa.

Le modalità più tipiche attraverso le quali si è realizzata questa interazione sono:

- il distacco di personale da parte della Banca conferitaria, cioè la destinazione temporanea alla Fondazione di alcuni dipendenti della banca;
- i contratti di service, vale a dire convenzioni stipulate ad hoc tra la Fondazione e la Banca conferitaria per lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di determinate funzioni operative per conto della Fondazione.

Va ricordato, peraltro, che nelle analisi svolte nel precedente Rapporto si erano delineate alcune tendenze e prospettive modificative di tali assetti, derivanti, in buona misura, dal processo di graduale attenuazione dei legami tra le Fondazioni bancarie e le aziende creditizie collegate.

Si era rilevato, in particolare, un progressivo aumento delle risorse assunte in organico dalla Fondazione, con conseguente diminuzione di quelle legate, sul piano contrattuale ed organizzativo, anche alla Banca conferitaria (personale distaccato e risorse impegnate in service).

Le rilevazioni statistiche relative al 1997, come si può osservare nella Tab. 10, confermano sostanzialmente quegli andamenti, pur in presenza di un quadro di insieme che non mostra sensibili variazioni negli ultimi due anni di rilevazione, e che continua ad indicare nel distacco e nel service le due soluzioni organizzative prevalenti.

Il numero complessivo delle persone assegnate all'operatività delle Fondazioni C.R. è lievemente aumentato, passando dalle 324 unità censite nel

Tab. 10 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro.

Natura del rapporto di lavoro	1996		1997	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	35	11	44	13
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	120	37	120	34
Organico in service	151	47	156	44
Collaborazioni esterne	18	5	31	9
Totale	324	100	351	100

Tab. 11 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla dimensione della Fondazione.						
Gruppi dimensionali di Fondazioni	Rapporti di lavoro dipendente in %		Collaborazioni esterne in %		Totale classe	
	1996	1997	1996	1997	1996	1997
Fondazioni grandi	98	94	2	6	100	100
Fondazioni medio-grandi	89	92	11	8	100	100
Fondazioni medie	89	81	11	19	100	100
Fondazioni medio-piccole	100	83	0	17	100	100
Fondazioni piccole	96	100	4	0	100	100
Sistema Fondazioni C.R.	95	91	5	9	100	100

1996 alle 351 del 1997. L'entità degli organici in questione rimane comunque molto contenuta, soprattutto se si tiene conto del numero, dell'articolazione territoriale e delle dimensioni patrimoniali delle Fondazioni C.R.

In merito alla natura dei rapporti di lavoro, detto della perdurante prevalenza dei casi di distacco e di service, è da osservare l'aumento consistente della percentuale di risorse legate alla Fondazione da rapporti di collaborazione esterna (9% nel 1997 rispetto a 5% nel 1996): essi si configurano soprattutto in forma di prestazione coordinata e continuativa e rappresentano ormai, nel sistema, un fenomeno non più episodico.

Ciò sembra indicare la propensione crescente delle Fondazioni C.R. a scegliere forme di collaborazione più flessibili rispetto a quelle tradizionali del settore bancario, caratterizzato in via pressoché esclusiva da rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Un'analisi più dettagliata dei dati al riguardo (v. Tab. 11) evidenzia, tuttavia, una tendenza non del tutto uniforme tra Fondazioni di diversa entità dimensionale.

Se si confrontano le collaborazioni esterne con i tre tipi di lavoro dipendente globalmente considerati (organico proprio, distaccato e in service), si può osservare che le prime accrescono il loro peso nelle realtà grandi (+4%), medie (+8%) e medio piccole (+17%), mentre nelle Fondazioni medio-grandi ed in quelle piccole si assiste al fenomeno inverso (l'incidenza delle collaborazioni esterne diminuisce, rispettivamente, del 3% e del 4%).

Per quanto riguarda i rapporti riconducibili alla fattispecie del lavoro dipendente (v. Tab. 12), si rileva un aumento di incidenza della quota di personale inquadrato nell'organico delle Fondazioni C.R. (14% nel 1997 rispetto a 12% nel 1996), con conseguente diminuzione di quello distaccato dalla Banca conferitaria e di quello impegnato dalla stessa sulla base di convenzioni di service.

Ciò a conferma della linea di tendenza generale, riscontrata anche nel precedente Rapporto, che vede crescere, in modo lento ma costante, la propensione delle Fondazioni C.R. ad instaurare un rapporto diretto con le proprie risorse operative.

Anche in questo caso, tuttavia, come già osservato a proposito delle collaborazioni esterne, le linee di tendenza generali non sono uniformemente riferibili a tutte le classi dimensionali delle Fondazioni C.R.

Mentre nelle Fondazioni medie e medio-piccole il personale in organico raddoppia percentualmente il proprio peso (da 12% a 23% nelle medio-piccole e da 12% a 26% nelle medie), nelle Fondazioni medio-grandi si registra un andamento esattamente contrario: aumenta sensibilmente la percentuale di risorse impiegate sulla base di contratti di service (+17%) e si ri-

Tab. 12 - Rapporti di lavoro dipendente: distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. in relazione alla natura del rapporto di lavoro e alla dimensione della Fondazione.

Gruppi dimensionali di Fondazioni	Rapporto di lavoro dipendente								Totale classe
	Organico proprio dell'Ente in %		Organico distaccato dalla Banca conferitaria in %		Organico in service in %				
	1996	1997	1996	1997	1996	1997			
Fondazioni grandi	11	13	77	78	12	9	100	100	
Fondazioni medio-grandi	18	11	30	20	52	69	100	100	
Fondazioni medie	12	26	16	22	72	52	100	100	
Fondazioni medio-piccole	12	23	12	8	76	69	100	100	
Fondazioni piccole	4	2	2	4	94	94	100	100	
Sistema Fondazioni C.R.	12	14	39	38	49	48	100	100	

duce, per contro, la quota di personale in organico (-7%) e in distacco (-10%).

Un'altra interessante prospettiva di indagine è offerta dall'esame dei dati relativi alla durata giornaliera di impegno delle risorse dedicate all'attività delle Fondazioni C.R. (v. Tab. 13).

Anche questa variabile, infatti, serve a soppesare l'entità complessiva delle risorse umane utilizzate dalle Fondazioni, e contribuisce a delineare meglio il quadro del processo di strutturazione organizzativa in atto nel sistema.

La durata giornaliera dell'impegno lavorativo del personale presenta una forte correlazione con le scelte operate dalle Fondazioni C.R. in merito all'utilizzo del service.

Una tipica espressione di questa formula, infatti, è costituita dall'impiego di risorse che, pur continuando a svolgere precise mansioni nell'ambito della Banca conferitaria, dedicano parte del loro tempo lavorativo allo svolgimento di attività di pertinenza della Fondazione.

Ne consegue, pertanto, che buona parte delle persone impiegate dalle Fondazioni sulla base di convenzioni di service con la Banca conferitaria sono state censite, nella presente ricerca, come risorse part time.

Il dato generale che emerge dalle statistiche del 1997 rivela un assetto generale stabile rispetto all'anno precedente, anche questa volta in presenza di andamenti non sempre omogenei tra i diversi gruppi dimensionali di Fondazioni.

Spicca, in particolare, la variazione relativa alle Fondazioni medie che riducono fortemente la quota di personale impiegato a tempo parziale (55% nel 1997 contro 76% nel 1996). A conferma di quanto scritto poco sopra, questo andamento si abbina ad una significativa riduzione, da parte delle Fondazioni medie, del ricorso a contratti di service (cfr. Tab. 12).

Gli inquadramenti contrattuali del personale dipendente, in organico presso la Fondazione o distaccato dalla Banca conferitaria o impegnato sulla base di contratti di service, non fanno registrare particolari novità nel 1997, rispetto a quanto rilevato l'anno precedente (v. Tab. 14).

Si riscontra una lieve diminuzione della quota di personale impiegatizio (-2%) ed alcune variazioni nella composizione interna ai ruoli direttivi e intermedi. In tale ambito, in particolare, cresce l'incidenza dei funzionari (+4%) mentre diminuisce la percentuale di dirigenti (-2%) e quella dei quadri (-1%).

È utile ricordare, per una corretta interpretazione di questi dati, che la particolare strutturazione organizzativa delle Fondazioni C.R. comporta inevitabilmente una significativa incidenza, di fatto non comprimibile oltre una certa misura, della quota di personale con qualifiche direttive e intermedie.

Tab. 13 - Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. in relazione alla durata dell'impegno di lavoro giornaliero e per gruppi dimensionali di Fondazioni.						
Gruppi dimensionali di Fondazioni	Tipologia del rapporto di lavoro					
	Part Time (%)		Full Time (%)		Totale classe	
	1996	1997	1996	1997	1996	1997
Fondazioni grandi	15	15	85	85	100	100
Fondazioni medio-grandi	59	65	41	35	100	100
Fondazioni medie	76	55	24	45	100	100
Fondazioni medio-piccole	79	78	21	22	100	100
Fondazioni piccole	93	100	7	0	100	100
Sistema Fondazioni C.R.	53	52	47	48	100	100

Tab. 14 - Distribuzione del personale delle Fondazioni C.R. sulla base dell'inquadramento contrattuale e per gruppi dimensionali di Fondazioni.

Gruppi dimensionali	Inquadramento contrattuale									
	Dirigenti in %		Funzionari in %		Quadri in %		Impiegati in %		Totale classe	
	1996	1997	1996	1997	1996	1997	1996	1997	1996	1997
Fondazioni grandi	10	10	20	21	9	8	61	61	100	100
Fondazioni medio-grandi	17	16	24	22	5	8	54	54	100	100
Fondazioni medie	29	19	10	15	10	11	51	55	100	100
Fondazioni medio-piccole	30	32	18	28	15	16	37	24	100	100
Fondazioni piccole	27	27	17	27	12	9	44	37	100	100
Sistema Fondazioni C.R.	19	17	18	22	10	9	53	51	100	100

Stante l'esiguità numerica degli organici impiegati dalle Fondazioni C.R., infatti, finisce per avere un peso percentuale alto il numero delle posizioni che, per la delicatezza delle funzioni attribuite alle persone che le occupano, richiedono un inquadramento di livello medio-alto (si pensi ad esempio ai Segretari Generali o ai responsabili delle funzioni specialistiche) e che non possono essere eliminate senza pregiudicare gravemente le potenzialità operative delle Fondazioni stesse.

2.4 La struttura organizzativa delle Fondazioni C.R.

Il tema della struttura organizzativa delle Fondazioni C.R. è stato già trattato nei Rapporti precedentemente pubblicati.

In particolare, nel Rapporto dello scorso anno si erano prodotti i risultati di una ricerca, condotta dall'ACRI, volta a descrivere le varie articolazioni funzionali adottate dalle Fondazioni C.R.

Nell'intento di favorire un aggiornamento puntuale del fenomeno, ancor oggi soggetto a numerose evoluzioni ed assestamenti, l'ACRI ha svolto, anche nel 1997, una specifica ricognizione tra le Fondazioni C.R. associate.

Per consentire un più agevole confronto tra gli ultimi dati rilevati e quelli presentati nel precedente Rapporto, è utile richiamare sinteticamente i principali esiti prodotti in quella sede.

È bene ricordare, preliminarmente, che il modello di analisi utilizzato prevedeva la classificazione delle Fondazioni C.R. secondo tre possibili tipi di struttura operativa (esterna, elementare ed articolata), individuati sulla base delle caratteristiche organizzative delle Fondazioni C.R. stesse e di una valutazione degli elementi di omogeneità esistenti tra le diverse impostazioni organizzativo-funzionali rilevate.

Le Fondazioni C.R. a struttura operativa esterna sono quelle che fanno ricorso alle strutture della Banca conferitaria per l'assolvimento di tutte le proprie funzioni operative, ad eccezione di quelle di coordinamento riferibili al Segretario Generale.

Nelle Fondazioni C.R. a struttura operativa elementare sono previste, alle dirette dipendenze del Segretario Generale (eventualmente coadiuvato da una figura di sostituto) una o più posizioni di addetto impegnate nell'operatività corrente.

Talora, anche in questo tipo di configurazione è previsto il ricorso alle strutture della Banca conferitaria per l'assolvimento di alcune funzioni operative della Fondazione.

La struttura articolata delle Fondazioni C.R. è caratterizzata, invece,

dalla distinzione, anche formale, di diversi centri di responsabilità, per ognuno dei quali è definita una specifica posizione di coordinamento.

In questo caso si configura, quindi, una struttura piramidale al cui vertice opera il Segretario Generale, a livello intermedio i Responsabili di funzione, e alla base gli addetti operativi, da questi ultimi coordinati.

Nell'indagine del 1996 era emersa una netta prevalenza delle strutture di tipo elementare, riscontrate nel 55,7% dei casi indagati, seguite, in ordine di frequenza, dalle strutture articolate (34,3%) e, a maggiore distanza, dalle strutture esterne (10%).

Il livello di strutturazione organizzativa risultava più alto nelle Fondazioni C.R. di maggiori dimensioni, mentre tendeva ad attenuarsi con il diminuire della loro dimensione operativa.

La nuova rilevazione, relativa al 1997, presenta un quadro della situazione che in parte conferma i dati precedenti, mentre per alcuni aspetti evidenzia tendenze modificative.

Come si evince dalla Tab. 15, in cui i risultati delle due rilevazioni sono messi a confronto, si consolida la preferenza delle Fondazioni C.R. per le strutture organizzative di tipo elementare.

Esse sono state riscontrate nel 59,5% dei casi esaminati, quasi il 4% in più rispetto alla rilevazione del 1996. Un incremento ancor maggiore si rileva per le strutture di tipo esterno, con una variazione di incidenza tra 1996 e 1997 pari a +6,5%, mentre le strutture articolate riducono il loro peso passando da 34,3% a 24%.

È interessante constatare, sempre nella Tab. 15, che questi andamenti generali di sistema sono stati prodotti soprattutto da variazioni strutturali che hanno interessato le Fondazioni medie.

Infatti, si può notare che le Fondazioni di grandi dimensioni hanno mantenuto invariati i propri assetti organizzativi e che, nelle Fondazioni piccole, rimane costante il peso delle strutture di tipo esterno (ferme al 20%) e vi è solo un lieve assestamento tra strutture articolate ed elementari, con uno spostamento di incidenza di circa il 4% dalle une alle altre.

Nelle Fondazioni medie, invece, si registrano variazioni molto più consistenti, soprattutto con riferimento ai casi di utilizzo di strutture articolate, che diminuiscono il loro peso del 18%, e di strutture esterne che divengono più frequenti e portano la loro incidenza sino a oltre il 17%.

In definitiva, valutando i dati nel loro complesso si può dire che, al di fuori delle Fondazioni C.R. più grandi, che ormai sembrano essere stabilmente orientate verso l'utilizzo prevalente di tipologie di struttura articolate, nelle Fondazioni C.R. di piccola e, soprattutto, di media dimensione sono ancora in corso processi di assestamento strutturale.

In particolare, si assiste ad una progressiva semplificazione delle strut-

Tab. 15 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali e per tipologia di struttura									
Fondazioni		Tipologie di struttura							
Gruppi dimensionali	Numero	Struttura esterna %		Struttura elementare %		Struttura articolata %		Totali %	
		1996	1997	1996	1997	1996	1997	1996	1997
Fondazioni grandi	9	0,0	0,0	33,3	33,3	66,7	66,7	100,0	100,0
Fondazioni medie	35	3,2	17,1	64,5	68,6	32,3	14,3	100,0	100,0
Fondazioni piccole	37	20,0	20,0	53,3	57,1	26,7	22,9	100,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	81	10,0	16,5	55,7	59,5	34,3	24,0	100,0	100,0

ture organizzative, con un ridimensionamento di quelle di tipo articolato esistenti ed un corrispondente aumento delle strutture elementari e di quelle esterne.

In merito alle attribuzioni operative più ricorrenti degli addetti delle Fondazioni C.R., la rilevazione del 1997 evidenzia un quadro sostanzialmente immutato rispetto all'anno precedente.

Nelle strutture di tipo elementare prevale l'assegnazione degli addetti a funzioni di segreteria amministrativa, con attribuzioni specifiche che vanno dal generale supporto di segreteria, intesa in senso stretto, ad un coinvolgimento nelle fasi di istruttoria, gestione e controllo delle pratiche di erogazione.

Le funzioni di contabilità e bilancio, invece, sono più spesso demandate alle strutture specialistiche della Banca conferitaria, sulla base di convenzioni di service.

Funzioni di altra natura, quali ad esempio la gestione delle relazioni esterne e la consulenza legale e tributaria, sono generalmente ricomprese tra quelle di competenza del Segretario Generale e solo sporadicamente vengono demandate ai livelli più bassi.

Nelle strutture di tipo articolato le aree funzionali che più di frequente vengono ricondotte a specifici centri di responsabilità, con l'individuazione di una posizione di lavoro preposta al coordinamento, sono quelle della segreteria generale e della contabilità e bilancio.

Nell'ambito della segreteria generale sono spesso previsti comparti operativi distinti per l'attività di supporto al funzionamento degli Organi collegiali e per la realizzazione dell'attività istituzionale (gestione delle pratiche di erogazione).

Solo nelle Fondazioni C.R. dotate delle strutture più complesse si rileva un centro di responsabilità tecnico, specificamente preposto alla valutazione, gestione e controllo di progetti di intervento istituzionale.

Non sono previsti, a parte rare eccezioni, ruoli specialistici interni preposti alla gestione delle attività patrimoniali dell'Ente: per l'assolvimento di questa funzione è comune il ricorso a gestori specializzati esterni.

CAPITOLO 3IL PATRIMONIO E LA REDDITIVITÀ
DELLE FONDAZIONI BANCARIE**Premessa**

Il presente capitolo si propone di fornire un quadro aggiornato della situazione relativa alla composizione e alla differenziazione degli investimenti delle Fondazioni bancarie, fenomeno che dipende in gran parte dall'evoluzione degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. e si collega alla tematica della redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie. Queste tematiche sono tra loro strettamente collegate e vanno lette in maniera congiunta per poter cogliere le relazioni tra loro esistenti.

Come in altre parti del Rapporto, anche le analisi economico-patrimoniali sviluppate in questo capitolo fanno riferimento agli ultimi bilanci disponibili, cioè quelli relativi all'esercizio 1995/96.

Tuttavia nel corso del 1997, poco prima che si completassero le elaborazioni relative a questo Terzo Rapporto, si sono realizzate alcune importanti operazioni che hanno modificato il quadro generale degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. È sembrato opportuno pertanto, al fine di proporre una illustrazione più efficace dei fenomeni in atto, utilizzare ove possibile informazioni aggiornate alla fine del 1997.

Questo livello di aggiornamento viene fornito, in particolare, nel paragrafo 3.2.2 "Gli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nelle Banche conferitarie", nel quale vengono commentati gli esiti più recenti del processo di dismissione realizzato, sino ad ora, dalle Fondazioni C.R.

L'analisi dei risvolti economici e patrimoniali che discendono dalle suddette operazioni di dismissione, invece, deve essere necessariamente rimandata ad epoca successiva, quando si potrà disporre dei bilanci in cui sono contabilizzate le operazioni stesse.

Il primo paragrafo di questo capitolo è dedicato all'analisi della evoluzione dei patrimoni delle Fondazioni bancarie e, per quanto riguarda le Fondazioni C.R., della loro distribuzione per gruppi dimensionali e aree territoriali.

Nel secondo paragrafo, si esamina la composizione degli investimenti delle Fondazioni bancarie. Essa risulta caratterizzata, nell'esercizio

1995/96, da una maggiore incidenza, rispetto all'esercizio precedente, degli investimenti in attività finanziarie alternative alle partecipazioni nelle Conferitarie. Tale fenomeno è legato al processo di dismissione di tali partecipazioni realizzatosi, nel corso del 1995/96, principalmente nel Mezzogiorno, e proseguito nel 1997, come vedremo, con il raggiungimento di importanti risultati.

Il terzo paragrafo prende in esame il tema della redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie, analizzando in dettaglio il rendimento delle principali tipologie di investimento degli Enti conferenti. In tale ambito viene riservato uno spazio all'analisi della redditività delle Spa bancarie, che, come visto, influisce in maniera ancora determinante sull'ammontare dei proventi complessivi delle Fondazioni bancarie. Nella parte conclusiva del paragrafo vengono proposti alcuni indici di redditività riferiti sia al patrimonio delle Fondazioni che alle loro principali tipologie di investimento.

A completamento dello studio sull'andamento economico delle Fondazioni bancarie, nel quarto paragrafo si prende in esame l'andamento dei costi di funzionamento. Come si avrà modo di osservare in dettaglio, le spese di funzionamento, seppur aumentate rispetto allo scorso esercizio, si mantengono entro limiti coerenti con lo sviluppo del ruolo e dell'attività che, da più parti, viene pressantemente richiesto alle Fondazioni bancarie. Queste ultime, infatti, per rispondere più efficacemente alle crescenti istanze loro rivolte, sono impegnate in profondi processi di cambiamento, sia strutturale che operativo, che richiedono rilevanti investimenti e determinano aumenti di costo.

3.1 La composizione del patrimonio degli Enti conferenti

In questo paragrafo si analizzano le caratteristiche della distribuzione del patrimonio delle Fondazioni bancarie per tipologia di Ente conferente (Casse di risparmio e Istituti di credito di diritto pubblico).

In particolare, con riferimento alle sole Fondazioni C.R., vengono forniti dati di dettaglio riguardanti la distribuzione del patrimonio per classi dimensionali e per aree geografiche.

Dall'esame dei dati (Tab. 16 e Tab. 17) si evince che l'insieme delle Fondazioni C.R. è caratterizzato da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale. Si nota, infatti, che circa il 56% delle 81 Fondazioni C.R. considerate¹³ ha sede al nord, mentre il patrimonio da esse complessivamente detenuto (circa 26.600 miliardi) ammonta ad oltre l'81% del patrimonio complessivo delle Fondazioni C.R.

¹³ L'analisi non comprende l'Ente Cassa di Risparmio di Roma.

Tab. 16 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni C.R. per gruppi dimensionali e aree geografiche (esercizio 1995/96).

Gruppi dimensionali	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale		Numero Enti	% sul totale Enti
	milioni	%	milioni	%	milioni	%	milioni	%	milioni	%	milioni	%		
Aree geografiche														
Nord-ovest	174.292	0,5	271.921	0,8	343.462	1,0	682.456	2,1	14.581.229	44,1	16.053.360	48,6	16	19,8
Nord-est	111.947	0,3	529.308	1,6	1.087.974	3,3	1.679.908	5,1	7.202.017	21,8	10.611.154	32,1	29	35,8
Centro	418.020	1,3	626.242	1,9	488.254	1,5	1.978.222	6,0	1.780.563	5,4	5.291.301	16,0	27	33,3
Mezzogiorno	25.674	0,1	192.305	0,6	879.267	2,7	0	0,0	0	0,0	1.097.247	3,3	9	11,1
Totale	729.933	2,2	1.619.777	4,9	2.798.957	8,5	4.340.586	13,1	23.563.809	71,3	33.053.062	100,0	81	100,0

Tab. 17 - Variabilità dei patrimoni delle Fondazioni bancarie (esercizio 1995/96)

Fondazioni bancarie	Patrimonio medio (milioni di lire)	Coefficiente di variazione (*)
Totale Fondazioni bancarie	565.115	2,61
Fondazioni I.C.D.P.	2.591.136	1,15
Fondazioni C.R.	413.163	2,80
Fondazioni C.R.: gruppi dimensionali		
– Fondazioni piccole	42.937	0,42
– Fondazioni medio-piccole	101.236	0,17
– Fondazioni medie	174.935	0,13
– Fondazioni medio-grandi	271.287	0,18
– Fondazioni grandi	1.570.921	1,48
aree geografiche		
– Nord-ovest	1.003.335	2,40
– Nord-est	365.902	1,12
– Centro	195.974	1,22
– Mezzogiorno	137.156	0,42

(*) Coefficiente di variazione = Scarto quadratico medio / Patrimonio medio della classe

Le Fondazioni che compongono il gruppo delle grandi detengono un patrimonio pari al 71% circa del totale, quelle appartenenti al gruppo delle piccole solo il 2,2%. Il sistema delle Fondazioni C.R. è, dunque, formato da poche realtà di grandi e grandissime dimensioni e da un insieme numeroso di altre di piccola dimensione.

La Tab. 17 riporta alcune informazioni sulla dimensione media del patrimonio delle Fondazioni di origine bancaria e sulla sua variabilità per ciascuna classe considerata. Il patrimonio medio delle Fondazioni I.C.D.P. è più elevato di quello delle Fondazioni C.R. La variabilità all'interno delle Fondazioni C.R. è particolarmente elevata in corrispondenza del gruppo delle Fondazioni di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda le Fondazioni C.R., il patrimonio rappresenta il 96,2% del totale del passivo patrimoniale (v. Tab. 50), mentre le altre voci dello stesso sono relative ad appostazioni contabili connesse all'attività di erogazione.

Nel confrontare i dati relativi al biennio 1994/95 - 1995/96 (v. Tab. 50) si nota, inoltre, che il patrimonio è complessivamente diminuito poiché dall'elaborazione dei dati economico-patrimoniali delle Fondazioni C.R. dell'esercizio 1995/96, sono stati esclusi quelli della Fondazione C.R. del-

le Province Siciliane¹⁴. Se si confronta, invece, il totale patrimoniale del 1995/96 con quello dell'esercizio precedente, depurato del patrimonio di quella Fondazione, si riscontra un aumento dell'1,1%.

Si osserva, inoltre, un aumento del valore della posta di bilancio "Altre passività" dovuto, in gran parte, all'accantonamento prudenziale effettuato da molte Fondazioni per tutelarsi dal pagamento di eventuali maggiori imposte, che l'Amministrazione Finanziaria potrebbe richiedere in conseguenza della pretesa inapplicabilità alle Fondazioni bancarie dell'aliquota IRPEG agevolata al 50%¹⁵. Su questo aspetto si tornerà più in dettaglio nel seguito di questo Rapporto.

3.2 La struttura degli investimenti e gli assetti partecipativi

3.2.1 La composizione degli investimenti

Dai bilanci relativi all'esercizio 1995/96 emerge che l'attivo delle Fondazioni bancarie è ancora composto, per la quasi totalità, dagli investimenti in partecipazioni e, fra queste, la partecipazione nella Società conferitaria (Banca o Holding) costituisce la quota prevalente dell'investimento. L'incidenza percentuale delle partecipazioni in Banche e Holding sul patrimonio delle Fondazioni è complessivamente diminuita rispetto all'esercizio precedente; essa, infatti, passa da 97,3% del 1995, a 95,3% del 1996¹⁶.

Con riferimento alle Fondazioni C.R. tale incidenza diminuisce da 96,7% nel 1995, a 94,8% nel 1996, mentre per le Fondazioni I.C.D.P. passa da 99,3% nel 1995, a 96,4% nel 1996.

Per quanto riguarda le Fondazioni C.R., la consistenza delle partecipazioni in Società conferitarie è diminuita in valore assoluto di 951 miliardi, riducendo la propria incidenza sul totale di bilancio da 93,8% nel 1995, a 91,2% (nel 1996) (v. Tab. 50).

Esaminando l'andamento delle altre poste dell'attivo, si nota che le variazioni più rilevanti riguardano la consistenza degli investimenti in titoli,

¹⁴ Le motivazioni che hanno condotto a tale scelta sono illustrate nella Nota metodologica.

¹⁵ A seguito del parere n. 103/95 del Consiglio di Stato che ha escluso le Fondazioni bancarie dal novero dei soggetti che godono di alcune agevolazioni fiscali, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 238/E del 4/10/96, ha negato alle stesse la spettanza dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto del 10 per cento sui dividendi distribuiti dalle società bancarie partecipate e della riduzione del 50 per cento dell'aliquota IRPEG.

¹⁶ Si rammenta che, come già evidenziato nella premessa di questo capitolo, questi dati hanno subito, nel corso del 1997, una sensibile diminuzione, a seguito della cessione di rilevanti quote azionarie di Spa bancarie, che testimonia della forte accelerazione impressa al processo di dismissione. Per ulteriori considerazioni in merito si veda il paragrafo 3.2.2.

cresciuta, per l'insieme delle Fondazioni bancarie, del 52%, e del credito di imposta, aumentato del 15,7%¹⁷.

Con riferimento alle Fondazioni C.R., la consistenza dei titoli in portafoglio, tra il 1995 e il 1996, è aumentata del 42,5%, portandosi a 6,2% del totale di bilancio (era 4,3% nel 1995).

Le variazioni sopra commentate non hanno, comunque, cambiato sostanzialmente la struttura dello stato patrimoniale delle Fondazioni C.R. (v. Tabb. 51, 52, 53, 54).

Passando ad esaminare lo stato patrimoniale riferito ai gruppi per dimensione di patrimonio e per aree geografiche delle Fondazioni C.R. (v. Tab. 53 e Tab. 54), si rileva che l'incidenza delle partecipazioni nella Società conferitaria, rispetto al totale di bilancio, evidenzia un minimo per le Fondazioni medie (80,2%) e per quelle operanti nel Mezzogiorno (71,8%). In entrambi i gruppi si riscontra, peraltro, la più alta incidenza delle attività finanziarie (determinate dalla somma delle disponibilità liquide e dei titoli) pari rispettivamente a 17% e a 26,6% del totale di bilancio.

Per quanto riguarda l'analisi della variabilità, si rileva che, con riferimento all'incidenza delle partecipazioni nelle conferitarie rispetto al patrimonio delle Fondazioni, essa è molto contenuta ed il dato medio del Sistema delle Fondazioni C.R. rappresenta una stima significativa della situazione dei singoli Enti. Solo per i due gruppi dimensionali delle Fondazioni medio-piccole e medie, all'interno dei quali si trovano alcune fra le Fondazioni che hanno dismesso le partecipazioni in maniera rilevante, il coefficiente di variazione assume valore maggiore (v. Tabb. da 63 a 67).

3.2.2 Gli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nelle Banche conferitarie

In questo paragrafo si presenta un quadro riepilogativo circa gli assetti partecipativi degli Enti conferenti nelle Banche conferitarie aggiornato alla fine del 1997.

Si tiene quindi conto delle rilevanti variazioni intervenute in chiusura d'anno, a tale riguardo, in relazione alla nota operazione di dismissione realizzata dalla Fondazione Cariplo, che ha contribuito alla nascita di Banca Intesa: il nuovo gruppo bancario in cui sono confluiti la Cariplo Spa e l'Ambroveneto.

¹⁷ L'emergere di un credito d'imposta, nell'ambito del meccanismo fiscale che disciplina la tassazione dei redditi derivanti da partecipazione, deriva dall'applicazione dell'aliquota IRPEG ridotta del 50%.

Tab. 18 - Il rapporto partecipativo tra le Fondazioni C.R. e le Banche conferitarie.						
Assetti partecipativi delle Fondazioni C.R.	1996			1997		
	N.	% media di partecipazione	Incidenza del patrimonio del Gruppo sul totale patrimonio Fondazioni C.R.	N.	% media di partecipazione	Incidenza del patrimonio del Gruppo sul totale patrimonio Fondazioni C.R.
Fondazioni che non hanno più partecipazioni nella Spa bancaria	0	0,00	0,00	4	0,00	31,11
Fondazioni la cui partecipazione alla Spa (banca e/o holding) è ≤ 50%	29	28,79	16,33	31	25,02	29,27
Fondazioni la cui partecipazione alla Spa (banca e/o holding) è > 50%	52	77,09	83,67	46	71,80	39,62
Sistema Fondazioni C.R.	81	48,74	100,00	81	43,68	100,00
Partecipazione di privati ed altre aziende nel capitale delle Banche Spa	N. Spa	% partecipazione media	% del numero di Banche sul totale di 73 Banche	N. Spa	% partecipazione media	% del numero di Banche sul totale di 73 Banche
Banche conferitarie partecipate da soggetti diversi dalla Fondazione originaria e/o holding	54	29,34	73,97	55	24,60	79,70
di cui:						
Banche conferitarie partecipate da privati ed altre aziende non bancarie	28	14,52 (max 27,68)	38,36	29	17,18 (max 31,77)	42,02

L'analisi è riferita al solo insieme delle Fondazioni C.R.

La Tab. 18 riporta, nella prima parte, la distribuzione delle Fondazioni C.R. sulla base della dimensione della partecipazione detenuta alla fine del 1997. È possibile osservare che, nel corso dell'anno in esame, quattro Fondazioni hanno completamente dismesso la partecipazione nella rispettiva banca e che il numero delle Fondazioni che detengono una partecipazione superiore

Tab. 19 - Classificazione degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. secondo la tipologia di rapporto.

Tipologie di rapporto	1996			1997		
	N. Fond.	% di partecip. media	Incidenza del patr. del gruppo sul totale patrimonio Fondazioni C.R.	N. Fond.	% di partecip. media	Incidenza del patr. del gruppo sul totale patrimonio Fondazioni C.R.
Fondazioni che non detengono partecipazioni nella propria conferitaria	0			4	0,00	31,11
Fondazioni azioniste esclusivamente della propria conferitaria	38	71,44	57,04	32	65,27	17,26
– azionista al 100%	5	100,00	37,32	1	100,00	0,39
– azionista di magg. (>50%)	27	75,90	17,81	25	73,57	14,82
– azionista al 50% o di min. (<50%)	6	27,54	1,91	6	24,90	2,06
Fondazioni azioniste esclusivamente di una nuova banca nata dalla fusione di Società conferitarie	9	40,58	9,55	9	37,01	9,76
– azionista di magg. (>50%)	3	62,27	4,78	3	57,35	4,92
– azionista al 50% o di min. (<50%)	6	29,74	4,77	6	26,85	4,84
Fondazioni azioniste esclusivamente di holding	7	56,17	18,11	8	48,54	25,41
– azionista di magg. (>50%)	4	78,67	13,88	3	75,84	8,52
– azionista al 50% o di min. (<50%)	3	26,18	4,23	5	32,16	16,89
Fondazioni azioniste di Società conferitarie e di holding	27		15,30	28		16,46
– azionista di magg. nella Spa (>50%)	11	76,06	4,57	12	70,25	5,59
– azionista al 50% o di min. nella Spa (<50%)	16	36,65	10,73	16	35,26	10,87
partecipazione media nella Società conferitaria		52,70			50,26	
– azionista di magg. nella holding (>50%)	2	60,49	5,31	2	60,49	5,39
– azionista al 50% o di min. nella holding (<50%)	25	9,89	9,98	26	9,56	11,07
partecipazione media nella holding		13,64			13,19	
Sistema Fondazioni C.R.	81	48,74	100,00	81	43,68	100,00

al 50% nella Società conferitaria è diminuito passando da 52, nel 1996 a 46, nel 1997. Con riferimento a queste ultime si rileva, inoltre, che la dimensione media della partecipazione detenuta si è ridotta da 77,09% a 71,80%.

Per contro, aumenta da 29 a 31 il numero delle Fondazioni che detengono partecipazioni inferiori o uguali al 50% nella Spa bancaria e/o Holding, e la loro partecipazione media si riduce da 28,79% a 25,02%.

L'insieme degli andamenti sopra descritti fornisce, già da solo, un concreto segnale di come le Fondazioni C.R. stiano progressivamente realizzando il processo di dismissione delle proprie partecipazioni nelle rispettive conferitarie.

Ma una più chiara dimensione della reale entità assunta dal fenomeno, nel corso del 1997, viene fornita dal dato che evidenzia l'ammontare dei patrimoni delle Fondazioni interessate da queste variazioni di assetti partecipativi. Sotto questo aspetto si può osservare che il totale del patrimonio delle quattro Fondazioni C.R. che hanno totalmente dismesso le proprie partecipazioni nelle rispettive conferitarie rappresenta, ormai, circa un terzo del totale patrimoniale dell'intero sistema delle Fondazioni C.R.

Si rileva, inoltre, che il patrimonio complessivo degli Enti che detengono una partecipazione superiore al 50% nel capitale della società conferitaria si riduce drasticamente da 84% circa a 40% circa del totale patrimoniale dell'insieme delle Fondazioni C.R.

Questa incidenza, infine, aumenta da 16% a 30% circa con riferimento a quelle Fondazioni C.R. la cui partecipazione nelle conferitarie è inferiore al 50%. La seconda parte della Tab. 18 offre alcune informazioni complementari sulla struttura proprietaria delle Casse di risparmio Spa, evidenziando il dato relativo alla partecipazione al loro capitale da parte di soggetti diversi dall'Ente conferente originario. Delle 55 Casse di risparmio Spa che, a fine 1997, presentano tale composizione dell'azionariato, 29 sono caratterizzate dalla presenza di capitale di privati, la cui partecipazione media è aumentata da 14,52% a 17,18%.

L'esame della Tab. 19 consente di approfondire ulteriormente l'evoluzione degli assetti partecipativi delle Fondazioni C.R. nel capitale delle Casse di risparmio Spa.

Per quanto riguarda le Fondazioni che non partecipano più alla rispettiva conferitaria si è già detto in precedenza.

Nell'ambito delle Fondazioni che, viceversa, partecipano ancora alle Spa bancarie, è possibile individuare quattro tipologie di relazione partecipativa:

- la detenzione diretta ed esclusiva di una quota del capitale della Banca conferitaria. È la situazione venutasi a creare subito dopo lo scorporo dell'attività bancaria nella Società per azioni. Nel 1997 sono 32 su 81

le Fondazioni C.R. che rientrano in questo schema partecipativo; l'incidenza del patrimonio di queste Fondazioni, rispetto al totale del patrimonio delle Fondazioni C.R., diminuisce sensibilmente passando da 57% a 17% circa. Tale diminuzione è da attribuire, soprattutto, alla variazione che ha interessato le Fondazioni azioniste al 100% della propria conferitaria. Queste erano 5 nel 1996 e rappresentavano, in termini di patrimonio, il 37% dell'intero sistema; nel 1997, invece, solo una Fondazione detiene ancora il 100% della propria Banca conferitaria, con un'incidenza sul patrimonio complessivo delle Fondazioni C.R. pari a solo 0,39%;

- la detenzione diretta di una quota del capitale di una nuova Società bancaria nata dalla fusione di due o più Casse di risparmio. In questo caso l'Ente conferente condivide la proprietà del capitale della nuova azienda bancaria con uno o più altri Enti conferenti. A fine 1997, così come nel 1996, sono 9 le Fondazioni C.R. che partecipano in una nuova Società bancaria; la percentuale media di partecipazione, tuttavia, si è ridotta passando da 40,58% a 37,01%;
- la detenzione del capitale di una holding, che a sua volta partecipa al capitale di più Società bancarie. L'Ente conferente, in questo caso, detiene una partecipazione indiretta nella Società bancaria d'origine, condividendo con altri Enti la proprietà della holding. A fine 1997 sono 8 i casi di questo tipo (7 nel 1996) e la partecipazione media, in questo gruppo, è diminuita da 56,17% a 48,54%. È salito, inoltre, da tre a cinque il numero delle Fondazioni azioniste di minoranza in holding bancarie;
- la contemporanea detenzione di una partecipazione al capitale della Spa conferitaria e al capitale di una holding¹⁸, che a sua volta partecipa al capitale di più Società bancarie. È aumentato di una unità (28 nel 1997 rispetto a 27 nel 1996) il gruppo delle Fondazioni C.R. che detengono partecipazioni sia direttamente nella Società bancaria sia in holding bancarie. Tuttavia, in questi casi, è diminuita la partecipazione media sia nella holding che nella Spa bancaria.

In conclusione, la lettura di questi dati consente di affermare che il processo di dismissione delle partecipazioni bancarie delle Fondazioni C.R., timidamente avviato negli anni passati, ha portato, nel 1997, ai primi rilevanti risultati: infatti, oltre un terzo del patrimonio complessivamente de-

¹⁸ Si rammenta che la creazione di holding di settore risponde principalmente all'esigenza di realizzare poli operativi tra le Casse di risparmio Spa per sfruttare le possibili sinergie, a livello operativo e distributivo. Essa si pone come soluzione organizzativa alternativa, e in taluni casi preliminare, ad operazioni di fusione tra aziende bancarie.

tenuto dalle Fondazioni C.R. (esattamente il 34,7%, contro il 3,3% del 1996) non è più investito in azioni delle originarie Società conferitarie.

Il risultato raggiunto, naturalmente, non può ancora ritenersi esaustivo dell'intero processo che, prevedibilmente, continuerà ad evolversi anche nel prossimo futuro, interessando un numero ancora maggiore di Fondazioni bancarie.

Si dimostra proficua, tuttavia, la linea impostativa che vede il processo di dismissione ispirarsi a principi di prudenza, gradualità ed autonoma determinazione delle Fondazioni interessate.

Se da un lato, infatti, si dimostrano infondate le preoccupazioni di "immobilismo" più volte espresse in passato, nei confronti delle Fondazioni bancarie, dall'altro permangono le note ragioni di mercato che suggeriscono un atteggiamento di grande cautela rispetto al problema in esame.

3.3 La redditività delle Fondazioni

La redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie è un tema di estremo interesse poiché da questa dipende, in grande misura, la possibilità per le Fondazioni di assolvere ai propri compiti istituzionali.

Si è visto che gli investimenti fruttiferi delle Fondazioni bancarie sono ancora costituiti, per la quasi totalità, dalle partecipazioni nelle Spa bancarie la cui redditività determina l'ammontare degli utili da distribuire e, di conseguenza, la redditività delle Fondazioni stesse.

La necessità per le Fondazioni di operare con proventi certi e disponibili ha indotto le Fondazioni stesse a contabilizzare i dividendi distribuiti dalle proprie partecipate nell'esercizio successivo a quello del loro incasso.

Pertanto, i dividendi contabilizzati per competenza dalle Fondazioni bancarie nei bilanci dell'esercizio 1995/96, sono relativi agli utili prodotti dalle Spa bancarie nell'anno 1994. Questo esercizio è stato caratterizzato da un andamento particolarmente negativo per il conto economico delle

Tab. 20 - Valori dell'indice R.O.E. per il Sistema Casse di Risparmio ed il resto del Sistema bancario.

Anni	Sistema Casse di risparmio	Resto del Sistema bancario
1992	3,9	3,4
1993	4,7	4,6
1994	2,9	3,1
1995	4,2	5,0
1996	4,0	4,5

banche, come si può evincere dalla Tab. 20 che illustra la dinamica dell'indice R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio) delle Casse di risparmio Spa e del resto del sistema bancario nel periodo 1992 - 1996.

Quanto premesso va tenuto ben presente per una corretta interpretazione dell'andamento della redditività del patrimonio delle Fondazioni C.R.

Sulla base di quanto esposto circa la flessione subita dalla redditività delle banche nell'esercizio 1994, ci si sarebbe potuto attendere una corrispondente riduzione della redditività del patrimonio delle Fondazioni C.R. nell'esercizio qui esaminato.

Viceversa, i dati di bilancio mostrano che la redditività delle partecipazioni bancarie detenute dalle Fondazioni C.R. è rimasta sostanzialmente costante, grazie ad una accorta politica di distribuzione di dividendi attuata dalle Spa bancarie del Sistema Casse di risparmio (v. Tab. 22).

A livello aggregato i proventi della gestione patrimoniale presentano una crescita del 14,7%, passando da 747 miliardi nell'esercizio 1994/95 a circa 857 miliardi nell'esercizio 1995/96 (v. Tab. 55).

Questi risultati, tuttavia, derivano da andamenti differenziati delle due componenti dell'universo delle Fondazioni bancarie (C.R. e I.C.D.P.).

Per le Fondazioni C.R. si nota una crescita dei proventi del 7,5% (passano da 671 a 721 miliardi); per le Fondazioni I.C.D.P. l'aumento dei proventi è del 79% circa (da 76 miliardi circa a 136 miliardi). In questo secondo caso, tuttavia, ciò dipende dal fatto che ai dati di bilancio del gruppo si sono aggiunti quelli di una Fondazione non censita precedentemente: il Monte dei Paschi di Siena I.D.P., che nel 1996 ha chiuso il suo primo esercizio di attività. Si osserva, inoltre, che anche per l'esercizio 1995/96, così come era avvenuto per il precedente, i due Istituti di credito meridionali (Banco di Napoli e Banco di Sicilia) non hanno distribuito dividendi alle rispettive Fondazioni, a causa delle note situazioni di crisi che hanno interessato le due banche in questione.

Di questi elementi, quindi, sarà opportuno tenere conto nella lettura delle analisi basate sui dati e sugli indicatori di bilancio riguardanti le Fondazioni I.C.D.P., ai fini di una corretta interpretazione dei fenomeni gestionali ad essi sottesi.

Oltre ai dividendi da partecipazioni nelle Conferitarie, che, come visto, costituiscono la componente principale dei proventi delle Fondazioni bancarie, l'altra fondamentale tipologia di provento è rappresentata dagli interessi da titoli e liquidità.

Nella Tab. 21 sono riportate le incidenze percentuali di queste due principali tipologie di proventi sul totale dei medesimi. Con riferimento alle Fondazioni C.R. è da evidenziare che, nell'esercizio 1995/96, la quota derivante dai dividendi ha subito una ulteriore e significativa diminuzione

Tab. 21 - Incidenza percentuale sul totale dei proventi patrimoniali delle principali tipologie di provento.

Tipologia di provento	Fondazioni C.R.			Fondazioni I.C.D.P.		
	93/94	94/95	95/96	93/94	94/95	95/96
Interessi da titoli e liquidità	16,1	20,1	24,4	13,3	11,2	35,9
Dividendi da partecipazione nelle Società conferitarie	81,2	79,5	70,8	80,6	86,2	47,6

rispetto agli esercizi precedenti, sebbene rappresenti ancora la parte preminente dei proventi.

Per una valutazione del dato relativo alle Fondazioni I.C.D.P. è necessario, invece, svolgere alcune ulteriori considerazioni.

Il livello particolarmente basso della percentuale dei dividendi sul totale dei proventi è dovuto al fatto che tre Fondazioni (delle sei che compongono il gruppo) non hanno percepito dividendi: l'Istituto Banco di Napoli, la Fondazione Banco di Sicilia e il Monte dei Paschi di Siena I.D.P.

Per quanto riguarda le due Fondazioni meridionali si è già detto della crisi economica delle rispettive banche conferitarie, mentre, per quanto concerne la Fondazione Monte dei Paschi di Siena I.D.P., la mancanza di dividendi per l'esercizio chiuso nel 1996 è dovuta ad un motivo di natura contabile. Infatti, così come illustrato in apertura di questo paragrafo, questa Fondazione contabilizza i proventi secondo il criterio della competenza e, quindi, i dividendi percepiti nel suo primo esercizio sono stati rinviati, per competenza, a quello successivo.

L'indagine sulla redditività del patrimonio delle Fondazioni bancarie può essere completata con l'analisi della redditività delle principali tipologie di investimento mediante la lettura dei seguenti indici:

Proventi Patrimonio che misura la redditività complessiva del patrimonio della Fondazione;

Proventi finanziari Investimenti finanziari che misura la redditività degli investimenti diversi dalle partecipazioni nelle Società conferitarie;

Dividendi da Società conferitaria Partecipazione nella Società conferitaria che indica la redditività della partecipazione.

Tab. 22 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento.

Indicatori	Fondazioni C.R.		Fondazioni I.C.D.P.		Fondazioni bancarie	
	94/95	95/96	94/95	95/96	94/95	95/96
$\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} \times 100$	2,01	2,18	0,73	0,87	1,70	1,76
$\frac{\text{Proventi finanziari}}{\text{Investimenti finanziari}} \times 100$	8,00	7,02	8,36	7,50	8,02	7,12
$\frac{\text{Dividendi da Soc. conferitaria}}{\text{Partecip. nella Soc. conferitaria}} \times 100$	1,65	1,63	0,40	0,43	1,35	1,24

Nella Tab. 22 sono riportati i valori degli indici ora descritti per le Fondazioni C.R., le Fondazioni I.C.D.P. e per l'insieme delle Fondazioni bancarie.

Il saggio nominale di rendimento dell'investimento in attività finanziarie è molto superiore a quello della partecipazione bancaria anche se mostra una flessione rispetto al dato dell'anno 1994/95. Tale diminuzione è da attribuire, principalmente, alla riduzione di rendimento dei titoli pubblici.

Viceversa si nota che la redditività della partecipazione nella conferitaria è rimasta sostanzialmente costante.

Vi è, tuttavia, da considerare che una prima lettura degli indicatori contenuti nella tabella non esprime correttamente l'effettivo differenziale fra i rendimenti delle partecipazioni e delle attività finanziarie.

Ciò deriva dal fatto che il saggio di rendimento delle attività finanziarie indicato nella tabella esprime un valore nominale, mentre il rendimento delle partecipazioni azionarie rappresenta, per sua stessa natura, un valore reale.

Di conseguenza, per un confronto più corretto dei due dati sarebbe necessario applicare al saggio di rendimento delle attività finanziarie una decurtazione pari al tasso inflattivo registrato nel periodo di riferimento.

Questa riparametrizzazione, d'altra parte, trova corrispondenza nella prassi delle Fondazioni, sancita da specifiche direttive dell'Autorità di Vigilanza e comunque rispondente ai principi di una sana e prudente gestione, di salvaguardare l'integrità economica del patrimonio effettuando accantonamenti di quote dei rendimenti in questione commisurate al tasso di inflazione.

Questa esigenza, invece, non si presenta per i redditi derivanti dalle partecipazioni azionarie in quanto, in questo caso, i dividendi distribuiti

dalle società partecipate sono già al netto degli accantonamenti effettuati, a tutela del patrimonio, dalle società stesse.

Tenuto conto di queste considerazioni, i dati esposti nella Tab. 22 possono essere opportunamente reinterpretati considerando che, per l'anno 1996, l'indice medio dei prezzi al consumo ha segnato un incremento del 3,9%.

Una valutazione prospettica degli andamenti futuri, relativamente ai rendimenti reali delle partecipazioni e delle attività finanziarie, induce a prevedere che sussistano le condizioni per una ulteriore riduzione del differenziale fra le due forme di investimento in questione.

Infatti, le prospettive di un contenimento del tasso di interesse reale pagato dai titoli, già indicate nel Rapporto dello scorso anno, stanno trovando puntuale conferma nell'andamento dell'economia, in generale, e dei mercati finanziari, in particolare.

Parallelamente si osserva che l'intero Sistema bancario è sempre più impegnato nella realizzazione del processo di intenso rinnovamento che dovrebbe portare verso livelli di maggiore efficienza e, quindi, assicurare una più elevata redditività.

Tornando all'esame dei dati relativi all'esercizio 1995/96, si osserva che le Fondazioni C.R. di dimensione media e quelle con sede nel Mezzogiorno fanno registrare la più alta redditività del patrimonio, mentre quelle di dimensione grande e quelle del Centro segnano il valore più basso (v. Tabb. 61 e 62).

Analizzando la variabilità e la dispersione della redditività del patrimonio (v. Tabb. da 63 a 67) si nota che essa assume il valore più elevato in corrispondenza delle Fondazioni di dimensione medio-piccola, alle quali appartiene la Fondazione con il valore di redditività del patrimonio in assoluto più alto.

Per quanto riguarda la redditività delle singole categorie di investimento (partecipazioni nelle conferitarie e investimenti finanziari) si registra una maggiore variabilità del dato relativo al rendimento delle partecipazioni rispetto a quello relativo agli investimenti finanziari (i coefficienti di variazione per l'intero sistema delle Fondazioni C.R. sono rispettivamente 0,95 e 0,35; v. Tab. 67). L'analisi statistica evidenzia, dunque, che la redditività delle partecipazioni, strettamente connessa ai dividendi distribuiti dalle banche partecipate, è maggiormente soggetta ad oscillazioni in quanto risente del risultato economico che ciascuna banca riesce a conseguire. Viceversa il rendimento delle attività finanziarie è agganciato ai livelli offerti dal mercato e, per questo motivo, la sua variabilità risulta molto più contenuta.

3.4 I costi di funzionamento

Per l'analisi dei costi e spese di amministrazione degli Enti conferenti, sviluppata in questo paragrafo, si fa riferimento alla Tab. 55, contenuta in appendice.

Osservando il dato relativo all'intero sistema delle Fondazioni bancarie, con riferimento all'esercizio 1995/96, si rileva che i costi di funzionamento assommano a poco più di 89 miliardi, con un'incidenza sui proventi dell'anno pari al 10,45%.

Una prima valutazione di questo dato consente di affermare che l'incidenza delle spese di amministrazione degli Enti conferenti rispetto ai proventi appare abbastanza contenuta e rientra nei canoni di una fisiologica dinamica di gestione operativa.

Nel confrontare il dato dei costi rilevati nel periodo 1995/96 con quelli dell'esercizio precedente (rispetto al quale si rileva un incremento del 28,6%) non si può non tener conto della peculiare dinamica che caratterizza lo sviluppo del sistema delle Fondazioni bancarie, in questa fase della loro evoluzione.

È noto, infatti, che le Fondazioni bancarie sono al centro di un processo di profondo cambiamento, ancora in pieno svolgimento, che, da un lato, le sta gradualmente portando a definire i loro scopi istituzionali e ad assumere strutture e modalità operative più idonee per il perseguimento degli stessi e, dall'altro, sta accentuando la loro autonomia operativa rispetto alle banche conferitarie.

In uno scenario di questo genere è comprensibile, pertanto, che i costi di funzionamento siano soggetti a lievitare per effetto degli investimenti strutturali che il processo sopra delineato comporta.

Dall'esame analitico della struttura compositiva dei costi di funzionamento delle Fondazioni C.R., riportata nella Tab. 23, si rileva che essi sono stati determinati per la maggior parte dalle spese generali e dal compenso a-

Tab. 23 - Composizione percentuale dei costi e spese di amministrazione per tipologia di costo - Fondazioni C.R.

Tipologia di costo	1994/95	1995/96
Spese per il personale	27,5	23,7
Spese generali	38,8	36,6
Compenso Organi collegiali	31,3	37,4
Ammortamenti	2,4	2,3
Totale	100,0	100,0

gli Organi collegiali, mentre i costi per il personale incidono in misura minore. Si noterà, inoltre, che la struttura è pressoché identica nel biennio esaminato.

Per quanto riguarda il costo relativo agli Organi collegiali delle Fondazioni C.R. si deve osservare che la variazione da 17,5 miliardi circa (nell'esercizio 1994/95) a 27,5 miliardi circa (nell'esercizio 1995/96) è dovuta all'applicazione dei nuovi compensi, la cui revisione è stata approvata dal Ministero del Tesoro nel 1995.

Il compenso annuale lordo pro-capite per gli Amministratori e sindaci, nell'esercizio 1995/96, è di 25,3 milioni e si attesta ad un livello che, in relazione al ruolo ed alla funzione svolta dagli amministratori delle Fondazioni, risulta notevolmente contenuto soprattutto se lo si confronta con quello di analoghi ruoli funzionali appartenenti ad altri organismi ed enti.

Per quanto concerne le spese generali, che nel loro complesso incidono per il 3,7% sui proventi, una analisi approfondita consente di rilevare la seguente composizione percentuale:

	% sul totale spese generali	% sui proventi
– Spese varie	68,17	2,5
– “Service” e consulenze professionali	15,89	0,6
– Affitti	10,65	0,4
– Manutenzioni di immobili artistici e di strutture museali	5,29	0,2
Totale delle spese generali	100,00	3,7

Nel commentare questi dati, è interessante soffermare l'attenzione su alcuni aspetti. Innanzitutto si rileva che il 16% circa delle spese generali (0,6% dei proventi) è relativo a costi sostenuti per la fruizione di servizi in “service” (per lo più forniti dalla Spa bancaria) e per consulenze professionali. Queste ultime, in particolare, includono anche spese per lo studio di progetti ed iniziative realizzati nell'ambito dell'attività istituzionale. Inoltre, si osserva che il 5,3% delle spese generali è rappresentato dai costi di manutenzione degli immobili artistici di proprietà delle Fondazioni; essi, spesso, oltre alla sede dell'Ente ospitano collezioni d'arte o biblioteche aperte al pubblico.

In relazione alle spese per consulenze professionali e per la manutenzione di immobili “artistici”, sarebbe consigliabile distinguere in maniera più chiara tali costi, la cui natura è più assimilabile a quella degli interventi delle Fondazioni nei settori istituzionali, dalle spese legate a veri e propri costi amministrativi ed operativi.

Analizzando i dati relativi alle Fondazioni C.R. disaggregate secondo

la dimensione patrimoniale e quella geografica (v. Tabb. 56, 57, 58, 59), si nota che l'incidenza dei costi e delle spese di amministrazione sui proventi risulta più elevata nelle Fondazioni con sede nel Mezzogiorno e per quelle di più piccole dimensioni.

Analizzando la dispersione e la variabilità dell'indice relativo all'incidenza dei costi di funzionamento rispetto ai proventi si osserva che questa è massima in corrispondenza delle Fondazioni di dimensione media, fra le quali è presente una Fondazione che, avendo proventi minimi, fa registrare un valore del rapporto estremamente elevato (v. Tabb. da 63 a 67).

In conclusione, i dati relativi all'esercizio 1995/96 confermano che, come si è avuto modo di rilevare già nei precedenti Rapporti sulle Fondazioni Bancarie pubblicati dall'ACRI, gli Enti conferenti si avvalgono di strutture operative snelle e complessivamente poco onerose.

Tuttavia è ragionevole attendersi, per il futuro, un tendenziale aumento dei costi operativi, in relazione al processo che vede le Fondazioni bancarie accentuare la propria autonomia rispetto alle Banche conferitarie, anche dal punto di vista organizzativo e funzionale, e nel contempo indirizzare la propria attività verso standard, quantitativi e qualitativi, sempre più elevati.

CAPITOLO 4L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
DELLE FONDAZIONI BANCARIE**Premessa**

Dopo aver esaminato, nei precedenti capitoli, la natura e l'entità delle risorse delle Fondazioni bancarie rivenienti dalla gestione dei loro patrimoni, nonché le principali componenti dei costi di funzionamento sostenuti, si analizzano, in questo capitolo del Rapporto, le modalità con cui esse hanno perseguito, nel 1996, le loro finalità istituzionali.

Come è noto, queste sono state individuate dal Legislatore nel conseguimento di scopi di utilità sociale, in particolare nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della cultura, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali più deboli.

Per fornire un quadro esaustivo dell'attività istituzionale degli Enti conferenti, vengono illustrati sia i dati quantitativi sulle erogazioni effettuate, sia alcuni aspetti qualitativi dell'attività svolta, indispensabili per comprendere pienamente la valenza e la portata del fenomeno in esame.

Nel primo paragrafo, denominato "Le risorse destinate all'attività erogativa", si presentano i dati relativi alle erogazioni tratti dai bilanci 1994/95 e 1995/96.

Anticipando, in estrema sintesi, gli esiti dell'analisi che sarà sviluppata nel paragrafo, si può osservare che nel corso del 1995/96, così come si era già rilevato nell'esercizio precedente, sono complessivamente aumentate le risorse destinate all'attività istituzionale e che, in tale ambito, si è accresciuta la quota degli interventi deliberati nel corso dell'esercizio.

Il secondo paragrafo, denominato "L'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni delle Fondazioni C.R. nel 1996", è dedicato alla presentazione dei risultati dell'indagine annuale svolta dall'ACRI sulle modalità ed i criteri seguiti nella realizzazione dell'attività erogativa.

L'esame analitico dei dati proposti permette di valutare in termini complessivamente positivi l'operato delle Fondazioni C.R., le quali hanno utilizzato i fondi disponibili per l'assolvimento degli scopi istituzionali loro assegnati, conformemente agli indirizzi normativi ed in linea con le attese dei rispettivi territori di riferimento.

L'attività erogativa è stata pressoché totalmente orientata, infatti, verso i settori di intervento istituzionali ed ha visto consolidarsi l'adozione di criteri, per la selezione delle iniziative, che privilegiano la specializzazione funzionale e la progettualità degli interventi.

Inoltre, si conferma il forte radicamento delle Fondazioni C.R. nelle rispettive aree di origine, all'insegna della valorizzazione del ruolo di promozione sociale delle realtà locali tradizionalmente assunto, nel tempo, dalle Casse di Risparmio italiane.

4.1 Le risorse destinate all'attività erogativa

4.1.1 Il processo di formazione delle risorse disponibili per le erogazioni

Le Fondazioni bancarie destinano all'attività istituzionale i proventi dell'esercizio (al netto degli "Oneri patrimoniali") che residuano dopo aver coperto i costi di funzionamento ("Margine Lordo"), dopo aver pagato le imposte e dopo aver effettuato gli accantonamenti che sono previsti dalla legge o dallo statuto. A tale somma, che definiamo "Margine netto dell'esercizio", vanno aggiunte le risorse che si sono originate in esercizi precedenti e che, non essendo state impegnate in erogazioni, sono ancora disponibili. Tali somme sono accantonate in appositi fondi del passivo dello Stato patrimoniale, che vengono denominati "Fondi per le erogazioni da deliberare" o, come proposto nello schema di bilancio tipo, "Stanzamenti per le erogazioni da deliberare".

Prima di proseguire nella trattazione, è utile fornire alcuni chiarimenti in merito ad alcune delle poste di bilancio a cui si è fatto riferimento poc'anzi.

Gli "Oneri patrimoniali", sopra richiamati, rappresentano una posta correttiva dei proventi finalizzata a salvaguardare il patrimonio dall'erosione derivante dal fenomeno inflattivo. In particolare, attraverso tali accantonamenti le Fondazioni bancarie operano una correzione sui proventi da attività finanziarie commisurata all'incidenza dell'inflazione. Circa le motivazioni che consigliano le Fondazioni bancarie ad effettuare tali accantonamenti, si rimanda a quanto già scritto nel Par. 3.3 ("La redditività delle Fondazioni").

Per quanto riguarda i "Fondi per le erogazioni da deliberare", è bene sottolineare che essi, per la diversa funzione svolta all'interno dello Stato patrimoniale, vanno distinti dai "Debiti per erogazioni già deliberate".


I fondi in questione, infatti, non rappresentano debiti in quanto riguardano somme destinate a finanziare l'attività erogativa in uno o più settori di intervento. Tali fondi costituiscono disponibilità accantonate in attesa del-

l'individuazione dello specifico progetto da finanziare.

La costituzione di fondi per erogazioni da deliberare risponde ai principi di una corretta e prudente politica gestionale: essa mira alla stabilizzazione del flusso erogativo, rendendolo meno sensibile alle variazioni del flusso di proventi e consente una migliore programmazione degli interventi.

La posta di bilancio "Debiti per erogazioni già deliberate", invece, si riferisce agli impegni assunti con delibera di spesa o di finanziamento, cui non è stata ancora data formale esecuzione a causa del tempo tecnico necessario per il perfezionamento della pratica (ad esempio la produzione, da parte del beneficiario, della documentazione richiesta).

Lo schema che segue rappresenta graficamente il processo di formazione delle risorse disponibili per l'attività istituzionale e la loro destinazione ad erogazioni.



Passando ad esaminare i dati di bilancio relativi all'esercizio 1995/96 (v. Tab. 55), si rileva, in primo luogo, un aumento degli "Oneri patrimoniali" di circa 15 miliardi, di cui 12 miliardi riferibili alle Fondazioni C.R.

Si può prevedere che tale fenomeno interesserà un numero sempre maggiore di Fondazioni e che, per il futuro, esso è destinato a crescere in relazione all'aumento dell'incidenza dell'investimento in titoli collegato, fra l'altro, al processo di dismissione della partecipazione bancaria.

Proseguendo nell'analisi, si evidenzia una riduzione degli accantonamenti operati dalle Fondazioni bancarie. A tale riguardo, particolare attenzione merita l'andamento relativo agli accantonamenti alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Banca conferitaria, previsti dalla normativa vigente (art. 12 del D.Lgs. 356/90); la loro incidenza sui proventi continua a diminuire attestandosi, nell'esercizio in esame, al 28% (era 50% nel 1993/94 e 35,5% nel 1994/95).

Questa diminuzione si è resa possibile a seguito delle successive modificazioni della normativa sopra richiamata. Essa, infatti, prevedeva in origine che il 50% dei dividendi percepiti dalla Banca conferitaria fosse accantonato a riserva; in seguito, la Direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 ha previsto la facoltà per le Fondazioni bancarie di ridurre l'aliquota sino ad un valore non inferiore al 10%, fintanto che esse detengano il controllo della Società conferitaria¹⁹.

Per il complesso delle Fondazioni bancarie, il margine netto dell'esercizio 1995/96 è pari a 402 miliardi ed aumenta, rispetto a quello precedente, del 22,5% a fronte di un incremento dei proventi del 14,7%. Con riferimento alle Fondazioni C.R. il margine netto è di oltre 330 miliardi con una crescita dell'11,8% a fronte di un incremento dei proventi pari al 7,5%.

Per quanto riguarda le Fondazioni I.C.D.P., tra le quali è compresa, a partire da quest'anno, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena I.D.P., il margine netto ammonta a circa 72 miliardi (il confronto con il dato del precedente esercizio è scarsamente significativo a causa della mutata composizione del gruppo di Enti considerati nei due periodi).

¹⁹ La stessa Direttiva (art. 6) e la relativa circolare applicativa del 28 giugno 1995 hanno, infatti, previsto che l'obbligo di accantonamento, ex art. 12 del D.Lgs. 356/90, non sussiste per le Fondazioni bancarie che hanno perso il controllo della conferitaria. Queste ultime possono, comunque, mantenere la previsione dell'accantonamento secondo un'aliquota ritenuta congrua. Le Fondazioni bancarie che, invece, hanno ceduto la totalità delle azioni della conferitaria non possono effettuare accantonamenti ex art. 12 del citato decreto e debbono svincolare la relativa riserva.

Il rapporto fra il margine netto ed i proventi esprime, in sintesi, quanta parte di questi ultimi risulta disponibile per l'attività istituzionale ed è, pertanto, un indicatore molto utile per valutare l'efficienza gestionale delle Fondazioni bancarie.

Il rapporto, calcolato sui dati relativi al 1996, per il complesso delle Fondazioni bancarie, presenta un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente: esso, infatti, passa da 43,9% a 46,9% (per le Fondazioni C.R. esso passa da 44% a 45,8%).

Il miglioramento della gestione complessiva, testimoniato da questi dati, è da ricondurre, in particolare, alla nuova politica degli accantonamenti delle Fondazioni già richiamata in precedenza. Il fenomeno è da valutare ancor più positivamente se si tiene conto che la Direttiva Dini ha stabilito solo il livello minimo dell'aliquota di dividendi da accantonare, lasciando all'autonoma valutazione delle Fondazioni bancarie la determinazione dell'eventuale nuova aliquota da applicare.

Esaurito l'approfondimento del processo di formazione del "Margine netto", l'analisi può proseguire con l'esame del "Totale delle disponibilità per erogazioni", che si ottiene sommando al "Margine netto" stesso l'"Utilizzo di fondi per le erogazioni" (cioè le risorse derivanti dagli esercizi precedenti) e il "Saldo della gestione straordinaria"²⁰.

Per il complesso delle Fondazioni bancarie il "Totale delle disponibilità per le erogazioni" passa da 442 a 602 miliardi, con una variazione del 36,2%.

Per le Fondazioni C.R. tale aggregato aumenta da 410 miliardi circa a più di 441 miliardi, con un incremento pari al 7,8%, mentre per le Fondazioni I.C.D.P. il confronto fra i dati relativi ai due anni in esame è scarsamente significativo poiché, come più volte ricordato, è influenzato dalla disomogeneità del gruppo.

4.1.2 I dati di bilancio sull'attività istituzionale

Esaminato in dettaglio l'andamento dell'aggregato relativo al totale delle risorse disponibili per le erogazioni, si analizzano, ora, le quantità riguardanti la gestione erogativa.

²⁰ Per gestione straordinaria si intende il risultato netto tra le voci di ricavo e di costo legate ad eventi non prevedibili sia nell'"an" che nel "quantum"; in altri termini, le poste in questione accolgono valori relativi a fenomeni dei quali non è possibile prevedere il verificarsi oppure stimare l'effettiva entità economica.

Una prima lettura dei bilanci (v. Tab. 55), a tale proposito, evidenzia una situazione complessivamente positiva. Infatti il dato riferito all'esercizio 1995/96 mostra che l'importo complessivo delle erogazioni delle Fondazioni bancarie aumenta del 37,2% rispetto al precedente esercizio, passando da 385 a 528 miliardi, e rappresenta l'87,7% delle disponibilità totali.

Per le Fondazioni C.R. l'incremento delle erogazioni totali è del 6,1% (da 354 a 376 miliardi) mentre la percentuale rispetto alle disponibilità totali passa da 86,6% a 85,2%; per le Fondazioni I.C.D.P., infine, si registra un aumento della percentuale delle erogazioni complessive sul totale disponibilità che passa dal 92,6% nel 1994/95 al 94,5% del 1995/96.

Come si può constatare, l'ammontare totale delle erogazioni è inferiore al "Totale delle disponibilità per erogazioni". La differenza tra i due valori viene comunemente registrata in bilancio come "Avanzo" della gestione.

Esso rappresenta la parte di disponibilità non utilizzata dalle Fondazioni per la loro attività erogativa nell'esercizio di riferimento.

Generalmente il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio, delibera di destinare tale avanzo al finanziamento dell'attività erogativa dell'esercizio successivo.

In definitiva, quindi, l'"Avanzo" appare assimilabile alla posta del Conto economico "Stanziamenti per erogazioni future", che accoglie le somme che le Fondazioni hanno destinato a finanziare l'attività erogativa degli esercizi successivi.

La differenza, dunque, tra le due poste in argomento è più formale che sostanziale e discende da una modalità di rappresentazione dei dati di bilancio che risente ancora di una impostazione di derivazione societaria.

È interessante approfondire l'andamento delle singole voci che compongono il valore aggregato delle erogazioni analizzando i dati relativi alle Fondazioni C.R. (v. Tab. 55).

In primo luogo si nota che l'ammontare delle delibere di erogazione assunte nell'esercizio 1995/96 è pari ad oltre 266 miliardi, con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso dato dell'esercizio precedente. Si rileva, inoltre, che le erogazioni per il Volontariato (di cui alla L. 266/91) aumentano del 18,8% ed ammontano a quasi 28 miliardi, mentre lo stanziamento per le erogazioni future passa da 95 miliardi a 81 miliardi con un decremento del 14,7%.

Si nota inoltre che, rispetto al totale delle disponibilità per le erogazioni, l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso dell'esercizio 1995/96 rappresenta il 60,5% mentre era pari a 57,5% nell'esercizio precedente; il 6,3% delle disponibilità viene destinato ai Fondi speciali per il volontariato previsti dalla L. 266/91 (5,7% nel 1995), mentre lo stanziamento per interventi da effettuare in futuro scende da 23,3% nel 1995, a 18,4%.

Sempre con riferimento alle Fondazioni C.R., si rileva, infine, che la quasi totalità dell'avanzo dell'esercizio 1995/96, pari a 65 miliardi, viene destinato al sostegno dell'attività erogativa dell'esercizio futuro, in linea con la prassi di cui si è già scritto in precedenza.

In sintesi, si rileva un aumento delle erogazioni complessivamente effettuate dalle Fondazioni bancarie. In particolare aumentano più che proporzionalmente quelle già deliberate rappresentando, nell'esercizio in esame, il 60% delle disponibilità totali per erogazioni. Per contro, si registra un minor ricorso agli "Stanziamenti per erogazioni future", il cui ammontare si va attestando su livelli fisiologici, congruenti con i principi di avveduta gestione già richiamati in precedenza.

4.1.3 Analisi dei dati delle Fondazioni C.R. disaggregate per gruppi dimensionali e territoriali

Le analisi svolte nei due paragrafi precedenti vengono ora riprese e sviluppate con riferimento ai gruppi dimensionali e territoriali delle Fondazioni C.R. (v. Tabb. da 56 a 59).

La gestione operativa presenta un significativo miglioramento per le Fondazioni appartenenti ai gruppi di dimensione piccola, media e medio-grande, per le quali si registra un aumento del margine netto rispetto ai proventi. La situazione, invece, non presenta variazioni significative per le Fondazioni di grande dimensione. Per quelle appartenenti al gruppo delle medio-piccole l'incidenza del margine rispetto ai proventi diminuisce per effetto dei maggiori accantonamenti che esse hanno operato, rispetto alle altre, per salvaguardare l'integrità economica del patrimonio.

Passando ad esaminare i dati relativi all'attività istituzionale si osserva che le erogazioni complessive, rapportate alle disponibilità totali, aumentano per le Fondazioni C.R. appartenenti ai gruppi di dimensione piccola e medio-piccola, mentre per gli altri gruppi si registra una diminuzione.

L'ammontare delle erogazioni deliberate, rispetto alle disponibilità totali, fa registrare un generalizzato aumento tranne che per le Fondazioni di dimensione media, mentre gli "Stanziamenti per le erogazioni future" diminuiscono in tutti i gruppi tranne che per quello di dimensione medio-piccola.

Rivolgendo l'attenzione ai gruppi di Fondazioni C.R. disaggregate per aree territoriali si osserva che quelle con sede nel Mezzogiorno presentano un notevole incremento del "Margine netto" rispetto ai proventi, sebbene esso rimanga comunque inferiore a quello fatto registrare dalle Fondazioni degli altri distretti territoriali. Il fenomeno trova spiegazione nell'incre-

mento dei proventi percepiti dalle Fondazioni meridionali che, avendo ceduto i pacchetti azionari delle proprie conferitarie, vedono risolti i gravi problemi che condizionavano negativamente la redditività dei propri patrimoni.

Per quanto riguarda l'attività istituzionale si deve registrare un notevole incremento, per le Fondazioni del Nord-est, dell'incidenza delle "Erogazioni deliberate" rispetto al "Totale delle disponibilità"; per quelle del Centro si nota una leggera crescita, per quelle del Nord-ovest una lieve diminuzione.

Per quanto riguarda le Fondazioni del Mezzogiorno tale indicatore mostra una diminuzione, mentre crescono le somme stanziare per le erogazioni future. Questo andamento appare coerente con la già descritta situazione in cui si sono trovate queste Fondazioni. Infatti, è da considerare che l'incremento dei proventi, legato alla già citata cessione delle conferitarie, non ha potuto tradursi ancora in un corrispondente aumento dell'attività erogativa, stante il ristretto lasso di tempo avuto a disposizione per impostare una politica erogativa congruente con le accresciute risorse a disposizione.

È ragionevole prevedere, peraltro, che a partire dall'esercizio 1996/97 le Fondazioni meridionali possano adeguare le loro erogazioni alle maggiori disponibilità rivenienti dagli investimenti effettuati con le nuove risorse acquisite.

L'analisi sin qui svolta si può concludere con l'esame della variabilità riferita a due indicatori in particolare:

$$\frac{\text{Margine netto}}{\text{Proventi}} \quad \text{e} \quad \frac{\text{Erogazioni}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}}$$

Si osserva che i coefficienti di variazione, riferiti all'insieme delle Fondazioni C.R., sono per i due indicatori rispettivamente 213,6 e 0,29 (v. Tab. 57). Questi dati inducono a ritenere che mentre la redditività e la gestione operativa (rappresentati sinteticamente dal primo dei due rapporti esaminati) risentono di fattori estremamente diversificati, e non sempre controllabili dalle Fondazioni stesse, la gestione delle erogazioni, invece, mostra una maggiore uniformità di comportamento delle diverse Fondazioni C.R.

4.2 Indagine quali-quantitativa sulle erogazioni delle Fondazioni C.R. nel 1996

Premessa

Conformemente a quanto effettuato in occasione dei primi due Rapporti, l'analisi dell'attività erogativa delle 81 Fondazioni C.R. nel 1996 si basa su un'apposita elaborazione dei dati raccolti dall'ACRI mediante un'indagine censuaria sull'argomento. L'esperienza maturata con le disamine riguardanti gli anni 1994 e 1995, nonché gli spunti di riflessione e le richieste avanzate da quanti hanno letto con interesse i primi due Rapporti, hanno stimolato un ulteriore approfondimento dell'esame di quest'anno.

Le novità di questo Rapporto consistono in un più intenso sfruttamento dei dati elementari forniti dalle singole Fondazioni C.R., finalizzato in modo particolare: ad evidenziare, da un lato, le principali caratteristiche, variabilità compresa, delle svariate sfaccettature dell'attività erogativa prese in esame; a cogliere, dall'altro, a fianco dei risultati dell'analisi trasversale, gli esiti dell'analisi longitudinale applicata a significativi aspetti delle erogazioni effettuate negli anni 1996 e 1995.

Più precisamente, accanto alle misure sintetiche (medie e rapporti tipici) delle variabili prese in considerazione vengono vagliate le distribuzioni (generali e parziali) delle stesse, soprattutto per determinare ed evidenziare lo "scarto quadratico medio relativo" (in seguito siglato σ_r) quale misura della variabilità²¹ degli importi unitari superiori a 10 milioni di lire, di quelli cioè rilevati singolarmente.

Con l'analisi longitudinale, d'altro canto, si è voluto cogliere le eventuali modifiche intervenute nel 1996, rispetto al 1995, nel comportamento delle Fondazioni C.R. per quanto attiene all'attività erogativa²².

²¹ Per misurare la variabilità si è scelto σ_r in quanto esso, consistendo nel rapporto tra lo scarto quadratico medio effettivo (σ) e il suo massimo (σ_{\max}), può oscillare tra zero (variabilità nulla) e l'unità (variabilità massima), favorendo la comprensione e la comparabilità dei valori numerici assunti da σ_r nelle diverse circostanze in cui è stato calcolato. Con riferimento ai fenomeni, come i contributi erogati dalle Fondazioni C.R., che assumono valori non negativi e per i quali è lecito ipotizzare che nell'evenienza di massima variabilità la media risulti uguale a quella osservata (M), che $N-1$ casi (N è il numero complessivo dei casi) assumano valore nullo per cui il totale del fenomeno (uguale a NM) si concentri in un solo caso, $\sigma_{\max} = M \sqrt{N-1}$. Per comodità di lettura, in questo studio σ_r viene riportato in forma percentuale.

²² Tecnicamente, l'analisi longitudinale applicata alle Fondazioni relativamente a una coppia di anni fa riferimento ad una rappresentazione dei casi in una tabella a doppia entrata, di forma quadrata. Nel senso delle righe e in quello delle colonne figurano le stesse modalità della variabile che via via si considera, modalità riguardanti, nel nostro caso, rispettivamente l'anno 1996 e l'anno 1995. Ovviamente, da questo tipo di analisi rimangono escluse quelle Fondazioni per le quali è scoperto almeno uno dei due anni: ciò perché il dato manca oppure perché, se esiste, esso non è risultato utilizzabile.

Dopo aver evidenziato le novità relative a questa parte del Terzo Rapporto, si fa presente che nel questionario predisposto dall'ACRI per la raccolta dei dati elementari sono rilevate in modo distinto le erogazioni annuali di importo modesto (non superiore a 10 milioni di lire), le erogazioni annuali di importo superiore a 10 milioni di lire e le erogazioni pluriennali.

Questa tripartizione esprime, in progressione crescente nell'ipotesi assunta nell'indagine, la diversa progettualità e rilevanza economica riferibili ai singoli interventi realizzati dalle Fondazioni. Per quanto riguarda le erogazioni di importo modesto (non superiore a 10 milioni di lire), la rilevazione ha contemplato soltanto il loro insieme, nonché un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due tipologie di intervento, per cui dette erogazioni minori non compaiono in alcune delle analisi sviluppate in questo studio.

È inoltre da aggiungere che, dopo l'illustrazione dei criteri di classificazione dei dati, nelle pagine che seguono l'attenzione è, dapprima, rivolta alle 81 Fondazioni C.R. considerate nella loro globalità; successivamente, si passa a considerare i gruppi di Fondazioni formati secondo la dimensione operativa e secondo l'area territoriale.

Un'ultima importante annotazione: i dati riportati nello studio si riferiscono alla attività erogativa delle Fondazioni C.R. svoltasi nell'arco degli anni solari presi in considerazione, e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre del 1995 e del 1996.

Conseguentemente non vi è una perfetta confrontabilità tra il totale delle erogazioni annue riportate in questo paragrafo e le corrispondenti poste di bilancio, a cui si fa riferimento in altre parti di questo Rapporto, che evidenziano i dati relativi alle erogazioni deliberate negli esercizi contabili 1994/95 e 1995/96.

4.2.1 Criteri di classificazione dei dati

Come in passato, i dati censiti dall'ACRI mediante l'indagine sono opportunamente classificati secondo un duplice criterio.

Il primo si ispira alla portata informativa delle problematiche affrontate con il questionario di rilevazione che, oltre al numero delle erogazioni e al loro importo, riguardano:

- le caratteristiche delle iniziative, comprendenti le modalità dell'intervento, l'eventuale ricorso all'analisi costi/benefici in sede di valutazione e di selezione dell'iniziativa, l'eventuale collaborazione di terzi in sede di realizzazione del progetto (erogazioni in *pool*);
- i settori di intervento e i beneficiari dei fondi erogati;

- la finalizzazione dell'intervento, ossia la destinazione finale delle somme distribuite;
- le località nelle quali si sono realizzati gli interventi.

Il secondo criterio di classificazione adottato si riconduce alle Fondazioni C.R. che sono raggruppate:

- secondo la dimensione operativa, misurata sulla base della capacità erogativa della Fondazione, a sua volta determinata considerando l'importo complessivo erogato nel 1996. A questo riguardo sono contemplate cinque classi di dimensione operativa decrescente; la corrispondente tipologia può essere letta, nell'ordine, come Fondazione grande, medio-grande, media, medio-piccola e piccola²³;
- secondo l'area territoriale del Paese alla quale appartiene la sede della Fondazione. A questo proposito vengono utilizzate le quattro tradizionali ripartizioni geografiche: Nord ovest, Nord est, Centro e Mezzogiorno²⁴.

4.2.2 Analisi riferita al totale delle Fondazioni C.R.

Come è stato preannunciato nel primo paragrafo, l'attenzione è inizialmente rivolta ai risultati delle elaborazioni compiute con riferimento all'intero sistema Fondazioni C.R.

Quadro sintetico

Nel 1996 le Fondazioni C.R., attraverso 13.646 interventi hanno complessivamente erogato 252,6 miliardi di lire (v. Tab. 24).

L'ammontare delle erogazioni del 1996 segna un incremento del 19,5% rispetto a quello del 1995. Tale variazione è oltremodo significativa se si tiene presente che nel medesimo lasso di tempo il tasso di inflazione è stato del 4,0%²⁵; sicché ne scaturisce una variazione in termini reali del 14,9%, a fronte del 2,2% nel 1995.

²³ Per maggiori indicazioni sul criterio utilizzato per la composizione delle diverse classi dimensionali si rimanda, in particolare, alla nota metodologica.

²⁴ Per comodità del lettore si riportano le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche del Paese:

- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

²⁵ Il suddetto tasso inflattivo è stato misurato sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

Tab. 24 - Quadro sintetico riguardante l'attività erogativa delle Fondazioni C.R. relativamente agli anni 1995 e 1996 (anni solari).									
Voci	1995				1996				
	Importo		Numero		Importo		Numero		
	Milioni	%	Interventi	%	Milioni	%	Interventi	%	
Totale erogazioni	211.261	100,0	13.680	100,0	252.553	100,0	13.646	100,0	
1) Tipologia di erogazioni:									
a) erogazioni annuali:									
- di importo non superiore a 10 milioni di lire	30.296	14,3	11.310	82,7	32.707	13,0	10.933	80,1	
- di importo superiore a 10 milioni di lire	156.638	74,1	2.266	16,6	173.572	68,7	2.522	18,5	
b) erogazioni pluriennali	24.327	11,6	104	0,7	46.274	18,3	191	1,4	
2) - Classi di importi unitari delle erogazioni:									
- oltre 1 miliardo	27.384	13,0	15	0,1	46.173	18,3	22	0,2	
- da 500 milioni a 1 miliardo	24.599	11,6	32	0,2	26.078	10,3	37	0,3	
- da 200 a 500 milioni	30.430	14,4	98	0,7	41.386	16,4	128	0,9	
- da 50 a 200 milioni	53.966	25,5	519	3,8	56.496	22,4	544	4,0	
- da 10 a 50 milioni	44.585	21,2	1.706	12,5	49.659	19,6	1.954	14,3	
- fino a 10 milioni	30.279	14,3	11.310	82,7	32.761	13,0	10.961	80,3	

Come conseguenza di quanto sopra esposto, il numero medio di contributi per Fondazione C.R. si è sostanzialmente confermato in 168, mentre l'importo medio per iniziativa è cresciuto del 20,1%, passando a 18,5 milioni di lire (da 15,4 nel 1995).

Nel 1996, 57 Fondazioni C.R. hanno registrato un aumento, rispetto al 1995, dell'importo complessivamente distribuito: le somme elargite da queste Fondazioni incidono per l'82,2% sul totale erogato nel 1996. Quanto al numero di contributi, 45 Fondazioni hanno totalizzato un numero inferiore rispetto al 1995: il corrispondente ammontare incide per il 46,9%.

Quanto rilevato a livello del sistema Fondazioni C.R. (aumento dell'importo totale, contrazione del numero di interventi) si verifica per 37 di esse: si tratta del numero più elevato fra quelli corrispondenti alle quattro combinazioni del tipo di variazione mostrata dall'importo e dal numero di erogazioni fra il 1995 e il 1996. Delle restanti Fondazioni, 20 hanno realizzato un incremento di entrambi, 8 hanno registrato una diminuzione in tutti e due e 13, infine, hanno segnato una flessione dell'importo, unitamente a una crescita del numero di progetti.

La Tab. 24 evidenzia, altresì, come le Fondazioni C.R. privilegino nettamente le erogazioni annuali rispetto a quelle pluriennali. Infatti, le prime incidono per il 98,6% in termini di numero (99,3% nel 1995) e per l'81,7% dell'importo totale (88,4% nell'anno precedente). Rispetto al 1995, però, sono le erogazioni pluriennali a segnare la crescita più marcata, sia per quanto riguarda il numero (+ 83,7%) sia ancor più per quanto concerne gli importi (+ 90,2%).

Di conseguenza, è aumentato l'importo medio per intervento pluriennale, passato da 233,9 a 242,3 milioni di lire. Le erogazioni annuali hanno messo a segno una crescita del 10,3% in termini di importo e un regresso dello 0,9% in termini di numero, facendo così registrare un aumento dell'11,3% dell'importo medio per contributo (salito da 13,8 a 15,3 milioni di lire).

La variabilità dei contributi unitari superiori a 10 milioni di lire mostra una lieve crescita, rimanendo peraltro modesta. Invero, lo scarto quadratico medio relativo (σ_r) assume il valore 6,6% (era 5,3% nel 1995). Detta variabilità risulta più elevata per le erogazioni pluriennali ($\sigma_r = 27,8\%$) rispetto a quelle annuali ($\sigma_r = 4,9\%$).

Nel 1996, 40 Fondazioni C.R. hanno fatto ricorso a erogazioni sia annuali sia pluriennali (erano 34 nel 1995); 38 hanno realizzato soltanto erogazioni annuali (un anno prima erano 44) e, tra queste, una ha operato unicamente con erogazioni annuali di importo unitario superiore a 10 milioni di lire.

Proseguendo l'analisi della Tab. 24 si nota che le erogazioni di am-

montare unitario non superiore a 10 milioni di lire manifestano una presenza numerica molto sostenuta (80,1% a fronte dell'82,7% nel 1995). Purtuttavia, la loro incidenza in termini di importo è contenuta (13,0%; era 14,3% nel 1995); l'importo medio per intervento è di 3,0 milioni di lire (2,7 un anno prima).

Rispetto a tutte le erogazioni, quelle di ragguardevole importo unitario (convenzionalmente, oltre 500 milioni di lire) sono pochissime in termini di numero (lo 0,5% del numero complessivo, da 0,3% nel 1995), ma pesano per il 28,6% (dal 24,6% nel 1995) in termini di importo: la somma massima erogata ammonta a 10,5 miliardi di lire (5,5 nel 1995).

Più in generale, gli importi delle erogazioni presentano un grado di concentrazione elevato e crescente nel 1996: quelle non inferiori a 50 milioni di lire cadauna assorbono il 67,4% dell'importo complessivo (64,5% nel 1995), pur rappresentando soltanto il 5,4% del numero totale di interventi (4,8% nel 1995).

Il quadro complessivo che emerge da questi primi dati di sintesi sembra indicare, pertanto, una crescente attenzione delle Fondazioni C.R. verso interventi di rilievo economico sempre maggiore, pur non risultando trascurato il tradizionale sostegno alle piccole iniziative, spesso molto importanti per la realtà socio-economica del territorio di riferimento delle Fondazioni stesse.

Caratteristiche delle iniziative

È interessante analizzare, in primo luogo, l'origine dei progetti (v. Tab. 25), distinguendo quelli propri delle Fondazioni C.R., rivelatori di un coinvolgimento più diretto e di una più autonoma linea strategica, dai progetti di terzi, per i quali le stesse operano una selezione tra le richieste inoltrate da soggetti diversi.

Non è forse del tutto superfluo annotare che, nella tradizionale attività di beneficenza delle originarie Casse di Risparmio, l'attività erogativa consisteva nell'assistenza e nella tutela delle categorie più deboli e che essa era massimamente ancorata all'esame di domande di fondi presentate da terzi, per cui in passato questa origine delle erogazioni assumeva un ruolo pressoché esclusivo.

Orbene, badando alla totalità delle iniziative risulta evidente come, pur prevalendo tuttora la progettualità di terzi, come era da attendersi, i progetti in proprio occupino attualmente uno spazio non indifferente, e in crescita, considerando sia il numero degli interventi (11,7% da 9,5% del 1995) sia, ancora di più, gli importi erogati (24,5% da 23,7% dell'anno precedente).

Al momento, la realizzazione di progetti propri ha interessato da 51 Fondazioni C.R. (47 nel 1995); di queste, 47 la coniugano con progetti di terzi (44 nel 1995). Ancora: 41 Fondazioni hanno realizzato progetti propri in entrambi gli anni, 10 soltanto nel 1996 e 6 soltanto nel 1995.

Una significativa differenza emerge se si distinguono le erogazioni pluriennali da quelle annuali di importo unitario superiore a 10 milioni di lire.

Infatti, con riferimento agli importi, tra le erogazioni pluriennali i progetti in proprio pesano per il 43,8% (54,7% nel 1995), mentre nell'ambito delle erogazioni annuali di importo unitario superiore a 10 milioni di lire l'incidenza scende al 18,6% (17,5% un anno prima). Con riguardo al numero delle iniziative, i progetti in proprio contano per il 20% tra le erogazioni pluriennali (19% nel 1995) e per l'11,2% tra le altre (9% nel 1995).

Ne consegue che il finanziamento dei progetti in proprio risulta, mediamente, di importo maggiore di quello riguardante i progetti di terzi: di fatto, il valore medio dei primi ammonta a 258,1 milioni di lire (274,1 nel 1995), quello dei secondi a 55,2 milioni di lire (46,2 nel 1995).

Dall'osservazione dell'intera successione degli importi individuali superiori a 10 milioni di lire si trae, infine, che pure la variabilità degli importi unitari risulta più elevata per i progetti in proprio ($\sigma_T = 20,4\%$ da 17,5% nel 1995) che per quelli di terzi ($\sigma_T = 5,4\%$ da 5,5% un anno prima).

La seconda caratteristica delle iniziative delle Fondazioni C.R. presa in esame concerne il grado di diffusione dell'analisi costi/benefici in sede di valutazione e selezione dei progetti (v. Tab. 26).

La suddetta tecnica valutativa risulta avere un utilizzo di rilievo, quantunque in calo, con riferimento alle erogazioni pluriennali (41,1% degli importi da 52,2% del 1995 e 16,2% del numero da 22,6% dell'anno precedente) a fronte di un uso modesto, ma in forte aumento, tra quelle annuali di importo unitario superiore a 10 milioni di lire (10,7% degli importi da 6,1% del 1995 e 9,7% del numero da 5,7% del 1995).

In ogni caso, l'importo medio dei progetti valutati con l'analisi costi/benefici risulta minore (57,9 milioni di lire) rispetto a quelli non sottoposti a detta analisi (121,7 milioni di lire).

Si può dedurre, quindi, che più che l'entità dell'importo sia la complessità del progetto a determinare la scelta, da parte delle Fondazioni C.R., di attivare con l'analisi costi/benefici un processo di valutazione delle iniziative da sovvenzionare.

Due ulteriori annotazioni.

La prima: in complesso, gli importi unitari dei progetti vagliati con questa tecnica manifestano una variabilità maggiore ($\sigma_T = 20,2\%$ come nel 1995) rispetto ai restanti progetti ($\sigma_T = 14,8\%$ da 12,3% nel 1995).

Tab. 26 - Distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni C.R. in relazione all'uso dell'analisi costi/benefici e al coinvolgimento di terzi nella realizzazione dell'iniziativa (1995/1996).												
Voci	1995				1996							
	Secondo l'importo			Secondo il numero			Secondo l'importo			Secondo il numero		
	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali
Percentuale di progetti valutati con l'analisi costi/benefici	12,1	6,1	52,2	6,5	5,7	22,6	17,0	10,7	41,1	10,1	9,7	16,2
Percentuale di progetti realizzati in pool	7,1	5,4	18,5	5,9	5,1	23,4	10,2	8,1	18,5	6,7	6,0	17,8
Con quali soggetti (in %):												
Fondazioni bancarie	5,6	8,6	4,2	6,2	7,3	9,4	8,4	3,3	13,9	11,0	7,0	30,8
Altre Fondazioni e Organizzazioni non profit	11,4	10,3	21,7	8,6	9,3	12,5	10,4	11,3	9,4	16,8	14,7	27,4
Imprese	24,2	28,5	33,3	26,2	30,0	31,3	20,5	17,6	23,8	36,6	34,4	47,9
Enti pubblici	51,2	64,5	62,4	40,5	42,0	68,8	57,3	65,3	48,6	76,7	76,5	78,7
Organizzazioni estere	1,3	2,4	0,0	1,4	2,0	0,0	3,4	2,5	4,3	2,3	2,1	3,4

La seconda: ricorrono all'analisi costi/benefici 15 Fondazioni C.R. (22 nel 1995); 13 l'hanno utilizzata in entrambi gli anni, 2 soltanto nel 1996 e 9 soltanto nel 1995.

Ancora poco diffusa, ma con presenza crescente, è la terza, caratteristica delle iniziative presa in esame. Essa consiste nel coinvolgimento di altri soggetti non più in sede di progettazione, bensì in quella di finanziamento del progetto (v. Tab. 26).

Le iniziative *in pool* riguardano, per le erogazioni annuali di importo unitario superiore a 10 milioni di lire, l'8,1% degli importi (5,4% nel 1995) e il 6% del numero di progetti (5,1% nel 1995); relativamente alle erogazioni pluriennali le incidenze salgono, rispettivamente, al 18,5% (come nel 1995) e al 17,8% (da 23,4% un anno prima).

Gli importi unitari delle erogazioni *in pool* presentano una variabilità molto più accentuata ($\sigma_T = 28,3\%$) rispetto alle restanti erogazioni ($\sigma_T = 3,6\%$). L'importo medio delle prime (69,8 milioni di lire) è quasi la metà di quello calcolato per le seconde (110,2 milioni di lire).

Quando vi è coinvolgimento di terzi, il soggetto più ricorrente è l'Ente pubblico (con una presenza del 76,7% tra i casi complessivi), seguito dalle Imprese (36,6%). A distanza vengono le Organizzazioni non profit (16,8%) e le Fondazioni bancarie (11%); il coinvolgimento di Organizzazioni estere è evento raro (2,3%). In media, un progetto *in pool* coinvolge 1,4 soggetti.

I dati sopra esposti lasciano intravedere, quindi, spazi ancora ampi per la crescita delle iniziative delle Fondazioni C.R. fondate sulla cooperazione con altri soggetti e, ancora più in particolare, per lo sviluppo di iniziative comuni con altre Fondazioni C.R. Invero, le erogazioni *in pool* consentono di risolvere problemi che risulterebbero troppo onerosi se affrontati da singole Fondazioni.

Al momento, realizzano progetti *in pool* 42 Fondazioni C.R. (come nel 1995): di esse, 29 li hanno attuati anche nel 1995, mentre 13 soltanto nel 1996.

Settori di intervento

La normativa vigente dispone, come è noto, che le Fondazioni bancarie perseguano fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, e della assistenza alle categorie sociali deboli.

In proposito la Tab. 27 evidenzia come i cosiddetti settori istituzionali di intervento delle Fondazioni C.R. (comprendendovi anche i Fondi speciali per il volontariato, di cui alla legge 266/91) abbiano assorbito anche nel

1996 la quota largamente prevalente degli importi complessivamente distribuiti (88,8%), quota che è risultata superiore a quella dell'anno precedente (84,4%).

I risultati per singoli settori mostrano un ampio ventaglio degli importi erogati. Il settore che continua ad occupare il primo posto per importanza è quello dell'Arte e cultura (32,4%), a conferma della tradizionale vocazione che il mondo delle Casse di Risparmio ha, da sempre, espresso verso la tutela e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale.

Nella graduatoria decrescente degli importi erogati seguono, alquanto distanziati: l'Assistenza sociale (15%), l'Istruzione (13,4%), i Fondi speciali per il volontariato (11,4%)²⁶ e la Sanità (10,2%). Occupano gli ultimi posti: la Ricerca scientifica (6,4%), la Promozione e sviluppo della comunità locale (5%), lo Sport e le attività ricreative (2,3%) e, infine, la Tutela dell'ambiente (1%).

Con riferimento al tipo di erogazione, si può notare, sempre per quanto attiene agli importi assegnati, che il settore dell'Arte e cultura è maggiormente presente tra le erogazioni pluriennali (41,6% dei fondi erogati per tale tramite). Anche la Sanità (14,9%) e la Ricerca scientifica (8,7%) sono significativamente rappresentati tra le erogazioni pluriennali, mentre l'Assistenza sociale occupa una posizione di rilievo tra le erogazioni annuali di importo unitario non superiore a 10 milioni di lire (27,2%) a conferma di come in quest'ultimo settore siano diffusi gli interventi di piccolo importo unitario (ma di grande utilità per i soggetti beneficiari) che vengono destinati dalle Fondazioni C.R. all'assistenza e alla tutela delle categorie più deboli.

Rispetto al 1995 i settori che hanno visto crescere l'incidenza, sul totale, degli importi erogati, rafforzando così la loro posizione relativa, sono l'Arte e cultura, la Sanità e la Ricerca scientifica. Per contro, hanno segnato un regresso i settori Istruzione e Promozione e sviluppo della comunità locale.

Si può notare, inoltre, che con la progressiva entrata a regime del meccanismo di contribuzione obbligatoria alle attività di volontariato, gli interventi delle Fondazioni C.R. in questo settore si sostanziano, oramai quasi completamente, negli accantonamenti per i Fondi speciali per il volontariato istituiti a livello regionale.

²⁶ Si rammenta che, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge quadro sul volontariato, le Fondazioni bancarie devono accantonare in appositi fondi speciali regionali una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi al netto delle spese di funzionamento e del già citato accantonamento previsto dal D.Lgs. 20/11/90, n. 356, art. 12, comma 1, lett. d).

Il valore percentuale indicato nel testo, ovviamente, esprime il rapporto tra l'entità globale delle somme così accantonate ed il valore complessivo delle erogazioni effettuate dalle Fondazioni C.R. nel corso dell'anno preso come riferimento.

Passando dagli importi al numero degli interventi si rileva (v. Tab. 28) un avanzamento delle posizioni da parte dei settori Arte e cultura, Assistenza sociale, Promozione e sviluppo della comunità locale.

L'importo medio unitario è più elevato, a parte i Fondi speciali per il volontariato (per il motivo accennato nella nota 6), in corrispondenza dei settori Sanità (93,1 milioni di lire), Tutela ambiente (84,2), Istruzione (77,4), Arte e cultura (69) e Ricerca scientifica (67,1).

Con riferimento alla variabilità degli importi unitari, essa risulta più elevata per il settore Tutela ambiente ($\sigma_r = 41,8\%$), seguito da Sport e attività ricreative ($\sigma_r = 29,3\%$), Sanità ($\sigma_r = 19\%$); la variabilità meno marcata è propria dei settori Promozione e sviluppo della comunità locale ($\sigma_r = 12,6\%$) e Istruzione ($\sigma_r = 12,2\%$). È da notare, inoltre, che la variabilità settoriale degli importi unitari mostra ampie oscillazioni da un anno all'altro.

Infine, dalla osservazione di come le Fondazioni C.R. distribuiscono gli interventi si rileva che, in media, una Fondazione è presente in 7,4 settori (come nel 1995); 13 di esse operano in non più di 5 settori, 37 intervengono in un numero di settori compreso tra 6 ed 8, mentre 29 contano 9-10 settori. I settori maggiormente presenti tra le Fondazioni C.R. sono: Fondi speciali per il volontariato (con 77 Fondazioni), come visto obbligatori per legge, Arte e cultura (77), Assistenza sociale (74), Istruzione (74), Sanità (68) e Ricerca scientifica (58). Nel tempo, i settori di intervento da parte delle Fondazioni non sono sempre gli stessi: 65 Fondazioni C.R. sono intervenute nel 1996 in almeno un settore non rappresentato nel 1995.

Beneficiari delle iniziative

I beneficiari dell'attività erogativa delle Fondazioni C.R., oltre che per settori, possono utilmente essere classificati per soggetti destinatari finali delle erogazioni. A questo riguardo si possono ricavare interessanti elementi conoscitivi dalla Tab. 29.

I primi sette soggetti beneficiari risultano, sulla base dell'ordine decrescente dell'importo distribuito nel 1996: le Università e gli Istituti di ricerca (assorbono il 16,5% del totale), i Centri di servizio per il volontariato²⁷

²⁷ Tali Centri vengono indicati, in questa sede, quali destinatari finali delle somme accantonate dagli Enti conferenti in base alla legge 266/91 sul volontariato. La legge prevede, come è noto, che queste somme siano messe a disposizione di Comitati di gestione regionali appositamente costituiti, i quali dispongono della loro assegnazione ai centri di servizio istituiti a livello regionale.

Per quanto riguarda il significato del valore percentuale indicato nel testo si rimanda a quanto già specificato nella nota 6.

(14,6%), gli Enti e Organismi assistenziali vari (12,3%), gli Organismi ecclesiastici e religiosi (12,3%), le Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali (11,9%), l'Amministrazione pubblica²⁸ (10,8%) e gli Ospedali e le strutture sanitarie (10,3%).

Gli importi unitari delle erogazioni manifestano la variabilità più marcata in corrispondenza dei soggetti Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali ($\sigma_r = 44,3\%$), Ospedali e strutture sanitarie ($\sigma_r = 24,4\%$); mostrano la variabilità più contenuta, e modesta in assoluto, i soggetti Organismi ecclesiastici e religiosi ($\sigma_r = 10\%$) ed Enti ed organismi assistenziali vari ($\sigma_r = 9,4\%$).

Il precedente ordine di successione dei soggetti secondo l'importo decrescente fruito subisce qualche variazione significativa se si distinguono le erogazioni pluriennali e quelle annuali di importo individuale superiore a 10 milioni di lire.

In particolare, tra le prime si rafforza il ruolo delle Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali (la loro incidenza sull'importo complessivamente erogato per tale via sale al 29,1%), nonché delle Università e istituti di ricerca (24,2%) e degli Ospedali e delle strutture sanitarie (15,8%); tra le seconde aumentano di peso, sebbene in modo meno vistoso, gli Organismi ecclesiastici e religiosi (13,5%) e l'Amministrazione pubblica (11,9%).

Passando a considerare le erogazioni sotto l'aspetto non più dell'importo, bensì del numero di progetti (v. Tab. 30) emerge che, visti nel loro insieme, sono più numerosi i progetti del 1996 a favore di Enti e organismi assistenziali vari (con una incidenza, sul totale, del 19,3%), seguiti da quelli a favore di soggetti che fanno capo agli Organismi ecclesiastici e religiosi (19%), alle Università e istituti di ricerca (12,8%), all'Amministrazione pubblica (12,1%) e alle Associazioni culturali varie (11,1%).

Questa graduatoria trova sostanziale conferma nella distribuzione del numero dei contributi annuali di importo individuale superiore a 10 milioni di lire, mentre tra le erogazioni pluriennali vedono crescere la loro presenza gli Enti e organismi assistenziali vari (24,4%), le Università e gli istituti di ricerca (18%), nonché gli Ospedali e le strutture sanitarie (14%).

Beneficiano di importi medi unitari più consistenti, oltre ai Centri di servizio per il volontariato (con 272,5 milioni di lire), le Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali (82,8 milioni di lire), gli Ospedali e le strutture sanitarie (80,8) e le Università e istituti di ricerca (70,7). Mediamente,

²⁸ Tale voce classificatoria fa riferimento prevalentemente alle erogazioni destinate al finanziamento di iniziative e progetti promossi da Enti locali (province e comuni), sovrintendenze ai beni culturali e da altre articolazioni territoriali della pubblica amministrazione.

Tab. 29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati dalle Fondazioni C.R. per soggetto beneficiario (1995/1996).						
Soggetti	1995			1996		
	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali
Università e Istituti di ricerca	16,0	13,3	33,9	16,5	14,5	24,2
Centri di servizio per il volontariato	14,6	16,8	0,0	14,6	18,5	0,0
Enti ed organismi assistenziali vari	12,5	12,3	13,4	12,3	12,2	12,8
Organismi ecclesiastici e religiosi	14,5	15,5	7,3	12,3	13,5	7,6
Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali	12,2	9,2	32,1	11,9	7,3	29,1
Amministrazione pubblica	10,5	11,6	2,8	10,8	11,9	6,7
Ospedali e strutture sanitarie	9,5	9,8	7,6	10,3	8,8	15,8
Associazioni culturali varie	5,0	5,7	0,2	6,1	7,1	2,1
Scuole ed enti di formazione	2,9	2,9	2,6	3,5	3,9	1,6
Associazioni naturalistiche	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Associazioni sportive e ricreative	1,5	1,7	0,1	1,2	1,6	0,1
Asili e scuole materne	0,7	1,0	0,0	0,4	0,5	0,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 30 - Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati dalle Fondazioni C.R. per soggetto beneficiario (1995/1996).						
Soggetti	1995			1996		
	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali	Totale	Erogazioni annuali > 10 ml.	Erogazioni pluriennali
Università e Istituti di ricerca	8,8	8,5	16,4	12,8	12,4	18,0
Centri di servizio per il volontariato	3,4	3,4	0,0	3,8	4,1	0,0
Enti ed organismi assistenziali vari	20,9	21,1	17,2	19,3	19,0	24,4
Organismi ecclesiastici e religiosi	20,6	20,7	17,2	19,0	18,9	20,3
Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali	6,0	5,9	9,5	5,4	5,3	7,0
Amministrazione pubblica	13,1	13,1	13,8	12,1	12,3	8,1
Ospedali e strutture sanitarie	8,4	7,9	19,0	7,1	6,6	14,0
Associazioni culturali varie	9,1	9,5	0,9	11,1	11,7	2,9
Scuole ed enti di formazione	4,1	4,1	5,2	4,7	4,8	4,7
Associazioni naturalistiche	0,2	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0
Associazioni sportive e ricreative	3,8	3,9	0,8	3,3	3,4	0,6
Asili e scuole materne	1,6	1,6	0,0	0,9	1,0	0,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

l'importo è più contenuto per le Associazioni culturali varie (36,8 milioni di lire), le Associazioni sportive e ricreative (27,5) e le Associazioni naturalistiche (22,1).

Rispetto al 1995 si riscontrano modifiche di lieve entità nel grado di importanza ricoperto dai diversi soggetti, con riferimento sia agli importi sia al numero di interventi.

Infine, i soggetti che nel 1996 hanno ricevuto contributi dal maggior numero di Fondazioni sono, dopo i Centri di servizio per il volontariato (con 77 Fondazioni C.R.), le Università e istituti di ricerca (68), gli Ospedali e strutture sanitarie (63) e le Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali (61); per contro, quelli che hanno ricevuto contributi dal minor numero di Fondazioni sono le Associazioni sportive e ricreative (con 29 Fondazioni C.R.), gli Asili e scuole materne (14) e le Associazioni naturalistiche (7).

Finalizzazione delle iniziative

La distribuzione delle erogazioni secondo la loro destinazione finale è esposta, in forma percentuale, nella Tab. 31. Essa evidenzia una gamma diversificata di impieghi, a sua volta dipendente dal ventaglio di bisogni dei beneficiari intesi, questi ultimi, come settori e come soggetti.

Anche per il 1996 le erogazioni per finalizzazioni ben specifiche risultano prevalenti (esse rappresentano l'87,3% del numero di contributi e il loro importo incide per il 77,2%) rispetto ai contributi di gestione, il cui fine ultimo, generico, è di sostenere economicamente il funzionamento di Enti ed organizzazioni diverse.

Tra l'altro, è da considerare che in quest'ultimo tipo di finalizzazione sono interamente compresi gli stanziamenti destinati al volontariato, per i quali la legge quadro del 1991 in materia prevede, come noto, l'accantonamento obbligatorio di Fondi speciali la cui gestione è affidata ad appositi Comitati di gestione regionali.

Con riferimento alle finalizzazioni mirate, rivestono un ruolo meritevole di menzione per consistenza degli importi quelle rappresentate:

- a) dalla Realizzazione e recupero di strutture stabili (con il 16,1% del totale, rispetto al 19,3% del 1995). Questo impiego finale dei fondi è particolarmente diffuso tra i settori dell'Assistenza sociale e dello Sport ed attività ricreative, così come tra i soggetti costituiti da Enti ed organismi assistenziali vari e da Organismi ecclesiastici e religiosi;
- b) dalla Conservazione e restauro del patrimonio artistico (16,1% da 14,1% del 1995). Rispondono prevalentemente a questa finalità i progetti del settore Arte e cultura e del soggetto Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali;

Tab. 31 - Distribuzione percentuale delle erogazioni delle Fondazioni C.R. per finalizzazione dell'intervento (1995/1996).				
Finalizzazioni	1995		1996	
	Secondo l'importo	Secondo il numero	Secondo l'importo	Secondo il numero
Contributi di gestione	30,7	15,4	22,8	12,7
Realizzazione e recupero strutture stabili	19,3	19,9	16,1	14,4
Conservazione e restauro patrimonio artistico	14,1	13,2	16,1	13,9
Acquisto beni e attrezzature	15,3	21,6	14,7	19,1
Manifestazioni culturali	9,1	10,2	8,6	11,3
Servizi socio-assistenziali	3,1	6,1	4,5	5,6
Congressi, convegni, seminari e corsi di formazione	1,8	4,0	3,9	6,2
Progetti di ricerca	3,3	3,0	2,8	3,3
Pubblicazioni	1,7	3,5	2,2	4,8
Borse di studio e premi	1,3	2,7	2,1	3,6
Acquisizione di opere artistiche	0,3	0,4	1,4	0,8
Altri interventi	0,0	0,0	4,8	4,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

c) dall'Acquisto di beni e attrezzature (14,7% da 15,3% nel 1995).

Questa finalizzazione risulta primaria per il settore Sanità e per il soggetto Ospedali e strutture sanitarie.

Le finalizzazioni che manifestano la maggior variabilità degli importi unitari erogati sono l'Acquisizione di opere artistiche ($\sigma_r = 48,4\%$; i contributi superiori a 10 milioni di lire vanno da 15 a 1.450 milioni di lire, dando luogo a un importo medio unitario di 132,4 milioni di lire), la Conservazione e restauro del patrimonio artistico ($\sigma_r = 30,4\%$; l'importo medio è di 94,6 milioni di lire), e i Servizi socio-assistenziali ($\sigma_r = 29,4\%$; l'importo medio è di 67,6 milioni di lire); registrano, invece, la variabilità più contenuta le finalizzazioni Pubblicazioni ($\sigma_r = 9,7\%$; con un importo medio unitario di 35,6 milioni di lire) e Manifestazioni culturali ($\sigma_r = 8,8\%$; con un importo medio unitario di 60,4 milioni di lire).

Coinvolgendo nell'analisi anche il numero di Fondazioni C.R. si rileva, per ciascuna di esse, un numero medio di finalizzazioni uguale a 6,9 (6,6 nel 1995): per 12 Fondazioni il numero effettivo di finalizzazioni non supera le tre unità, mentre per 18 il numero è compreso tra 10 e 12.

La finalizzazione presente nel maggior numero di Fondazioni è il Contributo di gestione (sono 78 le Fondazioni che hanno elargito fondi per tale destinazione) seguita dall'Acquisto di beni ed attrezzature (63), dalle Manifestazioni culturali (61) e dalla Conservazione e restauro del patrimonio artistico (58). Quella con la minore presenza è costituita dall'Acquisizione di opere artistiche (17).

Infine, nel 1996 rispetto al 1995 è cresciuto il numero di Fondazioni che erogano fondi destinati a Congressi, convegni e seminari (+12 unità) e anche quelli a favore delle Manifestazioni culturali (+8 unità); per contro, è diminuito di due unità il numero di Fondazioni che distribuiscono contributi per i Servizi socio-assistenziali.

Localizzazione delle iniziative

Le località nelle quali si sono realizzati gli interventi, rilevati per province nell'ambito dell'indagine condotta dall'ACRI, sono qui raggruppate in quattro tipologie, nell'intento di dare immediata evidenza all'estensione dell'area territoriale interessata dall'attività erogativa delle Fondazioni C.R.

Dalla Tab. 32 emerge l'assoluta predominanza, quanto a importi (con ulteriore accentuazione considerando il numero degli interventi, v. Tab. 33), dei progetti realizzati all'interno della regione (94,1%), ossia nell'area geografica di immediato riferimento, con prevalenza, tra essi, di quelli riguardanti la provincia sede della Fondazione (74,6%) rispetto a quelli delle altre province comprese nella medesima regione (19,5%).

La situazione del 1996 non diverge da quella riguardante l'anno precedente, a confronto della quale è solo da rilevare un ulteriore aumento, sia pure lieve, dell'incidenza degli interventi realizzati nella provincia sede della Fondazione.

Tra i progetti che interessano la provincia sede della Fondazione raggiungono un rilievo maggiore quelli dei settori Tutela ambiente, Promozione e sviluppo della comunità locale e anche Arte e cultura; così come presentano una incidenza più elevata quelli che vedono come protagonisti i soggetti Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali, Università e istituti di ricerca nonché Associazioni sportive e ricreative.

L'esame secondo i tipi di erogazioni non rivela marcate difformità tra loro. La tendenza a concentrare gli interventi nelle rispettive aree territoriali di riferimento trova conferma sia nei progetti di minore importo unitario sia in quelli di maggiore rilevanza economica. Le erogazioni pluriennali, inoltre, sono concentrate pressoché totalmente nella provincia sede della Fondazione.

Tra le Fondazioni C.R., 65 realizzano almeno un intervento all'esterno della provincia sede della Fondazione: di queste, 18 non vanno oltre i confini della ripartizione geografica, mentre 24 li superano. Questa situazione è mutata pochissimo rispetto al 1995.

Tutto quanto fin qui rilevato conferma, in modo molto evidente, la profonda vocazione localistica delle Fondazioni C.R., le quali, almeno sino ad oggi e in termini di importi erogati, rivolgono un'attenzione pressoché esclusiva al sostegno e allo sviluppo del tessuto economico-sociale del territorio di rispettiva origine.

4.2.3 Analisi riferita a gruppi di Fondazioni C.R.

Dopo aver ultimato l'esame dell'attività erogativa del sistema Fondazioni C.R., si inizia ora l'illustrazione dei risultati ottenuti con riferimento a gruppi di esse.

È il caso di rammentare che i criteri adottati per la formazione dei gruppi sono due, tra di loro complementari.

Il primo, che descrive la dimensione operativa delle Fondazioni C.R., è ancorato alla loro capacità erogativa, espressa dall'importo complessivamente distribuito nel 1996 da ciascuna Fondazione C.R., e distingue cinque classi dimensionali ordinate in senso decrescente.

Il secondo criterio è di tipo territoriale, e distingue le Fondazioni C.R. secondo la loro appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostro Paese.

Si avverte, infine, che questa seconda parte dello studio è sviluppata mantenendo fermo l'ordine di successione degli argomenti seguito nella parte precedente.

Quadro sintetico

Relativamente ai gruppi formati secondo la classe dimensionale, le Fondazioni C.R. continuano ad evidenziare, come già registrato nei precedenti rapporti, una marcata concentrazione degli importi erogati (v. Tab. 34), sebbene il dato del 1996 mostri, rispetto a quello del 1995, una leggera tendenza alla attenuazione del fenomeno.

Le 16 grandi, caratterizzate da importo erogato elevato, che numericamente corrispondono al 19,75% del totale, hanno invero distribuito il 68,5% della somma complessiva (72,1% nel 1995), attraverso il 47,1% degli interventi (60,4% nell'anno precedente). Mediamente, ciascuna di queste 16 Fondazioni C.R. ha erogato 402 contributi il cui importo medio unitario è di 26,9 milioni di lire.

Nei restanti quattro gruppi dimensionali, l'importo erogato e il numero degli interventi risultano, invece, sottorappresentati rispetto all'incidenza del corrispondente numero di Fondazioni C.R. La divergenza è pressoché crescente al diminuire della classe dimensionale ed è massima in corrispondenza delle 17 Fondazioni C.R. piccole: queste numericamente sono il 21% del totale, ma contano soltanto per il 2,2% dell'ammontare e per l'1,9% del numero di iniziative (qui si contano mediamente 47 interventi per Fondazione C.R. e l'importo medio unitario scende a 7,0 milioni di lire).

La concentrazione permane, anche se in misura meno marcata, passando a considerare i gruppi formati secondo la ripartizione geografica di appartenenza delle Fondazioni C.R.

Di fatto, il Nord ovest, con il 19,75% delle Fondazioni C.R., incide per il 36,8% del numero di progetti (35,7% nel 1995) e per il 40,5% dell'importo (43,7% nel 1995). Il numero medio di contributi per Fondazione C.R. è uguale a 314 con un importo medio unitario di 20,4 milioni di lire.

Il Nord est è l'unica area geografica, tra le quattro considerate, dove si equivalgono, grosso modo, le incidenze in termini di numero di Fondazioni C.R. (35,8%), di numero di interventi realizzati (35,7%) e di importi (37,8%). Mediamente, ciascuna Fondazione C.R. del Nord est ha erogato 168 contributi aventi un importo medio unitario di 19,6 milioni di lire.

Sono per contro sottorappresentati, rispetto al numero di Fondazioni

Tab. 34 - Quadro sintetico riguardante gruppi di Fondazioni C.R. (1995/1996).

Gruppi di Fondazioni	Distribuzioni					
	Fondazioni C.R.		1995		1996	
	Numero	%	Importi erogati in %	Numero degli interventi in %	Importi erogati in %	Numero degli interventi in %
1) Secondo classi dimensionali:						
Fondazioni grandi	16	19,75	72,1	60,4	68,5	47,1
Fondazioni medio-grandi	16	19,75	13,5	14,2	16,3	24,1
Fondazioni medie	16	19,75	8,6	11,2	9,6	13,3
Fondazioni medio-piccole	16	19,75	3,9	10,3	3,4	9,7
Fondazioni piccole	17	21,00	1,9	3,9	2,2	5,8
Sistema Fondazioni C.R.	81	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	16	19,75	43,7	35,7	40,5	36,8
Nord est	29	35,80	36,6	35,0	37,8	35,7
Centro	27	33,34	16,4	26,4	18,4	23,9
Mezzogiorno	9	11,11	3,3	2,9	3,3	3,6

Tab. 36 - Distribuzione percentuale del numero degli interventi realizzati da gruppi di Fondazioni C.R. per classi di importi singoli (1996).							
Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli						
	<= 10 milioni	da 10 a 50 milioni	da 50 a 200 milioni	da 200 a 500 milioni	da 500 milioni a 1 miliardo	oltre 1 miliardo	Totale
1) Secondo classi dimensionali:							
Fondazioni grandi	74,6	18,0	5,3	1,4	0,4	0,3	100,0
Fondazioni medio-grandi	84,7	11,5	2,7	0,7	0,3	0,1	100,0
Fondazioni medie	82,3	12,8	3,9	0,8	0,2	0,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	90,4	7,0	2,4	0,2	0,0	0,0	100,0
Fondazioni piccole	86,8	11,4	1,6	0,1	0,1	0,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	80,3	14,3	4,0	0,9	0,3	0,2	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	81,6	13,6	3,3	1,0	0,3	0,2	100,0
Nord est	76,8	16,7	5,0	0,9	0,4	0,2	100,0
Centro	83,8	11,7	3,5	0,7	0,2	0,1	100,0
Mezzogiorno	78,5	15,6	4,1	1,4	0,4	0,0	100,0

C.R., gli importi e il numero di iniziative nel Centro e, soprattutto, nel Mezzogiorno. Il numero medio di contributi per Fondazione C.R. e l'importo medio unitario scendono, rispettivamente, a 121 per 14,2 milioni di lire nel Centro e a 55 per 16,8 milioni di lire nel Mezzogiorno.

La situazione di squilibrio territoriale, già storicamente presente anche per il minor numero di Fondazioni C.R. operanti nel Mezzogiorno rispetto a quanto accade nel Nord del Paese, è andata via via accentuandosi nel tempo anche a seguito delle difficoltà incontrate dalle aziende bancarie partecipate dalle Fondazioni C.R. presenti nel Mezzogiorno e, negli anni più recenti, a motivo delle gravi situazioni di crisi che hanno colpito le stesse Casse di risparmio in quella ripartizione geografica.

Se si prendono in esame le distribuzioni degli importi unitari superiori a 10 milioni di lire, si può notare che la variabilità è più elevata in corrispondenza delle Fondazioni C.R. piccole ($\sigma_T = 18,1\%$) e di quelle ubicate nel Mezzogiorno ($\sigma_T = 16,3\%$); quella minima è tipica delle Fondazioni C.R. grandi e medio-grandi ($\sigma_T = 9\%$ per entrambe) nonché di quelle localizzate nel Nord est ($\sigma_T = 7\%$).

Riconducendo convenzionalmente a sei classi gli importi individuali (v. Tab. 35 e Tab. 37) si rileva la presenza di iniziative di importo superiore al miliardo di lire soltanto nei gruppi delle Fondazioni C.R. grandi, soprattutto, e di quelle medio-grandi, così come di quelle ubicate nel Nord e nel Centro del Paese.

Inoltre, osservando gli importi unitari erogati eccedenti i 200 milioni di lire, essi, in termini di ammontare, incidono per il 50,7% nel gruppo delle Fondazioni C.R. grandi (41,9% nel 1995). La suddetta aliquota scende al 40,5% per le medio-grandi (39,9% nell'anno precedente), al 30,5% per le medie (27,9% un anno prima), al 9,7% per le medio-piccole (10,9% nel 1995) per risalire al 18,9% per le piccole (ma era 30,9% nel 1995).

Le corrispondenti frequenze relative degli interventi (v. Tab. 36 e Tab. 38), sempre per classi di importi unitari, sono 2,1% per le Fondazioni C.R. grandi (1,2% nel 1995), 1,1% per quelle medio-grandi (1,5% un anno prima), 1% per le medie (0,9% nel 1995), 0,2% per le medio-piccole (come nel 1995) e, infine, 0,2% per le piccole (0,4% nel 1995).

In definitiva, i progetti di importo ragguardevole (oltre 200 milioni di lire) sono poco frequenti, ma essi incidono sensibilmente in termini di importo.

Passando ai gruppi di Fondazioni C.R. riferiti alle ripartizioni geografiche si rileva che gli importi unitari eccedenti i 200 milioni di lire rappresentano:

- nel Nord ovest, il 52,1% dell'importo globale (45,6% nel 1995) e l'1,5% del numero complessivo di iniziative (1,2% nel 1995);

- nel Nord est, il 39,6% dell'ammontare (36,5% nel 1995) e l'1,5% del numero (1,2% nel 1995);
- nel Centro, rispettivamente, il 41,1% (27,5% nel 1995) e l'1% (0,6% nel 1995);
- nel Mezzogiorno, rispettivamente, il 40,3% (36,8% nel 1995) e l'1,8% (1,2% nel 1995).

Caratteristiche delle iniziative

Con riferimento all'importo distribuito, in questo paragrafo si prendono in considerazione quattro caratteristiche degli interventi:

- a) il grado di importanza dei progetti aventi durata superiore a quella dell'anno in cui sono stati deliberati (erogazioni pluriennali);
- b) il grado di rilevanza dei progetti propri delle Fondazioni C.R.;
- c) il rilievo della collaborazione con altre organizzazioni in sede di realizzazione delle iniziative (erogazioni in pool);
- d) infine, il ruolo dell'analisi costi/benefici in occasione della valutazione e della selezione dei progetti.

Relativamente alla prima caratteristica, si osserva (v. Tab. 39) che il ruolo delle erogazioni pluriennali è cresciuto rispetto al 1995 in tutti i contemplati gruppi di Fondazioni C.R., con la sola eccezione di quelle ubicate nel Mezzogiorno dove sono praticamente assenti. Inoltre, questo tipo di erogazione manifesta una importanza relativa superiore alla media dell'intero sistema in corrispondenza delle Fondazioni C.R. piccole (il 23,6% dell'ammontare è da loro erogato in tale modo, contro il modestissimo 1,9% del 1995), medio-grandi (21,3% da 12,6% nel 1995) e grandi (19,5% da 12,8%).

Sotto l'aspetto territoriale, un deciso progresso nel ricorso a erogazioni pluriennali è stato compiuto dalle Fondazioni C.R. del Centro, che hanno portato l'incidenza degli importi erogati in tal modo dal 7,2% al 20,6%. Pure le Fondazioni C.R. del Nord ovest e del Nord est mettono in evidenza una incidenza non trascurabile (rispettivamente: 19,2% da 14,1% e 17,8% da 11,4%); quelle del Mezzogiorno rimangono invece ferme a 0,9%.

Dall'esame della Tab. 39 emerge pure un andamento non uniforme dei diversi gruppi dimensionali di Fondazioni C.R. rispetto alla entità economica delle erogazioni annuali effettuate.

Invero, mentre quelle medio-piccole, piccole e medie continuano a stanziare per le erogazioni di importo minore (non superiore a 10 milioni di lire) una percentuale superiore alla media del sistema, le Fondazioni medio-

Tab. 39 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per tipo di intervento (1995/1996).								
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni annuali < = 10 ml.		Erogazioni annuali > 10 ml.		Erogazioni pluriennali		Totale	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996
1) Secondo classi dimensionali:								
Fondazioni grandi	12,6	9,2	74,6	71,3	12,8	19,5	100,0	100,0
Fondazioni medio-grandi	14,1	11,6	73,3	67,1	12,6	21,3	100,0	100,0
Fondazioni medie	19,9	18,1	74,6	72,7	5,5	9,2	100,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	33,3	30,0	64,1	66,7	2,6	3,3	100,0	100,0
Fondazioni piccole	20,8	22,8	77,3	53,6	1,9	23,6	100,0	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	14,3	13,0	74,1	68,7	11,6	18,3	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:								
Nord ovest	12,9	10,0	73,0	70,8	14,1	19,2	100,0	100,0
Nord est	14,6	12,2	74,0	70,0	11,4	17,8	100,0	100,0
Centro	17,6	12,9	75,2	66,5	7,2	20,6	100,0	100,0
Mezzogiorno	14,2	14,2	84,9	84,9	0,9	0,9	100,0	100,0

Tab. 40 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per alcune caratteristiche dei progetti (1995/1996).							
Gruppi di Fondazioni	% di progetti propri		% di progetti in pool		% di progetti valutati con l'analisi costi/benefici		
	1995	1996.	1995	1996	1995	1996	
1) Secondo classi dimensionali:							
Fondazioni grandi	22,7	24,2	3,9	6,8	11,7	16,5	
Fondazioni medio-grandi	19,1	25,7	16,4	21,9	4,4	20,3	
Fondazioni medie	21,1	25,5	17,4	12,1	24,0	8,8	
Fondazioni medio-piccole	37,7	21,1	15,2	26,1	24,2	29,8	
Fondazioni piccole	76,9	17,3	6,8	6,2	10,3	28,4	
Sistema Fondazioni C.R.	23,7	24,5	7,1	10,2	12,1	17,0	
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	17,6	22,1	6,0	12,8	10,9	15,8	
Nord est	33,3	26,1	28,8	24,5	35,4	26,7	
Centro	19,5	21,6	23,2	31,4	28,3	54,5	
Mezzogiorno	53,6	60,8	1,8	4,4	0,0	6,7	

grandi e, soprattutto, quelle grandi mantengono una incidenza inferiore che si contrae ulteriormente nel 1996.

La variabilità degli importi unitari è dappertutto minore con riferimento alle erogazioni annuali di importi superiori a 10 milioni di lire: σ_T presenta il valore più elevato, uguale a 16,1%, per le Fondazioni del Mezzogiorno e quello più modesto, uguale a 6,5%, per le Fondazioni grandi. Relativamente alle erogazioni pluriennali, di numerosità non trascurabile, il campo di oscillazione di σ_T si sposta verso l'alto, risultando definito dagli estremi 19,5% per le Fondazioni del Nord est e 36% per quelle di dimensione grande.

Riguardo all'origine della progettualità (v. Tab. 40), merita di essere segnalato come le iniziative proprie delle Fondazioni C.R. raggiungano un grado di importanza degli importi superiore alla media del sistema tra le Fondazioni medio-grandi (25,7%) e medie (25,5%), nonché tra quelle del Mezzogiorno (con un ragguardevole 60,8%).

Anche il rilievo delle iniziative realizzate in pool (v. Tab. 40) mostra diversità al mutare delle tipologie delle Fondazioni C.R. L'incidenza degli importi erogati per iniziative aventi tale caratteristica risulta più elevata, nei confronti della media del sistema, soprattutto tra le Fondazioni medio-piccole (26,1% da 15,2% nel 1995) e medio-grandi (21,9% da 16,4%), nonché, secondo l'ottica geografica, in modo particolare nel Centro (31,4% da 23,2%) e Nord est (24,5% da 28,8%).

Infine, l'utilizzo dell'analisi costi/benefici (v. Tab. 40) è maggiore, in specie, tra le Fondazioni medio-piccole (è assegnato con tale supporto il 29,8% dell'importo complessivo, dal 24,2% nel 1995) e piccole (28,4% da 10,3%), come anche nel Centro (54,5% da 28,3%) e nel Nord est (26,7% da 35,4%).

Settori di intervento

L'incidenza della somma distribuita ai settori beneficiari subisce non rare e non irrilevanti variazioni quando si passa dalla globalità delle Fondazioni C.R. ai gruppi delle medesime. A questo confronto è dedicata l'analisi che segue riferita prevalentemente al 1996 (v. Tab. 41), mentre si lascia al lettore la comparazione dei dati con quelli del 1995, evidenziati nella Tab. 42.

Circoscrivendo l'analisi alle presenze più marcate, si osserva che:

- il settore Arte e cultura ha un rilievo maggiore soprattutto tra le Fondazioni C.R. medio-piccole (41%), ma anche tra quelle piccole (37%) e tra quelle ubicate nel Nord ovest (37%);

Tab. 41 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per settori beneficiari principali (1996).

Gruppi di Fondazioni	Settori beneficiari						
	Arte e cultura	Assistenza sociale	Istruzione	Fondi speciali per il volont.	Sanità	Ricerca scientifica	Promozione e sviluppo della comunità locale
1) Secondo classi dimensionali:							
Fondazioni grandi	34,0	16,0	12,0	11,0	9,5	7,3	4,6
Fondazioni medio-grandi	28,0	13,0	16,0	12,0	7,8	4,7	9,5
Fondazioni medie	26,0	15,0	16,0	13,0	19,0	5,4	1,1
Fondazioni medio-piccole	41,0	11,0	13,0	11,0	9,6	1,6	4,6
Fondazioni piccole	37,0	13,0	17,0	5,9	14,0	3,6	2,1
Sistema Fondazioni C.R.	32,4	15,0	13,4	11,4	10,2	6,4	5,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	37,0	12,0	17,0	12,0	8,0	3,7	3,9
Nord est	31,0	19,0	12,0	11,0	5,9	10,0	3,2
Centro	27,0	15,0	6,5	8,4	25,0	3,2	11,0
Mezzogiorno	21,0	2,4	25,0	21,0	6,9	15,0	4,9

Tab. 42 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per settori beneficiari principali (1995).										
Gruppi di Fondazioni	Settori beneficiari							Ricerca scientifica	Promozione e sviluppo della comunità locale	Sport e attività ricreative
	Arte e cultura	Assistenza sociale	Istruzione	Fondi speciali per il volont.	Sanità					
1) Secondo classi dimensionali:										
Fondazioni grandi	28,7	16,6	16,4	10,4	8,5		3,6	9,5		2,1
Fondazioni medio-grandi	25,5	14,0	12,9	14,5	1,3		8,7	5,6		2,8
Fondazioni medie	36,8	11,8	14,1	11,6	14,1		3,6	1,8		2,4
Fondazioni medio-piccole	30,1	13,1	11,4	13,4	20,1		1,6	2,0		4,3
Fondazioni piccole	22,4	8,4	18,1	8,3	5,2		1,2	6,2		2,2
Sistema Fondazioni C.R.	28,6	15,1	15,9	11,1	9,6		4,1	7,9		2,6
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord ovest	29,8	11,1	17,1	10,6	9,7		3,6	10,2		3,2
Nord est	28,0	20,1	17,8	12,3	7,1		4,2	4,1		2,7
Centro	31,6	17,0	7,9	9,9	15,7		1,2	11,5		1,2
Mezzogiorno	13,4	7,0	9,9	11,9	7,8		24,9	3,4		2,3

- l'Assistenza sociale è più significativa nel Nord est (19%) e tra le Fondazioni C.R. di dimensione grande (16%);
- l'Istruzione vede rafforzato il suo ruolo in modo particolare nel Mezzogiorno (25%) e anche nel Nord ovest (17%), tra le Fondazioni C.R. piccole (17%), medio-grandi e medie (entrambi i gruppi col 16%);
- la Sanità si spinge più avanti, in particolare, nel Centro (25%), e anche tra le Fondazioni C.R. medie (19%);
- la Ricerca scientifica è decisamente presente nel Mezzogiorno (15%), pur distinguendosi anche nel Nord est (10%) e tra le Fondazioni C.R. di grandi dimensioni (7,3%);
- la Promozione e sviluppo della comunità locale occupa una posizione di un certo rilievo nel Centro (11%) e tra le Fondazioni C.R. medio-grandi (9,5%).

In considerazione della presenza di parecchi settori beneficiari si è voluto quantificare il grado di specializzazione settoriale che manifestano le Fondazioni C.R. in base agli importi erogati. A tale fine, per ciascuna Fondazione C.R. è stato elaborato un indice che può assumere tre modalità alternative:

- a) grado alto, quando l'ammontare erogato a un settore rappresenta almeno il 50% del totale, oppure l'ammontare erogato a due settori non è inferiore al 60% del totale;
- b) grado medio, quando si registra non meno del 30% in un settore, oppure non meno del 40% in due;
- c) grado basso, nelle restanti evenienze.

L'interesse ad analizzare il fenomeno della concentrazione settoriale degli interventi deriva dal collegamento, che ad esso può venire associato, con politiche erogative delle Fondazioni C.R. orientate a specializzare la loro presenza sul territorio. È anche tramite tale specializzazione che può determinarsi, infatti, un affinamento delle professionalità interne alle Fondazioni ed una più efficace strutturazione organizzativa delle stesse, in grado di favorire un più incisivo assolvimento degli scopi istituzionali.

L'applicazione dell'indice di concentrazione, come sopra definito, ha fornito i risultati esposti in forma percentuale nella Tab. 43, dalla quale emerge che soltanto una Fondazione C.R. medio-grande, ubicata nel Nord ovest, nel 1996 presenta un grado di specializzazione settoriale basso (nessuna nel 1995).

Più precisamente, il grado prevalente di specializzazione è, per tutti i gruppi, quello alto: in particolare, esso è diffuso nell'86,7% delle Fondazioni C.R. piccole, nel 68,8% di quelle medio-piccole e nel 68,7% di quelle localizzate nel Nord ovest.

Tab. 43 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni C.R. per grado di specializzazione settoriale (1995/1996).									
Gruppi di Fondazioni	Grado di specializzazione settoriale						Totale		
	Alto		Medio		Basso				
	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996	
1) Secondo classi dimensionali:									
Fondazioni grandi	43,8	56,2	56,2	43,8	0,0	0,0	100,0	100,0	
Fondazioni medio-grandi	43,8	56,2	56,2	37,5	0,0	6,3	100,0	100,0	
Fondazioni medie	71,4	62,5	28,6	37,5	0,0	0,0	100,0	100,0	
Fondazioni medio-piccole	62,5	68,8	37,5	31,2	0,0	0,0	100,0	100,0	
Fondazioni piccole	85,7	86,7	14,3	13,3	0,0	0,0	100,0	100,0	
Sistema Fondazioni C.R.	60,5	65,8	39,5	32,9	0,0	1,3	100,0	100,0	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord ovest	37,5	68,7	62,5	25,0	0,0	6,3	100,0	100,0	
Nord est	60,7	65,5	39,3	34,5	0,0	0,0	100,0	100,0	
Centro	75,0	65,4	25,0	34,6	0,0	0,0	100,0	100,0	
Mezzogiorno	62,5	62,5	37,5	37,5	0,0	0,0	100,0	100,0	

Il dato, che in complesso rafforza la situazione già rilevata nel 1995, appare positivo soprattutto in quanto evidenzia come le Fondazioni C.R. che dispongono di minori somme da erogare siano orientate ad evitare una eccessiva frammentazione delle erogazioni tra i diversi settori beneficiari. Esse tendono, invece, a selezionare gli interventi sulla base di specifiche scelte riferibili ad una vocazione settoriale predeterminata.

Infine, raffrontando le risultanze del 1996 con quelle del 1995 si nota come risulti più sostenuto il numero di Fondazioni C.R. che presentano lo stesso grado di specializzazione settoriale in entrambi gli anni: in totale siffatte Fondazioni C.R. sono 55, per 38 delle quali l'invarianza riguarda il grado alto mentre per 17 la costanza concerne il grado medio di specializzazione settoriale degli importi erogati.

Beneficiari delle iniziative

Anche la distribuzione dell'importo erogato tra i soggetti beneficiari mostra modificazioni passando dalla globalità delle Fondazioni C.R. ai gruppi delle stesse.

Limitando l'esame al 1996 (v. Tab. 44) si segnalano, di seguito, le incidenze più elevate rispetto a quelle riguardanti l'intero sistema delle Fondazioni C.R.:

- il soggetto Università e istituti di ricerca rafforza decisamente il proprio ruolo nel Mezzogiorno (dove assorbe il 43% dell'ammontare complessivo erogato) e, quantunque in misura meno marcata, tra le Fondazioni C.R. di dimensione medio-grande (20,4%);
- gli Organismi ecclesiastici e religiosi contano un poco di più tra le Fondazioni C.R. del gruppo medio-piccole (14,7%), nel Nord ovest (13,2%) e nel Nord est (13%);
- gli Enti e organismi assistenziali vari occupano maggior spazio nel Centro (16,1%) e tra le Fondazioni C.R. medie (14,6%) e medio-grandi (14,5%);
- le Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali si spingono più avanti in modo deciso tra le Fondazioni C.R. piccole (26,9%) e, sebbene in misura meno accentuata, nel Nord est (18,4%);
- l'Amministrazione pubblica vede crescere l'importanza relativa nel Nord est (13,3%) e, soprattutto, tra le Fondazioni medio-grandi e medio-piccole (18% per entrambi i gruppi);
- gli Ospedali e le strutture sanitarie denotano una presenza relativa molto più consistente nel Centro (27,6%) e, quantunque in misura un poco attenuata, tra le Fondazioni C.R. medie (19,7%) e piccole (15,6%);

Tab. 44 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per soggetti beneficiari principali (1996).									
Gruppi di Fondazioni	Soggetti beneficiari								
	Università e Istituti di ricerca	Organismi ecclesiastici e religiosi	Enti e organismi assistenziali vari	Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali	Amm.ne pubblica (centrale e periferica)	Ospedali e strutture sanitarie	Assoc. culturali varie	Scuole	
1) Secondo classi dimensionali:									
Fondazioni grandi	16,9	13,3	11,7	14,8	9,8	9,5	5,9	3,4	
Fondazioni medio-grandi	20,4	9,5	14,5	2,2	18,0	7,9	4,5	3,3	
Fondazioni medie	12,0	7,3	14,6	3,7	5,8	19,7	10,6	4,2	
Fondazioni medio-piccole	1,4	14,7	6,2	7,3	18,0	11,8	8,1	3,5	
Fondazioni piccole	7,8	13,4	11,6	26,9	5,3	15,6	2,8	5,1	
Sistema Fondazioni C.R.	16,5	12,3	12,3	11,9	10,8	10,3	6,1	3,5	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord ovest	15,6	13,2	11,2	18,4	11,3	6,4	4,0	3,4	
Nord est	18,3	13,0	1,7	7,0	13,3	6,8	6,8	3,8	
Centro	11,2	7,4	16,1	6,6	6,0	27,6	9,4	3,2	
Mezzogiorno	43,0	5,6	0,5	1,8	3,3	2,7	8,2	1,8	

Tab. 45 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per soggetti beneficiari principali (1995).									
Gruppi di Fondazioni	Soggetti beneficiari								
	Università e Istituti di ricerca	Organismi ecclesiastici e religiosi	Enti e organismi assistenziali vari	Biblioteche, musei, teatri e istituzioni musicali	Amm.ne pubblica (centrale e periferica)	Ospedali e strutture sanitarie	Assoc. culturali varie	Scuole	
1) Secondo classi dimensionali:									
Fondazioni grandi	18,0	17,8	15,2	15,8	12,2	9,4	5,5	3,5	
Fondazioni medio-grandi	26,1	14,2	16,1	5,4	12,2	13,4	6,6	2,4	
Fondazioni medie	15,4	16,0	8,5	13,6	11,5	17,4	9,8	2,7	
Fondazioni medio-piccole	8,0	11,6	12,8	3,2	17,7	35,8	3,1	4,3	
Fondazioni piccole	43,9	4,1	4,8	16,5	8,5	10,4	3,4	3,9	
Sistema Fondazioni C.R.	16,0	14,5	12,5	12,2	10,5	9,5	5,0	2,9	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord ovest	17,5	19,6	14,2	18,2	10,9	10,4	4,0	3,4	
Nord est	22,0	14,7	16,4	5,6	16,6	10,0	6,8	4,1	
Centro	12,0	14,2	14,7	19,7	10,4	15,5	8,5	2,1	
Mezzogiorno	46,3	11,5	3,5	2,6	4,7	8,5	9,6	4,1	

- le Associazioni culturali varie, infine, occupano uno spazio relativo maggiore nel Centro (9,4%) e tra le Fondazioni C.R. di media dimensione (10,6%).

Finalizzazione delle iniziative

Come già osservato per le altre variabili dei progetti sinora analizzate, anche la suddivisione dell'importo degli interventi secondo la loro destinazione, se osservata per gruppi di Fondazioni C.R., mostra diffuse e sensibili differenze rispetto a quanto risulta per il loro insieme.

Restringendo l'analisi ai dati del 1996 (v. Tab. 46) e, in particolare, alle differenze positive più marcate, si osserva innanzitutto che la voce Contributi di gestione, avente la finalità generica di sostenere economicamente il funzionamento di Enti ed organizzazioni diverse, registra l'incidenza più forte nel Mezzogiorno (col 30%), nel Nord ovest (29,5%) e tra le Fondazioni C.R. di dimensione medio-piccola (25,3%).

Inoltre, tra le destinazioni mirate più significative si riscontra che:

- la Realizzazione ed il recupero di strutture stabili conta di più nel Nord est (21,3%) e tra le Fondazioni C.R. di grandi dimensioni (18,5%);
- l'Acquisto di beni e attrezzature incide maggiormente nel Centro (31,7%) e anche tra le Fondazioni C.R. di dimensione media (26,7%) e piccola (22,9%);
- la Conservazione ed il restauro del patrimonio artistico vanta un rilievo più sostenuto tra le Fondazioni C.R. piccole (26,4%) e nel Nord ovest (23,8%).

Infine, tra le destinazioni mirate meno pregnanti si rileva che:

- le Manifestazioni culturali assumono maggiore importanza nel Centro (col 14,9%) e, soprattutto, tra le Fondazioni C.R. di dimensione medio-piccola (24,7%);
- i Progetti di ricerca incidono di più tra le Fondazioni C.R. di piccola dimensione (5,3%) e, in modo particolare, nel Mezzogiorno (20,2%);
- i Servizi socio assistenziali registrano le incidenze meno modeste nel Centro (8,3%) e tra le Fondazioni C.R. medio-grandi (6,5%).

Localizzazione delle iniziative

Per concludere l'analisi non rimane che riferire sulla tipologia delle località verso le quali i diversi gruppi di Fondazioni C.R. indirizzano gli importi erogati (v. Tab. 48 e Tab. 49).

Tab. 46 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali (1996).								
Gruppi di Fondazioni	Finalizzazioni							
	Contributi di gestione	Realizz. recupero strutt. stabili	Acquisto beni e attrezzature	Conserv. e restauro patrimonio artistico	Manif. culturali	Progetti di ricerca	Servizi socio assist.	Congressi, convegni, seminari
1) Secondo classi dimensionali:								
Fondazioni grandi	23,3	18,5	13,7	18,6	7,9	2,3	4,1	4,1
Fondazioni medio-grandi	20,3	13,9	11,4	11,5	6,5	4,8	6,5	3,3
Fondazioni medie	23,7	6,4	26,7	4,2	12,6	3,7	4,6	3,4
Fondazioni medio-piccole	25,3	8,6	17,7	11,7	24,7	0,3	2,0	5,6
Fondazioni piccole	18,8	4,7	22,9	26,4	8,2	5,3	3,3	0,7
Sistema Fondazioni C.R.	22,8	16,1	14,7	16,1	8,6	2,8	4,5	3,9
2) Secondo la ripartizione geografica:								
Nord ovest	29,5	16,3	11,6	23,8	5,0	0,8	1,7	5,1
Nord est	18,7	21,3	10,3	12,6	9,6	4,1	5,9	2,5
Centro	14,7	7,8	31,7	8,1	14,9	1,7	8,3	2,6
Mezzogiorno	30,0	1,1	10,8	4,6	7,3	20,2	1,2	10,6

Tab. 47 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per finalizzazioni principali (1995).								
Gruppi di Fondazioni	Finalizzazioni							
	Contributi di gestione	Realizz. recupero strutt. stabili	Acquisto beni e attrezzature	Conserv. e restauro patrimonio artistico	Manif. culturali	Progetti di ricerca	Servizi socio assist.	Congressi, convegni, seminari
1) Secondo classi dimensionali:								
Fondazioni grandi	31,1	23,1	13,9	15,0	8,4	2,0	2,3	1,5
Fondazioni medio-grandi	27,8	7,9	17,5	8,8	10,3	9,0	8,5	3,6
Fondazioni medie	26,6	5,8	22,8	18,0	12,8	1,0	4,3	4,3
Fondazioni medio-piccole	30,4	8,7	29,4	8,7	12,3	2,6	3,4	0,6
Fondazioni piccole	37,4	0,6	6,3	1,3	8,2	30,2	3,4	0,0
Sistema Fondazioni C.R.	30,7	19,3	15,3	14,1	9,1	3,3	3,1	1,8
2) Secondo la ripartizione geografica:								
Nord ovest	39,2	19,2	13,1	20,2	2,7	0,8	2,0	1,6
Nord est	25,3	25,2	15,0	8,0	12,5	3,8	2,4	2,7
Centro	18,8	10,5	22,6	11,5	20,0	1,5	8,4	0,6
Mezzogiorno	20,3	6,8	13,5	3,1	8,4	39,6	1,9	3,8

Tab. 48 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1996).

Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi				Totale
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	Altre ripartizioni geografiche	
1) Secondo classi dimensionali:					
Fondazioni grandi	68,8	23,3	3,3	4,6	100,0
Fondazioni medio-grandi	93,2	6,5	0,2	0,1	100,0
Fondazioni medie	89,9	9,1	0,0	1,0	100,0
Fondazioni medio-piccole	65,1	33,2	0,2	1,5	100,0
Fondazioni piccole	72,1	27,3	0,2	0,4	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	74,6	19,5	2,4	3,5	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:					
Nord ovest	66,8	24,4	5,3	3,5	100,0
Nord est	76,6	18,4	0,2	4,8	100,0
Centro	89,2	10,1	0,1	0,6	100,0
Mezzogiorno	88,0	10,6	0,0	1,4	100,0

Tab. 49 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni C.R. per localizzazione degli interventi (1995).					
Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi				Totale
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	Altre ripartizioni geografiche	
1) Secondo classi dimensionali:					
Fondazioni grandi	70,2	23,8	2,5	3,5	100,0
Fondazioni medio-grandi	83,7	15,5	0,2	0,6	100,0
Fondazioni medie	88,5	11,1	0,0	0,4	100,0
Fondazioni medio-piccole	57,5	37,6	4,5	0,4	100,0
Fondazioni piccole	77,7	19,9	0,2	2,2	100,0
Sistema Fondazioni C.R.	73,2	22,0	2,0	2,8	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:					
Nord ovest	69,8	23,7	3,6	2,9	100,0
Nord est	71,5	24,0	0,6	3,9	100,0
Centro	86,3	12,7	0,7	0,3	100,0
Mezzogiorno	84,5	14,8	0,0	0,7	100,0

Tra le zone contemplate, quella compresa entro i confini della regione di appartenenza delle Fondazioni C.R. presenta un ruolo assolutamente prevalente in corrispondenza di tutti i gruppi considerati in questa parte dello studio.

Invero, le somme assegnate sono localizzate in grandissima parte nella provincia sede della Fondazione C.R. (con un massimo del 93,2% per le Fondazioni C.R. di dimensione medio-grande e dell'89,2% nel Centro). Per tutti i gruppi dimensionali e geografici di Fondazioni C.R. segue al secondo posto l'area geografica rappresentata dalle altre province della stessa regione della Fondazione (con una punta del 33,2% per le Fondazioni C.R. medio-piccole e del 24,4% nel Nord ovest).

Rispetto al 1995 si rileva un accresciuto interesse per le località al di fuori dei confini regionali, da parte soprattutto delle Fondazioni C.R. di grandi dimensioni e di quelle ubicate nel Nord ovest del Paese.

Il fenomeno della forte "polarizzazione" localistica dell'attività delle Fondazioni C.R., già evidenziato in sede di analisi dei dati riferiti al loro insieme, non trova eccezioni, pertanto, in nessuno dei gruppi considerati, e ripropone la questione di un diverso equilibrio della presenza sul territorio delle Fondazioni C.R..

CAPITOLO 5

LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE FONDAZIONI C.R.:
LETTURA INTEGRATA DEI DATI RELATIVI AL 1996

Dopo aver trattato nelle parti precedenti di questo Rapporto dei vari aspetti dell'attività delle Fondazioni bancarie, esaminandone i profili normativi, organizzativi, economici e patrimoniali, in questo capitolo si propone una analisi della gestione, svolta, con modalità innovative, attraverso l'applicazione del modello di lettura coordinata degli indici di bilancio, elaborato dall'ACRI e già presentato nel Secondo Rapporto sulle Fondazioni bancarie.

L'applicazione di questo modello interpretativo presenta vantaggi rispetto ad un'analisi di tipo tradizionale con la quale alcuni aspetti finiscono per emergere con minore immediatezza.

In particolare, il modello proposto consente di raccogliere in uno schema sintetico, e nello stesso tempo esaustivo, tutti i principali andamenti della gestione rendendo così più agevole l'analisi dei singoli fenomeni e delle interconnessioni esistenti tra loro.

Prima di commentare i dati è utile richiamare brevemente le principali caratteristiche del modello di analisi utilizzato (v. Fig. 1).


Come si può osservare, lo sviluppo dello schema si fonda sul principio matematico in base al quale ogni indice può essere rappresentato come somma o prodotto di altri indici, secondo la classica impostazione c.d. "ad albero" utilizzata, da tempo, anche nello studio dei risultati economici delle imprese e delle banche.

L'illustrazione dello schema, messo a punto dall'ACRI, prende quindi le mosse dalla descrizione del primo indice e prosegue con l'analisi degli altri indicatori che, seguendo lo sviluppo dello schema "ad albero" presentato nella figura, vengono via via introdotti.

L'indice $\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Patrimonio}}$ sintetizza efficacemente, attraverso il rapporto tra

l'ammontare di erogazioni effettuate ed il patrimonio posseduto, la performance complessiva conseguita dalla Fondazione bancaria.

È evidente che a valori crescenti dell'indice può essere associato un miglioramento della gestione complessiva della Fondazione, essendo sco-



po primario della stessa la massimizzazione delle risorse destinate ad erogazioni (non a caso gli Enti di questo tipo sono stati spesso definiti con l'espressione "un patrimonio per uno scopo").

Le variabili che determinano l'efficienza complessiva della Fondazione, rappresentata dall'indice appena descritto, sono l'ammontare dei proventi e la percentuale, di questi, che viene destinata all'attività erogativa. In altri termini, quest'ultima è condizionata dalla redditività del patrimonio

($\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}}$) e dall'efficienza della gestione operativa con cui la Fondazione gestisce le risorse acquisite e le destina all'attività erogativa stessa

($\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Proventi}}$).

Il concetto appena esposto può essere rappresentato, in termini matematici, mediante la seguente espressione:

$$(1) \quad \frac{\text{Erogazioni}}{\text{Patrimonio}} = \frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} \times \frac{\text{Erogazioni}}{\text{Proventi}}$$

Il primo indice, $\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}}$, mette in rapporto l'ammontare dei proventi con il patrimonio posseduto e, si è già detto, consente di misurare la redditività del patrimonio.

Tale indice può, a sua volta, essere rappresentato mediante una funzione matematica basata su altri rapporti, alcuni relativi alla redditività di ogni specifica tipologia di investimento, altri all'incidenza di ciascuna di esse rispetto al patrimonio (tale ultimo valore è una misura indiretta della diversificazione dell'investimento).

Si ottiene così la seguente espressione:

$$(2) \quad \frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} = \frac{\text{Dividendi da conferitarie}}{\text{Partecipazioni nelle conferitarie}} \times \frac{\text{Partecipazioni nelle conferitarie}}{\text{Patrimonio}} + \frac{\text{Proventi finanziari}}{\text{Investimenti finanziari}} \times \frac{\text{Investimenti finanziari}}{\text{Patrimonio}} + \frac{\text{Altri proventi}}{\text{Patrimonio}}$$

dove, oltre ai termini già noti, si ha:

Proventi finanziari = Interessi su titoli di stato + interessi su depositi;

Investimenti finanziari = Titoli di stato + depositi in c/c bancario e postale;

Altri proventi = Proventi diversi da dividendi e interessi.

L'espressione (2) evidenzia, pertanto, che la redditività globale del patrimonio dipende dalla redditività delle singole tipologie di investimento in cui esso è impiegato (partecipazioni nelle conferitarie e attività finanziarie) e dal peso relativo che queste hanno sul patrimonio stesso¹.

Il secondo indice preso in considerazione nell'espressione (1),

$\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Proventi}}$, misura quanta parte di proventi viene erogata e, pertanto, indica

la capacità della Fondazione di assolvere con efficienza i compiti istituzionalmente previsti.

A tale riguardo è opportuno qui rammentare che, come si è già illustrato nel Par. 4.1 ("Le risorse destinate all'attività erogativa"), le Fondazioni, per la loro attività erogativa, si avvalgono sia delle risorse prodotte nell'esercizio ("Margine netto") sia di quelle accantonate in fondi costituiti in esercizi precedenti ("Utilizzo di fondi per le erogazioni"); la somma di tali risorse rappresenta il "Totale delle disponibilità per le erogazioni".

Sulla base di questa considerazione si può operare una serie di successive scomposizioni dell'indice $\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Proventi}}$ con l'obiettivo di evidenziare il

contributo che ciascuna delle due fonti generatrici di risorse (come visto, la gestione corrente e l'utilizzo di fondi già accantonati) fornisce all'attività erogativa.

In primo luogo si ottiene:

$$(3) \quad \frac{\text{Erogazioni}}{\text{Proventi}} = \frac{\text{Totale disponibilità per erogazioni}}{\text{Proventi}} \times \frac{\text{Erogazioni}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}}$$

¹ Gli altri proventi hanno un valore marginale e, per questo, non si è ritenuto opportuno dettagliare il relativo indice. Tuttavia, ove fosse necessario, lo si potrebbe scomporre in

$$\frac{\text{Altri proventi}}{\text{Altri investimenti}} \times \frac{\text{Altri investimenti}}{\text{Patrimonio}}$$

successivamente si perviene a:

$$(4) \frac{\text{Totale disponibilità per erogazioni}}{\text{Proventi}} = \frac{\text{Margine netto}}{\text{Proventi}} + \frac{\text{Utilizzo fondi per le erogazioni}}{\text{Proventi}} + \frac{\text{Saldo della gestione straordinaria}}{\text{Proventi}}$$

L'espressione (4) permette di evidenziare in dettaglio il peso che, nell'ordine, la gestione corrente, la politica di utilizzo di fondi e la gestione straordinaria rivestono nella determinazione dell'ammontare delle disponibilità complessive per le erogazioni.

Nell'espressione (4) si ritrova, inoltre, l'indice $\frac{\text{Margine netto}}{\text{Proventi}}$ che, come si è già visto nel Par.4.1, ponendo in relazione il "Margine netto" (proventi al netto dei costi di funzionamento e degli accantonamenti di legge e statutari) con il totale dei proventi, esprime in maniera sintetica l'efficienza operativa della Fondazione.

Per completare l'analisi dell'espressione (3) è possibile scomporre il secondo dei rapporti ivi presentati evidenziandone le tre componenti:

$$(5) \frac{\text{Erogazioni}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}} = \frac{\text{Accantonamento per il Volontariato (L. 266/91)}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}} + \frac{\text{Erogazioni deliberate}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}} + \frac{\text{Stanzamenti}}{\text{Totale disponibilità per erogazioni}}$$

Completati, con questi cenni, gli opportuni richiami alle caratteristiche fondamentali del modello di analisi, si procede all'esame comparativo dei dati relativi alla gestione 1995/96 con quella dell'esercizio 1994/95, prima con riferimento all'intero insieme delle Fondazioni C.R., successivamente con riguardo ai consueti raggruppamenti dimensionali e territoriali.

Il confronto fra gli indici di bilancio relativi ai due esercizi esaminati, con riferimento all'intero sistema, consente di formulare valutazioni che confermano le analisi già svolte in precedenza, nelle varie parti di questo rapporto, in merito ai fenomeni economico-patrimoniali della gestione delle Fondazioni C.R. (v. Fig. 2).

Fig. 2 - Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio Fondazioni C.R.

Proventi		Dividendi da conferire		Partecipazioni nelle conferire		Proventi finanziari		Investimenti finanziari		Altri proventi	
Patrimonio		Partecipazioni nelle conferire		Patrimonio		Investimenti finanziari		Patrimonio		Patrimonio	
1996	2,2%	1,6%	94,8%	94,8%	7,0%	7,6%	0,1%				
1995	2,0%	1,7%	96,7%	96,7%	8,0%	5,0%	0,0%				
Erogazioni		Margine netto		Utilizzo di fondi per le erogazioni		Saldo della gestione straordinaria					
Patrimonio		Proventi		Proventi		Proventi					
1996	1,1%	61,2%	45,8%	15,7%	-0,3%						
1995	1,1%	61,0%	44,0%	15,1%	1,9%						
Erogazioni		Accantonamenti per il Volontariato (L. 266/91)		Erogazioni deliberate		Stanzamenti per erogazioni future					
Proventi		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni					
1996	52,1%	85,2%	6,3%	60,5%	18,4%						
1995	52,8%	86,6%	5,7%	57,5%	23,3%						

N.B. I proventi non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni

In sintesi, si può affermare che queste, nel loro insieme, hanno conservato nell'esercizio 1995/96 il livello di efficienza complessiva già fatto registrare nell'esercizio precedente, così come si evince dalla stabilità

dell'indice $\frac{\text{Erogazioni}}{\text{Patrimonio}}$.

Fra le variazioni di maggior rilievo va segnalata la ricomposizione degli investimenti, che sono caratterizzati da una più marcata incidenza degli investimenti finanziari sul patrimonio (passa da 5%, nel 1994/95, a 7,6%, nel 1995/96), con un livello di redditività che, però, registra una diminuzione dall'8% al 7%.

Viceversa, si riduce l'incidenza delle partecipazioni nelle conferitarie sul patrimonio (era 96,7% nel 1994/95, è 94,8% nell'esercizio in esame), mentre la redditività di questa tipologia di investimento rimane sostanzialmente stabile (passa dall'1,7% del 1994/95 all'1,6% del 1995/96), nonostante essa sia riferita ai dividendi distribuiti dalle Spa conferitarie a valere sugli utili conseguiti nel 1994, anno che, come è noto, è stato particolarmente negativo per i risultati economici prodotti dall'intero sistema bancario nazionale.

È da sottolineare, inoltre, il miglioramento della gestione corrente evidenziato dall'indice che misura l'incidenza del margine netto rispetto ai proventi. Nel 1995/96, infatti, su 100 lire di proventi 45,8 sono disponibili per l'attività erogativa, con un aumento di 1,8 punti percentuali rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto concerne l'attività erogativa, si osserva che, nell'esercizio in esame, prosegue il positivo fenomeno, già rilevato nel 1994/95, di un aumento del livello di attività istituzionale svolta dalle Fondazioni C.R.

In particolare, si evidenzia una maggiore incidenza, sulle disponibilità complessive, delle delibere relative a interventi erogativi (la percentuale cresce da 57,5% a 60,5%), rispetto allo stanziamento generico di risorse destinate al finanziamento di progetti futuri (la percentuale diminuisce da 23,3%, nel 1994/95, a 18,4%, nel 1995/96).

Analisi dei dati delle Fondazioni C.R. disaggregate secondo i gruppi dimensionali.

Fondazioni C.R. piccole (v. Fig. 3)

Si registra un lieve aumento delle erogazioni rispetto al patrimonio, cioè dell'efficienza complessiva (l'indice passa da 1% a circa 1,3%, nel

1995/96), per effetto del miglioramento dell'efficienza nelle aree della gestione operativa e di quella erogativa.

Per quanto riguarda la prima si nota l'incremento del margine netto della gestione rispetto ai proventi; con riferimento alla seconda, si registra un incremento delle delibere assunte nell'esercizio (la loro incidenza rispetto al totale delle disponibilità passa da 54% a circa 60%).

La redditività rimane invece invariata, anche se l'incidenza delle attività finanziarie rispetto al patrimonio cresce da 6,6%, nel 1994/95 a 10%, nel 1995/96.

Fondazioni C.R. medio-piccole (v. Fig. 4)

L'indice di efficienza complessiva aumenta rispetto allo scorso esercizio.

L'aumento della redditività del patrimonio dipende da una diversa composizione degli investimenti totali che, nell'esercizio 1995/96, fanno registrare un sensibile aumento dell'incidenza delle attività finanziarie sul patrimonio (la percentuale, infatti, passa da 6,7% del 1994/95 a 16,7% del 1995/96).

Si osserva, invece, una diminuzione del valore dell'indice $\frac{\text{Margine netto}}{\text{Proventi}}$

che è pari a 40,7% (46,2% nell'esercizio passato).

Tale diminuzione riflette l'atteggiamento prudentiale, adottato dalle Fondazioni C.R. appartenenti al gruppo, finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio dall'effetto dell'inflazione sui rendimenti delle attività finanziarie.

Per quanto concerne l'attività erogativa, viceversa, si registra un aumento delle erogazioni deliberate rispetto a quelle rinviare al futuro mediante specifici stanziamenti.

Fondazioni C.R. medie (v. Fig. 5)

L'indice di efficienza complessiva è invariato.

Si registra una consistente attività di ricomposizione degli investimenti tra i quali le attività finanziarie segnano una più marcata presenza (la loro incidenza sul patrimonio, nel 1995/96, è il triplo rispetto a quella del precedente esercizio) e determinano l'aumento della redditività del patrimonio.

Si registra, inoltre, un netto miglioramento della gestione corrente così

come evidenziato dall'andamento del valore dell'indice $\frac{\text{Margine netto}}{\text{Proventi}}$

(37%, nel 1995/96, 27,6%, nel 1994/95); ciò nonostante, l'ammontare delle disponibilità complessive rispetto ai proventi diminuisce, poiché si azzerà il contributo all'attività erogativa da parte della gestione straordinaria, che nel passato esercizio aveva assunto una dimensione eccezionalmente favorevole (13% dei proventi ordinari).

Nell'analizzare l'attività erogativa si nota una diminuzione dell'incidenza delle erogazioni deliberate rispetto alle disponibilità totali.

In sintesi, ad una migliore redditività degli investimenti ed una più efficiente gestione operativa non si accompagna una gestione erogativa altrettanto soddisfacente.

Fondazioni C.R. medio-grandi (v. Fig. 6)

L'indicatore relativo all'efficienza complessiva rimane sostanzialmente invariato.

Infatti, anche se la redditività del patrimonio registra una lieve diminuzione, si nota un miglioramento dell'indice $\frac{\text{Margine netto}}{\text{Proventi}}$ che passa da 40,4%, nel 1994/95 a 55% nel 1995/96 ed una maggiore incidenza delle erogazioni deliberate sul totale delle disponibilità per erogazioni (la percentuale aumenta da 38% circa a 43% circa, nell'esercizio in esame).

Fondazioni C.R. grandi (v. Fig. 7)

Le Fondazioni appartenenti a questa classe dimensionale ripropongono una situazione generale pressoché identica a quella registrata nell'esercizio 1994/95.


A fronte di un leggero aumento della redditività del patrimonio, si osserva una lieve diminuzione del valore dell'indice $\frac{\text{Margine netto}}{\text{Proventi}}$ che passa da 47,8% a 46,2%.


Si deve segnalare, infine, che le Fondazioni di questo gruppo dimensionale fanno registrare la più elevata incidenza delle erogazioni deliberate sul totale delle risorse disponibili per l'attività istituzionale (65%, mentre la media per le Fondazioni C.R. è 60,5%).

Fig. 3 - Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio
Fondazioni C.R. piccole

Proventi		Dividendi da conferitarie		Partecipazioni nelle conferitarie		Proventi finanziari		Investimenti finanziari		Altri proventi	
Patrimonio		Partecipazioni nelle conferitarie		Patrimonio		Investimenti finanziari		Patrimonio		Patrimonio	
x		x		x		x		x		x	
1996		1,8%		93,5%		7,2%		10,0%		0,0%	
1995		2,0%		95,9%		7,2%		6,6%		0,0%	
Erogazioni		Proventi		Margine netto		Utilizzo di fondi per le erogazioni		Proventi		Saldo della gestione straordinaria	
Patrimonio		Totale disponibilità per erog.		=		Proventi		Proventi		Proventi	
1996		62,2%		41,2%		21,0%		0,0%		0,0%	
1995		48,1%		36,0%		8,2%		3,9%		3,9%	
Erogazioni		Proventi		Accantonamenti per il Volontariato (L. 266/91)		Erogazioni deliberate		Stanzamenti per erogazioni future		Totale disponibilità per erogazioni	
Proventi		Totale disponibilità per erogazioni		=		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni	
1996		55,6%		89,4%		5,4%		59,9%		24,1%	
1995		41,9%		87,2%		6,5%		54,3%		26,4%	

N.B. I proventi non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni






N.B. I proventi non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni

Fig. 6 - Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio
Fondazioni C.R. medio-grandi

Proventi		Dividendi da conferitare		Partecipazioni nelle conferitarie		Partecipazioni nelle conferitarie		Proventi finanziari		Investimenti finanziari		Altri proventi	
Patrimonio		Partecipazioni nelle conferitarie		Patrimonio		Investimenti finanziari		Patrimonio		Patrimonio		Patrimonio	
x		x		x		x		x		x		+	
1996	2,2%	1,8%		95,4%		6,7%		7,1%		0,0%			
1995	2,4%	1,9%		93,1%		8,1%		4,1%		0,0%			
Erogazioni		Totale disponibilità per erog.		Margine netto		Utilizzo di fondi per le erogazioni		Saldo della gestione straordinaria					
Patrimonio		Proventi		Proventi		Proventi		Proventi					
1996		73,3%		55,0%		18,7%		-0,5%					
1995		68,3%		40,4%		26,1%		1,8%					
Erogazioni													
Proventi													
1996	55,4 %												
1995	53,8%												
Erogazioni		Accantonamenti per il Volontariato (L. 266/91)		Erogazioni deliberate		Stanzamenti per erogazioni future							
Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni							
1996	75,6%	5,9%		43,3%		26,4%							
1995	78,8%	6,2%		38,2%		34,4%							

N.B. I proventi non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni



N.B. I proventi non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni

Analisi dei dati per le Fondazioni C.R. per gruppi territoriali.

Fondazioni C.R. del Nord-ovest (v. Fig. 8)

L'efficienza complessiva è pressoché invariata.

La redditività dal patrimonio presenta un lieve miglioramento grazie al contributo apportato dagli "Altri proventi", costituiti, in particolare, dalla contropartita liquida conseguente alla cessione del credito di imposta operata da una Fondazione appartenente a questo gruppo.

Nell'ambito dell'attività erogativa si nota una minore incidenza, rispetto al totale delle disponibilità, dell'ammontare delle erogazioni deliberate nell'esercizio (56,6%, nel 1995/96, 62,0%, nel 1994/95).

Fondazioni C.R. del Nord-est (v. Fig. 9)

Nell'esercizio in esame viene confermato sia il livello di efficienza complessiva che quello di redditività patrimoniale già registrati nell'esercizio precedente.

Si evidenzia un lieve miglioramento del margine netto della gestione, ma soprattutto si osserva una più elevata efficienza erogativa.

Infatti, aumenta il valore dell'indice che misura l'attività erogativa rispetto alle disponibilità complessive (passa da 88,4%, nel 1994/95 a 91,3%, nel 1995/96) con un sensibile incremento delle erogazioni deliberate (da 56,6%, nel passato esercizio a 74,2%, nell'esercizio in esame) a cui corrisponde un altrettanto apprezzabile calo degli stanziamenti generici per erogazioni future.

Fondazioni C.R. del Centro (v. Fig. 10)

Il livello di efficienza complessiva risulta invariato.

In dettaglio si osserva che la redditività patrimoniale migliora sia per effetto di un più elevato rendimento delle partecipazioni, sia per una diversa composizione degli investimenti totali.

Tra essi, infatti, accrescono il loro peso le attività finanziarie, la cui redditività, seppur in calo rispetto allo scorso esercizio, contribuisce tuttavia a migliorare il saggio di rendimento complessivo del patrimonio.

La gestione corrente evidenzia una più elevata efficienza e consente di destinare alle erogazioni una maggiore quantità di risorse (55,7% dei proventi nell'esercizio in esame, contro 51,5% dell'esercizio passato).

Nell'ambito dell'attività erogativa si rileva, inoltre, un minor ricorso ai fondi per erogazioni accantonati in passato, una maggiore incidenza delle

erogazioni deliberate sul totale delle disponibilità (51,5% nel 1995/96 contro 49,2% nell'esercizio precedente) ed un lieve calo degli stanziamenti per l'attività istituzionale futura.

Fondazioni C.R. del Mezzogiorno (v. Fig. 11)

Per le Fondazioni di questa area territoriale si osservano segnali di evidente miglioramento della gestione.


L'efficienza complessiva risente, in senso positivo, di un sensibile incremento della redditività patrimoniale dovuto al combinato effetto di una più elevata redditività delle partecipazioni e di una migliore allocazione degli investimenti (in tale gruppo, infatti, si registra la maggiore incidenza delle attività finanziarie sul patrimonio).

Risalta, inoltre, il miglioramento della gestione corrente (l'indice $\frac{\text{Margine netto}}{\text{Proventi}}$ passa da 21%, nel 1994/95, a circa 40% nell'esercizio 1995/96).

Per quanto riguarda l'efficienza erogativa si deve considerare che l'ammontare delle erogazioni deliberate, seppur aumentato in valore assoluto, rappresenta una percentuale ancora bassa delle disponibilità complessive (circa il 40%), mentre gli stanziamenti a erogazioni future incidono per il 28% circa.

Questi dati, come già osservato nel Par. 4.1.3, derivano dal fatto che solo in questo esercizio hanno trovato soluzione i problemi attinenti gli assetti partecipativi delle Casse di risparmio Spa del sud.

Esse, come è noto, a causa della loro precaria situazione economico-patrimoniale, sono state interessate da operazioni di fusione, nell'ambito del sistema Casse, che hanno consentito alle rispettive Fondazioni di incassare ingenti risorse finanziarie che tuttavia, nel breve tempo trascorso, non hanno ancora prodotto i redditi da destinare all'attività erogativa.



N.B. I proventi non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni

Fig. 10 - Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio
Fondazioni C.R. del Centro

Proventi		Dividendi da conferitarie		Partecipazioni nelle conferitarie		Partecipazioni nelle conferitarie		Proventi finanziari		Investimenti finanziari		Altri proventi	
Patrimonio		Partecipazioni nelle conferitarie		Patrimonio		Investimenti finanziari		Patrimonio		Investimenti finanziari		Patrimonio	
		x		x		x		x		x		+	
1996	1,9%	1,4%	1,4%	92,9%	92,9%	5,5%	5,5%	9,4%	9,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1995	1,8%	1,4%	1,4%	95,5%	95,5%	7,1%	7,1%	6,2%	6,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Erogazioni													
Patrimonio													
1996	1,3%												
1995	1,3%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	67,4%												
1995	72,7%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8%												
Erogazioni													
Proventi													
1996	84,4%												
1995	90,8												

Fig. 11 - Modello di lettura coordinata degli indici di bilancio
Fondazioni C.R. del Mezzogiorno

Proventi		Dividendi da conferitare		Partecipazioni nelle conferitarie		Partecipazioni nelle conferitarie		Proventi finanziari		Investimenti finanziari		Investimenti finanziari		Altri proventi	
Patrimonio		Partecipazioni nelle conferitarie		Patrimonio		Patrimonio		Investimenti finanziari		Patrimonio		Patrimonio		Patrimonio	
		x		x		x		x		x		x		x	
1996	3,4%	1,3%	1,3%	74,8%	8,6%	27,7%	0,0%	8,6%	27,7%	9,1%	0,0%	8,6%	27,7%	9,1%	0,0%
1995	1,4%	0,7%	0,7%	92,2%	8,5%	9,1%	0,0%	8,5%	9,1%	0,0%	0,0%	8,5%	9,1%	0,0%	0,0%
Erogazioni		Totale disponibilità per erog.		Proventi		Margine netto		Utilizzo di fondi per le erogazioni		Proventi		Saldo della gestione straordinaria		Proventi	
Patrimonio															
1996	1,2%	44,4%	39,9%	3,5%	1,0%	39,9%	3,5%	11,4%	1,0%	3,5%	1,0%	11,4%	1,0%	3,5%	1,0%
1995	0,5%	34,5%	21,0%	11,4%	2,1%	21,0%	11,4%	11,4%	2,1%	11,4%	2,1%	11,4%	2,1%	11,4%	2,1%
Erogazioni		Erogazioni		Accantonamenti per il Volontariato (L. 266/91)		Erogazioni deliberate		Stanzamenti per erogazioni future		Stanzamenti per erogazioni future		Stanzamenti per erogazioni future		Stanzamenti per erogazioni future	
Proventi		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni		Totale disponibilità per erogazioni	
1996	34,7%	78,1%	10,7%	39,8%	27,6%	39,8%	27,6%	39,8%	27,6%	39,8%	27,6%	39,8%	27,6%	39,8%	27,6%
1995	31,9%	92,3%	9,4%	62,7%	20,2%	62,7%	20,2%	62,7%	20,2%	62,7%	20,2%	62,7%	20,2%	62,7%	20,2%

N.B. I proventi non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni

CAPITOLO 6IL BILANCIO DI MISSIONE COME STRUMENTO
DI RENDICONTAZIONE SOCIALE DELLE FONDAZIONI**6.1 L'evoluzione della rendicontazione sociale in Italia**

Il tema del bilancio sociale fu affrontato nella metà degli anni ottanta con grande slancio da studiosi quali Superti Furga, Vermiglio, Maticena, Rusconi, e da molti altri autorevoli studiosi, come uno degli aspetti dell'informazione economica e del rapporto tra impresa e società.

Il bilancio sociale, sulla scia di ciò che era accaduto in Francia, dove era stato introdotto per legge nella metà degli anni settanta, da strumento strettamente direzionale delle aziende divenne un mezzo di rendicontazione rivolto soprattutto ai lavoratori, costituendo oggetto di approfondimento da parte di studiosi e protagonisti della vita sindacale.

I tentativi successivi, intorno agli anni ottanta, di predisporre bilanci sociali da parte delle imprese furono davvero molto limitati e vanno considerati più "lavori da servizi studi" che iniziative legate a reali esigenze di comunicazione dell'impresa.

Nel mondo accademico, invece, il connubio della parola "bilancio" con il termine "sociale" provocò una serie di reazioni ed approfondimenti. Si vennero a creare di fatto due schieramenti. Da una parte c'erano coloro che ritenevano che nel bilancio tradizionale, ovvero nella rendicontazione contabile, si potesse trovare lo spazio sufficiente per un'informazione anche di tipo sociale; dall'altra, invece, c'era chi riteneva che la rendicontazione sociale meritasse una via di comunicazione propria ed autonoma.

Più recentemente le imprese profit oriented, sulla scia dell'attenzione ai grandi temi ambientali e della riscoperta dei valori etici dell'impresa, sentono la necessità di informare in maniera diversa e complementare alla tradizionale rendicontazione. Si cominciano a produrre "bilanci ambientali" e "bilanci sociali" che risvegliano l'interesse, per la verità mai sopito, degli studiosi che tornano ad occuparsi di questo tema attivando osservatori²⁹, proponendo classifiche, comparazioni, metodologie, raffronti con altri paesi.

²⁹ Nell'ambito dell'"Osservatorio Permanente Auditing" attivato dal Dipartimento di Studi sull'Impresa della Facoltà di Economia della Università di Roma Tor Vergata, è stato individuato il "social audit" come tema da monitorare nella sua evoluzione nel tempo.

Al momento i bilanci sociali pubblicati, intendendo come tali i “rapporti sociali” e le “rendicontazioni sociali”, sono ancora pochi, ma l’interesse suscitato e lo spirito di emulazione tra imprese lasciano intendere una accelerazione notevole del fenomeno, soprattutto nei casi di quelle aziende che, per effetto dei recenti processi di privatizzazione, devono rassicurare gli stakeholder circa il mantenimento di obiettivi sociali oltre che economici.

Sia imprese che studiosi si stanno ponendo il problema dell’accreditamento esterno ed indipendente di questi rapporti e bilanci, il cosiddetto social audit. I bilanci sociali, infatti, non seguendo regole standardizzate e confrontabili, finiscono per essere troppo spesso autoreferenti rischiando di confondere iniziative di marketing, in particolari segmenti di mercato, con iniziative sociali.

In questo interessante dibattito il settore pubblico, quello che per definizione opera nel sociale, sembra essere assente ad eccezione di qualche tentativo interessante nel comparto degli Enti Locali, ed in particolare in quello dei Comuni e delle aziende municipalizzate. Alcuni Comuni, infatti, hanno riclassificato i bilanci tradizionali arricchendoli con immagini e grafici per far capire ai loro “cittadini-azionisti” la dinamica dei flussi dei fondi e la destinazione dei vari prelievi fiscali. Si tratta comunque di una riesposizione del bilancio delle cifre, più che di una rendicontazione dei fatti, anche se opportunamente divulgata e distribuita attraverso inserti su quotidiani e in momenti di contatto tra ente e cittadino.

Un altro esperimento interessante è quello attualmente in corso nel settore delle aziende municipalizzate dove si stanno definendo formule e linee guida per realizzare bilanci sociali e per razionalizzare, laddove già esistevano, i bilanci ambientali.

L’ACRI, già nel Primo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie del 1996³⁰, aveva trattato il tema della rendicontazione sociale, proponendo per la prima volta il concetto di un particolare bilancio sociale per le Fondazioni: il “bilancio di missione”.

Il bilancio di missione, e più in generale la rendicontazione sociale, costituisce per la Fondazione bancaria non solo uno strumento di comunicazione, ma anche di gestione; uno strumento indispensabile per mantenere un rapporto forte e qualificato con il proprio territorio, con il proprio contesto sociale e con le istituzioni: in sintesi, con la società civile.

³⁰ Cfr: ACRI, Primo Rapporto sulle Fondazioni Bancarie, febbraio 1996, Cap. 5 - I sistemi di rappresentazione e di controllo delle attività realizzate: una proposta di bilancio per gli Enti conferenti.

6.2 La rendicontazione sociale e la rendicontazione contabile per le Fondazioni bancarie: valori e limiti

Il tema della rendicontazione sociale costituisce una delle tessere del complesso mosaico rappresentato dal rapporto tra “etica ed economia”.

Ad esso si collega la “teoria dei partecipanti dell’azienda”, la cosiddetta “*stakeholder theory*” che sostiene la necessità di soddisfare tutti i “partecipanti” all’impresa, intendendo per essi non solo l’azionista, il lavoratore, il fornitore di beni o servizi, il cliente, il manager, ma l’intero contesto sociale.

È chiaro che una rendicontazione solo contabile e di carattere strettamente economico, comunica valori che possono essere percepiti solo da coloro che hanno un legame, appunto, economico con l’azienda, escludendo coloro che esprimono interessi diversi, non economici ma sociali.

In tale contesto la rendicontazione dell’impegno sociale, ovvero il risultato di questo comportamento etico, finisce per essere un necessario elemento di integrazione, con valenza diversa per i vari tipi di azienda, ma di segno comunque positivo.

L’azienda privata, che si misura prevalentemente sul suo profitto, vende e guadagna di più, il Sindaco del Comune che informa i suoi cittadini circa i risultati ottenuti in campo sociale vede aumentare i suoi consensi, l’organizzazione non profit accresce la propria legittimazione sociale che, in ultima analisi, è allo stesso tempo risultato e strumento della gestione.

Anche per le Fondazioni bancarie, quindi, la rendicontazione sociale assume una rilevante valenza strategica, soprattutto in prospettiva del prevedibile sviluppo futuro del terzo settore nazionale.

Il moltiplicarsi dei soggetti che opereranno in questo campo, ed un più diffuso ricorso delle aziende non profit alla contribuzione di terzi per il finanziamento della propria attività, creeranno situazioni di tipo competitivo.

In questo scenario, l’efficacia nel comunicare all’esterno le caratteristiche ed i risultati della propria attività in campo sociale diventerà un importante elemento di “vantaggio competitivo”.

Anche prescindendo da queste considerazioni, legate soprattutto ad una prospettiva futura, vi sono poi ragioni di fondo che suggeriscono alle Fondazioni bancarie di integrare i tradizionali bilanci con opportune forme di rendicontazione sociale.

Il bilancio di esercizio, sintesi della rendicontazione economica di ogni impresa, si compone di “cifre” e di “parole”: le cifre per rappresentare i valori e le parole per spiegarne il significato; “cifre e parole” consentono di rendicontare sull’andamento dei fatti di gestione che, tuttavia, non vengono illustrati nell’aspetto qualitativo.

Se questo è sufficiente per le aziende profit oriented, in quanto ciò che interessa agli stakeholder economici (azionisti, finanziatori, clienti) è il risultato conseguito in senso economico, patrimoniale e finanziario, per le strutture non profit la prospettiva di analisi è radicalmente diversa.

In queste aziende, infatti, il reddito è strumento per la gestione e non risultato della stessa; di conseguenza anche il “bilancio delle parole”, con cui si spiegano i principi adottati per determinare il risultato, perde di importanza, mentre assumono invece grande rilevanza i “fatti realizzati”.

Non è un caso che all'estero la relazione annuale di bilancio delle Fondazioni venga definita “fatti e cifre”, in quanto le cifre aiutano a spiegare i fatti e non viceversa.

Nelle Fondazioni bancarie, pertanto, il risultato della gestione non deve essere espresso solo in termini economici ma dovrebbe anche essere illustrato mediante informazioni quali-quantitative sulle iniziative realizzate e sulle finalità sociali che la Fondazione ha perseguito³¹.

Chiarita la necessità di fornire informazioni di natura qualitativa sull'attività svolta, gli studiosi si sono posti il quesito se queste tipologie di informazioni debbano trovare posto nel bilancio tradizionale come integrazione della relazione sulla gestione, secondo l'opinione di alcuni autori³², oppure debbano costituire un documento separato: il bilancio di missione.

Il problema è, però, più formale che sostanziale: ciò che interessa, infatti, è che l'informazione venga data in modo chiaro ed esaustivo, utilizzando le forme più accessibili alle categorie di stakeholder ai quali ci si rivolge.


6.3 Gli strumenti della rendicontazione sociale: il bilancio di missione

All'interno del bilancio è possibile definire diverse tipologie di informazione in funzione dei vari destinatari cui ci si rivolge (v. Fig. 12). Un primo grande canale informativo è costituito dalla rendicontazione econo-

³¹ È la posizione espressa da Terzani quando esalta il ruolo dell'informazione “qualitativa in forma descrittiva”, cfr: S.Terzani, Responsabilità sociale dell'azienda, in saggi di Economia Aziendale, Scritti in onore di Domenico Amodio, Cedam, Padova 1987.

³² Tra gli altri cfr. P.E. Cassandro, Sul cosiddetto bilancio sociale di impresa, op. cit. pag. 291; S. Terzani, Responsabilità sociali dell'azienda op. cit., ed in particolare N. Persiani, Alcune riflessioni in materia di informazione sociale di impresa, in AF Analisi Finanziaria n. 8, 1992, pagg. 58-59, quando afferma drasticamente che “...l'idea di poter costruire un bilancio della gestione sociale separato da quello della gestione economica ci pare impossibile ed oltretutto inutile, più coerente ci sembra dover essere invece, per lo studioso di cose contabili, mirare ad un continuo miglioramento del bilancio come strumento di informazione”.

Fig. 12 - La rendicontazione sociale



mica, quella tradizionale, regolata dal codice civile e dalla prassi contabile, che si rivolge agli stakeholder economici, agli azionisti, ai fornitori, alle banche e ai dipendenti. C'è poi la rendicontazione sociale in senso lato, nell'ambito della quale trovano spazio, ad esempio, la rendicontazione ambientale, quella sociale in senso stretto, quella della sicurezza, quella della qualità, quella della affidabilità.

Per ciascuna di esse va individuato uno strumento preciso: il bilancio tradizionale (per gli stakeholder economici), quello ambientale e quello sociale (se l'azienda è profit) o quello di missione (se l'azienda è non profit).

Con il bilancio sociale l'azienda profit oriented illustra ai suoi stakeholder qualcosa di più e di diverso rispetto al bilancio tradizionale, con lo scopo di evidenziare l'impegno profuso nei vari settori, o nei confronti dei vari stakeholder, e per testimoniare il rispetto delle finalità sociali assunte dall'azienda nel momento in cui ha dichiarato la sua "etica ed i suoi valori".

Con il bilancio di missione le organizzazioni non profit, che operano nel campo sociale e che per definizione non hanno profitto, si propongono di spiegare come hanno operato in quel campo (se più o meno coerentemente con la mission) e di illustrare la qualità (piuttosto che la quantità) degli interventi effettuati.

Tali strumenti dovranno tenere conto delle norme, dove esistono, ovvero ispirarsi agli usi, dove la prassi è consolidata, o riflettere il grado di innovatività che l'azienda intende imprimere alla sua comunicazione.

La Fig. 12 illustra le varie caratteristiche che può assumere la rendicontazione; l'importanza che ciascuna di esse riveste nell'ambito della rendicontazione globale varia in funzione della tipologia di azienda.

Come già visto, una azienda quotata in borsa porrà maggiore enfasi alla rendicontazione economica; una azienda non profit, invece, tenderà a privilegiare una rendicontazione di tipo sociale.

In questo articolato quadro di riferimento le Fondazioni bancarie italiane, che solo da pochi anni operano a tutto campo nel settore non profit, si stanno orientando verso quest'ultimo tipo di rendicontazione, affrontando, tuttavia, i problemi derivanti da una lunga tradizione di rappresentazione di bilancio improntata a criteri squisitamente economici.

Le difficoltà principali incontrate in questo processo di cambiamento trovano spiegazione anche nella modesta tradizione del nostro Paese in questo campo, diversamente da quanto avviene in altri contesti internazionali, dalla oggettiva difficoltà tecnica insita nella predisposizione di una rendicontazione innovativa, nonché dalla scarsa regolamentazione della materia.

A tale ultimo riguardo, peraltro, si può osservare che nella normativa vigente in materia di Fondazioni bancarie, pur non essendovi un esplicito riferimento né al bilancio di missione né alla rendicontazione sociale, si formulano indirizzi volti ad assicurare la trasparenza dell'operatività, delle scelte e dei risultati ottenuti.

In sostanza sono richiamati i principi fondamentali a cui si ispira il bilancio di missione che, pertanto, sembra essere lo strumento più idoneo anche per garantire un'adeguata risposta alle sollecitazioni che la richiamata normativa pone alle Fondazioni bancarie.

Nel caso specifico delle Fondazioni bancarie, che come è noto realizzano interventi in più settori, sarebbe opportuno, addirittura, predisporre tanti bilanci di missione per quante sono le missioni perseguite.

Ciò renderebbe più agevole, tra l'altro, anche confrontare l'operato di diverse Fondazioni, attraverso comparazioni riferite ai singoli settori di intervento.

Le aziende non profit, infatti, possono essere confrontate solo a parità di missione (una struttura che opera, ad esempio, nel recupero dei tossicodipendenti non può essere confrontata con un'altra che si occupa del restauro di beni artistici) diversamente dalle altre imprese, il cui metro di confronto è sostanzialmente il profitto o utile conseguito.

A conclusione del capitolo sembra interessante fornire alcuni risultati di un'indagine svolta dall'ACRI sui bilanci 1995/96 delle Fondazioni C.R. Essi evidenziano che, eccettuati pochi casi, vi sono ancora ampi margini di miglioramento da realizzare per raggiungere un sufficiente livello di efficacia comunicativa dei bilanci.

I risultati dell'indagine indicano, infatti, che :

- sono poco più della metà le Fondazioni che hanno adottato il bilancio tipo proposto dall'ACRI;
- poche Fondazioni prevedono, nel loro bilancio, una parte specificamente dedicata alla rendicontazione sociale (solo 2 presentano un "Bilancio di missione" vero e proprio);
- solo il 46% delle Fondazioni C.R. descrive gli interventi realizzati in modo esaustivo, mentre il 35% si limita ad indicare solo l'ammontare delle somme erogate;
- meno del 10% dei bilanci è impostato secondo un progetto grafico idoneo a comunicare con efficacia il quadro complessivo dell'attività della Fondazione.

In definitiva, emerge un'impostazione generale dei bilanci esaminati ancorata a quella tradizionale, di tipo marcatamente contabile e con uno spazio largamente prevalente dedicato alle "cifre" piuttosto che ai "fatti".

NOTA BIBLIOGRAFICA (Capitolo 6)

- AA.VV., Crisi di impresa e strategie di superamento (Il bilancio sociale strumento di valutazione delle opportunità dei programmi di risanamento), Giuffrè, Milano, 1987;
- AA.VV., Istituzioni di economia d'azienda (Economia etica e valori di impresa), scritti in onore di Carlo Masini, Tomo Primo, EGEA, Milano, 1993;
- BANDETTINI A., Funzioni e limiti del bilancio sociale, in Studi e Informazioni, n. 10, 1985;
- BANDETTINI A., Spunti di riflessione sulle esperienze dei maggiori paesi europei in tema di bilancio sociale, in Saggi di Economia Aziendale per Azzini Lino, Giuffrè, Milano, 1987;
- BENVENUTO G., Il bilancio sociale come strumento di verifica dell'accordo, in L'Impresa, n. 6, 1976;
- BRUNI G., Il bilancio di missione delle aziende non profit, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, maggio-giugno 1997;
- CASSANDRO P.E., Sul cosiddetto bilancio sociale dell'impresa, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale n. 7/8, 1989;
- CATTURI F., L'impresa come organismo tridimensionale e i suoi obiettivi alternativi al profitto, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1971;
- CAVALIERI E., Aspetti sociali dell'informazione economica d'impresa, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, marzo 1981;
- Centro Enrico Pastore, Rapporto del comitato scientifico: Un bilancio sociale per i nuovi rapporti azienda - società, in L'Impresa n. 6, 1976;
- CHIARINI M. - VIVIANI M., Il bilancio sociale in ambito pubblico: un sopralluogo sulle esperienze e sulle prospettive, gennaio 1997;
- CRACOGNA D., Il bilancio sociale dell'impresa, in Economia Pubblica, aprile-maggio 1991;
- DESANTIS G. - VENTRELLA A.M., Il bilancio sociale dell'impresa, Documenti ISVET, Franco Angeli, Milano, 1980;
- MANNI F., Il bilancio sociale: il caso delle Ferrovie dello Stato;
- MARI N.M., Impresa cooperativa. Mutualità e bilancio sociale, Giappichelli Editore, Torino, 1994;
- MARZIANTONIO R., Cultura d'impresa e bilancio sociale, in Tempo economico, dicembre 1995 - gennaio 1996;
- MATACENA A., Impresa e ambiente: il bilancio sociale, CLUEB, Bologna 1984;

- MEI GABROVEC O., Bilancio e contabilità sociale d'impresa, in Studi in onore di De Dominicis Ubaldo, Lindt, Trieste, 1991;
- MEI GABROVEC O., Il bilancio sociale, in Amministrazione & Finanza, n. 6, marzo 1993;
- MILANESE P., Stakeholder teory e comunicazione di impresa, in Finanza Marketing e Produzione, dicembre 1994, Vol. 12, n. 4;
- MONDANI A., Rapporto sociale dell'Impresa, in Il Risparmio, n. 10, ACRI 1981;
- PASINI A., Il bilancio sociale, in Amministrazione & Finanza n. 16, 1988;
- PASTORE A., Sulla realizzazione di un difficile obiettivo: il bilancio sociale dell'impresa, Cacucci Editore, Bari, 1987;
- PULEJO L., Esperienze in tema di bilancio sociale: il modello francese, Giappichelli Editore, Torino, 1996;
- Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale n. 3/4, 1987 (Il ruolo del bilancio sociale nel contesto dell'economia aziendale);
- RUSCONI G.F., Il bilancio sociale d'impresa: problemi e prospettive, Giuffrè Editore, Milano, 1988;
- RUSCONI G.F., L'etica dell'impresa nell'ambito degli studi economico-aziendali, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9-10, 1996;
- SALVEMINI S., A che punto siamo col bilancio sociale, in Sviluppo ed Organizzazione, n. 47, 1978;
- SUPERTI FURGA F., Aspetti conoscitivi problemi etici e vincoli giuridici del bilancio di esercizio, in scritti in onore di Carlo Masini, Egea, Milano, 1993;
- SUPERTI FURGA F., Note introduttive al Bilancio sociale, in Sviluppo ed Organizzazione, n. 44, novembre-dicembre 1977;
- TRAVAGLINI C., Circuiti e schemi di bilancio per le aziende non profit: prime proposizioni, in Non Profit, n. 1/1995;
- VACCARI A., Il bilancio sociale: sociale come una cooperativa, in MATECON n. 1 gennaio 1992;
- VERMIGLIO F., Il bilancio sociale nel quadro evolutivo del sistema impresa, Messina, Grafo editore, 1984;
- VIVIANI M., Specchio magico: il bilancio sociale e l'evoluzione delle imprese, editrice Emilia Romagna, 1996;
- VIVIANI M., Verso il Bilancio sociale, Relazione presentata al Seminario sul Bilancio di responsabilità sociale promosso dalla Federcop di Bologna, 17 ottobre 1991.

APPENDICE A

**TABELLE E FIGURE RELATIVE A DATI
ECONOMICO-PATRIMONIALI**

Tab. 50 - Stato patrimoniale sintetico

ATTIVO	Fondazioni bancarie			
	1994/95		1995/96	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	186.918	0,42	446.223	0,89
Titoli	1.549.351	3,44	2.356.190	4,69
Crediti:	409.183	0,91	472.127	0,94
di cui <i>Credito d'imposta</i>	394.207	0,88	455.897	0,91
Partecipazioni:	42.749.376	94,97	46.637.237	92,76
di cui <i>Società bancarie e holding conferitarie</i>	42.680.266	94,81	46.328.744	92,14
Immobilizzazioni nette	79.098	0,18	278.803	0,55
Altre attività	37.815	0,08	86.660	0,17
Disavanzo di gestione	3.193	0,01	2.564	0,01
TOTALE ATTIVO	45.014.933	100,00	50.279.803	100,00
Conti d'ordine	8.948.435	19,88	13.062.781	25,98
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	<i>8.548.799</i>	<i>18,99</i>	<i>11.418.027</i>	<i>22,71</i>
<i>Altri</i>	<i>399.636</i>	<i>0,89</i>	<i>1.644.754</i>	<i>3,27</i>

PASSIVO	Fondazioni bancarie			
	1994/95		1995/96	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
Debiti:	413.704	0,92	604.181	1,20
di cui <i>per erogazioni già deliberate</i>	<i>198.624</i>	<i>0,44</i>	<i>307.685</i>	<i>0,61</i>
Fondo per le erogazioni	172.283	0,38	282.155	0,56
Altre passività	527.982	1,17	753.159	1,50
Avanzo di gestione	33.694	0,07	40.430	0,08
TOTALE PASSIVO	1.147.663	2,55	1.679.926	3,34
Patrimonio:	43.867.270	97,45	48.599.878	96,66
di cui <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	<i>809.203</i>	<i>1,80</i>	<i>962.871</i>	<i>1,92</i>
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	45.014.933	100,00	50.279.803	100,00
Conti d'ordine	8.948.435	19,88	13.062.781	25,98
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	<i>8.548.799</i>	<i>18,99</i>	<i>11.418.027</i>	<i>22,71</i>
<i>Altri</i>	<i>399.636</i>	<i>0,89</i>	<i>1.644.754</i>	<i>3,27</i>

Segue: Tab. 50 - Stato patrimoniale sintetico				
ATTIVO	Fondazioni C.R.			
	1994/95		1995/96	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
	135.768 1.497.110 334.601 320.124 32.332.785 32.286.389 75.547 36.559 3.193	0,39 4,35 0,97 0,93 93,95 93,81 0,22 0,11 0,01	267.074 2.133.361 373.226 358.193 31.396.908 31.335.456 109.132 80.055 2.564	0,78 6,21 1,09 1,04 91,37 91,19 0,32 0,23 0,01
TOTALE ATTIVO	34.415.563	100,00	34.362.319	100,00
Conti d'ordine	2.465.690	7,16	4.568.597	13,30
Titoli a custodia presso terzi	2.067.444	6,01	2.996.363	8,72
Altri	398.246	1,16	1.572.235	4,58
PASSIVO	Fondazioni C.R.			
	1994/95		1995/96	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
	313.982 194.538 151.179 514.225 33.590	0,91 0,57 0,44 1,49 0,10	413.795 266.304 202.838 652.194 40.430	1,20 0,77 0,59 1,90 0,12
Debiti: di cui per erogazioni già deliberate Fondo per le erogazioni Altre passività Avanzo di gestione				
TOTALE PASSIVO	1.012.975	2,94	1.309.258	3,81
Patrimonio: di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	33.402.588 776.748	97,06 2,26	33.053.062 920.458	96,19 2,68
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	34.415.563	100,00	34.362.319	100,00
Conti d'ordine	2.465.690	7,16	4.568.597	13,30
Titoli a custodia presso terzi	2.067.444	6,01	2.996.363	8,72
Altri	398.246	1,16	1.572.235	4,58

Segue: Tab. 50 - Stato patrimoniale sintetico				
ATTIVO	Fondazioni I.C.D.P.			
	1994/95		1995/96	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
	51.150 52.241 74.582 74.083 10.416.591 10.393.877 3.550 1.256 0	0,48 0,49 0,70 0,70 98,28 98,06 0,03 0,01 0,00	179.149 222.829 98.901 97.704 15.240.329 14.993.288 169.671 6.605 0	1,13 1,40 0,62 0,61 95,75 94,19 1,07 0,04 0,00
TOTALE ATTIVO	10.599.370	100,00	15.917.484	100,00
Conti d'ordine	6.482.744	61,16	8.494.183	53,36
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	<i>6.481.355</i>	<i>61,15</i>	<i>8.421.664</i>	<i>52,91</i>
<i>Altri</i>	<i>1.389</i>	<i>0,01</i>	<i>72.519</i>	<i>0,46</i>

PASSIVO	Fondazioni I.C.D.P.			
	1994/95		1995/96	
	(in milioni)	%	(in milioni)	%
	99.721 4.086 21.105 13.758 105	0,94 0,04 0,20 0,13 0,00	190.386 41.382 79.317 100.965 0	1,20 0,26 0,50 0,63 0,00
TOTALE PASSIVO	134.688	1,27	370.668	2,33
Patrimonio:	10.464.682	98,73	15.546.816	97,67
<i>di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	<i>32.455</i>	<i>0,31</i>	<i>42.414</i>	<i>0,27</i>
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	10.599.370	100,00	15.917.484	100,00
Conti d'ordine	6.482.744	61,16	8.494.183	53,36
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	<i>6.481.355</i>	<i>61,15</i>	<i>8.421.664</i>	<i>52,91</i>
<i>Altri</i>	<i>1.389</i>	<i>0,01</i>	<i>72.519</i>	<i>0,46</i>

Tab. 51 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali
(valori in milioni di lire)

ATTIVO	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)		6.653		15.663
Titoli	7.303	66.306	16.091	208.890
Crediti:	38.838	88.620	22.046	29.083
di cui <i>Credito d'imposta</i>	9.129	13.194	20.959	26.732
Partecipazioni:	9.004	13.087	1.490.228	1.397.616
di cui <i>Società bancarie e holding conferitarie</i>	676.204	682.334	1.490.199	1.388.030
Immobilizzazioni nette	676.169	682.310	1.954	11.574
Altre attività	769	1.083	2.994	40.489
Disavanzo di gestione	998	1.618	21	0
	600	110		
TOTALE ATTIVO	733.840	771.299	1.621.956	1.703.317
Conti d'ordine	164.963	147.076	259.844	301.829
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	147.531	117.546	253.465	300.861
<i>Altri</i>	17.432	29.530	6.380	968

PASSIVO	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
Debiti:		8.876		17.422
di cui <i>per erogazioni già deliberate</i>	6.383	5.220	15.860	9.654
Fondo per le erogazioni	3.391	3.204	5.221	11.979
Altre passività	1.266	28.673	32.823	53.043
Avanzo di gestione	19.897	613	3.436	1.095
	1.236			
TOTALE PASSIVO	28.783	41.366	57.341	83.540
Patrimonio:	705.057	729.933	1.564.615	1.619.777
di cui <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	25.216	27.272	62.061	48.729
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	733.840	771.299	1.621.956	1.703.317
Conti d'ordine	164.963	147.076	259.844	301.829
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	147.531	117.546	253.465	300.861
<i>Altri</i>	17.432	29.530	6.380	968

Segue: Tab. 51 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (valori in milioni di lire)				
ATTIVO	Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)				
Titoli 117.548	44.571	168.091	30.300	24.737
Crediti: 33.799	334.265	300.061	246.802	
di cui <i>Credito d'imposta</i>	48.340	46.399	63.812	
Partecipazioni:2.657.907	33.111	45.751	38.703	56.374
di cui <i>Società bancarie e holding conferitarie</i>	2.372.152	4.054.524	4.175.194	
Immobilizzazioni nette	2.651.781	2.365.917	4.017.955	4.139.166
Altre attività 5.964	6.186	18.332	34.715	35.525
Disavanzo di gestione	7.739	7.253	6.838	
	1.514	2.206	890	247
TOTALE ATTIVO	2.867.488	2.951.127	4.474.143	4.553.154
Conti d'ordine35.573	475.147	814.914	986.330	
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	33.750	470.391	527.295	806.720
<i>Altri</i> 1.823	4.756	287.619	179.610	
PASSIVO	Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
Debiti: 28.374				
di cui <i>per erogazioni già deliberate</i>	30.683	27.829	58.638	
Fondo per le erogazioni	14.005	12.323	12.033	33.811
Altre passività64.434	13.787	18.650	27.817	33.899
Avanzo di gestione	100.966	92.012	109.194	
	3.583	1.870	11.735	10.837
TOTALE PASSIVO	110.178	152.170	159.393	212.568
Patrimonio:2.757.310	2.798.957	4.314.750	4.340.586	
di cui <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	94.224	97.025	81.910	75.046
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	2.867.488	2.951.127	4.474.143	4.553.154
Conti d'ordine35.573	475.147	814.914	986.330	
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	33.750	470.391	527.295	806.720
<i>Altri</i> 1.823	4.756	287.619	179.610	

Segue: Tab. 51 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (valori in milioni di lire)		
ATTIVO	Fondazioni grandi	
	1994/95	1995/96
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)		
Titoli	37.503	51.930
Crediti:	952.043	1.277.098
di cui <i>Credito d'imposta</i>	223.228	218.797
Partecipazioni:	218.347	216.248
di cui <i>Società bancarie e holding conferitarie</i>	23.453.921	22.769.611
Immobilizzazioni nette	23.450.284	22.760.034
Altre attività	31.923	42.617
Disavanzo di gestione	19.350	23.370
	167	0
TOTALE ATTIVO	24.718.136	24.383.423
Conti d'ordine	1.190.396	2.658.216
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	<i>1.105.403</i>	<i>1.300.844</i>
<i>Altri</i>	<i>84.992</i>	<i>1.357.371</i>

PASSIVO	Fondazioni grandi	
	1994/95	1995/96
Debiti:		
di cui <i>per erogazioni già deliberate</i>	235.536	298.175
Fondo per le erogazioni	156.516	205.296
Altre passività	101.247	135.106
Avanzo di gestione	306.558	360.318
	13.780	26.014
TOTALE PASSIVO	657.121	819.614
Patrimonio:	24.061.015	23.563.809
di cui <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	<i>513.496</i>	<i>672.387</i>
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	24.718.136	24.383.423
Conti d'ordine	1.190.396	2.658.216
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	<i>1.105.403</i>	<i>1.300.844</i>
<i>Altri</i>	<i>84.992</i>	<i>1.357.371</i>

Tab. 52 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica
(valori in milioni di lire)

	Nord ovest		Nord est	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
ATTIVO				
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)				
Titoli	43.719	38.645	30.136	24.955
Crediti:	597.274	854.484	511.312	716.748
di cui <i>Credito d'imposta</i>	124.046	123.641	160.009	178.713
Partecipazioni:	123.838	122.436	147.778	167.764
di cui <i>Società bancarie e holding conferitarie</i>	15.550.147	15.560.144	10.105.492	10.068.839
Immobilizzazioni nette	15.544.630	15.554.101	10.098.399	10.047.894
Altre attività	1.906	3.012	45.689	64.682
Disavanzo di gestione	12.136	12.547	14.954	55.267
	0	0	890	247
TOTALE ATTIVO	16.329.229	16.592.472	10.868.481	11.109.451
Conti d'ordine	492.178	1.037.106	1.009.487	1.291.502
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	453.969	640.625	961.389	1.265.708
Altri	38.209	396.482	48.098	25.794

	Nord ovest		Nord est	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
PASSIVO				
Debiti:				
di cui per erogazioni già deliberate	139.169	174.761	123.007	158.360
Fondo per le erogazioni	108.909	134.935	63.342	89.701
Altre passività	52.955	100.057	48.422	46.271
Avanzo di gestione	214.264	242.259	216.666	283.791
	9.240	22.035	9.343	9.875
TOTALE PASSIVO	415.628	539.113	397.438	498.296
Patrimonio:	15.913.601	16.053.360	10.471.043	10.611.154
di cui <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	366.573	492.228	253.611	325.033
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	16.329.229	16.592.472	10.868.481	11.109.451
Conti d'ordine	492.178	1.037.106	1.009.487	1.291.502
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	453.969	640.625	961.389	1.265.708
Altri	38.209	396.482	48.098	25.794

Segue: Tab. 52 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica

	Centro		Mezzogiorno	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
ATTIVO				
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	23.904	158.270	38.009	45.204
Titoli	262.952	304.119	125.571	258.010
Crediti:	43.151	57.891	7.395	12.982
di cui <i>Credito d'imposta</i>	41.366	57.358	7.142	10.634
Partecipazioni:	5.013.328	4.946.439	1.663.819	821.486
di cui <i>Società bancarie e holding conferitarie</i>	4.980.061	4.913.154	1.663.299	820.307
Immobilizzazioni nette	27.866	41.083	87	355
Altre attività	7.845	9.721	1.623	2.520
Disavanzo di gestione	307	581	1.996	1.735
TOTALE ATTIVO	5.379.353	5.518.105	1.838.500	1.142.291
Conti d'ordine	734.554	1.973.756	229.472	266.233
Titoli a custodia presso terzi	422.638	840.500	229.448	249.530
Altri	311.916	1.133.256	24	16.703
PASSIVO				
Debiti:				
di cui <i>per erogazioni già deliberate</i>	41.491	67.735	10.315	12.939
Fondo per le erogazioni	17.482	35.128	4.806	6.539
Altre passività	46.500	51.290	1.461	5.221
Avanzo di gestione	64.286	99.267	20.508	26.877
	13.463	8.512	1.724	8
TOTALE PASSIVO	165.740	226.804	34.009	45.044
Patrimonio:	5.213.613	5.291.301	1.804.491	1.097.247
di cui <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	116.152	82.663	40.571	20.534
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	5.379.353	5.518.105	1.838.500	1.142.291
Conti d'ordine	734.554	1.973.756	229.472	266.233
Titoli a custodia presso terzi	422.638	840.500	229.448	249.530
Altri	311.916	1.133.256	24	16.703

Tab. 53 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali

(composizione percentuale)

ATTIVO	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)				
Titoli	1,00	0,86	0,99	0,92
Crediti:	5,29	8,60	5,46	12,26
di cui <i>Credito d'imposta</i>	1,24	1,71	1,36	1,71
Partecipazioni:	1,23	1,70	1,29	1,57
di cui <i>Società bancarie e holding conferitarie</i>	92,15	88,47	91,88	82,05
Immobilizzazioni nette	92,14	88,46	91,88	81,49
Altre attività	0,10	0,14	0,12	0,68
Disavanzo di gestione	0,14	0,21	0,18	2,38
	0,08	0,01	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	22,48	19,07	16,02	17,72
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	20,10	15,24	15,63	17,66
Altri	2,38	3,83	0,39	0,06

PASSIVO	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
Debiti:				
di cui <i>per erogazioni già deliberate</i>	0,87	1,15	0,98	1,02
Fondo per le erogazioni	0,46	0,68	0,53	0,57
Altre passività	0,17	0,42	0,32	0,70
Avanzo di gestione	2,71	3,72	2,02	3,11
	0,17	0,08	0,21	0,06
TOTALE PASSIVO	3,92	5,36	3,54	4,90
Patrimonio:	96,08	94,64	96,46	95,10
di cui <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	3,44	3,54	3,83	2,86
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	22,48	19,07	16,02	17,72
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	20,10	15,24	15,63	17,66
Altri	2,38	3,83	0,39	0,06

Segue: Tab. 53 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (composizione percentuale)						
ATTIVO	Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	1,55	5,70	0,68	0,54	0,15	0,21
Titoli	4,10	11,33	6,71	5,42	3,85	5,24
Crediti:	1,18	1,64	1,04	1,40	0,90	0,90
di cui <i>Credito d'imposta</i>	1,15	1,55	0,87	1,24	0,88	0,89
Partecipazioni:	92,69	80,38	90,62	91,70	94,89	93,38
di cui <i>Società bancarie e holding conferitarie</i>	92,48	80,17	89,80	90,91	94,87	93,34
Immobilizzazioni nette	0,22	0,62	0,78	0,78	0,13	0,17
Altre attività	0,21	0,26	0,16	0,15	0,08	0,10
Disavanzo di gestione	0,05	0,07	0,02	0,01	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	1,24	16,10	18,21	21,66	4,82	10,90
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	1,18	15,94	11,79	17,72	4,47	5,33
<i>Altri</i>	0,06	0,16	6,43	3,94	0,34	5,57

PASSIVO	Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
Debiti:	0,99	1,04	0,62	1,29	0,95	1,22
di cui <i>per erogazioni già deliberate</i>	0,49	0,42	0,27	0,74	0,63	0,84
Fondo per le erogazioni	0,48	0,63	0,62	0,74	0,41	0,55
Altre passività	2,25	3,42	2,06	2,40	1,24	1,48
Avanzo di gestione	0,12	0,06	0,26	0,24	0,06	0,11
TOTALE PASSIVO	3,84	5,16	3,56	4,67	2,66	3,36
Patrimonio:	96,16	94,84	96,44	95,33	97,34	96,64
di cui <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	3,29	3,29	1,83	1,65	2,08	2,76
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Conti d'ordine	1,24	16,10	18,21	21,66	4,82	10,90
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	1,18	15,94	11,79	17,72	4,47	5,33
<i>Altri</i>	0,06	0,16	6,43	3,94	0,34	5,57

Tab. 54 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica
(composizione percentuale)

	Nord ovest			Nord est		
	1994/95	1995/96		1994/95	1995/96	
ATTIVO						
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)		0,23		0,28		0,22
Titoli	0,27	5,15		4,70		6,45
Crediti:	3,66	0,75		1,47		1,61
di cui Credito d'imposta	0,76	0,74		1,36		1,51
Partecipazioni:	95,23	93,78		92,98		90,63
di cui Società bancarie e holding conferitarie	95,20	93,74		92,91		90,44
Immobilizzazioni nette	0,01	0,02		0,42		0,58
Altre attività	0,07	0,08		0,14		0,50
Disavanzo di gestione	0,00	0,00		0,01		0,00
TOTALE ATTIVO	100,00	100,00		100,00		100,00
Conti d'ordine	3,01	6,25		9,29		11,63
Titoli a custodia presso terzi	2,78	3,86		8,85		11,39
Altri	0,23	2,39		0,44		0,23
PASSIVO						
Debiti:						
di cui per erogazioni già deliberate	0,85	1,05		1,13		1,43
Fondo per le erogazioni	0,67	0,81		0,58		0,81
Altre passività	0,32	0,60		0,45		0,42
Avanzo di gestione	1,31	1,46		1,99		2,55
	0,06	0,13		0,09		0,09
TOTALE PASSIVO	2,55	3,25		3,66		4,49
Patrimonio:	97,45	96,75		96,34		95,51
di cui riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90	2,24	2,97		2,33		2,93
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	100,00	100,00		100,00		100,00
Conti d'ordine	3,01	6,25		9,29		11,63
Titoli a custodia presso terzi	2,78	3,86		8,85		11,39
Altri	0,23	2,39		0,44		0,23

Segue: Tab. 54 - Stato patrimoniale sintetico Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (composizione percentuale)					
ATTIVO	Centro		Mezzogiorno		
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96	1995/96
Disponibilità liquide (Cassa e Banca)	0,44	2,87	2,07	3,96	
Titoli	4,89	5,51	6,83	22,59	
Crediti:	0,80	1,05	0,40	1,14	
di cui <i>Credito d'imposta</i>	0,77	1,04	0,39	0,93	
Partecipazioni:	93,20	89,64	90,50	71,92	
di cui <i>Società bancarie e holding conferitarie</i>	92,58	89,04	90,47	71,81	
Immobilizzazioni nette	0,52	0,74	0,00	0,03	
Altre attività	0,15	0,18	0,09	0,22	
Disavanzo di gestione	0,01	0,01	0,11	0,15	
TOTALE ATTIVO	100,00	100,00	100,00	100,00	
Conti d'ordine	13,66	35,77	12,48	23,31	
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	7,86	15,23	12,48	21,84	
<i>Altri</i>	5,80	20,54	0,00	1,46	
PASSIVO	Centro		Mezzogiorno		
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96	1995/96
Debiti:	0,77	1,23	0,56	1,13	
di cui <i>per erogazioni già deliberate</i>	0,32	0,64	0,26	0,57	
Fondo per le erogazioni	0,86	0,93	0,08	0,46	
Altre passività	1,20	1,80	1,12	2,35	
Avanzo di gestione	0,25	0,15	0,09	0,00	
TOTALE PASSIVO	3,08	4,11	1,85	3,94	
Patrimonio:	96,92	95,89	98,15	96,06	
di cui <i>riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90</i>	2,16	1,50	2,21	1,80	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	100,00	100,00	100,00	100,00	
Conti d'ordine	13,66	35,77	12,48	23,31	
<i>Titoli a custodia presso terzi</i>	7,86	15,23	12,48	21,84	
<i>Altri</i>	5,80	20,54	0,00	1,84	

Tab. 55 - Conto economico sintetico scalare						
	Fondazioni bancarie					
	1994/95			1995/96		
	(in milioni)	% proventi	% totale disponibilità	(in milioni)	% proventi	% totale disponibilità
PROVENTI PATRIMONIALI Costi e spese di amministrazione <i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i> Oneri patrimoniali	747.271 (69.650) 20.265 (8.373)	100,0 9,3 2,7 1,1		856.963 (89.566) 30.845 (23.630)	100,0 10,5 3,6 2,8	
Margine lordo Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse <i>di cui: accantonamenti di legge</i>	669.248 (341.002) 265.633	89,6 45,6 35,5		743.768 (341.636) 240.960	86,8 39,9 28,1	
Margine netto Saldo della gestione straordinaria Utilizzo di fondi per le erogazioni	328.246 -526 114.561	43,9 -0,1 15,3		402.131 8.790 190.963	46,9 1,0 22,3	
Totale disponibilità per erogazioni Erogazioni: - erogazioni deliberate - per il volontariato (L.266/91) - stanziamenti per erogazioni future	442.280 384.831 257.769 25.089 101.974	59,2 51,5 34,5 3,4 13,6	100,0 87,0 58,3 5,7 23,1	601.884 527.822 362.000 33.824 131.997	70,2 61,6 42,2 3,9 15,4	100,0 87,7 60,1 5,6 22,0
Avanzo/disavanzo	57.449	7,7	13,0	74.062	8,6	12,3

Segue: Tab. 55 - Conto economico sintetico scalare						
	Fondazioni C. R.					
	1994/95			1995/96		
	(in milioni)	% proventi	% totale disponibilità	(in milioni)	% proventi	% totale disponibilità
PROVENTI PATRIMONIALI Costi e spese di amministrazione <i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i> Oneri patrimoniali	671.110 (56.184) 17.558 (1.026)	100,0 8,4 2,6 0,2		721.452 (73.510) 27.479 (13.716)	100,0 10,2 3,8 1,9	
Margine lordo Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse <i>di cui: accantonamenti di legge</i>	613.900 (318.571) 257.836	91,5 47,5 38,4		634.227 (303.931) 228.727	87,9 42,1 31,7	
Margine netto Saldo della gestione straordinaria Utilizzo di fondi per le erogazioni	295.329 12.646 101.554	44,0 1,9 15,1		330.295 -2.370 113.445	45,8 -0,3 15,7	
Totale disponibilità per erogazioni Erogazioni: - erogazioni deliberate - per il volontariato (L.266/91) - stanziamenti per erogazioni future Avanzo/disavanzo	409.529 354.496 235.568 23.539 95.389 55.033	61,0 52,8 35,1 3,5 14,2 8,2	100,0 86,6 57,5 5,7 23,3 13,4	441.371 376.097 266.922 27.968 81.208 65.274	61,2 52,1 37,0 3,9 11,3 9,0	100,0 85,2 60,5 6,3 18,4 14,8

Segue: Tab. 55 - Conto economico sintetico scalare						
	Fondazioni I.C.D.P.					
	1994/95			1995/96		
	(in milioni)	% proventi	% totale disponibilità	(in milioni)	% proventi	% totale disponibilità
PROVENTI PATRIMONIALI Costi e spese di amministrazione <i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i> Oneri patrimoniali	76.162 (13.466) 2.707 (7.347)	100,0 17,7 3,6 9,6		135.511 (16.056) 3.366 (9.914)	100,0 11,8 2,5 7,3	
Margine lordo Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse <i>di cui: accantonamenti di legge</i>	55.348 (22.431) 7.797	72,7 29,5 10,2		109.541 (37.705) 12.233	80,8 27,8 9,0	
Margine netto Saldo della gestione straordinaria Utilizzo di fondi per le erogazioni	32.917 -13.173 13.007	43,2 -17,3 17,1		71.836 11.159 77.518	53,0 8,2 57,2	
Totale disponibilità per erogazioni Erogazioni: - erogazioni deliberate - per il volontariato (L.266/91) - stanziamenti per erogazioni future Avanzo/disavanzo	32.752 30.335 22.201 1.550 6.585 2.416	43,0 39,8 29,1 2,0 8,6 3,2	100,0 92,6 67,8 4,7 20,1 7,4	160.513 151.725 95.078 5.856 50.790 8.788	118,5 112,0 70,2 4,3 37,5 6,5	100,00 94,5 59,2 3,6 31,6 5,5

Tab. 56 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (valori in milioni di lire)				
	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
PROVENTI PATRIMONIALI				
Costi e spese di amministrazione <i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	16.972 (3.003)	17.324 (3.498)	36.639 (4.608)	45.325 (7.744)
Oneri patrimoniali	1.783 (0)	2.157 (0)	1.932 (1)	3.530 (6.418)
Margine lordo	13.969	13.826	32.030	31.164
Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse <i>di cui: accantonamenti di legge</i>	(7.857) 6.703	(6.691) 4.576	(15.113) 13.077	(12.698) 9.892
Margine netto	6.112	7.135	16.917	18.466
Saldo della gestione straordinaria	662	8	61	567
Utilizzo di fondi per le erogazioni	1.387	3.631	2.295	4.412
Totale disponibilità per erogazioni	8.161	10.774	19.273	23.445
Erogazioni:	7.119	9.633	14.186	20.560
- erogazioni deliberate	4.433	6.457	9.062	13.177
- per il volontariato (L.266/91)	534	580	1.265	1.661
- stanziamenti per erogazioni future	2.153	2.596	3.858	5.721
Avanzo/disavanzo	1.042	1.141	5.087	2.885

Segue: Tab. 56 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (valori in milioni di lire)						
	Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
PROVENTI PATRIMONIALI Costi e spese di amministrazione <i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i> Oneri patrimoniali	75.184 (7.753) 3.327 (409)	87.278 (11.806) 5.422 (3.780)	105.434 (11.699) 3.684 (395)	97.526 (13.360) 5.377 (833)	436.881 (29.122) 6.832 (221)	473.898 (37.103) 10.992 (2.684)
Margine lordo Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse <i>di cui: accantonamenti di legge</i>	67.022 (46.271) 38.926	71.692 (39.473) 17.908	93.340 (50.743) 28.487	83.433 (29.707) 12.498	407.538 (198.587) 170.643	434.111 (215.362) 183.853
Margine netto Saldo della gestione straordinaria Utilizzo di fondi per le erogazioni	20.751 9.970 6.441	32.219 -2 7.719	42.597 1.887 27.507	53.727 -476 18.263	208.952 67 63.923	218.749 -2.467 79.421
Totale disponibilità per erogazioni Erogazioni: - erogazioni deliberate - per il volontariato (L.266/91) - stanziamenti per erogazioni future	37.162 34.584 25.058 2.180 7.347	39.936 32.881 24.001 3.623 5.256	71.992 56.763 27.495 4.489 24.779	75.514 54.058 30.953 4.251 18.854	272.941 241.843 169.519 15.072 57.252	295.703 258.966 192.334 17.852 48.780
Avanzo/disavanzo	2.578	7.055	15.229	17.456	31.098	36.736

Tab. 57 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (valori in milioni di lire)				
	Nord ovest		Nord est	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
PROVENTI PATRIMONIALI Costi e spese di amministrazione <i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i> Oneri patrimoniali	294.392 (14.814) 4.048 (155)	314.703 (20.513) 7.620 (413)	258.567 (24.300) 7.292 (763)	270.303 (32.122) 10.588 (9.712)
Margine lordo Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse <i>di cui: accantonamenti di legge</i>	279.422 (142.467) 133.255	293.778 (144.536) 138.810	233.503 (129.160) 90.278	228.469 (117.518) 71.489
Margine netto Saldo della gestione straordinaria Utilizzo di fondi per le erogazioni	136.956 2.988 35.662	149.241 -3.069 57.242	104.343 8.554 28.187	110.951 236 26.530
Totale disponibilità per erogazioni Erogazioni: - erogazioni deliberate - per il volontariato (L.266/91) - stanziamenti per erogazioni future	175.606 154.496 108.873 9.839 35.784	203.414 170.551 115.075 11.733 43.743	141.085 124.598 79.813 9.438 35.348	137.718 125.799 102.184 10.523 13.092
Avanzo/disavanzo	21.110	32.863	16.486	11.918

Segue: Tab. 57 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (valori in milioni di lire)				
	Centro		Mezzogiorno	
	1994/95	1995/96	1994/95	1995/96
PROVENTI PATRIMONIALI				
Costi e spese di amministrazione <i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	92.490 (11.671)	99.177 (14.608)	25.661 (5.398)	37.269 (6.267)
Oneri patrimoniali	4.089 (1)	6.591 (911)	2.129 (107)	2.680 (2.680)
Margine lordo	80.818	83.657	20.156	28.322
Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse <i>di cui: accantonamenti di legge</i>	(32.176) 27.335	(28.418) 15.760	(14.768) 6.968	(13.459) 2.668
Margine netto	48.642	55.239	5.388	14.864
Saldo della gestione straordinaria	567	97	537	366
Utilizzo di fondi per le erogazioni	34.768	28.361	2.936	1.312
Totale disponibilità per erogazioni	83.977	83.697	8.861	16.542
Erogazioni:	67.227	66.833	8.175	12.915
- erogazioni deliberate	41.324	43.074	5.557	6.590
- per il volontariato (L.266/91)	3.430	3.948	832	1.763
- stanziamenti per erogazioni future	22.472	19.811	1.786	4.562
Avanzo/disavanzo	16.751	16.865	686	3.627

Tab. 58 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (composizione percentuale)										
	Fondazioni piccole						Fondazioni medio-piccole			
	1994/95			1995/96			1994/95			1995/96
	% prov.	% tot. disp.		% prov.	% tot. disp.		% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI										
Costi e spese di amministrazione	100,0			100,0			100,0		100,0	
<i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i>	17,7			20,2			12,6		17,1	
Oneri patrimoniali	10,5			12,5			5,3		7,8	
	0,0			0,0			0,0		14,2	
Margine lordo	82,3			79,8			87,4		68,8	
Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse	46,3			38,6			41,2		28,0	
<i>di cui: accantonamenti di legge</i>	39,5			26,4			35,7		21,8	
Margine netto	36,0			41,2			46,2		40,7	
Saldo della gestione straordinaria	3,9			0,0			0,2		1,3	
Utilizzo di fondi per le erogazioni	8,2			21,0			6,3		9,7	
Totale disponibilità per erogazioni	48,1	100,0		62,2	100,0		52,6	100,0	51,7	100,0
Erogazioni:	41,9	87,2		55,6	89,4		38,7	73,6	45,4	87,7
- erogazioni deliberate	26,1	54,3		37,3	59,9		24,7	47,0	29,1	56,2
- per il volontariato (L. 266/91)	3,1	6,5		3,3	5,4		3,5	6,6	3,7	7,1
- stanziamenti per erogazioni future	12,7	26,4		15,0	24,1		10,5	20,0	12,6	24,4
Avanzo/disavanzo	6,1	12,8		6,6	10,6		13,9	26,4	6,4	12,3

Segue: Tab. 58 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (composizione percentuale)									
	Fondazioni medie						Fondazioni medio-grandi		
	1994/95		1995/96		1994/95		1995/96		
	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI Costi e spese di amministrazione <i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i> Oneri patrimoniali	100,0 10,3 4,4 0,5		100,0 13,5 6,2 4,3		100,0 11,1 3,5 0,4		100,0 13,7 5,5 0,9		
Margine lordo Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse <i>di cui: accantonamenti di legge</i>	89,1 61,5 51,8		82,1 45,2 20,5		88,5 48,1 27,0		85,5 30,4 12,8		
Margine netto Saldo della gestione straordinaria Utilizzo di fondi per le erogazioni	27,6 13,3 8,6		36,9 0,0 8,8		40,4 1,8 26,1		55,0 -0,5 18,7		
Totale disponibilità per erogazioni Erogazioni: - erogazioni deliberate - per il volontariato (L. 266/91) - stanziamenti per erogazioni future Avanzo/disavanzo	49,4 46,0 33,3 2,9 9,8 3,4	100,0 93,1 67,4 5,9 19,8 6,9	45,8 37,7 27,5 4,2 6,0 8,1	100,0 82,3 60,1 9,1 13,2 17,7	68,3 53,8 26,1 4,3 23,5 14,4	100,0 78,8 38,2 6,2 34,4 21,2	73,3 55,4 31,7 4,4 19,3 17,9	100,0 75,6 43,3 5,9 26,4 24,4	

Segue: Tab. 58 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali (composizione percentuale)						
	Fondazioni grandi					
	1994/95		1995/96			
	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp..		
PROVENTI PATRIMONIALI						
Costi e spese di amministrazione	100,0		100,0			
di cui: compensi agli Organi collegiali	6,7		7,8			
Oneri patrimoniali	1,6		2,3			
	0,1		0,6			
Margine lordo	93,3		91,6			
Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse	45,5		45,4			
di cui: accantonamenti di legge	39,1		38,8			
Margine netto	47,8		46,2			
Saldo della gestione straordinaria	0,0		-0,5			
Utilizzo di fondi per le erogazioni	14,6		16,8			
Totale disponibilità per erogazioni	62,5	100,0	62,4	100,0		
Erogazioni:	55,4	88,6	54,6	87,6		
- erogazioni deliberate	38,8	62,1	40,6	65,0		
- per il volontariato (L. 266/91)	3,4	5,5	3,8	6,0		
- stanziamenti per erogazioni future	13,1	21,0	10,3	16,5		
Avanzo/disavanzo	7,1	11,4	7,8	12,4		

Tab. 59 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (composizione percentuale)										
	Nord ovest						Nord est			
	1994/95		1995/96		1994/95		1995/96		1995/96	
	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.
PROVENTI PATRIMONIALI										
Costi e spese di amministrazione	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
di cui: compensi agli Organi collegiali	5,0		6,5		9,4		11,9		11,9	
Oneri patrimoniali	1,4		2,4		2,8		3,9		3,9	
	0,1		0,1		0,3		3,6		3,6	
Margine lordo	94,9		93,4		90,3		84,5			
Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse	48,4		45,9		50,0		43,5			
di cui: accantonamenti di legge	45,3		44,1		34,9		26,4			
Margine netto	46,5		47,4		40,4		41,0			
Saldo della gestione straordinaria	1,0		-1,0		3,3		0,1			
Utilizzo di fondi per le erogazioni	12,1		18,2		10,9		9,8			
Totale disponibilità per erogazioni	59,7	100,0	64,6	100,0	54,6	100,0	50,9	100,0	50,9	100,0
Erogazioni:	52,5	88,0	54,2	83,8	48,2	88,3	46,5	88,3	46,5	91,3
- erogazioni deliberate	37,0	62,0	36,6	56,6	30,9	56,6	37,8	56,6	37,8	74,1
- per il volontariato (L. 266/91)	3,3	5,6	3,7	5,8	3,7	6,7	3,9	6,7	3,9	7,6
- stanziamenti per erogazioni future	12,2	20,4	13,9	21,5	13,7	25,1	4,9	25,1	4,9	9,6
Avanzo/disavanzo	7,2	12,0	10,4	16,2	6,4	11,7	4,4	11,7	4,4	8,7

Segue: Tab. 59 - Conto economico sintetico scalare Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica (composizione percentuale)									
	Centro				Mezzogiorno				
	1994/95		1995/96		1994/95		1995/96		
	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.	% prov.	% tot. disp.	
PROVENTI PATRIMONIALI Costi e spese di amministrazione <i>di cui: compensi agli Organi collegiali</i> Oneri patrimoniali	100,0 12,6 4,4 0,0		100,0 14,7 6,6 0,9		100,0 21,0 8,3 0,4		100,0 16,8 7,2 7,2		
Margine lordo Accantonamenti, di legge e statutari, e tasse <i>di cui: accantonamenti di legge</i>	87,4 34,8 29,6		84,4 28,7 15,9		78,5 57,6 27,2		76,0 36,1 7,2		
Margine netto Saldo della gestione straordinaria Utilizzo di fondi per le erogazioni	52,6 0,6 37,6		55,7 0,1 28,6		21,0 2,1 11,4		39,9 1,0 3,5		
Totale disponibilità per erogazioni Erogazioni: - erogazioni deliberate - per il volontariato (L. 266/91) - stanziamenti per erogazioni future Avanzo/disavanzo	90,8 72,7 44,7 3,7 24,3 18,1	100,0 80,1 49,2 4,1 26,8 19,9	84,4 67,4 43,4 4,0 20,0 17,0	100,0 79,9 51,5 4,7 23,7 20,1	34,5 31,9 21,7 3,2 7,0 2,7	100,0 92,3 62,7 9,4 20,2 7,7	44,4 34,7 17,7 4,7 12,2 9,7	100,0 78,1 39,8 10,7 27,6 21,9	

Tab. 60 - Alcuni indici di bilancio
(valori percentuali)

Indicatori	Fondazioni C.R.		Fondazioni I.C.D.P.		Fondazioni bancarie	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996
1) Diversificazione patrimoniale						
Partecipazioni nella conferitaria						
Patrimonio	96,66	94,80	99,32	96,44	97,29	95,33
2) Redditività						
Proventi (1)						
Patrimonio	2,01	2,18	0,73	0,87	1,70	1,76
Interessi su titoli						
Consistenza titoli	8,44	7,49	7,97	14,49	8,42	8,15
Proventi finanziari (2)						
Investimenti finanziari (3)	8,00	7,02	8,36	7,50	8,02	7,12
Dividendi da conferitaria						
Partecipazioni nella conferitaria	1,65	1,63	0,40	0,43	1,35	1,24
3) Operatività						
Costi di funzionamento						
Proventi (1)	8,37	10,19	17,68	11,85	9,32	10,45
Margine netto						
Proventi (1)	44,01	45,77	43,22	53,01	43,93	46,75
4) Attività erogativa						
Erogazioni (4)						
Totale disponibilità per erogazioni (5)	86,56	85,21	92,62	94,52	87,01	87,69
Erogazioni al netto degli stanziamenti (6)						
Totale delle disp. per erogazioni (5)	63,27	66,71	72,52	62,88	63,95	65,69

- (1) I proventi utilizzati negli indici non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni.
- (2) Proventi finanziari= Interessi da liquidità, titoli, dividendi da partecipazioni diverse da quelle nelle conferitarie, altri proventi finanziari.
- (3) Investimenti finanziari = liquidità in c/c, titoli, azioni, partecipazioni diverse da quelle nelle conferitarie.
- (4) Comprendono gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91) e gli accantonamenti a fondi erogazioni future.
- (5) Desunta dallo schema di bilancio tipo predisposto dall'ACRI.
- (6) Oltre alle erogazioni deliberate, comprendono solo gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91).

Tab. 61 - Alcuni indici di bilancio Fondazioni C.R. - Gruppi dimensionali
(valori percentuali)

Indicatori	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996
1) Diversificazione patrimoniale										
Partecipazioni nella conferitaria	95,92	93,48	95,24	85,69	96,17	84,53	93,12	95,36	97,46	96,59
Patrimonio										
2) Redditività										
Proventi (1)	2,41	2,37	2,34	2,80	2,73	3,12	2,44	2,25	1,82	2,01
Patrimonio										
Interessi su titoli	7,08	6,95	8,40	8,06	9,41	7,18	9,29	7,55	8,11	7,49
Consistenza titoli										
Proventi finanziari (2)	7,17	7,24	8,07	8,09	7,78	5,86	8,07	6,68	8,03	7,31
Investimenti finanziari (3)										
Dividendi da conferitaria	2,00	1,76	1,89	1,66	2,29	2,41	1,85	1,85	1,52	1,50
Partecipazioni nella conferitaria										
3) Operatività										
Costi di funzionamento	17,69	20,19	12,58	17,08	10,31	13,53	11,10	13,68	6,67	7,83
Proventi (1)										
Margine netto	36,01	41,19	46,17	40,70	27,60	36,92	40,40	55,03	47,83	46,16
Proventi (1)										
4) Attività erogativa										
Erogazioni (4)	87,23	89,41	73,61	87,69	93,06	82,33	78,85	75,59	88,61	87,58
Totale disponibilità per erogazioni (5)										
Erogazioni al netto degli stanziamenti (6)	60,86	65,40	53,59	63,30	73,29	69,17	44,43	49,23	67,63	71,08
Totale delle disp. per erogazioni (5)										

(1) I proventi utilizzati negli indici non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni.

(2) Proventi finanziari = Interessi da liquidità, titoli, dividendi da partecipazioni diverse da quelle nelle conferitarie, altri proventi finanziari.

(3) Investimenti finanziari = liquidità in c/c, titoli, azioni, partecipazioni diverse da quelle nelle conferitarie.

(4) Comprendono gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91) e gli accantonamenti a fondi erogazioni future.

(5) Desunta dallo schema di bilancio tipo predisposto dall'ACRI.

(6) Oltre alle erogazioni deliberate, comprendono solo gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91).

Tab. 62 - Alcuni indici di bilancio Fondazioni C.R. - Localizzazione geografica
(valori percentuali)

Indicatori	Nord ovest		Nord est		Centro		Mezzogiorno	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996
1) Diversificazione patrimoniale								
Partecipazioni nella conferitaria								
Patrimonio	97,68	96,89	96,44	94,69	95,52	92,85	92,18	74,76
2) Reddittività								
Proventi (1)								
Patrimonio	1,85	1,96	2,47	2,55	1,77	1,87	1,42	3,40
Interessi su titoli								
Consistenza titoli	7,88	7,18	8,85	7,81	7,91	8,23	10,55	6,73
Proventi finanziari (2)								
Investimenti finanziari (3)	7,68	7,11	8,72	7,21	7,13	5,55	8,51	8,65
Dividendi da conferitaria								
Partecipazioni nella conferitaria	1,57	1,40	2,07	2,11	1,38	1,44	0,65	1,33
3) Operatività								
Costi di funzionamento								
Proventi (1)	5,03	6,52	9,40	11,88	12,62	14,73	21,04	16,82
Margine netto								
Proventi (1)	46,52	47,42	40,35	41,05	52,59	55,70	21,00	39,88
4) Attività erogativa								
Erogazioni (4)								
Totale disponibilità per erogazioni (5)	87,98	83,84	88,31	91,35	80,05	79,85	92,26	78,07
Erogazioni al netto degli stanziamenti (6)								
Totale delle disp. per erogazioni (5)	67,60	62,34	63,26	81,75	53,29	56,20	72,11	50,49

- (1) I proventi utilizzati negli indici non comprendono i ricavi relativi al credito di imposta e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni.
- (2) Proventi finanziari= Interessi da liquidità, titoli, dividendi da partecipazioni diverse da quelle nelle conferitarie, altri proventi finanziari.
- (3) Investimenti finanziari = liquidità in c/c, titoli, azioni, partecipazioni diverse da quelle nelle conferitarie.
- (4) Comprendono gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91) e gli accantonamenti a fondi erogazioni future.
- (5) Desunta dallo schema di bilancio tipo predisposto dall'ACRI.
- (6) Oltre alle erogazioni deliberate, comprendono solo gli accantonamenti al Volontariato (L. 266/91).

Tab. 63 - Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali
Fondazioni C.R. piccole (esercizio 1995/96)

	Costi di funzionamento/ Patrimonio	Costi di funzionamento/ Proventi	Dividendi conferitarie/ Partecipazioni conferitarie	Erogazioni/ Totale disponibilità	Erogazioni/ Patrimonio
	0,85	49,84	5,00	114,26	4,18
	0,84	48,07	3,24	100,00	2,31
	0,78	43,32	3,04	100,00	2,31
	0,67	42,00	2,64	100,00	2,08
	0,66	40,17	2,59	100,00	1,90
	0,64	34,75	2,42	99,99	1,70
	0,62	29,88	2,21	99,95	1,69
	0,54	26,74	1,97	92,75	1,68
	0,50	25,01	1,60	92,27	1,32
	0,49	24,73	1,54	90,31	1,21
	0,49	19,33	1,43	87,55	1,10
	0,46	18,07	1,17	85,51	0,98
	0,43	14,04	0,85	83,98	0,88
	0,38	11,90	0,64	83,40	0,60
	0,31	11,47	0,62	72,22	0,45
	0,30	11,00	0,00	40,94	0,32
	0,13	10,44	0,00	25,75	0,13
	0,48	20,19	1,76	89,41	1,32
Media del gruppo					
Coefficiente di variazione del gruppo	0,41	0,74	0,71	0,24	0,72

Segue: Tab. 63 - Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. piccole (esercizio 1995/96)					
	Investimenti finanziari/ Patrimonio	Partecipazioni conferite/ Patrimonio	Proventi/ Patrimonio	Proventi finanziari/ Investimenti finanziari	Margine netto/ Proventi
	20,25	99,01	5,72	13,56	72,30
	18,91	98,54	3,87	10,27	65,89
	14,31	96,90	3,59	10,16	65,25
	14,08	96,77	3,44	9,50	58,56
	11,41	96,13	3,00	8,65	57,58
	10,99	95,99	2,82	8,53	53,83
	10,49	95,53	2,74	8,47	51,93
	10,36	94,80	2,72	8,28	49,21
	8,78	93,77	2,24	8,12	48,60
	7,67	93,48	2,01	7,62	44,75
	6,69	92,84	1,94	7,49	43,50
	6,08	92,81	1,54	7,28	36,33
	5,71	92,05	1,53	7,24	33,97
	5,52	91,46	1,25	6,88	33,92
	5,43	91,36	1,08	6,42	29,28
	5,06	88,46	0,08	5,23	28,89
	2,23	86,12	0,67	2,87	-3,02
	10,00	93,48	2,37	7,24	41,19
Media del gruppo					
Coefficiente di variazione del gruppo	0,49	0,04	0,53	0,32	0,44

**Tab. 64 - Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali
Fondazioni C.R. medio-piccole (esercizio 1995/96)**

	Costi di funzionamento/ Patrimonio	Costi di funzionamento/ Proventi	Dividendi conferitarie/ Partecipazioni conferitarie	Erogazioni/ Totale disponibilità	Erogazioni/ Patrimonio
	0,68	81,81	3,80	100,00	5,36
	0,67	40,36	3,76	100,00	3,25
	0,63	28,66	3,09	99,93	2,07
	0,50	26,90	2,95	99,82	1,82
	0,50	22,71	2,86	88,29	1,68
	0,48	22,14	2,50	97,78	1,32
	0,40	21,94	2,19	96,40	1,21
	0,39	18,44	1,95	94,62	1,17
	0,38	17,17	1,18	92,85	0,84
	0,31	16,90	0,90	92,52	0,70
	0,29	15,04	0,82	90,47	0,67
	0,24	14,62	0,80	89,91	0,64
	0,23	12,13	0,56	82,43	0,56
	0,22	10,69	0,00	69,34	0,42
	0,13	8,97	0,00	57,25	0,29
	0,10	7,91	0,00	45,83	0,10
	0,48	17,08	1,66	87,69	1,27
Media del gruppo					
Coefficiente di variazione del gruppo	0,42	1,06	0,78	0,18	1,02

Segue: Tab. 64 - Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. medio-piccole (esercizio 1995/96)					
	Investimenti finanziari/ Patrimonio	Partecipazioni conferitarie/ Patrimonio	Proventi/ Patrimonio	Proventi finanziari/ Investimenti finanziari	Margine netto/ Proventi
	90,58	99,76	11,77	13,71	72,34
	74,08	99,43	4,16	12,99	52,54
	19,03	97,21	3,99	11,84	50,80
	12,28	96,35	3,67	9,56	49,39
	12,14	96,33	3,45	9,30	48,21
	10,92	96,10	3,18	9,15	45,80
	10,74	95,34	2,85	8,62	45,67
	9,83	94,81	2,79	8,51	38,65
	8,86	94,46	2,63	8,46	32,03
	8,04	94,01	2,47	7,37	28,30
	7,26	91,86	1,79	7,18	19,85
	5,98	91,57	1,33	6,69	19,30
	5,97	89,65	1,26	6,84	18,35
	5,73	81,89	1,06	6,50	8,48
	2,48	22,05	0,96	4,80	0,48
	1,66	13,70	0,12	1,97	0,32
	16,75	85,69	2,80	8,09	40,70
Media del gruppo					
Coefficiente di variazione del gruppo	1,49	0,30	0,91	0,35	0,97

Tab. 65 - Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. medie (esercizio 1995/96)					
	Costi di funzionamento/ Patrimonio	Costi di funzionamento/ Proventi	Dividendi conferitarie/ Partecipazioni conferitarie	Erogazioni/ Totale disponibilità	Erogazioni/ Patrimonio
	0,97	60386,47	6,32	100,00	2,45
	0,54	130,97	5,96	99,95	2,34
	0,51	48,97	5,25	99,94	2,10
	0,45	38,22	4,88	99,80	2,01
	0,42	28,20	3,73	99,51	1,54
	0,36	25,36	3,33	95,59	1,37
	0,35	24,63	2,98	87,65	1,33
	0,31	13,87	1,63	87,46	1,31
	0,31	13,85	1,42	83,52	1,07
	0,30	13,30	0,88	83,09	0,93
	0,27	13,25	0,78	57,12	0,70
	0,27	10,79	0,70	51,87	0,59
	0,27	9,19	0,31	51,71	0,29
	0,24	8,95	0,00	42,36	0,26
	0,18	8,31	0,00	0,00	0,00
	0,13	5,56	0,00	0,00	0,00
	0,42	13,53	2,41	82,33	1,17
Media del gruppo	0,47	1115,82	0,91	0,42	0,67
Coefficiente di variazione del gruppo					

Segue: Tab. 65 - Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. medie (esercizio 1995/96)					
	Investimenti finanziari/ Patrimonio	Partecipazioni conferitarie/ Patrimonio	Proventi/ Patrimonio	Proventi finanziari/ Investimenti finanziari	Margine netto/ Proventi
	92,44	100,00	7,32	12,77	77,09
	69,58	98,76	6,83	9,84	69,41
	24,03	98,60	5,38	9,78	56,86
	15,22	98,57	5,16	9,64	55,42
	11,06	97,92	5,07	9,26	49,91
	11,03	96,53	3,81	9,25	49,63
	10,78	96,19	3,73	8,55	43,65
	6,80	95,69	2,56	7,71	41,54
	6,55	95,25	2,15	7,39	38,08
	6,25	95,15	1,98	7,05	33,72
	4,74	94,31	1,23	6,34	33,22
	4,32	93,30	1,08	6,22	22,66
	3,99	88,04	0,95	5,43	15,10
	1,98	78,21	0,55	5,12	4,79
	1,31	34,85	0,10	4,10	-128,24
	0,00	8,81	0,00	0,66	-87035,61
	18,17	84,53	3,12	5,86	36,92
Media del gruppo	1,39	0,30	0,74	0,54	589,68
Coefficiente di variazione del gruppo					

Tab. 66 - Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. medio-grandi (esercizio 1995/96)					
	Costi di funzionamento/ Patrimonio	Costi di funzionamento/ Proventi	Dividendi conferitarie/ Partecipazioni conferitarie	Erogazioni/ Totale disponibilità	Erogazioni/ Patrimonio
	0,95	27,40	4,87	100,00	3,15
	0,56	25,20	4,14	100,00	2,20
	0,48	20,52	3,11	100,00	2,04
	0,45	20,42	2,47	99,86	1,80
	0,41	20,02	1,99	99,33	1,51
	0,37	19,30	1,97	97,65	1,46
	0,37	18,29	1,88	94,58	1,28
	0,34	17,00	1,87	87,08	1,12
	0,34	16,11	1,61	84,71	1,05
	0,30	15,67	1,52	81,83	1,00
	0,24	13,81	1,26	79,70	0,98
	0,21	10,72	1,13	75,60	0,84
	0,19	10,23	0,67	67,64	0,64
	0,19	8,24	0,65	56,01	0,58
	0,12	7,61	0,39	34,17	0,56
	0,07	5,58	0,00	23,99	0,43
	0,31	13,68	1,85	75,59	1,25
Media del gruppo					
Coefficiente di variazione del gruppo	0,67	0,48	0,69	0,31	0,56

Segue: Tab. 66 - Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. medio-grandi (esercizio 1995/96)					
	Investimenti finanziari/ Patrimonio	Partecipazioni conferitarie/ Patrimonio	Proventi/ Patrimonio	Proventi finanziari/ Investimenti finanziari	Margine netto/ Proventi
	12,28	99,73	5,02	12,54	76,05
	12,27	99,08	4,46	9,78	75,21
	11,98	98,89	3,73	9,16	73,10
	10,60	98,79	3,07	7,67	72,49
	10,25	97,90	2,38	7,49	72,04
	8,20	97,16	2,29	7,37	68,07
	7,02	97,14	2,24	7,26	67,63
	6,61	97,09	2,20	7,15	63,92
	5,89	96,53	2,17	6,67	63,10
	5,01	94,62	2,17	6,13	61,18
	4,29	93,63	1,79	6,06	51,02
	4,10	92,92	1,24	5,92	49,00
	4,04	92,86	0,96	5,91	39,76
	4,03	92,75	0,93	5,63	34,58
	3,13	90,60	0,77	5,54	33,69
	1,45	89,56	0,36	4,73	22,37
	7,09	95,36	2,25	6,68	55,03
Media del gruppo					
Coefficiente di variazione del gruppo	0,49	0,03	0,57	0,29	0,30

Tab. 67 - Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali
Fondazioni C.R. grandi (esercizio 1995/96)

	Costi di funzionamento/ Patrimonio	Costi di funzionamento/ Proventi	Dividendi conferitarie/ Partecipazioni conferitarie	Erogazioni/ Totale disponibilità	Erogazioni/ Patrimonio
	0,44	46,23	5,12	100,00	2,20
	0,40	36,68	3,34	100,00	1,55
	0,31	12,62	3,27	100,00	1,21
	0,27	12,50	2,38	100,00	1,18
	0,22	10,46	2,00	99,48	1,13
	0,21	10,11	1,58	99,42	1,11
	0,19	9,65	1,57	98,66	1,02
	0,19	9,09	1,48	98,48	0,99
	0,18	9,06	1,26	96,60	0,87
	0,16	7,68	1,24	90,97	0,77
	0,16	7,46	1,15	84,04	0,74
	0,14	6,16	1,13	82,62	0,67
	0,12	5,89	0,77	79,18	0,62
	0,12	5,34	0,16	53,48	0,60
	0,09	4,57	0,00	23,87	0,55
Media del gruppo	0,16	7,83	1,50	87,58	1,10
Coefficiente di variazione del gruppo	0,72	1,61	0,87	0,24	0,39
Media del Sistema	0,22	10,19	1,63	85,21	1,14
Coefficiente di variazione del Sistema	1,14	662,50	0,95	0,29	0,79

Segue: Tab. 67 - Variabilità relativa ad alcuni indicatori economico-patrimoniali Fondazioni C.R. grandi (esercizio 1995/96)					
	Investimenti finanziari/ Patrimonio	Partecipazioni conferitarie/ Patrimonio	Proventi/ Patrimonio	Proventi finanziari/ Investimenti finanziari	Margine netto/ Proventi
	14,44	99,05	5,26	10,40	82,91
	9,11	98,62	3,51	9,28	72,58
	8,50	98,38	3,39	8,81	71,21
	8,17	98,07	2,92	8,37	51,20
	8,08	97,99	2,19	8,20	43,48
	7,70	97,45	2,11	7,90	43,37
	7,12	96,79	2,11	7,53	40,47
	6,81	95,97	1,94	7,35	38,87
	5,21	95,73	1,93	7,27	35,10
	4,72	95,68	1,86	7,26	33,07
	4,71	94,19	1,56	5,98	32,26
	4,63	92,93	1,47	5,86	29,48
	4,53	91,44	1,33	5,32	25,07
	4,30	90,83	1,10	4,54	23,29
	4,23	90,67	0,41	4,09	3,58
	5,68	96,59	2,01	7,31	46,16
Media del gruppo					
Coefficiente di variazione del gruppo	0,51	0,03	0,57	0,23	0,45
Media del Sistema					
Coefficiente di variazione del Sistema	7,56	94,80	2,18	7,02	45,57
	2,29	0,18	0,86	0,35	213,64

Fig. 13 - Diagramma di dispersione relativo ad una coppia di indicatori economico/patrimoniali – Fondazioni C.R. piccole (Esercizio 1995/96)




Fig. 14 - Diagramma di dispersione relativo ad una coppia di indicatori economico/patrimoniali – Fondazioni C.R. medio-piccole (Esercizio 1995/96)




Fig. 15 - Diagramma di dispersione relativo ad una coppia di indicatori economico/patrimoniali – Fondazioni C.R. medie (Esercizio 1995/96)






Fig. 16 - Diagramma di dispersione relativo ad una coppia di indicatori economico/patrimoniali – Fondazioni C.R. medio-grandi (Esercizio 1995/96)





APPENDICE B

**PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E NORMATIVI**

LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto

unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del de-

creto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di

voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente comma:

“La richiesta di parere relativa al

rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati”.

Art. 3.

Rapporti di lavoro

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T al-

l'articolo 39 della legge 8 agosto 1985, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai di-

pendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d).

Art. 4.

Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-94 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve de-

nominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Vigilanza sul gruppo creditizio

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se

l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del

gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempli specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione

straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrono i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compa-

tibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Emanazione delle norme delegate

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Norme fiscali

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

“L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma”. (1)

Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state

iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

“2 - bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fi-

scale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". (2)

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". (3)

L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del pri-

mo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*
CARLI *Ministro del tesoro*

Visto il *Guardasigilli* VASSALLI

(1) Così costituito dall'art.28 della legge 30.12.91, n. 413.

(2) Commi aggiunti dall'art. 71 della legge 30.12.91, n. 413.

(3) Così sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge 26.11.93, n. 489.

(4) Il termine di cui all'art. 7, comma 6 è stato differito al 31.12.95 dal D.L. 25.2.95, n. 48.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", è il seguente:

"Art. 29. - Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1) d'ufficio per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività".

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (*n.d.r.*).

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari", è il seguente:

"Art. 14 - Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di "azioni di risparmio" in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio, possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni or-

dinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiedere la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, nè per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni".

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:

"Art. 4 - La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addvenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pub-

blico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Note all'art. 3:

- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e tesoro". Dell'allegato T all'art. 39 concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:

"Art. 11 - A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Gli impiegati dei Banchi i quali, a termine delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al di riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza per il collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti per il tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per

quantum sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi a termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".

- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti di enti credito di diritto pubblico; modificazione alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

"Art. 2 - È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 1 comma 1, della legge 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a

medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

- Il testo degli articoli 87, 88, 89 e 90 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 è il seguente:

"Art. 87 - Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 200.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a 4.000.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L.200.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai

dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. - Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 400.000 salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89. - Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. - Il capo dell'Ispettorato sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispektorato per l'esecuzione".

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 1 (*obblighi di comunicazione*). - 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il

risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per consolidamen-

to, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità".

- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:

"Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona,

nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione dell'articolo 5

del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

Art. 10. - Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto".

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 3 (*Inottemperanza agli obblighi di comunicazione*). - 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generale delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e

degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

(*Omissis*)".

"Art. 4 (*Falsità nelle comunicazioni*). -

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a ventimilioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sedi in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

Note all'articolo 7:

- Il testo del 2° comma dell'art. 3 e del 7° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento degli immobili) è il seguente:

“Art. 3, 2° comma. - L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”.

“Art. 6, 7° comma. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio”.

- Il testo dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

“Art. 5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di Risparmio;

e) dei Monti di Pegni;

f) delle Casse Rurali ed Agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencate nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come “aziende di credito”.

- Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), è il seguente:

“Art. 6, 1° e 2° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576”.

“Art. 8, 1°, 2° e 3° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate

dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve".

Per quanto concerne l'art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge (*n.d.r.*).

- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".

- Il testo dei commi 5 e 6 e dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

"5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni per-

manenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3124):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A - relatore on. GRILLO).

Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2217):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 luglio 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2217/A - relatore sen. BERLANDA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

DECRETO LEGISLATIVO

20 novembre 1990, n. 356.

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministero del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

..... omissis

Titolo III
ENTI PUBBLICI CONFERENTI

Art. 11.

Norme applicabili

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento

dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.

"2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo". (1)

Art. 12.

Statuti

1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, avendo il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicura-

ta da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera *d)* ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere *a)* e *h)*.

“3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate”. (2)

Art. 13.

Partecipazioni

1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.

4. Qualora per effetto della cessione

ne o di ogni altra operazione l'ente conferente perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria, l'operazione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ai fini del rilascio dell'approvazione deve tenersi anche conto della destinazione dei proventi. Resta fermo quanto disposto dall'art. 21.

5. L'ente conferente che abbia ceduto la partecipazione di controllo può acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (3)

Art. 14.

Vigilanza

1. Gli enti di cui all'art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario.

2. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia le informazioni, anche periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni.

Art. 15.

Estinzione degli enti

1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve

essere disposta la liquidazione degli enti:

a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilità di perseguirlo;

b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;

d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti.

2. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma I può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

..... omissis

TITOLO V DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO

Art. 19.

Permanenza del controllo (4)

1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga ad uno o più enti pubblici.

2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali

indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell'art. 20.

3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, nonché delle azioni delle altre società finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L'operazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.

4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.

Art. 20.

Omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica (4)

1. L'obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all'art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 nonché delle società finanziarie o bancarie indicate

nell'art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena nullità, a norma dell'art. 19, comma 3.

3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all'art. 19, comma 1; quando l'aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3.

4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Art. 21.

Autorizzazione del Consiglio dei Ministri (4)

1. Il Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: *a)* rafforzamento del sistema creditizio italiano; *b)* rafforzamento della sua presenza internazionale; *c)* rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; *d)* raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; *e)* altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.

Art. 22.

Clausole statutarie

1. Gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della medesima legge gli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.

TITOLO VI ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO

Art. 23.

Nomina dei soci

1. L'integrazione della compagine sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo.

2. Gli statuti delle casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le singole casse svolgono una parte significativa dell'attività. Gli statuti devono altresì precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, seguendo di preferenza criteri di proporzionalità tra le tre suddette categorie nonché i tempi per l'integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga all'art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualità dopo 10 anni dalla nomina ovvero

con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.

..... omissis

(1) Comma sostituito dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(3) I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

(4) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,

senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il

loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto di essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli

stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.

Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini

di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

“1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del

2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni”.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10.

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consuntiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutarî delle organizzazioni.

Art. 12.

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13.

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle o-

perazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto il Guardasigilli MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

- Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

“Art. 600 (*Enti non riconosciuti*). - Le

disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi”.

“Art. 786 (*Donazione a ente non riconosciuto*). - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario”.

“Art. 2659 (*Nota di trascrizione*) - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modifica-

zione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto (*Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*)”.

“Art. 2660 (*Trascrizione degli acquisti a causa di morte*). - Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto (*Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*);

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692”.

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 408, 1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tribu-

tario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, 27, e dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i re-

gimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: "Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di

contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

Nota all'art. 11:

- Il capo V della legge n. 241, 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca norme sull'"accesso ai documenti amministrativi".

Nota all'art. 13:

- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".

Note all'art. 15:

- Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

"1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della i-

struzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili

attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione".

- Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

"Art. 1 (*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*). - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto".

- Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:

"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti

cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità".

Nota all'art. 17:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 (*Disciplina in base ad accordi*). - Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione delle modalità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i cri-

teri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appar-tenenza".

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 296):

Presentato dal sen. LIPARI ed altri il 24 luglio 1987.

Assegnato alla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 novembre 1987, con pareri delle commissioni 2a, 5a, 6a, 11a, 13a e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione il 15 febbraio 1989; 4 aprile 1989; 13 settembre 1989; 27 settembre 1990; 3, 11, 17 ottobre 1990; 14, 21 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 296/A relatore sen. ELIA).

Esaminato in aula il 26, 28 febbraio 1991; 28, 29 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991, in un testo unificato con atti n. 648 (TARAMELLI ed altri), n. 784 (GUALTIERI ed altri), n. 1582 (ONORATO), n. 1682 (FILETTI ed altri) e n. 2085 (ACQUAVIVA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5733):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 giugno 1991, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 3, 10, 17, 26 luglio 1991.

Esaminato in aula il 29, 30 luglio 1991 e approvato il 31 luglio 1991.

DECRETO 26 novembre 1993.

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società" e l'art. 12, comma 1, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, è stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti volte a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle società conferitarie;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993 riguardante la pre-

sentazione da parte degli enti conferenti delle relative istanze di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993;

Tenuto conto delle difficoltà prospettate da enti conferenti di dare attuazione nei termini previsti alle conseguenti modifiche statutarie;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto, in relazione alla complessità degli adempimenti da attuare e al breve tempo a disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del provvedimento impugnato da taluni enti conferenti e che si rende pertanto necessario ripristinare l'uniformità della disciplina in materia;

Considerato che il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, esclude che gli enti conferenti possano esercitare l'impresa bancaria, sia in via diretta, sia in qualità di capogruppo (articoli 12, comma 1, lettera b), e 25, comma 1), e che pertanto gli enti stessi devono restare estranei alla gestione della società conferitaria nonchè delle società o enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge;

Considerata infine l'opportunità di differire la decorrenza delle predette incompatibilità in presenza di progetti di concentrazione deliberati dalle società conferitarie con altri enti creditizi;

Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

DECRETA:

Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti dovranno inviare alla Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la richiesta di modi-

fica statutaria volta a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Le modifiche statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.

Per coloro che alla data del 1° giugno 1994 ricoprono cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilità può peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano operanti allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, solo se la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi.

Le istanze per l'approvazione delle modifiche statutarie e la necessaria documentazione (delibera del consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo assembleare) dovranno essere presentate nel predetto termine del 31 marzo 1994, per il tramite della filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente conferente.

Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame, inoltrate a seguito del provvedimento dell'11 marzo 1993, devono intendersi superate alla luce delle presenti determinazioni in materia.

Roma, 26 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, recante: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni".

Art. 1.

*Modalità delle dismissioni
delle partecipazioni azionarie
dello Stato e degli enti pubblici*

..... omissis

dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa: decorso tale termine la conformità si intende accertata"

..... omissis

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, *che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.*

7-bis. Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate

DECRETO MINISTERIALE

1° giugno 1994 (1).

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (2), e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio (3).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993;

Visto il proprio decreto del 26 novembre 1993, n. 243265;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Tenuto conto delle difficoltà rap-

presentate per l'ordinato funzionamento degli enti conferenti connesse all'esercizio dell'opzione tra le cariche negli enti stessi e quelle nelle società ed enti del gruppo bancario da parte di coloro che alla data del 1° giugno 1994 versino in situazione di incompatibilità;

Decreta:

1. I componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti conferenti i quali, alla data del 1° giugno 1994, versando in situazione di incompatibilità ai sensi del decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, abbiano optato per le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio, mantengono i loro incarichi negli enti conferenti fino alla nomina dei successori e comunque non oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla data del presente decreto. Gli enti dovranno sollecitamente promuovere le procedure necessarie per la reintegrazione degli organi.

2. Resta peraltro stabilito che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per gli amministratori ed i sindaci degli enti conferenti sarà operativa allo scadere del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 138.

(2) Riportato al n. XXXVI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

DIRETTIVA 18 novembre 1994.

Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1 comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Tenute presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato;

Attesa la necessità che gli enti conferenti sviluppino la loro attività nell'ambito delle finalità a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilità sociale;

Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella società conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Nella presente direttiva l'espressione:

a) "spese" indica le erogazioni per finalità istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno;

b) "redditi" indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

c) "società conferitaria" indica la società alla quale è stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonché la società finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;

d) "proventi" indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

e) "strutture stabili" indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.

Art. 2.

Criterio di diversificazione

1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle società conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalità e tempi;

2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statuari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli deri-

vanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alternativa;

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria.

3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto *b)* del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.

Art. 3.

Impiego dei proventi

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessioni di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere *a)* e *b)* i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovve-

ro per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

2. In casi eccezionali può essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalità gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della società conferitaria possono essere trasferite in proprietà di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.

Art. 4.

Scopi istituzionali e criteri di intervento

1. Gli enti conferenti individuano gli specifici settori di intervento e i criteri per la gestione dell'attività erogativa che va finanziata con i redditi come definiti all'art. 1, punto *b)*.

Art. 5.

Regolamento

1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi;

la previsione dell'incarico a esperti

esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

2. Gli enti possono realizzare gli scopi statuari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

Art. 6.

Modifiche statutarie degli enti conferenti

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finchè l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

Art. 7.

Offerta pubblica di vendita

1. La dismissione attraverso cessione al pubblico delle azioni delle società conferitarie deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre

1990, n. 356, mediante offerta pubblica di vendita.

Art. 8.

Trattativa diretta

1. In alternativa a quanto previsto all'art. 7, il Ministro del tesoro può autorizzare, per la dismissione delle azioni della società conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:

a) la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione;

b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

Art. 9.

Determinazione del prezzo di vendita

1. Gli enti conferenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di vendita, tengono conto delle indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, in quanto compatibili.

Art. 10.

Informativa

1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla società conferi-

taria resoconti periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonchè informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.

Art. 11.

*Invio delle delibere
al Ministero del tesoro*

1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al predetto regolamento.

3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti esistenti alla data di emanazione della direttiva stessa. I decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356, conterranno indicazioni specifiche in ordine alle materie oggetto della presente direttiva.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro: DINI

DECRETO 1° febbraio 1995

Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina del comitato di gestione o organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione ed i componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi";

Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 356;

Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993;

Visto il proprio decreto n. 364429 del 1° giugno 1994;

Considerato che tali decreti prevedono che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per i componenti gli organi amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverrà operante allo spirare

del termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte;

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo che le operazioni medesime sono state poste in atto;

Vista la propria direttiva del 18 novembre 1994 recante "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione la disciplina attuativa del divieto di cumulo delle cariche di cui all'art. 12, primo comma, lettera e), del cennato decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Considerato che il ridursi del vincolo partecipativo tra ente conferente e società conferitaria attenua l'esigenza di differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e di controllo;

DECRETA:

Art. 1.

1. Qualora l'organo competente dell'ente conferente abbia deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della società conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b) della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo credi-

tizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo dell'ente conferente.

2. I componenti gli organi degli enti conferenti di cui al comma precedente che assumano cariche nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio decadono tuttavia dalla carica nell'ente conferente ove a essi vengano delegate dal consiglio medesimo attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo.

3. Qualora per effetto delle dimissioni l'ente conferente pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e perda altresì il controllo della società conferitaria, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi.

4. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 2.

1. Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente e nel-

la società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, qualora il termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte venga a scadere anteriormente al 1° giugno 1995, potranno essere confermati nella carica per un ulteriore mandato, purché alla data di scadenza della carica l'operazione di concentrazione che coinvolge la società bancaria conferitaria (fusione, acquisizione del controllo) sia posta in atto.

2. Coloro che, in applicazione del comma 1, alla data del 30 giugno 1996 si trovino a ricoprire cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio dovranno in ogni caso esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre tale data, sempre che beninteso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1995

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 20 febbraio 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994, recante "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finchè l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Attesa l'opportunità di prorogare i termini ora previsti al fine di consentire agli enti interessati di disporre dei necessari tempi tecnici per l'assunzione delle determinazioni finalizzate alla emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 30 giugno 1995, salva la possibilità di accordare ulteriori proroghe in relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni.

Roma, 20 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 28 giugno 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994 recante: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in campo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del 31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva del 18 novembre 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;

Considerato che gli enti conferenti si stanno impegnando attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre 1994, ma che sussistono difficoltà applicative connesse alla complessità delle problematiche e alla necessità di attente e approfondite valutazioni;

Considerato che il tesoro intende contribuire alla migliore attuazione della direttiva con una propria circolare applicativa, anche al fine di assicurare un'uniformità di comportamenti;

Attesa l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6 della direttiva per consentire agli enti conferenti di assumere le relative determinazioni con

la dovuta ponderazione e in conformità con quanto previsto dalla richiamata circolare applicativa;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: DINI

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dismissioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, commi 7 e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 (d'ora in avanti semplicemente "direttiva") (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994);

Considerata l'opportunità di fornire indicazioni applicative della direttiva;

EMANA

la seguente circolare:

1. Procedure per le dismissioni.

1.1. Nell'ambito del processo di diversificazione dell'attivo indicato dall'art. 2, comma 2, della direttiva, gli enti conferenti procedono alla cessione delle azioni o dei relativi diritti di opzione della società conferitaria in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale o altro organo equivalente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Tale deliberazione, quando si riferisca a cessioni di quote maggiori o u-

guali all'uno per cento del capitale della società conferitaria, deve contenere la determinazione del prezzo massimo e del prezzo minimo di cessione nonché l'indicazione dei criteri seguiti per la relativa determinazione. Una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, accerta la congruità del prezzo o della fascia di prezzo fissata.

Le cessioni da realizzarsi con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990.

L'autorizzazione alla cessione con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita sarà rilasciata solo qualora si proceda a trattativa diretta e la cessione avvenga nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di imprese di assicurazioni, ovvero quando si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti; in tale ultimo caso andranno indicati i soggetti partecipanti e il contenuto degli eventuali accordi tra gli stessi.

Quando la cessione a trattativa diretta nei confronti dei soggetti indicati al comma precedente abbia ad oggetto un quantitativo di azioni non superiore al limite complessivo dell'uno per cento del capitale (sempre riferito all'arco degli ultimi dodici mesi), l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale dalla presente circolare.

Possono essere liberamente effettuate cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'uno per cento del capitale, da calcolarsi con ri-

ferimento alle cessioni realizzate nell'arco degli ultimi dodici mesi.

1.2. La diversificazione dell'attivo può essere perseguita in ogni forma.

In relazione all'obiettivo indicato dall'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva, è peraltro presumibile che si verifichino, in concreto, le seguenti ipotesi:

a) cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente l'obiettivo;

b) cessione della partecipazione in lotti, a condizioni predeterminate e a scadenze prefissate, decisa con un'unica deliberazione la cui attuazione sia tale da raggiungere l'obiettivo;

c) pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario, ad attuazione progressiva, nel quale ogni singola fase, pur formando oggetto di separata decisione, sia comunque strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

Nelle ipotesi descritte sub *a*) e *b*) la conformità della relativa deliberazione alla direttiva è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa. Poichè decorso tale termine la conformità si intende accertata, la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministro del tesoro in forma idonea a certificare la data di ricezione, insieme alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo.

Copia della deliberazione deve essere contestualmente inviata, prima della sua esecuzione, alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi sub *c*) dovranno essere inviate al Ministro del tesoro:

1) il programma deliberato e le eventuali variazioni dello stesso, ai fini dell'accertamento della conformità alla direttiva;

2) le singole deliberazioni di esecu-

zione (sempre insieme alle relazioni sulla congruità del prezzo) ai fini dell'accertamento della conformità al programma deliberato.

L'autorizzazione alla cessione mediante trattativa diretta e l'accertamento di conformità della deliberazione di cessione alla direttiva può essere rilasciata dal Ministro del tesoro con unico atto.

L'ente conferente dà tempestiva comunicazione al Ministro del tesoro di ogni cessione effettuata anche di ammontare inferiore all'uno per cento del capitale.

2. Agevolazioni fiscali.

2.1. Nelle ipotesi indicate alle lettere *a*) e *b*) del punto 1.2, se il parametro di diversificazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva viene conseguito con un'unica operazione o deliberazione entro il prescritto quinquennio (vale a dire entro il 22 novembre 1999), l'ente conferente beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489 come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474, una volta che il Ministro del tesoro abbia accertato la conformità al parametro indicato dalla direttiva.

2.2. Nel diverso caso in cui l'ente conferente intenda raggiungere lo stesso parametro di diversificazione mediante una pluralità di operazioni di dismissione, coordinate in un programma unitario (v. punto 1.2. lettera *c*), l'agevolazione fiscale si consegue, in via definitiva, per ciascuna cessione realizzata nel quinquennio, con l'accertamento di conformità di ciascuna cessione al programma deliberato.

2.3. Il conseguimento nel termine dello stesso parametro di diversificazione opera come presupposto dell'esenzione fiscale anche per le cessioni delle azioni della società conferitaria successive a tale data (22 novembre 1999). Diversamente, se il parametro fissato dalla norma citata non sia stato raggiunto nel quinquennio - pur restando ferma l'esenzione per le cessioni già realizzate - l'agevolazione non si applicherà alle cessioni delle azioni della società conferitaria successive alla scadenza del quinquennio, che dovranno essere comunque realizzate in attuazione del programma deliberato.

Spetterà al Ministro del tesoro, in qualità di autorità vigilante sugli enti conferenti, assicurarsi che l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva venga comunque realizzato, anche in considerazione delle ragioni del ritardo.

3. Modifiche statutarie.

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospettiva, in modo da evitare il rischio di una loro dispersione.

In proposito deve tenersi conto anche della necessità di favorire rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento (art. 6, lettera *a*), della direttiva), che diventa più problematica all'aumentare del numero dei settori prescelti.

La scelta degli specifici settori di intervento può anche essere effettuata, in base ad un richiamo di norma statutaria,

nel regolamento di cui all'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.2. L'incremento della rappresentatività negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (art. 6, lettera *a*), della direttiva) implica che lo statuto dell'ente conferente preveda la presenza nell'organo amministrativo di componenti espressione di quegli interessi, in misura significativa (ad es. compresa tra un quinto ed un terzo, anche in relazione all'ampiezza dell'organo ed al numero dei settori di intervento indicati dallo statuto).

Tale risultato può essere alternativamente perseguito attraverso i seguenti metodi:

a) ampliamento dell'organo di amministrazione, con attribuzione del potere di nomina o designazione dei nuovi componenti ad enti esponenziali degli interessi connessi agli specifici settori di intervento dell'ente;

b) ampliamento dell'organo di amministrazione mediante cooptazione;

c) mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero e alla competenza alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione. In tal caso lo statuto dovrebbe prevedere gli strumenti per assicurare che gli enti terzi cui siano affidati i poteri di nomina si attengano alla previsione statutaria di cui al periodo successivo.

In ogni caso lo statuto indica i requisiti di professionalità ai quali attersi ovvero attribuisce ad un organo dell'ente conferente, fissando i criteri di massima, il compito di specificare i requisiti soggettivi richiesti per la nomina o la designazione del componente l'organo collegiale.

3.3. Negli enti conferenti a struttura istituzionale, l'eventuale amplia-

mento del consiglio di amministrazione potrebbe rendere opportuna la distinzione delle competenze tra consiglio e comitato esecutivo, con affidamento al primo di compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo e al secondo di gestione dell'ente.

In queste ipotesi i componenti espressione dei settori di intervento dovrebbero essere chiamati a far parte necessariamente dell'organo di indirizzo, programmazione e controllo; sarebbe comunque opportuno assicurare una loro partecipazione anche nell'organo di gestione.

3.4. Negli enti a struttura associativa, o lo statuto dei quali affidi comunque ad organi di tipo assembleare la scelta degli amministratori, il rispetto delle previsioni di cui al punto 3.2, in sede di nomina degli amministratori, potrebbe rendere necessaria la cooptazione di nuovi "soci", esponenti dei medesimi settori, nell'organo assembleare: ovviamente ciò si renderebbe necessario solo se lo statuto prevedesse che gli amministratori debbano essere scelti esclusivamente fra i componenti l'organo assembleare; in tal caso, occorrerebbe prevedere che una certa percentuale di "soci" disponga dei requisiti necessari per assicurare la equilibrata composizione dell'organo di amministrazione.

Nulla esclude però che - anche negli enti conferenti con organo assembleare - lo statuto possa prevedere l'integrazione del consiglio, per cooptazione o nomina esterna, secondo metodi analoghi a quelli descritti al punto 3.2, lettere *a*) e *b*).

3.5. In ogni ipotesi di conferimento del potere di nomina di amministratori o componenti di organi collegiali a

soggetti esterni all'ente sarebbe opportuno precisare - se lo statuto non fosse chiaro sul punto - che l'attribuzione del potere di nomina è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento dell'ente e non comporta rappresentanza dei soggetti cui è affidata la nomina, in seno all'ente stesso. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa. L'esclusione di questi poteri è auspicabile che formi oggetto di una esplicita previsione statutaria, al fine di evitare equivoci interpretativi.

3.6. Il riassetto organizzativo dell'ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera *a*), della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.7. Una modifica statutaria è necessaria per mutare il regime della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Nel caso in cui l'ente perda il controllo della società conferitaria la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. Resta comunque ferma la facoltà dell'ente di mantenere la ri-

serva, dimensionandola e alimentando-la nella misura che parrà congrua, salvo che sia stata ceduta la totalità delle azioni della società conferitaria, nel qual caso la riserva andrà comunque eliminata.

Qualora l'ente mantenga il controllo della società conferitaria, lo statuto dovrà comunque prevedere la riserva in misura non inferiore al 10 per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto alla percentuale eventualmente modificata sono svincolabili con deliberazione dell'organo competente.

3.8. Altre modifiche statutarie potrebbero essere connesse all'adozione del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva. Ad esempio, in via alternativa:

a) non delegabilità della competenza dell'organo amministrativo sulle deliberazioni relative al regolamento;

b) previsione di maggioranze qualificate per l'adozione o la modifica del regolamento;

c) adozione e/o modifica del regolamento da parte del o degli organi competenti in materia di modifiche statutarie.

3.9. Copia della o delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie e la documentazione eventualmente allegata, dichiarata conforme all'originale a norma di statuto o certificata da pubblico ufficiale, deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie a norma dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

4. Il regolamento.

4.1. Gli enti procedono ad una organica disciplina della loro attività nei settori previsti dallo statuto. Il regolamento potrebbe essere la sede per individuare gli specifici settori di intervento (v. punto 3.1), nonché le specifiche competenze delle strutture interne chiamate ad amministrare gli investimenti dell'ente.

Il regolamento potrà definire le diverse modalità di intervento dell'ente nei settori prescelti. Ad esempio: intervento diretto o tramite enti direttamente promossi; finanziamento di iniziative di terzi; erogazioni; assunzione di pubblici servizi in concessione a condizioni di economicità.

Sarà opportuno valorizzare il bilancio preventivo come strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente, eventualmente prevedendo – per gli enti dotati di organo assembleare – possibilità di integrazione o modifica in sede di approvazione.

4.2. Il regolamento dovrà inoltre contenere:

a) la ripartizione delle risorse, o i criteri per determinarla, tra i diversi settori;

b) la definizione di criteri di selezione di iniziative e progetti, propri e di terzi, all'interno dei settori prescelti;

c) la procedura di presentazione e valutazione di progetti e iniziative promossi da terzi e i criteri di valutazione comparativa in termini di analisi costi-benefici;

d) le modalità di finanziamento dei progetti o delle iniziative di durata pluriennale e i procedimenti di verifica interinale dei risultati conseguiti.

4.3. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'intervento di soggetti esterni

all'ente, eventualmente riuniti in comitati tecnici e scientifici, scelti tra personalità di particolare competenza nei settori di intervento dell'ente, al fine di fornire all'organo amministrativo una forma di consulenza nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggior rilievo. L'intervento di tali soggetti e comitati (che potranno avere o meno la forma di veri e propri organi consultivi, nel qual caso dovrebbero essere previsti dallo statuto) è finalizzato a fornire competenze tecniche e scientifiche per le valutazioni di merito dell'ente, evitando però che ciò possa dar luogo a forme di condizionamento. È quindi essenziale che si tratti di soggetti (o di organi composti da soggetti) indipendenti. Qualora il regolamento preveda l'eventuale compenso per l'attività prestata dagli esperti esterni, sarà opportuno che tale compenso di norma abbia la forma e la funzione di un rimborso spese piuttosto che di una retribuzione vera e propria.

Infine, il regolamento dovrà disciplinare le modalità con cui l'ente assolve l'obbligo (previsto dall'art. 5 della direttiva) di dare pubblicità all'attività svolta in ciascun esercizio, con particolare riferimento ai progetti finanziati ed ai risultati ottenuti.

4.4. La documentazione concernente l'approvazione del regolamento deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al regolamento (art. 11, comma 2, della direttiva).

4.5. Al fine di agevolare l'adozione del regolamento, se ne riporta lo schema-tipo in allegato.

Il Ministro: DINI
Allegato

REGOLAMENTO

(Schema - tipo)

Art. 1.

Definizioni

1.1. Il termine "progetto" indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predeterminato.

1.2. Il termine "programma" di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza.

1.3. Il termine "iniziativa" indica qualunque forma di attività comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo.

1.4. Il termine "interventi" indica ogni svolgimento delle attività dell'ente nei settori statutariamente indicati.

1.5. Il termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente; non rientrano tra i "terzi" i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

Art. 2.

Oggetto

2.1. Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto.

2.2. L'ente, per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto; la relativa delibe-

razione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie.

Art. 3.

Gestione del portafoglio

3.1. La gestione del portafoglio dell'ente è affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 4.

Modalità d'intervento

4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso:

a) interventi diretti;

b) interventi attraverso società o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;

c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi;

d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

Art. 5.

Bilancio preventivo

5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente per l'esercizio di riferimento.

5.2. Il bilancio preventivo:

– ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attività;

– limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attività e progetti promossi e/o realizzati da terzi al% delle risorse disponibili per ciascun settore.

Art. 6.

Criteri di ripartizione fondi

6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2, vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

– una percentuale compresa tra il e il% delle risorse disponibili per ciascun settore di intervento è destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere a) e b);

– una percentuale compresa tra il ... e il% delle risorse disponibili per ciascun settore può essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.

6.2. In ogni caso, non può essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.

Art. 7.

Criteri di scelta

7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante una analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi.

7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

7.3. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parità di ogni altra condizione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione.

7.4. Le iniziative diverse verranno

scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi.

Art. 8.

Procedure di presentazione e valutazioni

8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera c).

8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.

8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo.

8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni.

8.5. La scelta sarà effettuata entro (termine per la valutazione).

Art. 9.

Organi consultivi per la valutazione tecnica

9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione può essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione.

9.2. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente.

9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.

Art. 10.

Programmi pluriennali e servizi in concessione

10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della direttiva, nonché l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo).

Art. 11.

Bilanci e pubblicità

11.1. Il bilancio consuntivo recherà in allegato un resoconto circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.

11.2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.

TESTO DEL DECRETO 8 ottobre 1997.

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso

ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendo centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle

single regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Mi-

nistro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata pres-

so il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale.

Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del

1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a

favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi.

Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

*Abrogazione del decreto ministeriale
21 novembre 1991*

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

Atti Parlamentari

— 1 —

Camera dei Deputati

DEI LEGISLATIVI — UNIONI DI LEGGI E RELAZIONI — SCHEMI

N. 3194-306-3437-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(PENSIONI)

presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1967

**Relatori: AGOSTINONI per gli articoli 1, 2 e 3;
CAMBONIS per gli articoli da 3 a 6)**

RE

DISEGNO DI LEGGE

n. 1994

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DEL RILASCI
E DELLA TRASMISSIONE ECONOMICA**

(CULTURA)

IN RISPONSA DEL M. MINISTRI DELLE PENSIONI

(VIRGO)

Delega al Governo per il riordinamento della disciplina civile e fiscale degli enti sovversivi, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1966, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

Presentata il 12 febbraio 1967

Atti Parlamentari

— 2 —

Camera dei Deputati

DEL LEGISLATIVO — LEGGE DI FINANZA E BANCHE — LEGGE

N. 1132

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1132, d'Iniziativa del Governo

BALOCCHI, FRANCO CATERA, CECILIANI, FERRARI, GILGA,
MONTENAPOLI, MONTESINIO, GIANNINCHI, VASCONI

Modifica in tema di controllo sul credito delle banche
da parte delle fondazioni delle casse di risparmio

Presentata il 7 maggio 1956

N. 1137, d'Iniziativa del deputato COSTA

Modifica in materia di privilegi delle banche
controllate dalle fondazioni bancarie

Presentata il 3 febbraio 1957

DISCUSSIONI — Il disegno legge n. 3754, di riforma della disciplina elettorale, giunge all'anno dell'Assemblea dopo un'attenta ma proficua lavoro della Commissione finanza. La difficoltà lavorata nel corso dell'anno in Commissione sono state dovute anche all'atteggiamento politico dell'opposizione che, piuttosto che intervenire in un confronto, anche aperto nel merito delle questioni, ha preferito fare assai meno delle altre norme dell'incorporazione conservativa. Il solo sforzo compiuto che si è fatto era di dimostrare quanto politicamente sfidare la maggioranza nel lavoro dell'incorporazione. Un lavoro al tempo stesso non proficuo, in quanto individualmente il testo lavorato dalla Commissione al prodotto politicamente proficuo rispetto alla proposta, scaturita dal Governo in materia elettorale e fiscale. Grazie che valga volere la pena, sottolineare la grande possibilità del rapporto tra Governo e Parlamento così come si è determinato in questa lunga stagione di lavoro. Un rapporto non solo di rispetto e considerazione reciproca, ma anche di confronto non ferendo nel merito, sempre cristiano alla ricerca di un equilibrio nuovo tra valore di proficua trasformazione del sistema della finanza e «elettorale» dell'istituzione del soggetto. È importante anche rilevare il ruolo svolto dalla Commissione per il confronto con il vertice anche della finanza. Il ruolo progressivo di istituzioni, che hanno intervenuto che le autorità di vigilanza, che le autorità di amministrazione, che una rappresentanza significativa della finanza, anche un riferimento ai loro differenti livelli amministrativi, è risultato utile e significativo per la conoscenza diretta delle posizioni dei vari soggetti intervenuti. Ciò ha consentito anche di far

evolvere un un lavoro solido e di trasparenza un legittimo lavoro di lobbying, che non può certo riproverci di «pioggia» le norme del legislatore ad esigenze corporative e di parte, ma che deve porre in evidenza e fornire tutti gli elementi di valutazione utili, in particolare per quanto attiene alle richieste operative delle previsioni normative, nel percorso di incorporazione della unicità del legislatore. In conclusione alla luce del ruolo, che ancora un valore più generale anche al di là di questo singolo provvedimento, in cui i portatori di interessi esprimono i loro punti di vista e il legislatore non solo non vuole lo sviluppo della sua autonomia, ma in qualche modo la vede anche in una situazione pubblica e visibile, alla cui conclusione è il titolare della responsabilità politica ad assicurare l'attuazione le sue prerogative. Un lavoro di confronto lungo che si è sviluppato non solo in Commissione, ma che ha coinvolto l'opinione pubblica attraverso le stampa e la presenza di comitati «diffusi».

Tra tutti le manifestazioni di fondo intese al perfezionamento la stessa:

a) il progetto stesso (e nel seguito in tutti i punti) in cui è contenuto il sistema elettorale italiano nel momento in cui l'Italia vive, tra i primi paesi adottati, nell'ultima maniera europea: un progetto che pone problemi, solo per la durata stessa, di efficienza, di compatibilità, di complessività dell'istituto, di trasparenza e di qualità dei servizi offerti di livello dei costi operativi;

b) il completamento del percorso normativo iniziato nel 1970 con la legge n. 311. Un completamento «legge d'attuazione» e sviluppati per affrontare importanti problemi

dimanti (il decreto legislativo n. 385 del 1993, recepito il testo unico bancario, il decreto legislativo n. 618 del 1998, cosiddetto Merloni), si rendono immediatamente noti. Il disegno di legge in esame, con il quale si determina la struttura della fondazione della banca. Il sistema più generale è rappresentato dal significativo titolo, ovviamente a carattere, per la costruzione di un servizio finanziario forte, spacci, trasparente, non intermediari ufficiali e privati. In questa direzione vanno considerate le volontà di decreto legislativo perché il testo unico di riforma legislativa e l'importanza processo di privatizzazione che il governo sta realizzando.

La volontà di introdurre, anche nel sistema bancario e creditizio italiano, l'idea della fondazione, che svolge da diversi, in altri organismi, un'operazione reale.

Per quanto riguarda il primo punto, non essendo questa la sede per l'approfondimento voluttuoso di merito, è sufficiente riportare un giudizio di Maurizio De Luca, secondo il quale « il sistema bancario italiano, quello che dice gli istituti bancari, è molto fortemente arretrato rispetto ai suoi competitori europei, malgrado che ha tutte le armi, come i mezzi della liberalizzazione del mercato di capitale ». Il problema non è proprio solo come una questione di avere redditività materiale, ma come sistema di fare competitivamente della competitività complessiva del sistema. La conseguenza di questi problemi è, ovviamente, generalmente diffusa nel mondo del credito.

Anzi meno generalizzata sono le opinioni e le volontà di affrontare quel tipo di cultura macrospettale che la conoscenza internazionale richiede. Troppa spesso sembra ancora, invece, spinti di potere, logiche clientelari, in futuro, tuttavia, la possibilità di passare non verranno più per nessuno ancora soltanto in qualità di dare la reale competitività al mercato che, anche per l'istituto bancario, è sempre più globale. Un questo scenario non si può comunque dare una rappresentazione cor-

rispondente. In una lettera personale dice che la « Banca piemontese » è « come la marcia nella videoregistrazione degli azionisti proprietari, dal livello di servizio, dei servizi offerti, del livello dei costi. In sostanza dell'attuale modello dell'intermediazione bancaria italiana, il Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio ha un passaggio del suo intervento significativo intitolato « il percorso del sistema bancario verso l'efficienza », ha potuto affermare « è diventato il cuore degli intermediari; si è ridotta la frammentazione del sistema; si è fatta più semplice la presenza del privato nel capitale bancario ». Nella seconda metà del 1997 il movimento si è fatto più evidente, non solo per le grandi operazioni che hanno interessato i maggiori gruppi (Intesa-Sanpaolo, Cariplo, San Paolo) ma anche per il passaggio a l'indipendenza di un gruppo di banca media, che si sono messi con grande voglia che per realizzare almeno a seppellire, se nell'area di servizi bancari. Anche questa potrebbe essere fatta per quanto riguarda la redditività. Sublime la redditività media del sistema che a livello del tutto insufficiente, è forse di dubio che alcuni banche (banche grandi), che hanno comunque una influenza in grado della intermediazione, hanno già raggiunto livelli di livello europeo. Il problema, non più risolvibile, di ristrutturazione e conoscenza del sistema bancario italiano è veramente più indicato il disegno di legge n. 3194 ne rappresenta un elemento più significativo, in considerazione del fatto che lo stesso controllo della fondazione al legge n. 318 del 1990 (quello che una volta si chiamava il secolo della banca di risparmio) rappresenta ancora circa un quinto del sistema creditizio nazionale.

Il disegno di legge n. 3194 introduce il completamento del percorso avviato iniziato nel 1990, eliminando ulteriori fasi e portando a soluzione importanti problemi esistenti nel corso di questi anni. In prima luogo, l'apertura nuova pubblicistica istituita dalla legge n. 318 alle fondazioni bancarie viene completamente superata dal privatismo in banca, che riconosce

alla fondazione, al momento dell'approvazione del nuovo statuto, suppletivi giuridici di diritto privato. All'inizio degli anni '80 fu una loro prerogativa esclusiva quella che spinse il legislatore ad «inventarsi» la figura degli enti considerati in sovrappiù di adempire il ruolo patrimoniale istituito nell'ambito di Stato, sotto lo spirito della legge dei regolamenti intercomunali. Oggi, nel pieno del processo di accorzione delle funzioni locali, il processo in previsione alle sue concrete conseguenze, richiedendo la superazione tra fondazione e banca. Occorre riflettere la banca, anche per quel che riguarda la definizione dei suoi scopi propriatori, ad una logica di servizio ed impegno alla fondazione in pratica e verificabile direttamente verso una istituzione affermatrice delle sue finalità sociali. Anche l'apporto del legislatore è oggi differente rispetto al allora. C'è la consapevolezza piena di dover sorvegliare ad un duplice esempio: tutelare a dipendenza del settore bancario strumenti economici, esempio ad allora, che possono sviluppare e accelerare il processo di ristrutturazione e che siano intervenimenti operanti nei quali scappi più in generale, nell'interesse al pieno adempimento di solidarietà, favorire la piena interazione interregionale anche dei settori che più a lungo hanno operato in regime di provincialità. Tutto ciò in un contesto di liberalizzazione economica che può avere luogo attraverso una scelta di ridurre e di generalizzare che è uno dei significati dell'appuntamento dell'attuale momento e momento. Ma, oltre la prima, quella di una volontà di costruire strutture o di lavorare dirigibilmente verso ciò che, anche a più grande, possono trovare solo nella loro struttura interna, la ricerca per la scelta più adeguata di iniziative per un punto fondamentale dell'esplicito di questa riforma, che passare come un filo rosso nero la proposta iniziale del Governo quanto il tutto frutto della. Conoscenza il complesso, ma anche equilibrio rispetto dell'attuazione dei soggetti (i comi, il grande e il non chi deve tempo al processo di sviluppo) ed insieme politica a far sì che il processo di cambiamento

abbia effettivamente luogo in tempi brevi e con procedure trasparenti.

Con riferimento al terzo punto (individuazione anche nell'ordinamento italiano della fondazione vera e propria) occorre tenere necessariamente a mente la seguente premessa che sarà la prima di quella. In cui la fondazione italiana, attraverso la ridefinizione del loro regime costitutivo e sociale, aumentano le azioni di coerenza, in un periodo di tempo che non dovrà essere oltre i quattro anni, se vorranno mantenere la caratteristica di enti non commerciali; la seconda, che pretenderà definire le regole, in cui si sarà realizzata la superazione della vecchia società commerciale e la fondazione sarà ridotta al compimento dei suoi scopi di attività sociale, dovrà in queste essere il tempo di legge in senso di sviluppo come il completamento e il superamento della legislazione dell'Italia degli anni novanta nell'esperienza italiana la fondazione nazionale come «integrazione della trasformazione bancaria» e come «spinta trasparente e il nostro sviluppo sociale e di cooperazione, con una efficace e media normativa, lungo una fase che dovrà essere come necessariamente di passaggio, la fase di prima attuazione della riforma da una possibilità, attraverso procedure trasparenti, tali da assicurare il processo a garantire, al tempo stesso, pluralità di iniziative e stabilità del controllo. Il provvedimento definitivo, necessariamente e incoercibile, la fase successiva, in cui la fondazione diventeranno pienamente quel soggetto che altri organismi venivano da molti decenni.

Occorre sottolineare la necessità di una volta soluzione di variabili che le elezioni attive del del lavoro dell'attuazione tra le cause di risparmio nella fase del bilancio relativo all'esercizio 1995-96 emerge che la percentuale delle fondazioni in causa di risparmio (quindi l'ente Casa di Risparmio di Roma) nelle società controllate rappresentate ancora il 84,8 per cento del loro patrimonio ed il 91,4 per cento del totale di bilancio. Questo patrimonio, che ammonta a poco più di 31 mila miliardi, ha fatto registrare, nello stesso

piccolo, con redditività complessiva del 4,2 per cento. Le segnalazioni affermano nell'anno scorso (1994) una concentrazione, nel complesso, a 383 miliardi contro 211 miliardi dell'anno scorso 1993. Degli stessi dati si esordisce ancora in alcune assemblee prospettive del ruolo di finanziamento per l'esercizio 1995-96: 39,7 per cento spese per il personale 36,6 per conto spese generali 37,4 per altre spese generali 3,3 per conto manutenzione.

Il patrimonio e l'incasso delle diverse strutture sono sostanzialmente strutturati al finanziamento degli scopi istituzionali, utilizzando il finanziamento per conto il maggior numero di clienti che consente alle attività previste dallo statuto. Per queste ragioni, nel corso dell'anno la Comarca si è basata a mantenere costantemente un livello relativo all'equilibrio più generale di una riforma, soprattutto della disponibilità comune nel caso di necessità del caso, prima del valore utile, relativo alle operazioni ed alle fondazioni. La struttura istituzionale per la distribuzione dell'attività di controllo, dopo la sua transizione ufficiale, al Ministero del Tesoro, vuole essere l'unico profitto di gestione imperante, attività amministrativa, costituendo al tempo stesso una attività utile ad affrontare l'impegno e l'attività opera di ricerca di quella parte del valore utile.

A proposito del modello di fondazione da prendere come riferimento, questione che ormai già nella relazione alla Comarca e che è stata oggetto di un dibattito di un qualche significato in questi anni, che il tutto riguarda del Governo in quello momento della Comarca, procedura, nella stessa fase, dei possibili modelli: le fondazioni profit-making e quelle operative. Ritengo che grande lavoro si stia facendo con questi due possibili modelli allo scopo reale, che non si può, ovviamente, di sostenere la sua natura, peraltro per il modello costituto di erogazione. Le fondazioni profit-making sono strutturate infatti, nella struttura operativa, di valore agli scopi istituzionali di eleggere invece di «previdenza».

permettendo al momento di far lavorare insieme a professionalità simili alle istituzioni, anche di progetti comuni con gli scopi delle fondazioni, al fine della selezione, del finanziamento e del controllo.

Il corso della riforma è soprattutto dell'articolo 2 del disegno di legge, che riflette sostanzialmente il regime costitutivo delle fondazioni bancarie (gli enti costituenti). Le modifiche apportate dalla Comarca al testo del Governo sono numerose e di grande significato. La lettura di quell'articolo è stata completamente ridotta, spostando alla lettera di la selezione dei settori in cui le fondazioni possono operare nel perseguimento dei loro scopi in quelli di cui non sono commerciali. Nella nuova fondazione si afferma che le fondazioni «persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, senza trarre vantaggi e finanziamenti dalla legge ad altre istituzioni». In tal modo si sottolinea come le fondazioni possono perseguire solo scopi di utilità sociale, nonostante si stia già con maggiore flessibilità nella previsione economica dell'equilibrio. Al tempo stesso, viene meglio evidenziato come solo nei settori espressamente indicati alla lettera di della stessa articolo le fondazioni possono agire come enti commerciali, limitando così tali della gestione, mercurio, finché produce per il essere no profit. L'attività svolta nel perseguimento dei fini istituzionali non può essere considerata una attività dei compiti istituzionali della legge ad altre istituzioni nel rispetto dello stato sociale le istituzioni delle fondazioni sono da considerarsi di integrazione e di sostegno.

La lettura di quell'articolo 2 stabilisce che gli enti dovranno destinare al fine comune una parte di reddito non inferiore al limite che verrà stabilito dall'autorità di vigilanza di riferimento per far sapere come quel limite sarà definito da un rapporto di redditività sul patrimonio e comunque non potrà essere inferiore alla metà del reddito. La parte residua, conseguente l'attribuzione alla metà, per differenza, potrà essere distribuita anche per il perseguimento di scopi più fini istituzionali in questi casi le fondazioni, a fini di trasparenza,

doveranno tenere una contabilità separata, che soprattutto non potremo burlare della approssimativa finché prevista per gli anni non compiuti».

La riforma della legge si propone due importanti novità rispetto al testo del Governo. La prima consiste nella previsione del reclutamento di incarichi, al fine della gestione parlamentare, e soggetti economici che operano con esse investimenti predefiniti. Tale posizione permette di ottimizzare la gestione del patrimonio, per far sì che l'investimento e la redditività degli investimenti sia rivolta prevalentemente al raggiungimento degli scopi statali. La seconda novità si riferisce alla struttura di scelta e gestione, direzione, e che comunque, attraverso il controllo di bilancio con questo un nuovo regolamento. In questi casi, che sono molto significativi nella realtà italiana, il Parlamento tratta il Governo, in sede di amministrazione del decreto delegato, a provvedere provvedere la struttura che abbiano le stesse funzioni di affidabilità e responsabilità di quelle in uso nei normali regolamenti. Il valore che il valore di questa legge è superiore nel valore aggiunto derivante dal prezzo di acquisto. La normativa in corso prevede una modalità di gestione dell'attività pubblica di scelta e le trattative dirette. Nel primo caso una serie di strutture sono in corso del potere delegato del consiglio di amministrazione della legge, mentre, nel caso della trattativa diretta, che può essere scelta, poiché i soggetti sono qualificati (banche, assicurazioni, intermediari finanziari) avere questo si intende dare luogo a nuove scelte, e richieste l'intermediario assicurativo. Il problema nasce quando, come è prevedibile, vengono costituiti di nuove scelte e strutture simili. L'obiettivo della modifica legislativa, della Commissione è quello di ridurre questi nella distribuzione del prezzo di acquisto e nell'efficienza del prezzo di acquisto, al fine di dare valore di valore al sistema che, prevede il raggiungimento del fine per la grande platea di risparmiatori che trovano nella previdenza della

banca. Un fatto da considerare soprattutto che, proprio per il tradizionale raggiungimento di questi limiti nel territorio, il risparmio e nel più risorgente l'idea di vendita potrebbe essere non guardare gli strumenti offerti per l'acquisto valutazione.

Dalla previsione contenuta nella legge di si è già osservato sopra. Si osserva, in particolare della struttura separata che può essere, una contabilità separata, bisogna da ottenere partecipazione di controllo, naturalmente nei limiti della riserva, gestione, dell'attività, dell'idea, della scelta e della struttura che vengono messi a disposizione dei risparmiatori. L'intermediario dei risparmiatori deve essere preventivo e del tutto i suoi limiti e nel dare una struttura in funzione per assicurare la redditività gestita prima al nuovo. Infatti, come non vedere il caso con commercio.

La legge si attribuisce agli anni in oggetto la disciplina delle scelte per avere la scelta di bilancio e di contabilità. Oltre alla possibilità del bilancio e della sua struttura, prevedendo soprattutto che nella struttura della gestione del risparmio l'idea della scelta vengono effettuate nell'attività. Il controllo dei soggetti incaricati nel territorio è sicuramente un aspetto importante nella trasparenza ed alla loro amministrazione.

La legge si sostanzialmente incentra rispetto al nuovo sistema, come si vede nel confronto di imprese dirette al patrimonio verso la pianificazione e la valutazione dei rischi e da valutazione della partecipazione nella scelta finanziaria, mettendo che le strutture pubbliche che possono diventare contabili, soprattutto a valori superiori per le finalità dell'idea. Al tutto, con il caso, di una disposizione molto simile, che trova, come abbiamo visto, nella previsione garantita al di sopra di legge, della struttura che l'attuale valore di acquisto della partecipazione bancario rende in tutti casi inferiore al loro valore di scelta, come la scelta, in tutti casi assicurativa, redditività della struttura pubblica. In questa condizione, il collegamento con i soggetti

determinabile con piena libertà che realizzerebbe la fondazione.

Nella lettera gi si stabilisce che la fondazione sussiste in un'entità unitaria, anche per quanto riguarda la struttura degli organi interni amministrativi, consiglio di amministrazione, collegio sindacale. Oltre a prendere in considerazione la personalità o professionalità per la nomina e l'età e se gli organi della fondazione, le disposizioni circa gli statuti legislativi per la fondazione della tipica di incompatibilità con gli interessi politici, nonché per l'istituzione della modalità di provenienza degli enti locali e di quelle personalità che, per la loro caratterizzazione, possono fornire un contributo di particolare rilievo scientifico e al fine istituzionale della fondazione. Si è osservato, nel caso in cui, da parte di qualche fondazione politica, si sviluppa un problema di non governo fondazione degli enti locali che quanto disposto di legge in qualche modo limiterebbe. A questo riguardo può essere bene ricordare, anche per evidenziare la professionalità di questa affermazione, che la struttura organizzativa della fondazione ha già provveduto a dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva del Ministero del Tesoro del 30 novembre 1994 (verificata direttiva Dm) in materia di provenienza degli enti locali nella struttura della fondazione. Non c'è dubbio, inoltre, che ricorrere a trasparenza e mettere i mezzi di provenienza dei diversi organi che ha fatto di grande significato, che al fine di evitare una semplice ripubblicazione della fondazione, che per separare la legge e delle strutture della fondazione e dei gruppi rilevanti, che spesso hanno parallelismo la provenienza di diversi importanti e alcuni della fondazione.

La lettera b) dell'articolo 2 è forse quella che ha dato più attenzione a un ed più si è sviluppata la discussione. La modificazione che ad essa sono state apportate rispetto al testo originario riflette un confronto reale, non di fondazione, che ha portato ad una soluzione che, oltre a far avere l'apporto tra esigenze istituzionali di controllo ed autonomia del soggetto nella scelta strategica e amministrativa, mantiene aperto lo scenario di

riservare più ampia della figura giuridica del tipo secondo del libro primo del codice civile. Per quanto riguarda il soggetto che dovrà esercitare il controllo, si è separata l'ipotesi iniziale di controllo della struttura proposta al controllo della Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), in quanto con il modo ritenuto non adeguato, sia per le caratteristiche della struttura sia per l'attività durante l'esercizio in via pubblica, sia perché non appare propriamente dell'ente come una vera e propria società amministrativa partecipativa. Si è privilegiata invece una soluzione che prevede il perseguimento della funzione di vigilanza al tempo per una loro struttura (che alla costituzione della nuova entità e a vantaggio della sua attività del controllo della banca) per assicurare poi tutte l'attività relative della fondazione al controllo dell'attività che vigila nella persona giuridica di cui si tratta esempio libro primo del codice civile. Il controllo si esercita in modo particolare con riferimento al rispetto della legge e delle strutture, alla sua e prevede, inoltre, alla redazione del bilancio e all'attività anche degli organi costituzionali sugli statuti. L'attività di vigilanza può coinvolgere gli organi di amministrazione e controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione o per il supero, inoltre, la legislazione nel caso di incompatibilità di collegamento del libro primo. Infine, si prevede che il governo eserciti una disposizione di amministrazione con la disciplina delle ONLUS.

Appare opportuno richiamare ancora una volta la ragione che sottostiene la necessità di voluntarietà di vigilanza, la contrapposizione alla tesi, anzi contraria e oppositiva a dire il vero, secondo la quale una volta ricostituita alla fondazione personalità giuridica di diritto privato, non sindacabile più devono reggere per assicurare un di una un controllo di struttura pubblica. A prescindere da quel, per importante, valutazione marginale, che riguarda come gli art. 191 e 192 del codice civile, che ha fondazione libro primo del codice civile (Finanza, Enti Locali, Giustizia) prevedono la presenza di un organo di vigilanza. Il proprio l'istituzione della str-

ente giuridico privato a rendere inapplicabile l'articolo 2101 del codice civile. Un patrimonio per uno scopo è il fidejussorio della fondazione: il patrimonio posto sotto l'autorità amministrativa di un ente giuridico privato, costituito per uno scopo e il fidejussorio della fondazione. Il patrimonio posto sotto l'autorità amministrativa di un ente giuridico privato, costituito per uno scopo e il fidejussorio della fondazione. Il patrimonio posto sotto l'autorità amministrativa di un ente giuridico privato, costituito per uno scopo e il fidejussorio della fondazione.

La lettera *A1* contiene inoltre previsioni che, in sostanza, in alcuni casi, sono contraddittorie: l'attribuzione all'effettività di vigilanza del compito di determinare una linea critica di reddito, in relazione al gettito, in funzione di altri indicatori. Si tratta, quindi, della determinazione di un parametro di R.O.C. diverso da quello anche efficace, visto a spingere la Rendite a incrementarsi a più alti rendimenti, rispetto a quelli generati dalle partecipazioni breviate. Ma, cambiando significato delle lettere *b1* e *b2* di questa tavola di R.O.C. tra delle loro dimensioni per fornire il processo di gestione stessa.

La legge 9 prevede che la finanziaria abbia a disposizione contenziosi giuridici per adeguare gli statuti ai decreti legislativi.

Il comma 2 dell'articolo 2, identico al testo originario, prevede la possibilità di convertire in titoli ordinari della banca in privilegiato e di emettere obbligazioni convertibili.

[illegible]

gordine; ma di successo commerciale-artistico, uno di scrittore lirico. Dove, rispettivamente, il principio della « non distorsione » e della « diretta strumentalità », come possono chiamarli, indicati nelle lettere di quello stile depurativo del Rinascimento di cui è il modello che le frasi del nuovo scrittore si limitano, senza dubbio, delle operazioni compiute delle lettere a) e b) dell'articolo 2. In appoggio, il nuovo stile diventa operazione prevista dall'articolo 2. a) e b).

Al tratto, la macchina, di una precisione completa e di alto profilo, ormai completamente conciliata da gran parte del mondo della finanza, ha un apprezzamento di validità indiscutibile per quanto a tecniche le riguardanti, già in fase molto avanzata, riguardanti l'ambito di produzione finale e per svolgere strategie definitive nel settore della tecnica automobilistica.

09 invece da sembrare come il succeduto, a partire dalla legge n. 218 del 1989, di provvedimenti di legge, anche disposti, di atti amministrativi, a. di cultura, della direzione del Ministero del Tesoro del 12 novembre 1984 (comunemente vigenti) relativi alla legge di ordinamento nazionale che prevede l'ordinamento anche in sede di controllo della legge stessa la tassazione immodificabile, o, al fine di stabilire un quadro di riferimento economico, di facile interpretazione e applicazione. Si tratterebbe, anche in questo caso, di un sistema di modernizzazione della legislazione che applicabile in qualità complessiva di sistema del caso.

[illegible]

la riferimento a nessuna delle questioni già sollevate a questo riguardo e invece molto opportuno far riferimento alla sezione di controllo senza dell'atto all'articolo 29 del decreto legislativo n. 386 del 1993.

Il provvedimento di cui oggi l'Assemblea aveva chiesto è invece un provvedimento significativo per il rilancio propriamente del settore creditizio, nonché per l'irrobustimento strutturale delle fondazioni vere e proprie come soggetti del sistema nazionale. Hanno ottenuto la metà, come ho già detto, che ottengono dal Parlamento l'approvazione di questa legge di legge per modificare importanti processi di concentrazione, di rinascita, di modernizzazione e di adeguamento settoriale. Come ho più volte detto il governatore della Banca d'Italia Fazio, almeno in quanto alla banca italiana ha stati efficaci ai valori e all'equilibrio la struttura maggiorata si diventa modernizzazione da quel punto. La stessa rapporto elaborato dall'Associazione bancaria italiana e dall'Andasac, secondo quale non ha tempo sufficiente sul più di responsabilità che affligge la banca italiana. Tra il 1993 ed il 1995 il B.I.R. fu sotto un aspetto della banca italiana era pari all'1,6 per cento, contro il 3 della Spagna, il 4,4 della Germania, il 37,1 dell'Inghilterra. Siamo cioè certamente compresi pure in questi, ma a me pare che molte cose siano da fare in questo piano.

Il problema non è purtroppo risolvibile solo al livello psicologico dei nostri operatori, ma riguarda anche le strutture, per la banca italiana, di riferimento ad un livello di attività ormai più complessa di quella tradizionale. Troppo banche si limitano ancora a svolgere attività di raccolta e di gestione. Tutti sanno che il movimento delle contropartite ormai tra i rischi della banca sta lentamente per tornare nel mercato di fatto, e questo punto, di potere con coerenza della dimostrazione ai fatti, attraverso la scelta di critica manageriale. La previsione del risparmio, la preoccupazione dei prodotti, la finanza d'impresa, ma l'insufficiente dell'attività di retail rappresentano la sfida del futuro.

Il compito del legislatore è quello di fornire un quadro di riferimento certo e questo governo anche la direzione della strada del mercato mobiliare e dell'impulso del nuovo dei soggetti che lo non opera. Credo di poter interpretare l'impegno di tutti, maggioranza e opposizione, affinché possa vedere le diverse opinioni politiche di fondo, si possa fornire un contributo alla modernizzazione del paese attraverso l'approvazione di questa finanziaria riforma. Mi pare che almeno la soddisfazione.

MAURO ACHILLEI, Sindaco
per gli articoli 1, 2 e 3.

CONSIGLIO CONSUMI — Il sistema bancario rappresenta una « porta al vento » nel percorso di partecipazione dell'Italia all'Unione monetaria europea.

Stretto dalle convenzioni e dal regolamento della comunità reale, la banca non disprezza tuttavia preziose nell'individuare azioni che lascino il modo di far le cose e che incidono sulla struttura del modo economico.

Maestri la conoscenza interna si è manifestata con modalità diverse da quelle esterne. Gli operatori stranieri sono venuti in Italia non per fare le loro operazioni, ma vogliono entrare a rapporti di mercato internazionali da margini elevati e locali costi.

Quando l'Italia farà parte dell'Unione monetaria, la banca europea diventerà convergente in modo e non nell'efficienza diversa da quella attuale: la banca sarà la stessa in tutti i paesi dell'Unione ed il prezzo del servizio sarà confrontabile con sistemi monetari. L'istituto stesso efficiente spinto sarà spinto al meglio e spinto da altri soggetti. Il sistema bancario italiano, quel che siano gli indici sotto, rischia infatti fortemente arretrate rispetto ai suoi competitor europei, malgrado che ha sotto anni sono passati dalla liberalizzazione del mercato di capitale.

Da ciò discende il concreto pericolo che la realizzazione dell'Unione monetaria si traduca nella sparizione del sistema italiano a favore delle più forti banche europee.

Non si tratta soltanto di essere redditizi e redditizi, ma di forte sostanzialmente negativo rispetto al processo di sviluppo del tessile e dell'industria che la politica economica nazionale ha intrattenuto con risolutezza pubblica anno e anno.

Il settore bancario si è interpretato come un elemento di rafforzamento temporale degli effetti della decisione nel caso a più in generale, come un colosso nel percorso dell'integrazione.

Di qui la necessità di procedere ad una urgente ristrutturazione del sistema, affinché vengano al pari e liberi di efficienza e raggiunti dimensioni tali da poter fronteggiare la concorrenza con le banche europee e tornare ad essere fattore di sviluppo per l'economia nazionale nel suo insieme.

Questo lavoro interno si è pensato di trasformazione della banca pubblica sopra esposto e se le possibilità saranno realizzate.

In questa direzione la legge n. 238 del 1990 (cosiddetta legge Aniasi) è stata un passaggio fondamentale, avvicinando la trasformazione della banca pubblica in società per azioni ed ha avviato la separazione della banca che aveva fino ad allora svolto in un'unica struttura. La legge n. 238 ha stabilito che la banca, anche se di proprietà pubblica, è impresa. Le azioni delle nuove società bancarie sono state così attribuite alle funzioni, soprattutto l'attività di politica sociale (quella che merita di parte della fondazione) da quella di carattere esclusivamente imprenditoriale (attività bancaria in senso stretto).

La stessa legge però, per volontà non del Governo ma del Parlamento, ha posto limiti ben precisi all'attuazione e soprattutto alla portata del controllo.

La legge n. 434 del 1994 ha successivamente eliminato i vincoli alla distribuzione, mentre, nel momento dello stesso anno, la direzione del Ministero del Tesoro ha cercato di attenuare la tendenza

della partecipazione, con risultati che non sono stati eccellenti.

Nel fronte delle concentrazioni il processo, dopo il 1962, ha registrato una forte moderazione. Tuttavia, sono state realizzate per lo più incorporazioni di banche di piccola e media dimensione in istituti maggiori, solitamente attraverso il rapporto di gruppo già esistente.

La tendenza a rigidità presenti nel sistema, invece pervenuta ad effetti frenanti e poiché sono state le operazioni che hanno condotto alla nascita di nuovi competitori sulla base di innovativi progetti industriali.

La storia di questo fenomeno non molto chiaro:

1) una legislazione del settore che limita le possibilità di trasformazione del personale;

2) l'obbligo della acquisizione e del governo da pagare;

3) la scarsa volontà e propensione del management e dei proprietari — spesso pubblici — ad intraprendere operazioni di fusione ed acquisizione (nella considerazione che tali operazioni, spesso intraprese per il fronte della banca, si tradurranno in tre anni o ovunque perdita di potere per i gruppi politici locali che controllano la banca in questione).

Nel contempo, tuttavia, i principali indicatori sono progressivamente peggiorati. Ho bisogno che il sistema accetti una sostanziale trasformazione e quindi si riduca nella struttura quantitativa dei titoli bancari.

Il fronte a questa situazione, given soprattutto nel movimento, si impegnano ridurre di volume al loro livello del settore esistente.

Alcune banche puntano direttamente alla trasformazione della struttura retta avendo su tre strade:

1) diversificazione, per diminuire la dipendenza dal margine di interesse;

2) attività, riduzione dell'attività creditizia;

3) limitazione del settore.

Tutto questo, tuttavia, non sarà sufficiente, se non si procederà decisamente verso il riassetto dell'intera proprietà delle banche sotto controllo da funzionari di diritto pubblico.

Il tema di una condotta sine qua non per il riassetto dell'obiettivo di redditività, il cui punto finale attuale costituisce il principio secondo il collocamento delle azioni nel mercato a prezzi che non ristretta troppo penalmente per le funzioni, che hanno in unico i titoli a valori ormai spinti dal negativo giudizio del mercato.

Il legislatore deve trovare il modo di strada che porta alla sua modernizzazione, favorendo la piena integrazione internazionale delle azioni che più a lungo hanno operato in regime di protezione, realizzando una liberalizzazione istantanea.

Nella questione, il legislatore deve evitare a dispendio del settore bancario strumenti normativi applicati ad attività del settore corrente ed aumentare questo processo.

Il disegno di legge n. 3184 introduce un quadro normativo che costituisce la base dell'attività istituzionale del sistema. Anche la stampa interpretando le volontà parlamentari questa proposta. Le riforme che sono state in tutte le parti esaminate « Le banche italiane si ristrutturano per abbattere l'indice reddituale ».

Il Governatore della Banca d'Italia, nell'ultima nota, dice che « il nostro sistema bancario non corre il pericolo della instabilità, non è fragile ma piuttosto instabile ».

L'idea di fondo del disegno di legge in tema è quella di mettere in evidenza il sistema del credito, fare responsabile attività attraverso istituti fiscali.

Non opera due aspetti fondamentali per il sistema bancario e sociale italiano:

a) la riorganizzazione dei diritti di proprietà ed i comuni progetti di ristrutturazione del sistema bancario;

b) l'espansione di un settore re-prodotto in grado di ridurre il peso del settore stesso ed evitare o di creare interrelazioni commerciali e sociali positive.

Il disegno di legge garantisce piena autonomia economica e gestionale agli enti pubblici, consentendo alle finanze di valutare i costi e modi della amministrazione del proprio patrimonio, senza essere le esecuzioni finanziarie ed amministrative a determinare le partecipazioni statali.

La volontà del Governo di incoraggiare le finanze è stata espressa da tempo, con la sentenza «diversa. Etil» del 26 novembre 1954, la quale prevedeva che gli enti economici presentassero alla finanziaria del loro settore, in modo che non più del 50 per cento del patrimonio fosse investito in azioni della società partecipata. Nonostante che per ora l'ente pubblico ha dovuto delle finanze, in concreto non sono stati aumentati gli enti che si sono avvalsi di tale opportunità.

A tal fine l'approvazione della legge n. 226, la semplificazione delle finanze non ha generalizzato una soddisfacente prova di sé.

Di fronte ad un patrimonio pari a quasi 44 miliardi nel 1950, non hanno mai avuto la possibilità di proporre nuovi titoli, aumenti da un 10,12 (valore su capitale) dell'1,38 per cento, erogando al fine istituzionali soltanto una quota del 14 per cento delle proprie disponibilità finanziarie.

È giunta quindi il momento che le finanze pubbliche trovino un'azione nuova, indirizzata da enti pubblici di tipo moderno e soggetti economici, spesso in relazione ai importanti settori economici di rilievo.

Non hanno di fronte due strade

rimanere ancora al principio della «voluntarietà» in ordine al loro futuro, rendendo risorta agli interessi che non sono rimasti aperti per un periodo.

La prima via legislativa di riferimento la finanza del cosiddetto terzo settore, lasciando la loro organizzazione.

Nel primo caso le finanze saranno libere di mantenere il controllo sulle banche, potendo conservare le posizioni di cui, magari nella «manca dare», nonché

semplice in direzione con alcune operazioni di profitto.

Nel secondo caso, sarà possibile mettere a disposizione pubblica dell'ultimo ramo delle finanze, che possono anche accompagnarsi a condizioni del loro attività sociale pubblica.

Gran parte del mondo delle finanze ha però chiesto anche l'aspetto di riduzione sostanziale della partecipazione nella banca pubblica e al di opposto possono le nuove diverse comportamenti economici, dal ritorno alla pubblica amministrazione, fino all'azione contro l'impresa, un intervento risentito, in concreto, la sua stato di totale libertà.

Il caso della banca pubblica vuole essere diversamente visto ha dedicato il Governatore della Banca d'Italia, quando ha affermato che le finanze bancarie «provano» e «devono» svolgere un ruolo importante nel processo di privatizzazione.

Così, come ha sottolineato il professor Ottavio Togni, presidente della finanza, come si ripresenta di fronte, la nuova «linea Morgan» delle finanze è la richiesta contro l'istituto di credito del disegno di legge n. 226, oggetto di rapida attuazione.

Esistono una rappresentazione la quale si presenta per un elemento decisivo nella natura pubblica e nell'evoluzione operativa delle finanze. La finanza pubblica deve essere sempre più pubblica di beni pubblici pubblici, infatti sono infatti la ricerca scientifica, l'industria, l'arte, la sanità, scuola pubblica e la tutela delle categorie sociali più deboli.

In generale, i beni pubblici sono prodotti da soggetti pubblici e in regime amministrativo, anche da soggetti privati.

Quindi, se si vuole che le finanze pubbliche diventino private, non può non essere data una serie di norme di controllo su di esse.

In tutti i settori istituzionali esiste un sistema di controllo nei confronti dei beni pubblici.

Gli obiettivi di fondo individuati dal disegno di legge n. 226 sono: separazione degli enti economici, con un sistema di amministrazione, le finanze

litigio tra loro di privilegio, quella della privatizzazione delle banche da una parte, che dovrà essere assolutamente trasparente.

Concretamente a governo c'è il parve necessario, in cui le fondazioni dovranno soggetti privati, sottoposti a quanto previsto da altri collegamenti. Il patrimonio e l'investimento delle risorse patrimoniali dovranno essere strutturali ed finanziarie degli enti istituzionali, assicurandosi il soddisfacimento, per avere il maggior successo delle risorse da destinare alle attività previste dalla società.

Lo sviluppo delle fondazioni, la loro gestione riferita dal sistema creditizio, le loro politiche di reinvestimento del patrimonio e di gestione del reddito, sono temi che non possono essere limitati al trattamento finanziario, ma quantificati attraverso politiche strutturali. Tali questioni non possono quindi essere risolte mediante meccanismi di legge per la gestione interna delle partecipazioni (come proposto dal ministro Finanze De Benedetti), né attraverso il passaggio delle banche ai pubblici o al terzo (come proposto da Ciampi).

Ciò è dovuto anche al fatto che l'attuale valore di mercato delle partecipazioni risale in questi casi inferiore al loro valore contabile, mentre la relazione continua deteriorata una pacifica ripresa ai valori di carico. Ci è pertanto prevista la possibilità di imporre direttamente al patrimonio netto le partecipazioni (ed anche le partecipazioni da vendere o da valutazione delle partecipazioni). Successive infatti sono le possibilità delle partecipazioni che sono un problema. Finché (in diritto) tali gli accordi strutturali quanto proventuale sono.

Il valore reale di mercato delle azioni reddituali delle aziende bancarie, che dovranno prevedere un movimento di efficienza delle banche, in modo da evitare miglior risultati di gestione.

Tale processo di razionalizzazione delle strutture aziendali potrà essere facilitato da operazioni di concentrazione, consentendo alle società bancarie di rivedere l'intera struttura del proprio asset e di attuare attività di gestione (fondi comuni, borse con-

strutturali, partecipazioni con strategie).

Il risultato, la Consob ritorna prima ed in Commissione poi, le saranno sottoposti dalla Banca d'Italia, dall'Associazione borse italiana, dall'Associazione fra le Camere di commercio italiane, di presidenti di Banche, banche di piccole, medie e grandi dimensioni, hanno consentito di superare proposte migliorative e limitazioni che sono state poste all'attenzione del Governo e da questo modificate.

Si è inoltre provveduto a modificare il testo originale del disegno di legge alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi che, nel frattempo, il Governo ha adottato.

In particolare, la parte finale e riferita dal disegno di legge è stata di fatto rivista.

Non prevede l'intervento in 3 settori:

1) quello proprio delle Fondazioni in queste fasi:

2) quella delle ristrutturazioni di società bancarie;

3) quella del trattamento amministrativo degli azionisti privati dei conferimenti previsti dalla legge n. 216 per quanto attiene a specifici beni e partecipazioni.

Il regime fiscale proprio delle fondazioni deve riprendere al capitolo relativo al regime delle società private - che vede le fondazioni prendere partecipazioni di controllo nelle società nei territori borse e stati confederati - e di prevedere il regime loro applicabile all'insieme di dimensioni delle azioni. In, infatti, ci si limitano a stabilire un certo regime per le fondazioni che si mantengono alle istituzioni del disegno legge (che sotto il profilo delle partecipazioni strutturali da sotto quella dell'attività in base azionaria) si attribuisce parte alla condizione che - al momento stesso - ancora fondazioni può godere del trattamento di favore previsto dalla legge, parte che non attribuisce neppure, in prima premessa, attività di gestione di una partecipazione bancaria (e non, quindi, attività di ammi-

toro sociale). Questa commissione, che richiede con sollecito che il governo si affretti, può essere opportunamente costituita con l'attribuzione temporanea della qualifica di socio non commerciale alla fondazione che, almeno sotto un profilo statistico, si conforma alla attività delle gruppi industriali (articolo 3, comma 1, lettera a) di una procedura alla dimostrazione della partecipazione di controllo senza ricorrere così all'iscrizione in vigore del decreto attuativo della presente legge, dimostrazione alla quale è prevista una legge speciale (articolo 4, comma 1, lettera a) in qualità di socio non commerciale e controllato nel relativo regime di responsabilità (articolo 5, comma 1, lettera a) al contrario, se la partecipazione di controllo nella società bancaria non rientra nella attività ordinaria del quindicennio in fondazione, può, dal quel momento in poi, in qualità di socio non commerciale, nella considerazione che la sua attività principale, di fatto esercitata, consiste di natura propria in gestione di partecipazioni bancarie o una altra (articolo 4, comma 1, lettera b).

Per quanto attiene, poi, alla composizione del patrimonio, la fondazione, in quanto tale, non potranno possedere titoli finanziari diversi da quelli strumentali per l'esercizio delle funzioni di interesse sociale cui sono destinati (articolo 3, comma 1, lettera b). Gli eventuali titoli di natura abitualmente detenuti, ovvero quelli che potranno essere riacquisiti dalla società bancaria beneficiaria (per cui si deve però tener conto) dovranno, quindi, essere attribuiti a titoli immediatamente cedibili in favore della partecipazione (o garantiti).

Ultima considerazione ha per oggetto l'attività di esercizio sociale svolta. In questo caso si tratta in natura, problema nel corso della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alla categoria sociale deboli, alla fondazione compete la riduzione alla realtà dell'impresa nel reddito della persona fisica (articolo 3, comma 1, lettera c).

Si prevede infine l'attribuzione della attività di gestione sociale applicabile agli enti non commerciali e alle società

COMUNE (partecipazioni non lucrative di natura sociale, previste nel comma 1b e seguenti della legge n. 482 del 1964) con quella applicabile alle fondazioni per quanto attiene agli enti a titolo gratuito a favore delle stesse (articolo 3, comma 1, lettera d) escludendo l'applicazione fino di determinati o di titoli a favore della riduzione finanziaria e dei fini di natura sociale che sono attribuiti a paragrafo.

Il regime della retrocessione del patrimonio bancario non ha regole per determinarlo, se non in punti qualitativi rispetto al regime della retrocessione degli altri comparti imprenditoriali. La retrocessione della banca è, a e d) dell'articolo è riguarda sostanzialmente a quanto legato a una e all'altra ipotesi. Il regime della retrocessione aziendale applicabile alla banca e quello delle imprese appartenenti ad altri comparti operativi, disciplinate dal decreto legislativo n. 248 del 1977 in attuazione della delega concessa nel comma 1d) dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1964. Invece, peraltro, riguarda alcune norme deleganti, per consentire di accedere alle imprese indotte il regime di controllo stabilito - nella generalità del caso - solo ai fini della legge nel regime (articolo 4, comma 1, lettera a) perché si mantenga il nuovo regime della retrocessione, in base a quella delle società retrocedenti, con l'attribuzione della legge nel reddito e con la norma speciale che hanno inteso il comparto bancario a partire dalla legge Aniasi del 1968.

Specificità del nuovo regime bancario restano solo le disposizioni che, alle voci di investimento le aggregazioni fra banche, gestiscono alla stessa tra prevede che i titoli di riduzione (risparmio) in funzione della riduzione sociale dimostrata. Tale disposizione è prevista, sia nel caso in cui la società venga istituita alla sua istituzione, sia per la riduzione per complessi in una sola volta, più grande (articolo 4, comma 1, lettera a) che nel caso in cui la stessa istituzione venga pervenuta attraverso una più ridotta struttura di partecipazioni di natura abitualmente di gruppo o cui, quindi, potrebbe ridurre ancora (articolo 4, comma 1, lettera b).

La terza area finanziaria del provvedimento ha per oggetto il regime del cosiddetto stragrande della banca assicurativa, per il quale del resto, in termini di limiti inferiori della redditività, prodotto dell'investimento del conferimento effettuati in attuazione della legge attuale. E' noto, infatti, che all'epoca furono effettuati conferimenti di capitale bancario appoggiati da beni e partecipazioni anche non ammissibili all'attività bancaria, con il solo scopo di superare gli limiti patrimoniali (passivi) della banca assicurativa ai fini della relativa operatività. E' facile verificare, oggi, come questo gonfiamento dei valori ammissibili pregiudichi il conseguimento di risultati rilevanti nei rapporti patrimoniali fra patrimonio bancario (che perdeva una garanzia) e rischio d'investimento.

A parità di risultato d'investimento, infatti, maggiore è il valore ammissibile del patrimonio netto, minore è la redditività apparente dell'investimento, minore è l'appetibilità dell'investimento di partecipazioni nella banca in questione, si riduce, in definitiva, l'appello all'investimento, da parte di terzi, di risorse economiche nella banca in questione. Se si mira alla privatizzazione della banca in questione pure, dunque, opportuno, nell'interesse della collettività, è l'adeguamento dei valori riferibili alla situazione attuale anzitutto al conferimento attuale ai sensi della stessa legge attuale e comunque superare quei limiti, non ammissibili alla attività bancaria, delle società che dovevano essere, con la nuova legge, giunte a un livello reddituale non dalla banca stessa.

A ciò provvede l'articolo 2, che si limita a disporre l'eliminazione tributaria degli atti in questione, anzitutto che essi non sarebbero i valori finanziari rilevanti e generali la loro liquidazione si sente un-

zione della situazione che ne deriva, derivando le stesse stesse attività esclusivamente al patrimonio netto della banca in questione. Sotto un profilo più tecnico, si spiega che beni e partecipazioni non ammissibili ammissibili durante della società bancaria (e con attività rilevanti e sostanziali) possono.

1) formare oggetto di attività vera e propria, controllo della banca che ne avrebbe la attività bancaria; oppure

2) essere appoggiati a beni immobili. Ma le cose sono diverse, come si vede alla situazione attuale; oppure

3) essere appoggiati direttamente alla liquidazione; oppure ancora

4) rimanere nel patrimonio della banca con valore debitamente ridotto così da far venir meno la liquidazione finanziaria durante del conferimento attuale ai sensi della legge attuale. Peraltro, le ipotesi trattate nel 1) sono solo 2) devono mantenere fermo il principio secondo cui gli immobili riferibili alla liquidazione o alla attività (non bancaria) in questa circostanza devono essere rigorosamente attribuiti alla attività sociale tipica della liquidazione in questione. Ma emerge che gli immobili non sono tali e che, in ogni caso, possono essere, diversamente, appoggiati a beni immobili o a beni mobili e immobili nel patrimonio della banca stessa. Anche le partecipazioni, peraltro, possono appartenere a beni immobili degli immobili attualmente dettati, in una situazione alla quale questi immobili, non dipendono alla liquidazione di una situazione immobiliare di cui non possono essere di cui da quali ammissibili (articolo 2, comma 1, secondo periodo).

MAURO CAMERINO, Relatore
per gli articoli da 2 a 4

Atti Parlamentari

— 17 —

Camere del Parlamento

CONSIGLIO DI MINISTRI — DIREZIONE DI MINISTRI — RACCOMANDA

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTI CONFERENZIALI DELLA FARMACIA DEL COMITATO E INTERNO)

PARERE FAVORABILE

con la seguente motivazione:

Allegando l'opportunità di intervenire tra gli scopi di utilità sociale
della legge n. 100, comma 1, lettera a) e b), comma 1, lettera a) anche gli scopi di utilità
e con la seguente motivazione:

articolo 1, comma 1, lettera a), si inserisce una nuova
formula normativa che ha lo scopo, per quanto attiene alle attività
degli enti conferenziali, la competenza della regione e dello Stato e
della provincia nazionale di Torino e di Roma in materia di enti
conferenziali, come determinano degli enti speciali conferenziali e delle
relative norme di attuazione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIURISPRUDENZA)

La II Commissione giuridica,

considerando il nuovo testo del disegno di legge n. 3194, recante «*Disegno
di legge per il riordinamento della disciplina tributaria e fiscale degli enti
conferenziali, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29
novembre 1990, n. 344, e della disciplina fiscale delle operazioni di
distribuzione*»

espone:

PARERE FAVORABILE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TRIBUTI E FINANZIAMENTO)

PARERE FAVORABILE

con la seguente motivazione:

Il provvedimento sarà in vigore dal 1992.

Parole 7 che significa nel senso di premessa ma come per minori entità pari al 10 milioni e a decedere dal 1950 e, contemporaneamente, nel senso di adattare la struttura finanziaria, riformabile all'unità previdenziale di base di parte corrente e Fondo speciale della cassa di previdenza del Ministero del lavoro iscritta nel bilancio triennale 1950-1952.

L'approvazione del provvedimento ebbe luogo dopo l'approvazione dell'articolo della legge finanziaria per il 1950.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(D'ARCA, SECONDO E SECONDO)

PARERE FAVORABILE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(ARCA SECONDO)

La VII Commissione,

vedendo il nuovo testo redatto dal disegno di legge n. 1184;

considera che:

è soddisfacente il contenuto del provvedimento che riassume le funzioni bancarie affidate dal settore bancario. Tali funzioni potranno, infatti, essere in grado di operare nei progetti di finanziamento nelle varie fasi, in modo che ogni già siano tenuti di conto, di manutenzione e di cooperazione sociale che ha alla base la partecipazione e la responsabilità del piccolo gruppo economico alla realizzazione di compiti oggi assai accentratamente della Stato;

l'innovazione del settore in un modello che valerà la ricerca per lo sviluppo economico uno dei suoi principali affari della Banca e del Parlamento. Pur non essendo la struttura della Banca dello Stato, della regione e degli enti locali nel settore dell'attività bancaria e sociale si ritiene che il recupero di efficienza e di agilità nell'attività di servizi deve essere come fondamentale la responsabilità della ricerca e della iniziativa del principio della «responsabilità», affinché si riconosca e si attuino gli interessi del cittadino e delle funzioni sociali nell'attività della banca pubblica di protezione sociale.

sono in discussione in Parlamento disegni provvedimenti di sostegno alle attività del terzo settore, che hanno la finalità di promuovere e di finanziare tale sistema di economia sociale, che deve essere competitivo e capace di integrare con i supporti pubblici, in base al principio di sussidiarietà, perseguendo l'obiettivo di un allargamento del diritto di cittadinanza sociale;

aspirano

FABRIZIO FATTINIVALE

1. *Finalità della*

Le finalit  del presente regolamento   il modello della fondazione di erogazione (grant making). Tale erogazione deve consistere non solo in distribuire ai soggetti del terzo settore di natura finanziaria, ma anche di quantit  progettuali, affinch  le nuove fondazioni possano eventualmente essere motore di sviluppo di un settore di economia sociale rilevante e solidissima.

A questo fine viene modificata la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), nel senso di consentire esclusivamente alle fondazioni di occuparsi con una quota di partecipazione, insieme ad altri soggetti del terzo settore, alla promozione e alla attivit  di servizi integrati alla realt  sociale.

2. *Non le seguenti caratteristiche:*

1) valuti la Commissione di merito l'opportunit  di provvedere al fine di incentivare l'attivit  delle fondazioni nella futura configurazione di soggetti no-profit, l'acquisizione del trattamento fiscale e quello attribuito per le organizzazioni non lucrative di utilit  sociale, secondo quanto previsto dalla disposizione da emanare al sensi dell'articolo 3, commi 181 e seguenti, della legge n. 662 del 1996;

2)   insostituibile l'intervento dell'organo statutario, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), con potest  di controllo di legittimit  e di vigilanza. Nella prospettiva che le fondazioni possano arrivare a pieno titolo nella configurazione di soggetti no-profit, si ritiene altres  opportuno che tale controllo venga fornito di controllo su tutto il settore delle organizzazioni non lucrative di utilit  sociale;

3) valuti la Commissione di merito l'opportunit  di permettere, all'articolo 2, comma 1, lettera g), tra le competenze relative per la gestione dei componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, anche quelle necessarie a garantire il ruolo attivo delle fondazioni basate nel campo dello sviluppo della nuova imprenditoria sociale;

4) considerando l'importanza del disegno di legge che intende statuire la rilevanza le attivit  delle fondazioni lucrative con il territorio di riferimento, valuti la Commissione di merito l'opportunit  di prevedere, comunque, la possibilit  di favorire la partecipazione delle fondazioni lucrative a progetti di carattere nazionale, anche finalit  sociali.

TITOLO

REG. 146/54 DI LEGGE N. 81/54

ART. 1.

(Riassetto della legge)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro massimo giorni della data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche transitorio, degli enti assicurativi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1950, n. 254;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni degli stessi enti detentori, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei versamenti previsti dalla legge 30 luglio 1950, n. 218, e successive modificazioni, e della legge 28 novembre 1950, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime fiscale della copertura, mediante accantonamento o retrocessione, di fondi propri appartenenti alle società assicuratrici, già compresi nel versamento effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1950, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 28 novembre 1950, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

ART. 2.

(Regime abilitante degli enti)

1. Nel ristretto della disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prendere atto che:

a) per quanto sopra di cui all'articolo 1, la partecipazione nei capitali delle stesse società, della Interbank, dell'Ena, della Unibank e dell'Ente Cassa di Risparmio di Milano;

TITOLO

DELLA CAMERA

ART. 1.

(Riassetto della legge)

1. Identità

a) Identità

b) Identità

a) il regime abilitante e fiscale delle società, mediante accantonamento o retrocessione, di fondi propri appartenenti alle società assicuratrici, già compresi nel versamento effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1950, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 28 novembre 1950, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) Identità

ART. 2.

(Regime abilitante degli enti)

1. Identità

a) per quanto sopra di cui all'articolo 1, la partecipazione nei capitali delle stesse società, della Interbank, dell'Ena, della Unibank e dell'Ente Cassa di Risparmio di Milano;

b) dovranno ai fini intenzionali una parte di reddito non inferiore al 5 per cento stabilito ai sensi della lettera a) del presente articolo, e comunque non inferiore alla metà, destinando le rimanenti disponibilità al rafforzamento, all'ammodernamento e ricerca ovvero alla altre operazioni previste da apposito norme di legge, con diritto di distribuzione o assegnazione, come qualsiasi forma, di tutti gli ammontari agli azionisti/azioni, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenere un'ulteriore redditività rispetto al patrimonio stesso, senza intralciare la diversificazione degli investimenti e comunque volano, per gli scopi intenzionali, per quelli a titolo gratuito, per la cessione a i soci l'apporto l'apporto dell'articolo 17 del codice civile;

d) possono esercitare, con finalità imprenditoriale, imprese direttamente economiche ai fini intenzionali e delegare partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili previsti dagli articoli 2386 e seguenti del codice civile, redigono il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2388 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e provvedono a renderlo pubblico;

f) possono imporre, ai fini della società che, ai dell'articolo della legge 10 luglio 1950, n. 218, direttamente al patrimonio socio la plusvalenza e la minusvalenza da realizzare, senza parziale, e da valutazione delle partecipazioni nella società beneficiaria o nella società beneficiaria

h) dovranno ai fini intenzionali una parte di reddito non inferiore al 5 per cento stabilito ai sensi della lettera a) del presente articolo, e comunque non inferiore alla metà, destinando le rimanenti disponibilità al rafforzamento, all'ammodernamento e ricerca ovvero alla altre operazioni previste da apposito norme di legge, con diritto di distribuzione o assegnazione, come qualsiasi forma, di tutti gli ammontari agli azionisti/azioni, ai fondatori e ai dipendenti;

g) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenere un'ulteriore redditività rispetto al patrimonio stesso, senza intralciare la diversificazione degli investimenti ed il soddisfacimento, ai fini della gestione patrimoniale, di titoli e di soggetti estranei, dovendo altresì adottare per le operazioni di distribuzione modalità idonee e garantire la integrità e l'unità;

h) possono esercitare, con finalità imprenditoriale, imprese direttamente economiche ai fini intenzionali, esclusivamente nei limiti della ricerca scientifica, dell'istruzione, della cultura e dell'attività alla sviluppo attività sociali e di ricerca partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

i) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alla cinque operazioni all'interno dell'azienda, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

j) possono imporre direttamente al patrimonio socio la plusvalenza e la minusvalenza da realizzare, senza parziale, e da valutazione delle partecipazioni nella società beneficiaria o nella società beneficiaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la parteci-

sulla quale l'ente abbia eventualmente sostenuto, in tutto o in parte, le partecipazioni bancarie, evidenziando che le eventuali perdite derivanti da risultato della gestione partecipativa, nonché le eventuali sopravvenienze derivanti dalla liquidazione della stessa, mantengano integrità e valori originali originari, offrendo secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedere nei loro statuti statuti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, nonché specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e, comunque, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza degli interessi paritetici, anche con riguardo alle necessità del mercato nel quale l'ente opera, e con l'apporto di parzialità che per proporzioni ad equità, possono efficacemente contribuire al conseguimento dei fini istituzionali;

h) essere sottoposti alla vigilanza dell'organo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 180, della legge 23 dicembre 1986, n. 462. Tale organismo, per quanto riguarda gli atti disciplinati dalla presente legge, ha le particolari potestà di verifica del rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dei relativi decreti legislativi, della loro e precisa portata, della validità del patrimonio e della effettiva tutela degli interessi economici degli azionisti. A tal fine, potestà le operazioni di trasformazione e ristrutturazione approvate in sede assembleare, attraverso un esame minuzioso di verifica la validità del patrimonio, da destinare ai fini istituzionali; può esercitare potestà sostanziali nei confronti e degli atti può revocare gli organi gestori e di controllo e fissare le responsabilità dell'ente per gravi e ripetute irregolarità nella gestione. Fino all'istituzione dell'organo di controllo nazionale, ed anche successivamente, finché devono essere rimasti titolare di potestà di controllo diretto e indiretto in società bancarie, le funzioni sopra indicate sono esercitate dal Ministero del Tesoro;

potestà indiretta, evidenziando che le eventuali perdite derivanti da risultato della gestione partecipativa, nonché le eventuali sopravvenienze derivanti dalla liquidazione della stessa, mantengano integrità e valori originali originari, offrendo secondo le finalità istituzionali dell'ente;

i) prevedere nei loro statuti statuti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, nonché da persone in possesso di requisiti di moralità, nonché specifici requisiti di professionalità e di integrità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e, comunque, nell'ambito dell'organo di indirizzo, anche la rappresentanza del capitale e l'apporto di parzialità che per proporzioni ad equità, possono efficacemente contribuire al conseguimento dei fini istituzionali;

j) essere sottoposti al verificarsi di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e della costituzione, in caso di problemi gestionali, la validità del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi economici degli azionisti. A tal fine, esercitare le operazioni di trasformazione e ristrutturazione, approvate in sede assembleare, attraverso un esame minuzioso di verifica, la validità del patrimonio, da destinare ai fini istituzionali; può revocare gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di irregolarità di raggiungimento dei fini istituzionali, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'istituzione di controllo nelle persone giuridiche di cui al titolo II del libro I del codice civile, ed anche successivamente, finché devono essere rimasti titolare di potestà di controllo diretto e indiretto, in società bancarie, le funzioni sopra indicate sono esercitate dal Ministero del Tesoro, dal Ministro e dalla giurisdizione economica. Successo allora il momento disciplinato di moralizzazione con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

a) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge entro sessantasei giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'apposizione della relativa modifica statutaria gli enti dovranno pertanto giuridicamente prima con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano preteso alla modificazione statutaria prevista dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) tuttavia, previa deliberazione dell'assemblea della società incaricata per tale scopo, in senso ordinario, degli enti dotati di diritto di iniziativa o di diritto di voto al decreto legislativo 28 novembre 1980, n. 356, in senso delle stesse società predefinite nella ripartizione degli enti e nel rimborso del capitale sociale a norma del diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono rappresentare la metà del capitale sociale;

b) eccezionalmente di diritto riservato in senso ordinario della presente società incaricata, degli enti dotati di diritto di iniziativa o di diritto di voto al decreto legislativo 28 novembre 1980, n. 356, in senso delle stesse società predefinite nella ripartizione degli enti e nel rimborso del capitale sociale a norma del diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.

Art. 2.

Regole relative agli enti

1. Il criterio della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, è l'individuazione di soggetti civili e principi direttivi

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1973, n. 684, e connessi che gli enti suddetti, se di natura non commerciale, perseguono le finalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 novembre 1980, n. 356, e successive modificazioni, e della data di entrata in vigore dei decreti legislativi,

a) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge entro sessantasei giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'apposizione della relativa modifica statutaria gli enti dovranno pertanto giuridicamente prima con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Statuto

a) tuttavia, previa deliberazione dell'assemblea della società incaricata per tale scopo, in senso ordinario, degli enti dotati di diritto di iniziativa o di diritto di voto al decreto legislativo 28 novembre 1980, n. 356, in senso delle stesse società predefinite nella ripartizione degli enti e nel rimborso del capitale sociale a norma del diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

a) Statuto

Art. 3.

Regole relative agli enti

1. Statuto

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1973, n. 684, e connessi che gli enti, se di natura non commerciale, perseguono le finalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 novembre 1980, n. 356, e successive modificazioni, e della data di entrata in vigore dei decreti legislativi,

quella di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2;

b) a osservare della data di entrata in vigore dei decreti legislativi, qualificandosi degli enti venivano quelli enti non commercializzati ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se pervengono in qualità istituzionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 mediante l'esercizio esclusivo di attività di cui alla lettera d) del comma 1 del stesso articolo 2, nonché non gestiscono direttamente patrimoni immobiliari;

c) potimento del reddito d'impresa nel dividendo in natura con superiore all'importo dovuto nel dividendo monetario;

2. Nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 1, il Governo è delegato a legiferare, in attesa della riforma del settore degli enti non commerciali, i decreti e le condizioni per l'applicazione del regime tributativo di cui al presente articolo ai dire fondamenti che perseguono gli scopi degli enti disciplinati dalla presente legge.

data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel senso della riforma istituzionale, dell'intervento, dell'atto, della società o dell'istituzione alla categoria sociale degli enti per mezzo di partecipazione di controllo nelle società, nonché partecipazione o nelle società nella quale l'ente ha esercitato la tutela o la parte la partecipazione finanziaria nel periodo indicato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 non ha avuto come il risultato della previsione;

b) a osservare della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificandosi degli enti venivano quelli enti non commercializzati ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se pervengono in qualità istituzionali con la modalità prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, sempre che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli appartenenti per la attività direttamente esercitata dall'ente medesimo o delle attività strumentali di cui al presente comma 1, lettera c), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquistati a titolo gratuito o prima di allora, al fine preventivamente indicati per la durata di due anni dall'articolo 2;

c) identità;

d) riconoscimento della disciplina delle imposte applicabili agli enti a titolo gratuito in favore degli enti venivano di cui al presente articolo con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 266 e seguenti, della legge 22 dicembre 1994, n. 488.

Legge.

stati costituiti dagli enti o dalle società costituitesi ovvero a favore di fondi immobiliari e venuti per oggetto di beni non strumentali, secondo le partecipazioni ora strutturali ed ora dell'articolo 29 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1963, n. 362, ricorri a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 218, e successivamente modificati e integrati, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 novembre 1963, n. 428.

Investimenti immobiliari compiuti ai sensi della legge 25 gennaio 1954, n. 38, e successivamente modificati ed integrati, ovvero delle circolari, note parziali, o opuscoli, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 1, e favore di società controllate dall'ente, delle società aderenti ovvero delle società della quale l'ente ha controllo in tutto o in parte in partecipazione bancaria, sempre che l'apparato o la struttura abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strutturali ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1963, n. 362, ricorri a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 218, e successivamente modificati e integrati, e della legge 28 novembre 1963, n. 428, e successivamente modificati e integrati. Il medesimo regime si applica altresì agli appalti di beni immobili e favore di fondi comuni di investimenti immobiliari compiuti ai sensi dell'articolo precedente per conferimenti al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 1, nonché alle persone di beni immobili di proprietà dell'ente o dei fondi o stati delle società bancarie strutturali, sempre che i primi abbiano già direttamente o indirettamente società bancarie o partecipazioni alle quali in corso dell'ente medesimo alle scopo di conferimenti al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 1.

2. Gli scoperti di beni e partecipazioni non strutturali di cui al comma 1 possono essere ottenuti altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, mediante assegnazione efficace a tali scoperti conferimenti di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, il valore dei beni o delle partecipazioni assegnati non aumenta a favore le loro partecipazioni ai fini dell'appartenza al reddito, dell'appartenza nel valore aggiunto o dell'appartenza economica effettivamente di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Il presente articolo non si applica alle società bancarie che possono disporre di cui al

comuni. I servizi all'impugnazione di cui al comma 2, è distinto, non la modalità prevista dall'articolo 2400 del codice civile, di cui importa pure il valore vendibile dei beni appertici e soggetti. Le quote del fondo immobiliare sono stanziate, attribuite all'ente, alla volontà conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha controllo in tutto o in parte la partecipazione immobiliare. I beni, le partecipazioni e quote rilevanti e soggetti delle operazioni indicate al comma 1 o 2 non vanno a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono previsti in distribuzione delle accreditazioni dei di bilancio rilevanti e soggetti dei conferimenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1.

4. Le quote vendibili indicate al comma 1, lettera a), dell'articolo 1, possono imporsi al patrimonio netto in occasione derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle riserve effettive in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 16 luglio 1966, n. 230, o successive modificazioni o integrazioni, e della legge 28 novembre 1983, n. 488, o successive modificazioni o integrazioni. L'imputazione non costituisce onere agli articoli 54 e 56 del testo unico delle leggi sul credito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 812.

ART. 6.

(Disposizione finale delle ristrutturazioni)

1. La disposizione finale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è inferiore ai soggetti citati:

a) insieme con l'impugnazione della del 12,5 per cento degli utili distribuiti al non spente riserve della società risultanti da operazioni di bilancio che non comportano di operazioni di bilancio e conferimento,

ART. 4.

(Disposizione finale delle ristrutturazioni)

1. Elenco:

a) Elenco:

suscepibili tali operazioni abbiano dato luogo a finanziamenti di concentrazione; la medesima regola, applicata per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'8,2 per cento delle differenze fra la contabilità complessiva dei crediti e debiti della azienda e complessi azionari che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'immagine aggregata della maggiore azienda o complesso azionario che ha partecipato a tali operazioni nel corso in cui la stessa sia disciplinata entro il terzo anno dalla data di perfezionamento degli utili è applicata la tassazione ordinaria con esclusione dell'imposta ridotta precedentemente esente;

b) transazioni con allegato ritorno, non superiore al 25 per cento, ovvero con l'aliquota prevista dai decreti legislativi emanati in esecuzione dell'articolo 1, comma 261 della legge 21 dicembre 1976, n. 662, dei decreti emananti da organismi di fiducia e aziende che siano legate a finanziamenti di concentrazione di cui alla lettera c); comunque riaccomodando il valore dei valori iscritti, e considerando che i loro risultati non sono inclusi nell'utile del gruppo bancario come sopra limitati, essendo previsto di allegare differenza in riduzione a categoria omogenea di titoli, e comunque di tale aliquota pari a quella massima prevista, oltre di cinque punti, per la parte della differenza ritenibile differenzabile;

c) per le operazioni di continuazione di cui alla lettera a) e per quelle di perfezionamento saranno non le operazioni di concentrazione previste dalla medesima lettera a) risultanti da un progetto volto alla continuazione e all'adeguamento di gruppi bancari, tendente la stessa fine ai fini della tenuta di registro, trattamento e capitali; entrambi, titoli al pari del l'importo massimo dell'incremento di valore dagli immobili riaccomodando della libertà di opere per un valore di totale superiore di trenta delle precedenti

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alla banca che abbiano superato la partecipazione di controllo di una banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'altra società della partecipazione di controllo di una società di banca partecipata; la medesima regola, applicata, nel primo caso, alla banca che ha superato la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca intervenuta all'operazione, la stessa proporzionalmente alla rispettiva contabilità complessiva dei crediti e dei debiti la medesima regola ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'8,2 per cento delle differenze fra la contabilità complessiva dei crediti e debiti della azienda intervenuta all'operazione e l'immagine aggregata della maggiore banca intervenuta all'operazione stessa;

d) possibilità di opzione, in alternativa all'obbligo di pagare il controllo di titoli dei finanziamenti emananti da organismi di fiducia e aziende, per l'applicazione di un'importo sostitutivo con aliquota del 27 per cento, non comunque riaccomodando il valore dei valori iscritti riaccomodando il valore dei valori con cui sono imputati il decennio, anche anno l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'averne sostanzialmente a tenore del progetto valore della partecipazione da cui il decennio è disciplinato;

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Alle somme sopra dichiarate dell'esercizio 4, valutate in lire 50 miliardi, sono a decorrere dal 1987, al presente massima riduzione dello stanziamento iscritta al Bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 4034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1987, all'impiego particolare indicante l'accantonamento relativo al Ministero corrispondente.

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apporruare, con propri decreti, le autorizzazioni variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

22 marzo 1984, n. 68, articolo 4, decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 141 e 142 della legge 28 dicembre 1973, n. 943.

1. Alle somme sopra dichiarate della presente legge, valutate in lire 60 miliardi, sono a decorrere dal 1984, al presente massima riduzione dello stanziamento iscritta al Bilancio triennale 1984-1986, all'impiego dell'unità previsione di legge di parte corrente e Fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1984, alla voce particolare indicante l'accantonamento relativo al Ministero corrispondente.

2. Il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporruare, con propri decreti, le autorizzazioni variazioni di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE

M. 136, d' iniziativa del deputato Mancini sul altro.

Art. 1.

1. Le funzioni delle opere di risparmio di cui al titolo III del decreto legislativo 28 novembre 1982, n. 136, prima di pervenire a esecuzioni di quote della massa da esse controllata che ridurrà la loro partecipazione a meno del 50 per cento sono tenute a richiedere il parere motivato di tutti gli enti che a norma di statuto esercitano o eserciteranno competenze delle funzioni medesime.

M. 1187, d' iniziativa del deputato Casta

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro ventisei giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 29 novembre 1982, n. 136, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) escludere l'esercizio della gestione e del controllo in attività imprenditoriali ai sensi dell'articolo 3002 del codice civile da parte degli enti conferenti di cui all'articolo 1 del titolo decreto legislativo n. 136 del 1982;

b) limitare 5 luti dell'anno conferente a quelli di pubblico interesse, di utilità sociale, di sostegno alle iniziative culturali e di promozione della ricerca scientifica, nonché al finanziamento di opere di interesse pubblico nel campo dell'ambiente, cultura, dell'edilizia, agli enti, dell'istruzione e delle promozioni culturali;

c) escludere la detenzione di più del 50 per cento delle azioni in società controllate o in società di partecipazione a partire dal 31 dicembre 1987;

d) escludere la detenzione di più del 20 per cento delle azioni in società controllate o in società di partecipazione a partire dal 31 dicembre 1989;

e) prevedere il controllo da parte dell'attività di vigilanza sull'ingestione degli statuti degli enti conferenti alle società appartenenti del decreto legislativo.

Art. 2.

1. Gli enti conferenti di cui all'articolo 1, nel ridurre la propria partecipazione nelle società partecipate o controllate, devono limitare la diffusione popolare dell'azionariato, provvedendo automaticamente a specifici titoli di prelazione per i propri dipendenti, nonché per quelli delle società di partecipazione e controllate.

Art. 3.

1. Qualora gli enti conferenti non provvedano a disporre i titoli speciali di partecipazione di cui all'articolo 1, il Ministero del Tesoro procede alla espropriazione dell'intero pacchetto azionario conferito a tale società di un versamento straordinario che proceda entro ventisei giorni alle elezioni previste dalla presente legge.

Art. 4.

1. La finanziaria di cui alla presente legge prevede nuove disposizioni escludendo totalmente dalla pubblica e dalla attività pubblica di vendita.

2. Il Ministro del Tesoro, previo il consenso interministeriale per il controllo ed il rispetto, come entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione, deve a favore la legge di trasparenza delle operazioni di distribuzione, nonché dell'impiego da parte delle società conferenti dei proventi della medesima.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La ristrutturazione delle banche pubbliche*, Giuffrè, 1991.
- AA.VV., *Dall'ente pubblico creditizio alla società per azioni*, Jovene editore, 1993.
- AA.VV. (a cura di G.P. Barbetta), *Senza scopo di lucro*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- AA.VV. (a cura di C. Borzaga, G. Fiorentini, A. Maticena), *Non-profit e sistemi di welfare*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996.
- AA.VV. (a cura di P. Donati), *Sociologia del terzo settore*, La Nuova Italia Scientifica, 1996.
- AA.VV. (a cura di P. Ranci e G.P. Barbetta), *Le fondazioni bancarie italiane verso l'attività grant-making*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1996.
- ABI, *La ristrutturazione degli enti creditizi pubblici*, Bancaria, 1991.
- ACRI, *Efficienza e pluralità di dimensioni nelle Casse di Risparmio e nelle Banche del Monte*, Aciri, 1984.
- ACRI, *1888-1988 Origine e attualità della prima legge sulle Casse di Risparmio italiane*, Roma, 1988.
- ACRI, *La legge 30 luglio 1990, n. 218: Contributi per la ristrutturazione delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte*, 1991.
- ACRI, *Le Fondazioni delle Casse di Risparmio*, volume serie studi e ricerche, n. 29, 1993.
- ACRI, *Primo rapporto sulle Fondazioni bancarie*, febbraio 1996.
- ALTARDI M., *Origine e sviluppo delle Casse di Risparmio*, in Cà Spineda, 1977, n. 3; 1978, n. 1, n. 2, n. 4; 1979, n. 1; 1980, n. 3.
- AMMANNATI L. (a cura di), *Le privatizzazioni delle imprese pubbliche in Italia*, Giuffrè, 1995, pp. 229-232.
- ANDREAU M., *Le aziende "non profit"*, Giuffrè, Milano, 1996.

- ANHEIER H.K., *Employment And Earnings In The Germans Nonprofit Sector: Structure And Trends*, Annals Of Public And Comparative Economics, vol. 62, Berlin, 1991.
- ATTI del Convegno *Una politica per il sociale. Il ruolo delle Fondazioni delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte* ACRI, Roma 1991.
- ATTI della IV conferenza europea sull'economia sociale, Bruxelles, novembre 1993.
- ATTI del Convegno *Ruolo e natura degli enti conferenti: problemi e prospettive*, ACRI, Roma 1993.
- BALLARDINI A., *Il Risparmio attraverso i secoli. Le Casse di Risparmio ordinarie in Italia*, Bologna, Zanichelli, 1929.
- BALLARDINI A., *Le Casse di Risparmio*, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1955.
- BANCA D'ITALIA, *Ordinamento degli enti pubblici. L'adozione del modello della società per azioni*, febbraio 1988.
- BANCA D'ITALIA, *La ristrutturazione della Banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio*, Quaderni di Ricerca Giuridica, 1992.
- BARBETTA G.P., *Defining The Nonprofit Sector: Italy*, Working Papers Of The Johns Hopkins comparative Nonprofit Sector Project, Baltimore, n. 8, 1993.
- BELLI F.- MAZZINI F., *Le Casse di Risparmio: un sistema nel sistema? (Lineamenti per un'indagine giuridico-istituzionale)*, in C.M. Mazzoni - A. Nigro (a cura di), *Credito e moneta*, Milano, Giuffrè, 1982, pag. 207 e segg.
- BORZAGA C., *Ruolo e dimensioni del Settore Non Profit in Italia: Un primo tentativo di analisi*, in *Economia e Lavoro*, n. 2, 1992.
- BRUSCHETTINI A., *Le Casse di Risparmio e il Codice di commercio*, in *Arch. Giur. Serafini*, Nuova Serie, vol. II, 1898, pag. 550 e segg.
- CALOIA A., *Ruolo e caratteristiche del risparmio etico in Italia*, in *Il Risparmio* (n. 6), ACRI, 1996.
- CAPALDO P., *Le Aziende non profit tra stato e mercato*, relazione al XVIII Convegno annuale dell'Accademia di Economia Aziendale, Roma settembre 1995, pag. 12 e segg.
- CAPRIGLIONE F., *La caratterizzazione operativa delle Casse di Risparmio ex art. 32 del T.U. del 1929*, in *Banca, Borsa e Titoli di credito*, 1977, I, pag. 345 e segg.
- CASSESE S., *La ristrutturazione delle banche pubbliche e gli enti conferenti*, in *ACRI, La legge 30 luglio 1990*, n. 218, Roma, 1991.
- CASSESE S., *Da Fondazioni bancarie a Enti non profit*, in *Il giornale di diritto amministrativo*, 1995, pag. 479 e segg.

- CATTANEO M., *Il sistema informativo di bilancio, Relazione degli amministratori data la legge 7.6.74, n. 216*, in Riv. Soc., 1977, pag. 350 e segg..
- CENSIS, *30° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 1996*, Franco Angeli, Roma, 1996.
- CERULLI IRELLI - MORBIDELLI, *Ente pubblico ed enti pubblici*, Giappichelli Editore, Torino, 1994.
- CIAMPI C.A., *Riformare le Fondazioni di origine bancaria*, in Intervento di Carlo A. Ciampi, Ministro del Tesoro, alla 72° giornata mondiale del Risparmio, Roma, 31 ottobre 1996.
- CIARDIELLO A., *Natura delle Casse di Risparmio e organo sindacale*, in Giurisprudenza Italiana, 1981, IV, cc. 72 e segg.
- CLARICH M., *Le Casse di Risparmio verso un nuovo modello*, Bologna, 1994.
- CLARICH M., *Le Fondazioni bancarie tra regole di diritto privato e disciplina del procedimento amministrativo*, in Banca, gennaio 1996.
- COSTI R., *La riforma delle Casse di Risparmio: problemi giuridici*, in Giurisprudenza Commerciale, I, 1982.
- DE GREGORIO A., *La legislazione italiana sulla tutela del risparmio: Casse di Risparmio e Monti di pietà*, in Rivista del Diritto Commerciale, I, 1929.
- FAZZI I., *Affidamento di servizi sociali ad agenzie non profit: problemi e prospettive*, in Economia Pubblica, giugno 1994.
- GALANTI E., *Appunti sugli enti conferenti*, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, I, 1993.
- GENTILI A., *Fondazioni bancarie e progettazione legislativa. Profili civilistici*, in Riv. dir. civ., 1988, II, p.11 ss.
- GENTILI A., *L'informazione dell'azionista nella direttiva sugli enti conferenti*, in Dir. della banca e del mercato fin., 1995, p. 513 ss.
- GENTILI A., *Enti conferenti e gestione della partecipazione bancaria*, ivi, 1994, p. 32 ss.
- HINNA L., *Aspetti gestionali degli enti conferenti con particolare riferimento al bilancio*, in Atti del Convegno Gli enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte, ACRI, 1995.
- LAMANDA C., *Il ruolo ed il controllo dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni*, in Atti del Convegno Paradigma, 1995, Milano.
- LOCATELLI R., *I mutamenti nella funzione obiettivo delle Fondazioni di origine bancaria: analisi dei dati e problematiche rilevanti*, in Il Risparmio (n. 2), ACRI, 1996.

- MARIOTTI P., *Voce Casse di Risparmio*, in *Digesto Italiano*, UTET, 1927.
- MERUSI F., *Opera pia e impresa bancaria nelle Casse di Risparmio*, in *Studi in onore di Egidio Tosato*, Milano, Giuffrè, 1982, pag. 639 e segg.
- MERUSI F., *Natura, funzionamento e obiettivi dei cosiddetti Enti-Fondazione*, in *Bancaria*, 1994, n. 2, pag. 22 e segg.
- MERUSI F., *Sulla natura giuridica degli Enti-Fondazione*, in *Diritto Amministrativo*, 1993, pag. 481.
- MOLINARI S., *Lo sviluppo strategico del Sistema Casse*, in *Cassa di Risparmio La Spezia*, Atti Convegno *La privatizzazione delle Casse di Risparmio*, Lerici, 1995.
- MOREAU J., *L'économie sociale face à l'ultralibéralisme*, Paris, Syros Ed. 1994.
- NIGRO A., *Fondazioni bancarie: quale futuro?*, in *Banca Impresa e Società*, n. 3/1995.
- PANCINO A., *Natura giuridica delle Casse di Risparmio*, in *Rivista delle Casse di Risparmio*, 1953, marzo, pag. 13 e segg.
- PANTALEONI M., *Le Casse di Risparmio e gli Istituti bancari*, in *Studi storici di economia*, Zanichelli, 1936.
- PERRI I., *Repositioning Nonprofit and Cooperative Action in Western European Welfare State*, CIES 1994.
- PIN A., *Logica d'impresa per la banca pubblica: riflessioni originate da un recente "libro bianco" della Banca d'Italia*, in *Il Risparmio*, 1981, pag. 1123 e segg.
- PONZANELLI G. (a cura di), *Gli Enti non profit in Italia*, collana *Antologia*, Cedam, 1994.
- PROPERSI - ROSSI, *Gli enti non commerciali*, 6ª edizione, Pirola editore, 1991.
- RESCIGNO P., *La fondazione e i gruppi bancari*, in *Banca, Borsa e Società*, 1992.
- RESCIGNO P., *La disciplina delle fondazioni del libro I del codice civile e il raccordo con le normative speciali*, in *Atti del Convegno "Gli enti conferenti tra il pubblico e il privato: contributi e proposte"*, ACRI, Roma, 1995.
- RIONDATO E., *I principali problemi attuali delle Casse di Risparmio e delle banche del Monte*, in *Il Risparmio*, 1981, pag. 1087 e segg.
- RISPOLI FARINA M. (a cura di), *Dall'Ente pubblico creditizio alla società per azioni*, Jovene editore, 1993.
- ROSSIGNOLI B., *Le Casse di Risparmio e i Monti di Credito su Pegno*, Milano, Angeli, 1979.

- RUOZI R. - DE SURY P., *Il processo di privatizzazione delle Casse di Risparmio*, in *Il Risparmio*, n. 4, 1994.
- SENIN A., *Voce Cassa di Risparmio*, in *Enciclopedia Diritto*, Giuffrè, 1960.
- SALAMON L.M., *The Rise of the nonprofit Sector*, "Foreign Affairs" luglio-agosto 1994.
- SALAMON L.M. e ANHEIER, *The Emerging Sector An Overview*, John Hopkins University, Baltimore 1994.
- *The Emerging Sector: The Nonprofit Sector in Comparative Perspective - An Overview*, Working Papers of the John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Projects, Esd. John Hopkins Institute for Policy Studies, Baltimore, 1993.
- *Toward an Understanding of the International Nonprofit Sector*, Nonprofit Management and Leadership, n. 2, 1992.
- SAPELLI G., *Considerazioni sull'attuale discussione sul non-profit*, in *Il Risparmio* (n. 6), ACRI, 1996.
- SEGRE G., *Il bilancio delle fondazioni bancarie*, in *Atti del Convegno Paradigma*, Milano 1995.
- SVEIBY K.E. e LLOYD T., *La gestione delle aziende di knowhow*, Franco Angeli 1990.
- VISENTINI B., *L'informazione societaria e gli azionisti*, in *Atti del Convegno Informazione Societaria*, Venezia 1981.
- WELCH P. e COLES M., *Towards a Social Economy. Trading for a Social Purpose*, Fabian Society, 1994.
- ZUELLI F., *Considerazioni sulla natura giuridica delle Casse di Risparmio*, in *Giurisprudenza italiana*, I, 2, 1970.